

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE MARCHE



SOMMARIO

ATTI REGIONALI

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

Seduta del 11 agosto 2025

Dal n. 1350 al n. 1414 pag. 21654

Dal n. 1423 al n. 1441 pag. 21857

ATTI DELLA REGIONE

**DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA REGIONALE****Deliberazione della Giunta regionale del 11
agosto 2025, n. 1350**

Approvazione del disciplinare regionale concernente “Disciplinare per l’affidamento di contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea”

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, in applicazione dell’art. 4, comma 2, lettera c), della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18, il disciplinare regionale concernente: “Disciplinare per l’affidamento di contratti pubblici sotto la soglia di rilevanza europea”, di cui all’allegato 1 al presente atto, quale sua parte integrante e sostanziale;



**Disciplinare per l'affidamento di contratti pubblici sotto la
soglia di rilevanza europea
(D. Lgs. 36/2023)**

CAPO I

DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1

Ambito di applicazione - Oggetto

(Artt. 48-55, D. Lgs. 36/2023)

1. Il presente Disciplinare regola le procedure di affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi - inclusi i contratti di ingegneria e architettura – e di forniture di valore inferiore alle soglie di rilevanza europea, ex art. 14 del D.lgs. n. 36/2023, della Regione Marche nel rispetto di quanto dettato nella Parte I del Libro II del D. Lgs. 36/2023 (anche “Codice appalti” o “Codice dei contratti pubblici”).

Art. 2

Principi generali applicabili alle procedure sottosoglia

(Art. 48, D. Lgs. 36/2023)

1. Le procedure sotto soglia sono svolte nel rispetto dei seguenti principi:

- a) del risultato, che impone, l'obbligo di perseguire i risultati dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
- b) della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici, anche al fine di favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici;
- c) dell'accesso al mercato, che comporta che la Regione Marche debba favorire l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
- d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del presente disciplinare si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
- e) di buona fede e tutela dell'affidamento che comporta che nella procedura di gara la Regione Marche e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
- f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la Regione Marche può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi

contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;

g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale la Regione Marche organizza autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea;

h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali la Regione Marche è dotata di autonomia contrattuale e può concludere qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice appalti e da altre disposizioni di legge;

i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;

l) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;

m) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.

2. Inoltre, le procedure sotto soglia sono improntate al rispetto dei principi:

a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;

d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;

e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, finalizzato a scongiurare il rischio di formazione di rendite di posizione in capo ad un unico operatore economico e favorire la concorrenza tra gli operatori economici;

f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;

g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.

Art. 2 – bis**Misure di prevenzione del PIAO applicabili alle procedure sottosoglia**

1. Le procedure sotto soglia tengono conto della strategia di prevenzione della corruzione e di trasparenza adottata dalla Giunta regionale ai sensi della legge n. 190 del 2012. In particolare agli acquisti sotto soglia, appartenenti all'area di rischio dei contratti pubblici, si applicano le check list elaborate per la progettazione e l'esecuzione di procedure di affidamento di beni e servizi e di lavori e recepite con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).

Art. 3**Divieto di frazionamento e suddivisione in Lotti**

(Art. 14 comma 6 e Art. 58, D. Lgs. 36/2023)

1. Un appalto non può essere artificiosamente frazionato per evitare l'applicazione delle disposizioni dettate per gli affidamenti sopra-soglia, tranne nel caso in cui ragioni oggettive lo giustifichino.
2. Per garantire la effettiva partecipazione delle micro, piccole e medie imprese, anche di prossimità, gli appalti sono suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture.
3. Quando un'opera prevista o una prestazione di servizi o un progetto volto ad ottenere forniture omogenee può dare luogo ad appalti aggiudicati per lotti distinti, è computato l'importo complessivo stimato della totalità di tali lotti.
4. Quando l'importo cumulato dei lotti è pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, le disposizioni dettate dal D. Lgs. 36/2023 per gli appalti sopra-soglia si applicano all'aggiudicazione di ciascun lotto.
5. È fatto divieto di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni dettate per gli appalti sopra-soglia.

Art. 4**Tutela delle imprese di minori dimensioni**

(Art. 10 comma 3, D. Lgs. 36/2023)

1. Al fine di garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese anche di prossimità, in coerenza con il precedente art. 3, la Regione predispone la documentazione afferente alle procedure sotto soglia tenendo conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione adeguati e proporzionali.

Art. 5**Obblighi di trasparenza**

(Artt. 20 e 28, D. Lgs. 36/2023)

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice dei contratti pubblici, dal d.lgs. n. 33/2013, dalle delibere dell'ANAC e dalle disposizioni organizzative interne, ai fini della pubblicazione sulla Banca Data Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC e su Amministrazione Trasparente della Regione Marche. In particolare, per le procedure che non sono svolte tramite la PAD in uso presso la stazione appaltante della Regione Marche è obbligatorio inserire nella stessa i dati richiesti ai fini della trasparenza sulla sotto sezione Bandi di gara e contratti di Amministrazione Trasparente della Regione Marche.

Art. 6**Principio di rotazione**

(Art. 49, D. Lgs. 36/2023)

1. La Regione si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. Ai sensi dell'art. 49 del Codice **è vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi**. A tal fine, la verifica dei precedenti affidamenti potrà essere effettuata tramite le funzionalità fornite dalla PAD.

Il principio di rotazione, quindi, opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente ed assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia, ovvero quella da avviare e quella immediatamente precedente, comportando il divieto di invitare operatori economici già aggiudicatari o affidatari, salvo le deroghe normativamente previste.

3. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico, ovvero della stessa categoria di opere, ovvero ancora dello stesso settore di servizi e nella medesima fascia di valore economico, secondo quanto definito all'art. 7 del presente disciplinare.

4. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici;
- d. affidamenti o inviti disposti, senza adeguata giustificazione, ad operatori economici riconducibili a quelli per i quali opera il divieto di affidamento, ad esempio in caso di operatori economici che si trovino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile.

5. Ai sensi del comma 4 dell'art. 49 del D.Lgs. 36/2023, **in deroga al principio di rotazione, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto della gara in casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto, nonché della qualità della prestazione resa;**

6. **È, altresì, consentito derogare al principio di rotazione per i contratti affidati con le procedure di cui all'art. 50, co. 1, lett. c), d) ed e), del Codice nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura** e ciò implica:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse, che non venga limitato il numero degli operatori da invitare;

- nel caso di utilizzo dell'albo dei fornitori: che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e soglia di valore oggetto di acquisizione. Non determina limitazione numerica la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale. Del pari non costituiscono limitazioni numeriche la richiesta dell'abilitazione ad uno specifico bando del Mercato elettronico.

7. **Il principio di rotazione può essere derogato:**

- i) **per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;**

ii) per gli affidamenti di importo pari o superiore ai 5.000,00, quando si verifica:

- b) unicità dell'operatore economico (art. 76 co. 2 lett b) del Codice;
- c) forniture complementari (art. 76 co.4 lett.b) del Codice;
- d) prestazioni supplementari (art 120 co. 1 lett. b) del Codice.

8. Ai fini dell'applicazione del presente disciplinare, si considera affidatario uscente l'operatore economico di cui alla lett. a) dell'art. 65 e alle lett. a), b), c), d) ed e) dell'art. 66 del D.Lgs. 36/2023, che è risultato aggiudicatario della precedente commessa rientrante nel medesimo settore merceologico/ categoria di opere / settore di servizi nonché nella medesima soglia di valore oggetto di acquisizione, quale definito al successivo art. 7.

In caso di affidamento ad operatori di cui all'art. 65, lett. e), f), g) e h), nonché di cui all'art. 66, lett. f) del medesimo Codice, si considera affidatario uscente il raggruppamento/consorzio di concorrenti.

In caso di affidamento ad operatori di cui all'art. 65, lett. b), c), e d), nonché di cui all'art. 66, lett. g) del medesimo Codice, si considera affidatario uscente il consorzio, con esclusione delle eventuali consorziate indicate quali esecutrici.

Art. 7

Aree merceologiche e fasce di importo degli appalti ai fini della rotazione

(Art. 49, D. Lgs. 36/2023)

1. Tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Appalti di lavori pubblici

- 1) Infra 40.000 euro;
- 2) da 40.000 euro a infra 150.000 euro;
- 3) da 150.000 euro a infra 309.600 euro;
- 4) da 309. 600,01 euro a infra 619.200 euro;
- 5) da 619.200,01 euro a infra 1.239.600 euro;
- 6) da 1.239.600,01 euro a infra 1.800.000 euro;
- 7) da 1.800.000,01 euro a infra 3.098.400 euro;
- 8) da 3.098.400,01 euro a infra 4.200.000 euro;
- 9) da 4.201.000,01 euro fino alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice.

Appalti di servizi e forniture

- 1) infra 5.000 euro;
- 2) da 5.000 euro a infra 40.000 euro;
- 3) da 40.000 euro a infra 140.000 euro;
- 4) da 140.000 euro fino alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera c) del Codice.

Appalti di servizi sociali ed assimilati di cui all'Allegato XIV alla direttiva 2014/24/UE

- 1) infra 5.000 euro;

- 2) da 5.000 euro a infra 40.000 euro;
- 3) da 40.000 euro a infra 100.000 euro;
- 4) da 100.000 euro a infra 350.000 euro;
- 5) da 350.001 euro fino alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d) del Codice.

Contratti di concessione

- 1) infra 150.000 euro;
 - 2) da 150.000 euro fino alla soglia di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a) del Codice.
2. Per le aree merceologiche si rinvia all'elenco disponibile sulla PAD.

Art. 8

Deroga all'obbligo di rotazione per procedure di somma urgenza e di protezione civile

(art. 140 comma 11, D. Lgs. n. 36/2023)

1. È ammessa la deroga all'applicazione del principio di rotazione, ai sensi dell'art. 140 co. 11 del D. Lgs. 36/2023, in occasione di eventi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza di rilievo nazionale ex art. 24 del codice di cui al decreto legislativo 02 gennaio 2018, n. 1.

Art. 9

Principio di prossimità territoriale

(art. 108 comma 7, d.lgs. 36/2023)

1. La stazione appaltante può prevedere, nel bando di gara, nell'avviso o nell'invito, criteri premiali atti a promuovere, per le prestazioni dipendenti dal principio di prossimità per la loro efficiente gestione, l'affidamento ad operatori economici con sede operativa nell'ambito territoriale di riferimento.
2. Il c.d. principio di prossimità territoriale va declinato quale criterio premiale, potendolo valorizzare anche nell'ambito dell'offerta tecnica, e non quale requisito di partecipazione. Il criterio si fonda sul principio di prossimità, non limitato alla mera vicinanza fisica dell'operatore economico rispetto al luogo di esecuzione dell'appalto, ma piuttosto riferito alla capacità dello stesso di rispondere prontamente e in modo efficace alle esigenze peculiari del territorio per l'efficiente gestione delle relative prestazioni contrattuali. I criteri definiti in base al principio di prossimità territoriale possono incidere nella misura massima del 10% del totale del punteggio attribuibile, sia nel caso di utilizzo come criterio premiale in fase di selezione degli OE da invitare ad una successiva procedura negoziata, individuati in conformità all'allegato II.1 del Codice, sia nel caso di utilizzo come criterio di valutazione dell'offerta tecnica quando presente. Il RUP può derogare alla precedente previsione solo in casi motivati previa comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).
3. L'analisi del RUP deve essere condotta caso per caso, non potendo a priori ritenersi irragionevole la valorizzazione del collegamento con il territorio, poiché legittima in presenza di motivazioni fondate su ragioni funzionali alla corretta esecuzione dell'appalto.
4. Al fine di promuovere la massima partecipazione possibile, incentivando al contempo forme di collaborazione tra soggetti economici diversi, nei casi di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese, consorzi, aggregazioni di imprese di rete o GEIE, il punteggio relativo alla prossimità territoriale viene attribuito tenendo in considerazione la sede operativa di almeno una delle imprese aggregate o indicate quali consorziate esecutrici.

CAPO II**OBBLIGHI E FACOLTÀ DI APPROVVIGIONAMENTO CENTRALIZZATO****Art. 10****Facoltà di adesione a Convenzioni stipulate da Consip S.p.A. e soggetto aggregatore**

(art. 1 co. 449, L. 296/2006 e ss.mm.)

Fermi restando gli obblighi di approvvigionamento di cui ai successivi artt. 11 e 12, per l'approvvigionamento di beni e servizi, indipendentemente dall'importo, la Regione Marche può¹ ricorrere alle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. o dal soggetto aggregatore, laddove esistenti, aventi ad oggetto servizi e forniture comparabili, ovvero ne utilizza i parametri di prezzo-qualità² come limiti massimi per la stipulazione dei contratti.

Ad ogni modo, i contratti stipulati in violazione di tale obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa ai sensi dell'art. 1, co. 1 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm..

Qualora la Convenzione non sia ancora disponibile (ad esempio quando la procedura di gara esperita da Consip S.p.A. è in corso di svolgimento e quindi la relativa Convenzione non è stata ancora stipulata, oppure quando essa è stata stipulata, ma non è ancora attiva) e in caso di motivata urgenza, l'Amministrazione può stipulare contratti aventi durata e misura strettamente necessaria, sottoposti alla condizione risolutiva della sopravvenuta disponibilità della suddetta Convenzione, ai sensi dell'art. 1, co. 3 del D.L. n. 95/2012, convertito con modificazioni dalla L. n. 135/2012 e ss.mm..

Art. 11**Obbligo di approvvigionamento per specifiche categorie merceologiche (cd. forniture ad alta economia di scala) attraverso convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento**

(art. 1 comma 7, L. 135/2012)

Fermo restando quanto previsto all'articolo 1, commi 449 e 450 della L. 296/2006, n. 296, le amministrazioni pubbliche relativamente alle seguenti categorie merceologiche:

- energia elettrica,
- gas,
- carburanti rete e carburanti extra-rete,
- combustibili per riscaldamento,
- telefonia fissa,
- telefonia mobile,
- autoveicoli,
- buoni pasto

¹ Nel caso in cui la Regione intenda aderire ad una convenzione/accordo quadro Consip non grava su di essa un obbligo motivazionale sul perché della scelta di avvalersi della convenzione

² I parametri di prezzo qualità (c.d. Benchmark) sono costituiti dai prezzi e dai valori relativi a ciascuna convenzione stipulata da Consip e pubblicati nel sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze e nel portale www.acquistinretepa.it (art. 1, commi 507 e 508, l. 208/2015). Per le acquisizioni per le quali le stazioni appaltanti non utilizzino gli accordi quadro stipulati da Consip esse adottano, per gli acquisti di beni e servizi comparabili, parametri di qualità-prezzo rapportati a quelli degli accordi quadro stipulati da Consip (art. 2, comma 225, l. 191/2009)

sono tenute ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni o gli accordi quadro messi a disposizione da Consip S.p.A. e dalle centrali di committenza regionali di riferimento, ovvero ad esperire proprie autonome procedure nel rispetto della normativa vigente, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione messi a disposizione dai soggetti sopra indicati.

È fatta salva la possibilità di procedere ad affidamenti, nelle indicate categorie merceologiche, anche al di fuori delle predette modalità, a condizione che gli stessi conseguano ad approvvigionamenti da altre centrali di committenza o a procedure di evidenza pubblica, e prevedano corrispettivi inferiori almeno del 10% per le categorie merceologiche telefonia fissa e telefonia mobile e del 3% per le categorie merceologiche carburanti extra-rete, carburanti rete, energia elettrica, gas e combustibili per il riscaldamento rispetto ai migliori corrispettivi indicati nelle convenzioni e accordi quadro messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali. **Tutti i contratti stipulati ai sensi del precedente periodo devono essere trasmessi all'Autorità Nazionale Anticorruzione.**

In tali casi i contratti dovranno comunque essere sottoposti a condizione risolutiva con possibilità per il contraente di adeguamento ai migliori corrispettivi nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico in percentuale superiore al 10% rispetto ai contratti già stipulati.

I contratti stipulati in violazione del precedente comma sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, degli strumenti di acquisto di cui al precedente comma e quello indicato nel contratto (art. 1, comma 8 della L. 135/2012).

Art. 12

Obbligo di approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività tramite strumenti di acquisto e negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori³

(art. 1 co. 512, L. 208/2015)

1. Al fine di garantire l'ottimizzazione e la razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi informatici e di connettività, fermi restando gli obblighi di acquisizione centralizzata previsti per i beni e servizi dalla normativa vigente, le amministrazioni pubbliche e le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, provvedono ai propri approvvigionamenti esclusivamente tramite gli strumenti di acquisto e di negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti.

³ La digitalizzazione introdotta dal D.Lgs. 36/2023 non ha modificato il quadro normativo previgente in tema di approvvigionamenti informatici, pertanto, le nuove regole non derogano all'obbligo previsto dal comma 512 della Legge n. 208/2015, né introducono una facoltà generalizzata di utilizzare altre piattaforme, sebbene certificate. Le disposizioni speciali, infatti, restano vigenti e prevalgono sulle norme generali: è il caso, appunto, dell'obbligo di approvvigionamento tramite Consip, che si configura come norma speciale e derogatoria rispetto alla più generale previsione contenuta nel D.Lgs. n. 36/2023 sull'utilizzo di piattaforme digitali certificate.

Art. 13**Deroga all'approvvigionamento di beni e servizi informatici e di connettività tramite strumenti di acquisto e negoziazione di Consip Spa o dei soggetti aggregatori**

(art. 1 co. 510 e 516, L. 208/2015)

1. **E' possibile procedere ad approvvigionamenti al di fuori delle modalità** di cui al precedente art. 12 esclusivamente a seguito di **apposita autorizzazione motivata dell'organo di vertice amministrativo (individuato nel Direttore di dipartimento competente) e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti**, qualora il bene o il servizio non sia disponibile o idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione ovvero in casi di necessità ed urgenza comunque funzionali ad assicurare la continuità della gestione amministrativa.
2. Gli approvvigionamenti effettuati ai sensi del presente articolo devono essere **comunicati dal RUP all'Autorità nazionale anticorruzione e all'Agid.**

CAPO III**ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA****Art. 14****Affidamenti diretti**

(Art. 50 comma 1 lett a) e b), D. Lgs. 36/2023)

È possibile il ricorso all'affidamento diretto a condizione che sia stata verificata l'assenza del carattere transfrontaliero dell'appalto da affidare⁴:

- a) **per lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- b) **per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante.

Art. 15**Decreto di affidamento diretto**

(Art. 17 comma 2, D. Lgs. 36/2023)

1. In caso di affidamento diretto il decreto di affidamento è un provvedimento direttamente costitutivo dell'affidamento medesimo.
2. Nel decreto di affidamento devono essere indicate le motivazioni della scelta del contraente (ad esempio, l'eventuale individuazione dello stesso tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante) con la specificazione delle documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Tale atto, inoltre, individua l'oggetto, l'importo e il contraente, il possesso dei requisiti di carattere generale e, se necessari, di quelli inerenti alla capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.
4. Nel decreto, infine, si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990. A tal fine sono acquisite e protocollate le dichiarazioni del

⁴ Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.

RUP e dei soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura. Al decreto è allegato lo schema di patto di integrità approvato con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che dovrà essere sottoscritto dalla stazione appaltante e dall'operatore economico.

5. L'affidamento diretto di importo inferiore ad € 40.000,00 viene effettuato, ai sensi dell'art. 52 del Codice, previa attestazione, da parte dell'operatore economico, del possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti o DGUE. La stazione appaltante provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese in conformità al successivo art. 17. La regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), invece, deve essere accertata dalla stazione appaltante al momento dell'affidamento e prima di ogni pagamento.

Art. 16

Micro-affidamenti

1. Nel caso di acquisti di valore infra € 5.000 (c.d. "micro-affidamenti") si osservano le seguenti previsioni:
 - è consentito derogare, a norma dell'art. 49, comma 6 del Codice, all'applicazione del principio di rotazione purché l'amministrazione non operi un frazionamento artificioso della spesa per mantenersi al di sotto della soglia dei 5.000 euro⁵;
 - l'affidamento, ai sensi dell'art. 52 del Codice, viene effettuato previa attestazione, da parte dell'operatore economico, del possesso dei requisiti mediante autocertificazione o DGUE. La stazione appaltante provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese in conformità al successivo art. 17. La regolarità del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), invece, deve essere accertata dalla stazione appaltante al momento dell'affidamento e prima di ogni pagamento;
 - il perfezionamento dei micro-affidamenti può avvenire tramite la sottoscrizione, per accettazione, del preventivo contenuto nella determina a contrarre;
 - i micro-affidamenti, al pari di tutte le procedure di affidamento, devono essere gestiti tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, in conformità alle regole tecniche definite dall'AgID e dall'ANAC⁶.

Art. 17

Controllo dei requisiti

(Art. 52, D.Lgs. 36/2023)

1. Nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o DGUE il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. Il RUP verifica le dichiarazioni, previo sorteggio di un campione estratto dal Settore SUAM Lavori, Servizi e Forniture ed individuato con modalità predeterminate ogni anno. La verifica delle predette dichiarazioni viene effettuata dal RUP dell'affidamento diretto tramite Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (FVOE).
2. Nel caso di affidamenti diretti di importo superiore a 40.000 euro, gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato dall'aggiudicatario ai sensi del d.lgs. 36/2023.

⁵ Vds. parere n. 2145 del 18/07/2023 del Ministero delle Infrastrutture

⁶ La fase di selezione informale nella quale il RUP procede eventualmente ad indagini di mercato o all'acquisizione di più preventivi o anche di un solo preventivo che vengono valutati discrezionalmente dalla stazione appaltante può avvenire con o senza l'impiego di una piattaforma certificata.

Fattispecie	Modalità di controllo
A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000	Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà o DGUE il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede alla verifica delle dichiarazioni fornite dall'O.E. sorteggiato dal Settore SUAM Lavori, servizi e forniture. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Settore SUAM Lavori, servizi e forniture estrae un campione pari al 10%⁷ del totale degli affidamenti diretti infra € 40.000 disposti dalla Regione Marche nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore. Il Settore SUAM Lavori, servizi e forniture comunicherà al RUP competente il nominativo dell'O.E. estratto ai fini delle verifiche dei requisiti. Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la Regione procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle sue procedure di affidamento per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00	Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato dall'aggiudicatario ai sensi del d.lgs. 36/2023.

3. La verifica del possesso dei requisiti presuppone:

- la verifica da parte del RUP dell'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
- la verifica dell'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del Codice.

4. Il RUP non potrà richiedere agli operatori economici i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, nei seguenti casi:

- se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- se sono già in possesso della Regione medesima, quale stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro;
- ovvero se possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

5. Si applica quanto previsto dall'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

⁷ Salvo che la Struttura di appartenenza del RUP non abbia individuato una diversa percentuale in ossequio alle check list di cui all'art. 2-bis

CAPO IV

ITER PROCEDIMENTALE PER LE PROCEDURE NEGOZiate SENZA BANDO

Art. 18

Procedure negoziate senza bando

(art. 50, D. Lgs. N. 36/2023)

1. Per appalti di servizi e forniture (ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione) di importo pari o superiore ad 140.000 euro (al netto dell'IVA) e fino alle soglie europee e per appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000,00 euro e inferiore alle soglie europee (al netto dell'IVA), la Regione può procedere tramite procedure negoziate senza bando.
2. Le procedure negoziate senza bando sono modalità di affidamento con le quali la Regione consulta gli operatori economici da essa individuati e negozia le condizioni del contratto.
3. Per la selezione degli operatori da invitare alle procedure negoziate, la Regione non può utilizzare il sorteggio o altro metodo di estrazione casuale dei nominativi, se non in presenza di situazioni particolari e specificamente motivate, nei casi in cui non risulti praticabile nessun altro metodo di selezione degli operatori. Nei termini di cui all'art. 35 del Codice, le stazioni appaltanti pubblicano sul proprio sito istituzionale i nominativi degli operatori consultati nell'ambito delle procedure di cui al comma 1.

Art. 19

L'iter procedimentale

(artt. 17, 48, 49, 76 e Allegato II.1, D. Lgs. N. 36/2023)

1. Verificata l'assenza del carattere transfrontaliero dell'appalto da affidare, la Regione con apposito atto adotta il decreto a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.
Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo, si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
2. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata devono assicurare il criterio di rotazione, fatto salvo quanto previsto all'art. 6, cc. 5,6 e 7, del presente Disciplinare.
3. Per appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro (al netto dell'IVA) si procede alla procedura negoziata senza bando, consultando preventivamente almeno **cinque operatori economici**, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici⁸.
4. Per appalti di lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di rilevanza europea (al netto dell'IVA) si procede alla procedura negoziata senza bando, consultando preventivamente almeno **dieci operatori** economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di

⁸ Cfr artt. 2 e 3 dell'Allegato II.1 al D. Lgs. n. 36/2023.

operatori economici⁹, salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del Libro II del D. Lgs. n. 36/2023¹⁰.

5. Per la procedura negoziata indetta per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di rilevanza europea (al netto dell'IVA) si procede alla procedura negoziata senza bando consultando preventivamente almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici¹¹.

6. In caso di procedura negoziata senza bando **di tipo "aperto"**, non saranno consultati preventivamente gli operatori economici, giacché la stessa si configura quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata.

7. Ai sensi dell'art. 50, co. 2 bis, del D.Lgs. 36/2023, la stazione appaltante pubblica sul proprio sito l'avvio di una consultazione ai sensi dei paragrafi precedenti.

Art. 20

Le fasi della procedura

(art. 77 e 89, D. Lgs. N. 36/2023)

1. La procedura negoziata senza bando per gli affidamenti sotto soglia prevede una articolazione in tre fasi:

- a) la individuazione degli operatori economici da invitare previo svolgimento di indagini di mercato o consultazione degli Elenchi o Albi regionali;
- b) il confronto tra gli operatori economici selezionati, mediante invito a presentare offerta e scelta dell'affidatario;
- c) la stipula del contratto.

Art. 21

Atti di gara

(art. 17 e Allegato II.1, D. Lgs. N. 36/2023)

1. La struttura committente, con proprio atto motivato, comunica alla struttura competente per la fase di affidamento:

- l'attestazione dell'assenza del carattere transfrontaliero dell'appalto;
- l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
- le caratteristiche delle opere, dei beni o dei servizi oggetto dell'appalto;
- l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa prenotazione, con indicazione di eventuali costi da interferenza (DUVRI);
- la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
- i criteri per l'individuazione degli operatori da invitare alla procedura negoziata a seguito dell'indagine di mercato o della consultazione degli elenchi;
- i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte nonché le principali condizioni contrattuali;

⁹ Cfr artt. 2 e 3 dell'Allegato II.1 al D. Lgs. n. 36/2023.

¹⁰ In tal caso, "Per l'aggiudicazione di appalti pubblici le stazioni appaltanti utilizzano la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura competitiva con negoziazione, il dialogo competitivo e il partenariato per l'innovazione" (art. 70, comma 1, D. Lgs. n. 36/2023).

¹¹ Cfr artt. 2 e 3 dell'Allegato II.1 al D. Lgs. n. 36/2023.

– l'individuazione del RUP.

2. Con il medesimo atto si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 6-bis della L. 241/1990. A tal fine sono acquisite e protocollate le dichiarazioni del RUP e dei soggetti che, a qualsiasi titolo, intervengono con compiti funzionali nella procedura. Al decreto è allegato lo schema di patto di integrità approvato con il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) che dovrà essere sottoscritto dalla stazione appaltante e dall'operatore economico.

3. La struttura committente, inoltre, elabora e trasmette alla struttura competente per la fase di affidamento la seguente documentazione:

- capitolato tecnico dettagliato con i lavori, i servizi o le forniture da svolgere;
- relazione tecnica contenente le motivazioni del ricorso all'esterno, l'individuazione dei requisiti speciali (idoneità professionale, tecnica ed economica), la stima del valore dell'appalto e congruità dei costi (eventuali oneri per la sicurezza), i pertinenti criteri per la selezione delle offerte (eventuali sub-criteri, descrittori e punteggi) e, laddove applicabile, la richiesta agli operatori economici di assumere gli impegni di cui all'art. 102 del D.Lgs. 36/2023 (garantire: a) la stabilità occupazionale del personale impiegato; b) l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore; c) le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate);
- schema offerta economica;
- schema offerta tecnica (solo se necessario);
- bozza del contratto

4. Le indicazioni di cui sopra vengono recepite dalla struttura competente per la fase di affidamento nel decreto a contrarre.

Art. 22

Le modalità di individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata

(Allegato II.1, D. Lgs. n. 36/202)

1. Gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza bando per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza europea e alle procedure negoziate senza bando per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo pari o superiore a 140.000 euro ed inferiore alle soglie di rilevanza europea sono individuati sulla base di indagini di mercato o attingendo dall'elenco degli operatori economici propri o da quelli presenti nel Mercato Elettronico delle P.A. o altri strumenti simili gestiti dalle centrali di committenza di riferimento, nel rispetto del criterio di rotazione degli affidamenti e delle fasce merceologiche e di valore contemplate dall'art. 7 del presente Disciplinare.

2. Nel caso di procedure su delega l'individuazione degli operatori economici da invitare è effettuata dal responsabile della fase di affidamento, sulla base dei criteri e delle modalità indicate dal RUP.

Art. 23

L'indagine di mercato

(Allegato II.1, D. Lgs. n. 36/2023)

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento.

2. L'indagine di mercato è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del sistema telematico messo a disposizione dalla centrale di committenza regionale o, in alternativa, del Mercato elettronico. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte differenziando le richieste per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 36/2023 in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara. L'elenco dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse non può essere reso pubblico né può formare oggetto di accesso agli atti fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

5. L'avviso relativo alla indagine di mercato viene pubblicato sul sito istituzionale della Regione Marche nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" nonché sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici dell'ANAC, per un periodo minimo di quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

6. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda, potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. La durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere stabilita in ragione della rilevanza del contratto.

7. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato deve indicare almeno:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionali richiesti ai fini della partecipazione;
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 19 del presente disciplinare;
- i criteri di selezione degli operatori economici da invitare;
- le modalità per comunicare con la stazione appaltante.

8. I criteri di selezione degli operatori economici da invitare devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

9. Il ricorso al sorteggio o ad altri metodi di estrazione casuale dei nominativi non è consentito, salvo che in casi eccezionali in cui il ricorso ad altri metodi di selezione sia impossibile o comporti per la stazione appaltante oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nel decreto a contrarre (o in atto equivalente) e nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato.

Art. 24

Modalità di selezione degli operatori da invitare all'esito delle indagini di mercato.

1. Per le procedure negoziate senza bando precedute da indagine di mercato, gli inviti vengono inviati sulla base di apposite graduatorie. La graduatoria è definita sulla base di quanto previsto dal singolo avviso e sulla base delle singole prescrizioni ivi previste. Il RUP può utilizzare gli elementi premiali indicati alle **Tabelle 1, 2 e 3** allegate al presente Disciplinare, e gode di ampia discrezionalità nel definire eventuali ed ulteriori criteri per individuare gli operatori economici da invitare. Al fine di una maggiore compatibilità con il principio dell'accesso al mercato di cui all'art. 3 del Codice - finalizzato a garantire l'accesso al mercato e la possibilità di crescita anche delle micro, piccole e medie imprese - si può procedere a selezionare gli operatori economici

posizionati in graduatoria in modo che la selezione stessa avvenga individuando i soggetti da invitare in parte tra i valori più alti, in parte tra quelli intermedi ed in parte tra quelli più bassi.

Il massimo punteggio raggiungibile da parte degli operatori economici è definito discrezionalmente sul singolo avviso di indagine di mercato.

In riferimento agli elementi premianti, ai pesi ponderali e alle modalità di selezione degli operatori economici dalla graduatoria, l'attività del RUP deve conformarsi ai seguenti principi:

- pertinenza rispetto all'oggetto dell'appalto;
- rispetto del principio di concorrenza;
- oggettività e non discriminazione;
- proporzionalità e trasparenza.

2. Ai fini della selezione degli operatori economici, in numero minimo pari a quello previsto dall'art. 50, comma 1, lett. c), d) ed e), d.lgs. 36/2023, il RUP individua i cd. "**elementi premianti**" assegnando agli stessi uno specifico punteggio o eventualmente anche più punteggi qualora sia prevista una gradualità delle caratteristiche del singolo elemento di premialità.

3. Al fine di agevolare l'attività del RUP, alle **Tabelle nn. 1, 2 e 3** allegate al presente Disciplinare sono indicati, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, alcuni elementi premianti utilizzabili ai sensi del precedente comma 1.

4. Si precisa che i criteri oggettivi di cui alle Tabelle 1, 2 e 3 non costituiscono requisiti di partecipazione, ma rappresentano esclusivamente criteri oggettivi idonei alla formazione della graduatoria dalla quale selezionare i soggetti da invitare alla successiva procedura negoziata.

5. Il Responsabile della fase di affidamento o il RUP nel caso in cui sia direttamente responsabile anche della fase di selezione degli operatori economici da invitare, procederà come segue:

- verificherà la veridicità del possesso dei criteri premianti dichiarati in sede di indagine di mercato successivamente alla presentazione delle offerte ed esclusivamente nei confronti dell'operatore economico che risulterà aggiudicatario;
- si riserva, dandone conto nell'avviso di indagine, la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella candidatura e di richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi anche nei confronti degli operatori economici che, invitati, non presentino offerta.

Art. 25

L'Albo Fornitori

(art. 50 e All. II.1, D. Lgs n. 36/2023)

1. In alternativa all'indagine di mercato, gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate senza bando possono essere individuati dalla Regione Marche selezionandoli da elenchi appositamente costituiti secondo le modalità indicate dal regolamento per l'istituzione e la gestione dell'Albo Fornitori adottato ai sensi dell'Allegato II.1 al D. Lgs n. 36/2023.

2. I meccanismi di selezione degli operatori economici da invitarsi alle procedure sono definiti dal Regolamento di cui al comma precedente.

Art. 26**Invito alla procedura**

(art.88 e 89, D. Lgs. n. 36/2023)

1. Una volta conclusa l'indagine di mercato ovvero consultato l'Albo Fornitori e formalizzati i relativi risultati, la Regione procederà ad invitare simultaneamente e per iscritto gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti del Mercato elettronico o della piattaforma regionale.
2. Gli inviti e i relativi documenti di gara sono resi disponibili in forma digitale, in modo gratuito, illimitato e diretto.
3. Gli inviti menzionano il collegamento ipertestuale al quale sono stati resi direttamente disponibili per via elettronica i documenti di gara e comprendono le informazioni indicate nell'Allegato II.9 del D. Lgs. n. 36/2023. Gli inviti sono corredati dei documenti di gara se non sono stati resi disponibili ai sensi dell'art. 88 del medesimo decreto.
4. Se nell'avviso la stazione appaltante ha indicato un numero massimo di operatori da invitare e i relativi criteri di selezione, con l'atto che conclude l'indagine o la consultazione dell'Albo Fornitori e formalizza i relativi risultati, la stazione appaltante motiva la scelta degli operatori economici da invitare in relazione ai criteri indicati e nel rispetto dei principi concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

Art. 27**Il contenuto della lettera d'invito**

(Allegato II.9, D. Lgs. n. 36/2023)

1. La lettera di invito alla procedura negoziata contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta, tra cui almeno:
 - a) un riferimento all'avviso di indizione di gara pubblicato;
 - b) il termine per la ricezione delle offerte, la piattaforma digitale ove è possibile compilare la domanda di partecipazione alla gara e la lingua o le lingue in cui devono essere redatte;
 - c) l'indicazione dei documenti eventualmente da allegare a sostegno delle dichiarazioni verificabili o a integrazione delle informazioni fornite dal candidato in fase di manifestazione di interesse;
 - d) il criterio di aggiudicazione prescelto e la ponderazione relativa dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, oppure, all'occorrenza, l'ordine decrescente di importanza di tali criteri, se essi non figurano nell'invito a confermare interesse, nelle specifiche tecniche o nel documento descrittivo;
 - e) l'eventuale richiesta di garanzie;
 - f) il nominativo del RUP;
 - g) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia.
2. Alla lettera di invito va allegato lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti; diversamente la lettera di invito deve riportare anche l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento nonché la applicazione delle penali.

Art. 28**Criteri di aggiudicazione**

(Art. 50 comma 4 e art. 108 comma 2, D. Lgs. 36/2023)

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e per i servizi e forniture di valore pari o superiore ad euro 140.000,00 l'aggiudicazione avviene secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

OEKV o in alternativa al prezzo più basso, fatto salvo per gli appalti ad alta intensità di manodopera per i quali si applica esclusivamente il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Sono appalti ad alta intensità di manodopera quelli in cui il costo della manodopera è pari o superiore al 50% dell'importo complessivo, per i quali si vuole evitare che il prezzo troppo basso possa gravare sui costi sociali.

3. Si rimanda a quanto previsto dall'art. 108, comma 2, del D.lgs. 36/2023 per gli affidamenti la cui aggiudicazione può avvenire esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEKV).

Art. 29

Commissione giudicatrice

(Art. 51 e art. 93, D. Lgs. 36/2023)

1. Se la gara viene aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice che, su richiesta del RUP, svolge anche attività di supporto per la verifica dell'anomalia.

La commissione è composta da un numero dispari di componenti, in numero massimo di cinque, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. Possono essere nominati componenti supplenti.

Per gli appalti sottosoglia, il RUP, può partecipare alla Commissione, anche in qualità di presidente.

La commissione può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

2. Non possono essere nominati commissari:

a) coloro che nel biennio precedente all'indizione della procedura di aggiudicazione sono stati componenti di organi di indirizzo politico della stazione appaltante;

b) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale;

c) coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi con uno degli operatori economici partecipanti alla procedura; costituiscono situazioni di conflitto di interessi quelle che determinano l'obbligo di astensione previste dall'articolo 7 del regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

In caso di rinnovo del procedimento di gara per effetto dell'annullamento dell'aggiudicazione o dell'esclusione di taluno dei concorrenti, è riconvocata la medesima commissione, tranne quando l'annullamento sia derivato da un vizio nella composizione della commissione e salvo quanto disposto da specifiche disposizione della Regione.

3. Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalto con il criterio del minor prezzo o costo, la valutazione delle offerte è effettuata da un seggio di gara, anche monocratico, composto da personale della stazione appaltante, scelto secondo criteri di trasparenza e competenza, al quale si applicano le cause di incompatibilità di cui sopra, alle lettere b) e c).

Art. 30**Anomalia dell'offerta**

(art. 54, D. Lgs. n. 36/2023)

1. Per i soli affidamenti di lavori e servizi di cui al presente Disciplinare da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e che non presentano un interesse transfrontaliero certo, la Regione, in deroga a quanto previsto dall'art. 110 del D. Lgs. n. 36/2023, può prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.
2. Nei casi di cui al comma 1, negli atti di indizione della procedura da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, la Regione indica il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023.
3. Resta ferma la possibilità della Regione di valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Art. 31**Affidamento dell'appalto**

(art. 17, D. Lgs. n. 36/2023)

1. La struttura competente per la fase di affidamento, preposta alla valutazione delle offerte, predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala salvo quanto previsto all'art. 30 del presente Disciplinare. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato, ai sensi del successivo articolo 32, il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
2. L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta. L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine stabilito per la stipulazione del contratto.
3. Una volta disposta l'aggiudicazione, il contratto è stipulato secondo quanto previsto al successivo art. 33.

Art. 32**Controllo dei requisiti**

(Art. 17 comma 5 e art. 99, D.Lgs. 36/2023)

1. Gli operatori economici attestano con DGUE o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti.
2. La struttura competente per la fase di affidamento, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'aggiudicatario, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace.
3. Nello specifico, la verifica del possesso dei requisiti è effettuata dal RUP o, nell'ipotesi di gare su delega, dal responsabile di fase e presuppone:
 - la verifica da parte della Regione dell'assenza di cause di esclusione automatica di cui all'articolo 94 del Codice attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico di cui all'articolo 24 del Codice, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.
 - la verifica dell'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95 del Codice, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'articolo 100 del Codice.

3. La Regione non potrà richiedere agli operatori economici i documenti che comprovano il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, nei seguenti casi:

- se questi sono presenti nel fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- se sono già in possesso della Regione medesima, quale stazione appaltante, per effetto di una precedente aggiudicazione o conclusione di un accordo quadro;
- ovvero se possono essere acquisiti tramite interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

4. Si applica quanto previsto dall'art. 99, comma 3-bis, del Codice.

CAPO V

STIPULAZIONE ED ESECUZIONE

Art. 33

Stipula contratto e pubblicazione

(artt. 18 e 55, D. Lgs. n. 36/2023)

1. Divenuta efficace l'aggiudicazione e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela, la stipula del contratto ha luogo entro i successivi trenta giorni.

2. In caso di procedura negoziata oppure per gli affidamenti diretti, il contratto può essere stipulato anche mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.

3. In caso di utilizzo di piattaforma telematica MEPA il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima. A discrezionalità della Regione tuttavia le parti possono, in sostituzione del contratto generato del Sistema e ivi direttamente stipulato, sottoscrivere il contratto cd. fuori Sistema, che viene predisposto dalla Regione e poi caricato sul Portale MEPA¹².

4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, che l'appaltatore è tenuto a versare al momento della stipula del contratto ai sensi dell'Allegato I.4 al D.lgs. n. 36/2023, secondo i seguenti valori:

Fascia di importo contratto (valori in euro)	Imposta (valori in euro)
Fino a 39.999	Esente
Tra 40.000 e 149.999	40
Tra 150.000 e 999.999	120
Tra 1.000.000 e 4.999.999	250
Tra 5.000.000 e 24.999.999	500
Da 25.000.000	1.000

5. Il pagamento dell'imposta ha natura sostitutiva dell'imposta di bollo dovuta per tutti gli atti e documenti riguardanti la procedura di selezione e l'esecuzione dell'appalto, fatta eccezione per le fatture, note e simili di

¹² Nel caso in cui Regione abbia scelto di non utilizzare il contratto generato dal Sistema MEPA ma intenda predisporlo, tale accordo, sottoscritto dalle parti, dovrà essere caricato a Sistema MEPA per avere validità ed efficacia (Cfr. art. 54 dell'Allegato b), "Regole del Sistema di e-procurement della Pubblica Amministrazione".

cui all'articolo 13, punto 1, della Tabella A Tariffa, Parte I, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 34

Termine dilatorio

(art. 55 comma 2 e art. 18 commi 3 e 4, D. Lgs. n. 36/2023)

1. Agli affidamenti sotto soglia di cui al presente Disciplinare non si applica lo stand still e decorso il termine di trenta giorni dalla aggiudicazione, il contratto deve essere stipulato a prescindere dalle comunicazioni sugli esiti dell'aggiudicazione e dalla proposizione di un eventuale ricorso avverso l'aggiudicazione con contestuale domanda cautelare.

Art. 35

Esecuzione anticipata

(art. 50 comma 6, D.Lgs. 36/2023)

1. Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, si può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione del contratto, l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.

Art. 36

Certificato di regolare esecuzione

(art. 50 comma 7, D.Lgs. 36/2023)

1. Per gli affidamenti di cui al presente Disciplinare, la Regione può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione.
2. Il certificato di regolare esecuzione contiene almeno i seguenti elementi:
 - a) gli estremi del contratto e degli eventuali atti aggiuntivi;
 - b) l'indicazione dell'esecutore;
 - c) il nominativo del direttore dei lavori ovvero del direttore dell'esecuzione/RUP in caso di servizi e forniture;
 - d) il tempo prescritto per l'esecuzione delle prestazioni e le date delle attività di effettiva esecuzione delle prestazioni;
 - e) l'importo totale ovvero l'importo a saldo da pagare all'esecutore;
 - f) la certificazione di regolare esecuzione.
3. Il certificato di regolare esecuzione è rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.
4. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art. 37

Garanzie

(art. 53, D. Lgs. 36/2023)

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee, di cui all'art. 50 co. 1 D. Lgs. 36/2023, la Regione non richiede la costituzione di una garanzia provvisoria di cui all'art. 106 del Codice salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella decisione di contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1 per cento del valore complessivo della procedura.
3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 36/2023.
4. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106 del dlgs 36/2023, pari al 5 per cento dell'importo contrattuale. La garanzia definitiva prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. In casi debitamente motivati e per gli appalti esecutivi di accordi quadro di valore inferiore alle soglie comunitarie, la Regione ha la facoltà di non richiedere la garanzia definitiva.
6. Alla garanzia provvisoria e definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, del Codice e gli aumenti previsti dall'articolo 117, comma 2, del Codice.

Art. 38

Termine di conclusione della procedura negoziata

(Art. 17 comma 3, D.lgs. 36/2023 - Allegato I.3)

1. Le procedure negoziate aggiudicate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa dovranno rispettare i seguenti termini:
 - procedura competitiva con negoziazione: sette mesi;
 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: quattro mesi.
2. Nel caso di procedura negoziata condotta secondo il criterio del minor prezzo i termini da rispettare saranno i seguenti:
 - procedura competitiva con negoziazione: quattro mesi;
 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara: tre mesi.
3. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di tre mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori tre mesi.
4. Ove la stazione appaltante debba effettuare la procedura di verifica dell'anomalia, i termini di conclusione della procedura sono prorogati per il periodo massimo di un mese.

CAPO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39

Rinvio normativo

1. Per quanto non previsto nel presente Disciplinare si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento.

Tabella n. 1
Elementi premiali sezione Lavori pubblici

N.		ELEMENTO PREMIALE			
1	Importo complessivo dei lavori riferiti alla categoria prevalente, eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.				
2	Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta <i>White List</i>) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, per attività coerente con quella oggetto d'affidamento				
3	Iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del decreto-legge n.189/2016				
4	Possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati				
5	Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da soggetti accreditati				
6	Assenza nei 3 anni solari antecedenti l'anno di presentazione della dichiarazione, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere				
7	Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000				
8	Possesso di una certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Safety Management System) UNI EN ISO 45001				
9	Possesso di una certificazione per il sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022				
10	Rating di legalità delle imprese (AGCM) di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1				
11	Iscrizione presso l'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali (ANGA) per specifica categoria e classe	CATEGORIA	CLASSE		
				1 – D1	F
					E
					D
					C
					B
		A			
		1 – D2	F		
			E		
			D		
			C		
			B		
			A		
		1 - D3	F		
			E		
			D		
			C		

			B
			A
1 – D4			F
			E
			D
			C
			B
			A
1 – D5			F
			E
			D
			C
			B
			A
1 – D6			F
			E
			D
			C
			B
			A
1 – D7			F
			E
			D
			C
			B
			A
Attività di spazzamento meccanizzato			F
			E
			D
			C
			B
			A
			F

		Attività di gestione centri di raccolta	E
			D
			C
			B
			A
		1 c – comma 10	F
			E
			D
			C
			B
			A
		1 o - ordinaria	F
			E
			D
			C
			B
			A
		2 bis	---
		2 ter	---
		3 bis	---
		4	F
			E
			D
			C
			B
			A
		4 bis	F
			E
			D
			C
			B
			A
		5	F

			E
			D
			C
			B
			A
		6	F
			E
			D
			C
			B
			A
		7	F
			E
			D
			C
			B
			A
		8	F
			E
			D
			C
			B
			A
		9	E
			D
			C
			B
			A
		10 A	E
			D
			C
			B
			A

		10 B	E
			D
			C
			B
			A
12	Prossimità territoriale: possesso della sede legale e operativa (o anche solo operativa) nell'ambito territoriale di esecuzione del contratto. L'elemento premiante definito in base al principio di prossimità territoriale può incidere nella misura massima del 10% del totale del punteggio attribuito all'operatore economico.		

Tabella n. 2

Elementi premiali sezione Servizi e forniture

N.	ELEMENTO PREMIALE	
1	Importo complessivo dei servizi/forniture analoghi, eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.	
2	Iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (cosiddetta <i>White List</i>) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede, per attività coerente con quella oggetto d'affidamento	
3	Iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui all'art.30, comma 6, del decreto-legge n.189/2016	
4	Possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati	
5	Possesso di una registrazione EMAS o di una certificazione del sistema di gestione ambientale UNI EN ISO 14001, rilasciata da soggetti accreditati	
6	Assenza nei 3 anni solari antecedenti l'anno di presentazione della dichiarazione, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere	
7	Possesso di una certificazione di Responsabilità Sociale d'Impresa (Social Accountability) SA8000	
8	Possesso di una certificazione del sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Safety Management System) UNI EN ISO 45001	
9	Possesso di una certificazione per il sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022	
10	Rating di legalità delle imprese (AGCM) di cui all'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1	
11	Fatturato globale maturato nei migliori 3 degli ultimi 5 anni solari	fino ad € 40.000
		Da > € 40.000 a € 80.000
		da > € 80.000 a € 140.000
		da > € 140.000 a € 221.000
		da > € 221.000 a € 350.000
		Superiore a € 350.000
12	Prossimità territoriale: possesso della sede legale e operativa (o anche solo operativa) nell'ambito territoriale di esecuzione del contratto. L'elemento premiante definito in base al principio di prossimità territoriale può incidere nella misura massima del 10% del totale del punteggio attribuito all'operatore economico.	

Tabella n. 3

Elementi premiali sezione

Servizi di Ingegneria e architettura e attività di progettazione (SIA)

N.	ELEMENTO PREMIALE			
1	Importo complessivo dei servizi eseguiti regolarmente e con buon esito nell'ultimo triennio antecedente alla data di pubblicazione dell'avviso di manifestazione di interesse.			
2	Iscrizione all'elenco speciale dei professionisti di cui all'art.34 del decreto-legge n.189/2016			
3	Possesso di certificazione di qualità della serie UNI EN ISO 9000, rilasciata da soggetti accreditati			
4	Assenza nei 3 anni solari antecedenti l'anno di presentazione della dichiarazione, di verbali di conciliazione extragiudiziale per discriminazione di genere			
5	Possesso di una certificazione per il sistema di gestione per la parità di genere UNI/PdR 125:2022			
6	Possesso nell'organico di almeno 1 (uno) professionista in possesso della Certificazione come BIM Manager secondo la norma UNI 11337-7:2018, rilasciata da un organismo di certificazione, operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditato secondo il Regolamento europeo CE-765/2008			
7	Possesso nell'organico di almeno 1 (uno) professionista in possesso di una certificazione di BIM Coordinator secondo la norma UNI 11337-7:2018, rilasciata da un organismo di certificazione, operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditato secondo il Regolamento europeo CE-765/2008			
8	Possesso nell'organico di almeno 1 (uno) professionista in possesso di una certificazione di BIM Specialist per la disciplina "Architettura" secondo la norma UNI 11337-7:2018, rilasciata da un organismo di certificazione, operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditato secondo il Regolamento europeo CE-765/2008			
9	Possesso nell'organico di almeno 1 (uno) professionista in possesso di una certificazione di BIM Specialist per la disciplina "Strutture" secondo la norma UNI 11337-7:2018, rilasciata da un organismo di certificazione, operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditato secondo il Regolamento europeo CE-765/2008			
10	Possesso nell'organico di almeno 1 (uno) professionista in possesso di una certificazione di BIM Specialist per la disciplina "Infrastrutture" secondo la norma UNI 11337-7:2018, rilasciata da un organismo di certificazione, operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditato secondo il Regolamento europeo CE-765/2008			
11	Possesso nell'organico di almeno 1 (uno) professionista in possesso di una certificazione di BIM Specialist per la disciplina "MEP modeling" ovvero "Impianti" secondo la norma UNI 11337-7:2018, rilasciata da un organismo di certificazione, operante in conformità alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 e accreditato secondo il Regolamento europeo CE-765/2008			
12	Possesso nell'organico di almeno 1 (uno) professionista in possesso della Certificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di valutazione della conformità, secondo la norma internazionale ISO/IEC 17024 o equivalente, che applica uno dei protocolli di sostenibilità degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, di seguito indicati a titolo esemplificativo: BREEAM, LEED, CASACLIMA o ITACA			
13	Fatturato globale maturato nei migliori 3 degli ultimi 5 anni solari			fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000
				Da > € 80.000 a € 140.000
				Da > € 140.000 a € 221.000
				da > € 221.000 a € 350.000
				Superiore a € 350.000
14	Avvenuto svolgimento,	Servizio	Categorie e ID Tav. Z-I d.m. 17/06/2016	Importo corrispettivo a base di gara

nel decennio precedente di servizi di progettazione, di direzione lavori o di verifica di progetti	Servizi di progettazione architettonica	Edilizia (uno o più degli ID opere da E.01 a E.16)	fino ad € 40.000
			Da > € 40.000 a € 80.000
			Da > € 80.000 a € 140.000
			Da > € 140.000 a € 221.000
			da > € 221.000 a € 350.000
			Superiore a € 350.000
	Servizi di architettura edile su manufatti esistenti, paesaggistica, naturalistica, dei giardini e interna	Una o più delle seguenti categorie: - Edilizia (uno o più degli ID opere da E.17 a E.22); - Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste (uno o più degli ID opere da P.01 a P.04)	fino ad € 40.000
			Da > € 40.000 a € 80.000
			Da > € 80.000 a € 140.000
			Da > € 140.000 a € 221.000
			da > € 221.000 a € 350.000
			Superiore a € 350.000
	Servizi di progettazione di edifici	Contemporanea presenza delle categorie: - Edilizia (almeno uno degli ID opere da E.01 a E.16) - Strutture (almeno uno degli ID opere da S.01 a S.05); - Impianti (almeno uno degli ID opere da IA.01 a IA.04)	fino ad € 40.000
			Da > € 40.000 a € 80.000
			Da > € 80.000 a € 140.000
			Da > € 140.000 a € 221.000
			da > € 221.000 a € 350.000
			Superiore a € 350.000
	Servizi di progettazione di opere infrastrutturali puntuali	Strutture (uno o più degli ID opere da S.01 a S.04)	fino ad € 40.000
			Da > € 40.000 a € 80.000
			Da > € 80.000 a € 140.000
			Da > € 140.000 a € 221.000
			da > € 221.000 a € 350.000
			Superiore a € 350.000
			fino ad € 40.000

		Servizi di progettazione di dighe, gallerie, opere di ritenuta ed altre strutture speciali	Strutture ID opere S.05 e/o S.06	Da > € 40.000 a € 80.000
				Da > € 80.000 a € 140.000
				Da > € 140.000 a € 221.000
				da > € 221.000 a € 350.000
				Superiore a € 350.000
		Servizi di progettazione tecnica per impianti meccanici, elettrici e di riscaldamento o raffrescamento di edifici	Impianti (uno o più degli ID opere da IA.01 a IA.04)	fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000
				Da > € 80.000 a € 140.000
				Da > € 140.000 a € 221.000
				da > € 221.000 a € 350.000
		Servizi di progettazione tecnica di impianti industriali	Impianti (uno o più degli ID opere da IB.04 a IB.07)	Superiore a € 350.000
				fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000
				Da > € 80.000 a € 140.000
				Da > € 140.000 a € 221.000
		Servizi di progettazione tecnica di reti di trasmissione e distribuzione, di impianti per la produzione di energia, di sistemi informativi, telecomunicativi e di automazione	Una o più delle seguenti categorie: - Impianti (uno o più degli ID opere da IB.08 a IB.12); - Tecnologie della informazione e della comunicazione (uno o più degli ID opere da T.01 a T.03)	da > € 221.000 a € 350.000
				Superiore a € 350.000
				fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000
				Da > € 80.000 a € 140.000
		Servizi di manutenzione stradale	Infrastrutture per la mobilità ID opere V.01	Da > € 140.000 a € 221.000
				da > € 221.000 a € 350.000
				Superiore a € 350.000
				fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000
				fino ad € 40.000

		Servizi di ingegneria stradale, comprese linee ferroviarie e tramviarie, di tipo ordinario	Infrastrutture per la mobilità ID opere V.02	Da > € 40.000 a € 80.000
				Da > € 80.000 a € 140.000
				Da > € 140.000 a € 221.000
				da > € 221.000 a € 350.000
				Superiore a € 350.000
		Servizi di ingegneria stradale, comprese linee ferroviarie e tramviarie e piste aeroportuali, con particolari difficoltà di studio	Infrastrutture per la mobilità ID opere V.03	fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000
				Da > € 80.000 a € 140.000
				Da > € 140.000 a € 221.000
				da > € 221.000 a € 350.000
		Servizi di progettazione di ponti	Contemporanea presenza delle categorie: - Infrastrutture per la mobilità (ID opere V.02 o V.03); - Strutture (almeno uno degli ID opere da S.01 a S.06)	Superiore a € 350.000
				fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000
				Da > € 80.000 a € 140.000
				Da > € 140.000 a € 221.000
		Servizi di progettazione infrastrutturale di opere di navigazione e portuali	Idraulica ID opere D.01	da > € 221.000 a € 350.000
				Superiore a € 350.000
				fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000
				Da > € 80.000 a € 140.000
		Servizi di progettazione di opere di bonifica, derivazione, acquedotti e fognature	Idraulica (uno o più degli ID opere da D.02 a D.05)	Da > € 140.000 a € 221.000
				da > € 221.000 a € 350.000
				Superiore a € 350.000
				fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000
		Servizi di progettazione	Una o più delle seguenti categorie:	Da > € 80.000 a € 140.000
				Da > € 140.000 a € 221.000
				da > € 221.000 a € 350.000
				Superiore a € 350.000
				fino ad € 40.000
				Da > € 40.000 a € 80.000

		per il territorio ed urbanistica	- Paesaggio, ambiente, naturalizzazione, agroalimentare, zootecnica, ruralità, foreste (uno o più degli ID opere da P.05 a P.06); - Territorio ed urbanistica (uno o più degli ID opere da U.01 a U.03)	Da > € 80.000 a € 140.000
				Da > € 140.000 a € 221.000
				da > € 221.000 a € 350.000
				Superiore a € 350.000
15	Prossimità territoriale: possesso della sede legale e operativa (o anche solo operativa) nell'ambito territoriale di esecuzione del contratto. L'elemento premiante definito in base al principio di prossimità territoriale può incidere nella misura massima del 10% del totale del punteggio attribuito all'operatore economico.			

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1351

L.R. 45/1998, art. 12, comma 2, lett. a) – Contributi per rinnovo degli autobus e relative infrastrutture di rifornimento adibiti al servizio di Trasporto Pubblico Locale – Modifiche alla DGR n. 1131 del 22/07/2024 e alla DGR n. 2014 del 20/12/2024, relativamente al limite di validità temporale dei criteri e alla dotazione finanziaria disponibile.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di stabilire che i criteri per il riparto dei fondi e la concessione dei contributi finalizzati al rinnovo dei mezzi di trasporto pubblico automobilistico, di cui all'allegato 1 della D.G.R. n. 1233 del 18/10/2021 e ss.mm.ii., siano validi fino alla data del 31/12/2027;
2. Di integrare la dotazione finanziaria disponibile per la concessione di contributi destinati al rinnovo degli autobus già attestata con le DD.GG.RR. n. 1233/2021, n. 647/2022, n. 1083/2022, n. 880/2023, n. 1131/2024 e n. 2014/2024 con € 6.036.297,42 per l'anno 2027 derivanti dai fondi di cui al D.M. MIT n. 223/2020 e al D.I. MIT-MISE-MEF n. 81/2020, come da tabella:

fondo	capitolo	stanziamento esercizio 2027	di cui già impegnati	disponibilità esercizio 2027
DM MIT 223/2020	2100220049	€ 799.666,42	€ 71.457,05	€ 728.209,37
D.M. MIT 81/2019	2100220048	€ 5.236.631,00	€ 0,00	€ 5.236.631,00
totale		€ 6.036.297,42	€ 71.457,05	€ 5.964.840,37

3. Di modificare il cronoprogramma approvato con la D.G.R. n. 1131/2024, relativamente ai fondi PR FESR Marche 2021-2027, Interventi 2.8.1.1 e 2.8.4.1, come da tabelle seguenti:

- Intervento 2.8.1.1, rinnovo parco mezzi del trasporto pubblico locale:

fondo	capitolo	2025	2026	2027	TOTALE
PR FESR 2021-2027 Intervento 2.8.1.1	2100620136	€ 3.600.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.400.000,00	€ 8.500.000,00
PR FESR 2021-2027 Intervento 2.8.1.1	2100620128	€ 2.520.000,00	€ 1.750.000,00	€ 1.680.000,00	€ 5.950.000,00
PR FESR 2021-2027 Intervento 2.8.1.1	2100620129	€ 1.080.000,00	€ 750.000,00	€ 720.000,00	€ 2.550.000,00
totale		€ 7.200.000,00	€ 5.000.000,00	€ 4.800.000,00	€ 17.000.000,00

- Intervento 2.8.4.1, infrastrutture/impianti di ricarica/alimentazione dei mezzi a “zero emissioni:

fondo	capitolo	2025	2026	2027	TOTALE
PR FESR 2021-2027 Intervento 2.8.4.1	2100620147	1.000.000,00 €	200.000,00 €	1.000.000,00 €	2.200.000,00 €
PR FESR 2021-2027 Intervento 2.8.4.1	2100620148	700.000,00 €	140.000,00 €	700.000,00 €	1.540.000,00 €
PR FESR 2021-2027 Intervento 2.8.4.1	2100620149	300.000,00 €	60.000,00 €	300.000,00 €	660.000,00 €
totale		2.000.000,00 €	400.000,00 €	2.000.000,00 €	4.400.000,00 €

4. Di demandare alla dirigente della struttura competente l'aggiornamento del riparto tra i bacini territoriali delle risorse relative al bilancio 2025 – 2027.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1352

L.R. 12/2009 e ss.mm.ii. - Approvazione delle modalità per l'organizzazione e l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione ad accertare e contestare violazioni, sanzionate amministrativamente, nell'ambito dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale, nonché per lo svolgimento degli adempimenti connessi - Revoca della D.G.R. n. 980 del 16/07/2018 e del punto 4 della D.G.R. n. 2264 del 28/12/2009.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. *Di approvare le “Modalità per l'organizzazione e l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione ad accertare e contestare violazioni, sanzionate amministrativamente, commesse da viaggiatori nell'ambito dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale, nonché per lo svolgimento degli adempimenti connessi, ai sensi della L.R. 12/2009 e s.m.i.)”, come allegate alla presente deliberazione.*

2. *Di revocare la D.G.R. n. 980 del 16/07/2018, ad oggetto: “Approvazione disciplinare regionale per il conseguimento dell'abilitazione ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzioni amministrative pecuniarie, commesse dai viaggiatori nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma - Revoca DD.GG.RR. n. 951/2016 e n. 258/2017”, nonché il punto 4 della D.G.R. n. 2264 del 28/12/2009, ad oggetto: “Revoca DGR n. 1170/2000 - Approvazione nuovo modello di verbale per la contestazione delle violazioni sanzionate ai sensi della LR n. 12/2009”.*



Modalità per l'organizzazione e l'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzione amministrativa pecuniaria, commesse da viaggiatori nell'ambito dei servizi automobilistici di TPL, nonché per lo svolgimento degli adempimenti connessi, ai sensi della L.R. 26 maggio 2009, n. 12, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 1

Finalità e riferimenti normativi

1. Il presente atto stabilisce modalità per l'organizzazione e l'espletamento, da parte della Regione, degli esami per il conseguimento dell'abilitazione ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzione amministrativa pecuniaria, commesse da viaggiatori nell'ambito dei servizi automobilistici di TPL (nel prosieguo, per brevità: *abilitazione*), nonché per lo svolgimento degli adempimenti connessi, ai sensi della L.R. 26 maggio 2009, n. 12 "Sanzioni in materia di trasporto pubblico locale", e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 2

Programmazione degli esami

1. Al fine del conseguimento dell'abilitazione, il dirigente della struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale, con uno o più atti, da adottare di norma entro il mese di gennaio, stabilisce il calendario delle sessioni d'esame che si terranno nel corso di ciascun anno, dandone tempestiva comunicazione alle aziende esercenti servizi automobilistici di TPL nel territorio marchigiano (nel prosieguo, per brevità: *aziende*).

Articolo 3

Materie degli esami e formazione degli aspiranti all'abilitazione

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione vertono sulle materie di seguito elencate:
 - a) principi generali in tema di sanzioni amministrative e depenalizzazione (Legge 24 novembre 1981, n. 689);
 - b) principi generali sull'applicazione delle sanzioni amministrative nelle materie di competenza regionale (L.R. 10 agosto 1998, n. 33);
 - c) sanzioni in materia di trasporto pubblico locale (L.R. 26 maggio 2009 n. 12);
 - d) tariffe dei servizi automobilistici di trasporto pubblico locale di competenza regionale;
 - e) disposizioni per l'utilizzo dei mezzi adibiti al servizio automobilistico di trasporto pubblico locale da parte dei viaggiatori (cd. Regolamento viaggiatori);
 - f) Carte dei servizi del trasporto pubblico locale automobilistico;
 - g) procedure e formalità in tema di contestazione delle violazioni, irrogazione delle sanzioni e compilazione dei verbali;
 - h) comportamenti da osservare nei confronti dell'utenza.
2. Nel rispetto delle materie stabilite al primo comma di questo articolo, le aziende provvedono alla formazione degli aspiranti all'abilitazione, operando in forma singola o associandosi fra loro, mediante personale interno o eventualmente avvalendosi allo scopo di enti di formazione o delle associazioni di categoria.

Articolo 4

Ammissione agli esami

1. Possono essere ammessi a sostenere gli esami per il conseguimento dell'abilitazione i dipendenti delle aziende, ovvero soggetti esterni appositamente incaricati dalle aziende medesime, in possesso di adeguata formazione sulle materie di cui all'articolo 3, comma primo.



2. Ciascuna azienda presenta domanda di ammissione per i rispettivi dipendenti e/o soggetti esterni appositamente incaricati, in competente bollo, utilizzando apposita piattaforma telematica regionale. Qualora tale piattaforma non sia disponibile in sede di prima applicazione delle presenti disposizioni, dovrà essere utilizzata la modulistica predisposta allo scopo e disponibile online sul sito web della Regione. Nel caso in cui l'azienda eserciti i servizi anzidetti in qualità di socia di un consorzio, la domanda di ammissione è presentata, anche in forma cumulativa, dalla società consortile interessata.
3. Le domande di ammissione devono pervenire al protocollo regionale almeno 45 (quarantacinque) giorni prima della data prefissata per lo svolgimento di ciascuna sessione d'esame.
4. A corredo delle domande, devono essere prodotte le dichiarazioni sostitutive di certificazioni che ciascuno dei dipendenti e/o soggetti esterni appositamente incaricati deve rendere ai sensi dell'art. 6, comma primo, lettera a), L.R. 26 maggio 2009, n. 12, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo e disponibile online sul sito web della Regione, al fine di attestare il possesso dei prescritti requisiti personali di onorabilità.

Articolo 5

Modalità di espletamento degli esami

1. Gli esami si articolano in una prova teorico-pratica, di durata non inferiore a trenta minuti, consistente in un questionario a risposta multipla predeterminata sulle materie di cui all'articolo 3 e/o nella redazione di un ipotetico verbale di contestazione per violazioni connesse alla mancanza o irregolarità del titolo di viaggio, nonché in una prova orale, parimenti incentrata sulle materie anzidette.
2. È ammesso a sostenere la prova orale il candidato che, nella prova teorico-pratica, abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi (18/30); la prova orale s'intende a sua volta superata qualora il candidato consegua una votazione parimenti non inferiore a diciotto trentesimi (18/30).
3. Gli esami s'intendono superati qualora la media delle valutazioni ottenute da ciascun candidato nelle due prove è pari almeno a ventuno trentesimi (21/30).

Articolo 6

Commissione esaminatrice

1. È istituita apposita Commissione, nominata con proprio atto dal dirigente della struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale, preposta all'espletamento degli esami per il conseguimento dell'abilitazione.
2. La Commissione dura in carica tre anni dalla nomina ed è composta dal dirigente della struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale o suo delegato, che la presiede, e da due dipendenti regionali, dei quali uno appartenente all'Area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione (ex categoria D) e l'altro appartenente almeno all'Area degli Istruttori (ex categoria C), individuati tra il personale assegnato alla struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale. Per ognuno dei dipendenti regionali designato quale componente è nominato un supplente, parimenti scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale, il quale subentra automaticamente nei casi di temporanea indisponibilità del titolare. Le mansioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente della struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale, appartenente almeno all'Area degli Istruttori (ex categoria C).



3. La Commissione opera come collegio perfetto, con la presenza di tutti i componenti, e provvede, fra l'altro, a predisporre il calendario annuale degli esami, a verificare le domande presentate per l'ammissione dei candidati in riferimento a ciascuna sessione d'esame ed a stabilirne le modalità di espletamento in conformità alle disposizioni dell'articolo 5, comma primo.
4. Di ogni seduta della Commissione è redatto processo verbale a cura del segretario, in unico esemplare, sottoscritto da tutti i componenti.
5. Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a due sedute consecutive decade dall'incarico; in tal caso, la decadenza è pronunciata con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale.
6. Ai componenti della Commissione non è dovuto alcun compenso o rimborso per le attività espletate in seno alla Commissione stessa, al di fuori della retribuzione contrattuale.

Articolo 7

Autorizzazione ad accertare e contestare le violazioni

1. L'autorizzazione ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzione amministrativa pecuniaria, commesse da viaggiatori nell'ambito dei servizi automobilistici di TPL, è rilasciata con proprio atto dal dirigente della struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale e comporta l'acquisizione, da parte del soggetto autorizzato, della qualifica di "agente di polizia amministrativa" ai sensi dell'art. 6, L.R. 26 maggio 2009, n. 12, e sue successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 8

Attestato di abilitazione

1. L'attestato previsto dall'art. 8, comma terzo, L.R. 26 maggio 2009, n. 12, e sue successive modificazioni e integrazioni, è rilasciato a coloro i quali hanno conseguito l'abilitazione, a cura del dirigente della struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale.
2. L'attestato, in unico esemplare, è rilasciato a domanda in competente bollo, previo versamento dell'importo di Euro 10,00 (dieci/00) per spese di istruttoria a favore della Regione. La domanda relativa può essere presentata dal soggetto abilitato o dall'azienda alla quale questi fa capo, in competente bollo, utilizzando la modulistica predisposta allo scopo e disponibile online sul sito web della Regione.
3. In caso di smarrimento, distruzione o deterioramento dell'attestato, il titolare può ottenere il rilascio di un duplicato, esibendo la denuncia di smarrimento presentata agli organi di polizia, o, nei casi di distruzione e deterioramento, producendo dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi dell'art. 47, D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, che dia conto delle circostanze della distruzione o del deterioramento, e previo versamento dell'importo previsto al secondo comma di questo articolo.

Articolo 9

Elenco degli accertatori

1. La tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti autorizzati ad accertare e contestare le violazioni, amministrativamente sanzionate, commesse da viaggiatori nell'ambito dei servizi automobilistici di TPL, di cui all'art. 7, L.R. 26 maggio 2009, n. 12, e sue successive modificazioni



e integrazioni, fanno capo alla struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale.

2. Al fine dell'aggiornamento dell'elenco di cui al primo comma di questo articolo, le aziende interessate comunicano alla struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale, con cadenza almeno annuale, le eventuali modifiche riguardanti i rapporti lavorativi e/o altri rapporti contrattuali che intercorrono con i rispettivi soggetti autorizzati.

Articolo 10 Contrassegni degli accertatori

1. I soggetti autorizzati ad accertare e contestare le violazioni, corredate da sanzione amministrativa pecuniaria, commesse da viaggiatori nell'ambito dei servizi automobilistici di TPL sono dotati di appositi contrassegni, consistenti in un tesserino di riconoscimento, recante le generalità, la qualifica, la fotografia e il numero di matricola del titolare, ed in una placca da esporre sull'abito, recante la qualifica e il numero di matricola del titolare.
2. I contrassegni sono materialmente predisposti dalle aziende alle quali fanno capo i soggetti autorizzati, senza spese per la Regione ed in conformità a modelli predeterminati dalla struttura regionale competente nella materia del trasporto pubblico locale.
3. Nel caso di revoca dell'autorizzazione di cui all'articolo 7, con conseguente cancellazione dall'elenco degli accertatori di cui all'articolo 9, i contrassegni rilasciati al soggetto autorizzato sono ritirati dall'azienda alla quale questi fa capo, che li custodisce nel rispettivo fascicolo personale. Analogamente si procede nei casi di:
 - a) dimissioni, licenziamento o collocamento in quiescenza, qualora si tratti di dipendenti delle aziende in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 7;
 - b) cessazione del rapporto contrattuale posto a base dell'incarico, qualora si tratti di soggetti esterni appositamente incaricati dalle aziende ed in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 7.
4. Il tesserino di riconoscimento di cui al primo comma di questo articolo ha validità decennale; l'eventuale rinnovo è subordinato al permanere dei prescritti requisiti personali di onorabilità, i quali possono comunque essere verificati dalla Regione in ogni momento.

Articolo 11 Rinvio a norme applicabili

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si rinvia alle norme vigenti in materia, ed in particolare alle disposizioni applicabili della L.R. 26 maggio 2009, n. 12, e sue successive modificazioni ed integrazioni.

*** **

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1353

L.R. n. 31/2008 - Approvazione criteri e modalità per la concessione di contributi agli Enti ecclesastici della Chiesa cattolica per l'implementazione della funzione sociale ed educativa degli oratori ecclesiali. € 100.000,00, Capitolo 2120510086, Bilancio 2025/2027, annualità 2025

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare i criteri e le modalità per la concessione dei contributi per l'annualità 2025 di cui alla Legge regionale 11 novembre 2008, n. 31 "Interventi per la valorizzazione della funzione sociale ed educativa svolta dagli oratori e dagli enti religiosi che svolgono attività similari", così come indicati nell'Allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.
- Di stabilire che l'onere derivante dal presente atto, pari ad € 100.000,00 per l'annualità 2025, fa carico al Capitolo 2120510086, del Bilancio 2025/2027 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1177 del 21/07/2025, in termini di esigibilità della spesa, in ottemperanza all'art. 10, comma 3, lett. a) del D.Lgs n. 118/2011 per le obbligazioni che ne deriveranno e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs n. 118/2011.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1354

L.R. n. 4/2017 art. 13, co. 1, lett. e). - Approvazione Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ERDIS Marche n. 37 del 09/06/2025 avente ad oggetto l'acquisto dell'ex albergo Piero della Francesca sito in Urbino (PU) da adibire a studentato.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lett. e) della LR n. 4/2017, la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'ERDIS Marche n. 37 del 09/06/2025 avente ad oggetto l'acquisto dell'ex albergo Piero della Francesca sito in Urbino (PU), da adibire a studentato, da parte di ERDIS Marche, adottata ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera q) della medesima legge regionale n. 4/2017, con la prescrizione che prima dell'utilizzo come studentato, la struttura dovrà essere adeguata sismicamente ai sensi del paragrafo 8.4.3 delle NTC vigenti (D.M. del 17/01/2018), con la necessità del raggiungimento del coefficiente di sicurezza sismica globale maggiore o uguale a 0.8 per edifici in classe d'uso III;
- di stabilire che gli eventuali oneri derivanti dalla prescrizione di cui al punto precedente, eventuali oneri aggiuntivi imprevisi e i maggiori oneri anche indiretti derivanti dall'acquisto e riqualificazione/rifunionalizzazione dell'immobile, nonché i maggiori oneri strutturali per costi di gestione e funzionamento, di manutenzione ordinaria e straordinaria e per gli ammortamenti, non dovranno gravare sul bilancio regionale, ma vanno posti a carico del bilancio di ERDIS Marche.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1355

"L.R. n. 11/2009 - Delibera Amministrativa n. 88/2025 "Piano triennale cultura 2025/2027 - DGR 914/2025 Programma annuale cultura 2025 - I stralcio. Sistema regionale per lo spettacolo dal vivo: Progetto Interregionale Residenze. Approvazione progetto e schema di accordo con il Ministero della Cultura

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di accordo di programma interregionale con la Direzione Generale Spettacolo del Ministero della Cultura per il "Progetto Interregionale Residenze" per il triennio 2025/2027 ai sensi del D.M. 27 luglio 2017, n. 332 e ss.mm.ii. di cui all'Allegato A;
- di approvare il progetto interregionale "Progetto Centro di Residenza e Residenza per Artisti nei territori 2025/2027" di cui all'Allegato B;
- di incaricare il Dirigente della Direzione Attività Produttive, Imprese e Cultura alla sottoscrizione dell'Accordo di programma con il Ministero della Cultura autorizzandolo ad apportare modifiche non

sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie;

- di stabilire che la copertura destinata all'attuazione della presente deliberazione per complessivi € 361.600,00 è assicurata in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell'art. 10, comma 3 lett. a) del D.Lgs. n. 118/2011, sul Bilancio 2025/2027 dai capitoli sotto indicati, che per il capitolo 2050210069 risulta già attestata nell'ambito della disponibilità prevista dalla DGR n. 914/2025:

Capitolo	Importo annualità 2025	Importo annualità 2026	Importo annualità 2027
2050210035 (Quota statale)	€ 86.600,00		
2050210069 (Quota regionale)	€ 85.000,00	€ 110.000,00	€ 60.000,00
2050210624 (Quota regionale)	€ 20.000,00		
Totale	€ 191.600,00	€ 110.000,00	€ 60.000,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1356

L.R. n. 11/2009 – Delibera Amministrativa n. 100/2025 “Piano triennale cultura 2025/2027” – DGR 914/2025 Programma annuale cultura 2025 – I stralcio. Sistema regionale per lo spettacolo dal vivo: sostegno alle funzioni prioritarie. Approvazione riparto, criteri e schemi di convenzione

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di ripartire il fondo per il Sostegno alle funzioni prioritarie per il sistema dello spettacolo dal vivo, suddividendolo tra le diverse funzioni previste dall'art. 9 della L.R. n. 11/09 di cui all' allegato A, per complessivi € 2.727.435,50, da assegnare ai soggetti PIR (Primario Interesse Regionale) riconosciuti dal Ministero della Cultura e beneficiari del Fondo Nazionale dello spettacolo dal vivo (FNSV) come stabilito dall'Azione 7 dell'Allegato A della DGR n. 914/2025 di approvazione del “Programma annuale cultura 2025 – I stralcio”, sulla base delle seguenti annualità:

2025	€ 1.363.717,75
2026	€ 1.363.717,75
TOT	€ 2.727.435,50

- di approvare gli schemi di convenzione, che regoleranno l'esercizio delle funzioni prioritarie a fronte del contributo assegnato: "Schema di convenzione per i soggetti di primario interesse regionale", "Schema di convenzione per le reti di primario interesse regionale" (Allegati B e C)
- di autorizzare il Dirigente della Direzione Attività Produttive, Imprese e Cultura alla sottoscrizione delle convenzioni previste, apportando se necessarie modifiche non sostanziali;
- di stabilire che la spesa destinata all'attuazione della presente deliberazione é garantita dalle disponibilità esistenti sul Bilancio 2025/2027 pari a complessivi € **2.727.435,50** come da seguente prospetto, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 914/2025, in termini di esigibilità della spesa e fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa e nel rispetto dell'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. n. 118/2011:

Capitolo	2025	2026
2050210070	740.017,75 €	740.017,75 €
2050210067	35.200,00 €	35.200,00 €
2050210062	357.500,00 €	357.500,00 €
2050210083	231.000,00 €	231.000,00 €
TOT	€ 1.363.717,75	€ 1.363.717,75

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO
L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1357

Approvazione dello schema di convenzione tra Regione Marche e Anas S.p.a per la redazione del quadro esigenziale dell'itinerario Pesaro-Urbino (PU).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare lo schema di convenzione tra Regione Marche e Anas S.p.a che disciplina l'attività di avvio della progettazione per il miglioramento dell'itinerario stradale tra Pesaro e Urbino attraverso la redazione del quadro esigenziale di cui all'allegato A al presente atto;
- Di incaricare il Presidente o suo delegato a sottoscrivere l'atto di cui all'Allegato A), autorizzandolo ad apportare le modifiche ed integrazioni non sostanziali che si dovessero rendere necessarie al fine della sottoscrizione.
- Gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 100.000,00, trovano copertura, in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per le obbligazioni che ne deriveranno, sul capitolo 2100510073 del Bilancio 2025-2027 annualità 2026.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1358

DL 39/2009, art. 11; OCDPC 978/2023, art. 20 comma 3 – Fondi per azioni strutturali di riduzione del rischio sismico - Assegnazione economie

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di destinare, in attuazione dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione civile n. 978/2023, art. 20 comma 3, l'importo di € 465.159,84 all'in-

cremento del costo convenzionale relativo all'intervento di delocalizzazione dell'edificio denominato "Padiglione 1" dell'ospedale "Augusto Murri" di Fermo.

2. Di dare atto che gli oneri derivanti dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 465.159,84 trovano copertura in termini di esigibilità della spesa sul capitolo 2130520254 del bilancio 2025-2027 annualità 2025.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1359

Approvazione schema Protocollo d'Intesa tra Regione Marche e Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. per la sicurezza del sistema elettrico e lo sviluppo del territorio della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di Protocollo di Intesa, da stipularsi tra la Regione Marche e Terna – Rete Elettrica Nazionale s.p.a. (Allegato A);
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o persona da lui delegata, alla stipula del Protocollo di Intesa sulla base dello schema approvato con il presente atto, con facoltà di apportarvi le modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1360

L. R. n. 7/95 – L.R. 12/24 – DGR n. 1987/25 – DGR n. 346/25 - Proroga nomina Commissario straordinario per la costituzione dei nuovi organi degli Ambiti territoriali di caccia regionali

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di prorogare, fino all'elezione dei nuovi presidenti in seno ai Comitati di Gestione degli 8 Ambiti Territoriali di Caccia Marchigiani, per il compimento degli atti ad esso correlati, la nomina a commissario straordinario del Dottore Brandimarte Alberto;
2. Tale proroga durerà non oltre i 120 giorni dalla data della presente deliberazione, eventualmente prorogabili per giustificati motivi.
3. Che l'incarico di cui sopra potrà essere revocato anticipatamente alla data di scadenza, una volta eletto il nuovo presidente da parte del Comitato di Gestione e espletati gli atti ad esso collegati.
4. di riconoscere al Commissario Straordinario un compenso totale pari ad € 3.200,00 onnicomprensivo di eventuali oneri, se dovuti, ripartito in parti uguali, a carico del bilancio di ogni AA.TT.CC della regione Marche.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1361

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura, per lo svolgimento congiunto di attività finalizzate alla definizione e lo sviluppo di funzionalità evolute del sistema informativo del fascicolo dell'edificio

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di convenzione tra Regione Marche e l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura, per lo svolgimento congiunto di attività finalizzate alla definizione e lo sviluppo di funzionalità evolute del sistema informativo del fascicolo dell'edificio

allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale.

- Di incaricare il Dirigente del Settore Transizione Digitale ed Informatica della firma della convenzione di cui al precedente punto, adottando lo schema allegato e autorizzandolo, altresì, ad apportare eventuali modifiche e/o integrazioni non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula.
- di stabilire che alla spesa derivante dal presente atto pari a complessivi € 100.000,00, quale rimborso costi per le attività da svolgersi dalla l'Università Politecnica delle Marche - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Architettura, si farà fronte con risorse regionali, a carico del bilancio di previsione 2025 – 2027, nel rispetto del criterio di esigibilità e della natura della spesa, secondo il seguente cronoprogramma e con le disponibilità dei capitoli, come di seguito indicato:

Capitolo	2025	2026	Totale
2010810114	48.643,58	51.356,42	100.000,00

Si dà atto che il capitolo di spesa 2010810114 è stato istituito con DGR n. n. 490 del 03/04/2024 e dispone di risorse autorizzate.

Trattasi di risorse coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.lg. 118/2011 e codifica SIOPE

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1362

L. 125/2014 e LR 09/2002 - Partecipazione al FONDO REGIONI per la concessione di contributi per progetti di cooperazione allo sviluppo promosso dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale – DGCS Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare con riferimento alla L. 125/2014 art. 23 e alla L.R. 9/2002 e s.m.i. (artt. 4 e 5), la par-

tecipazione della Regione Marche al FONDO REGIONI per progetti di cooperazione allo sviluppo promosso dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e la Cooperazione Internazionale – DGCS Direzione Generale per la Cooperazione allo Sviluppo;

- di presentare come ente proponente il progetto Etiopia (allegato 1);
- di presentare come ente partner il progetto Tunisia (allegato 2);
- di autorizzare il Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo alla predisposizione delle proposte progettuali di dettaglio secondo le modalità riportate nel documento istruttorio.



FONDO MAECI REGIONI



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Progetto ETIOPIA

"Formazione, Eccellenza e Lavoro nel
Settore della Pelle e delle Calzature in
Etiopia"

**Scheda di Sintesi del Progetto**

Il progetto "Formazione, Eccellenza e Lavoro nel Settore della Pelle e delle Calzature in Etiopia" mira a promuovere uno sviluppo sostenibile e inclusivo dell'industria conciaria etiopica. Attraverso un approccio multilivello e partenariati tra soggetti italiani ed etiopi, si intende rafforzare il capitale umano, sostenere le PMI locali e migliorare la competitività internazionale del settore.

Capofila

Regione Marche

Aree Geografiche di Intervento

Il progetto si sviluppa in quattro aree dell'Etiopia: Addis Abeba, Oromia (Mojo), Amhara (Bahir Dar), e Tigray (Mekallè).

Queste aree ospitano il maggior numero di PMI del settore pelle e strutture di formazione.

Budget indicativo

5 milioni di euro

Durata del progetto

42 mesi.

Obiettivi del Progetto

- Rafforzare la formazione tecnica e l'eccellenza professionale nella filiera della pelle.
- Promuovere la competitività internazionale del settore tramite conformità agli standard globali.
- Sostenere la reintegrazione socioeconomica di donne migranti rientrate in Etiopia.
- Migliorare le performance di 300 PMI attraverso lo sviluppo di cluster, accesso a credito e attrezzature.
- Rafforzare la capacità istituzionale per una governance sostenibile del settore.

Risultati Attesi e Attività

1. Rafforzamento del capitale umano e promozione dell'eccellenza formativa:

- Standardizzazione nazionale dei programmi formativi.
- Miglioramento di 4 TVET nella Regione di Addis Abeba.
- Corsi tecnici avanzati, tirocini in Italia (Marche) e corsi di specializzazione per studenti etiopi.

2. Maggiore competitività e accesso ai mercati globali:

- Programma di certificazione LWG.
- Sistema di tracciabilità "farm-to-tannery" per la conformità EUDR.
- Supporto a ELIA per branding e fiere internazionali.
- Promozione di partnership d'impresa tra Etiopia e Regione Marche.

3. Reintegrazione socioeconomica di 600 donne migranti rientrate:

- Servizi di protezione e supporto psicosociale.
- Formazione professionale e tirocini nel settore pelle.
- Supporto all'inserimento lavorativo e prevenzione della migrazione.

4. Sviluppo di 5 cluster e miglioramento di 300 PMI:

- Formazione tecnica e imprenditoriale.
- Sviluppo di cooperative e accesso ad attrezzature.
- Facilitazione dell'accesso al credito e fondi di garanzia.



- Promozione del brand dei cluster sul mercato.
5. Rafforzamento istituzionale e governance settoriale:
- Accredитamento ISO/IEC 17025 del laboratorio nazionale LLPIRDC.
 - Creazione di una piattaforma nazionale di coordinamento per la filiera della pelle.

Strategia di Intervento

La strategia si fonda su un approccio integrato e multisettoriale, basato sulla cooperazione tra istituzioni italiane (Regione Marche, CFP, aziende) e attori etiopi (Ministeri, Università, ONG locali). L'intervento combina formazione tecnica, inclusione sociale, accesso al credito e rafforzamento delle istituzioni, per creare un ecosistema favorevole allo sviluppo della filiera della pelle in Etiopia.



FONDO MAECI REGIONI



Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale

Progetto TUNISIA

"Sviluppo del settore primario (piccola
pesca ed agricoltura)"

**Scheda di Sintesi del Progetto**

Il progetto promuove lo sviluppo sostenibile nelle aree rurali e costiere della Tunisia, rafforzando agricoltura familiare e pesca artigianale. Mira a creare occupazione per giovani e donne, migliorare la gestione delle risorse naturali e favorire l'accesso a cibo sano. Le attività includono formazione tecnica, sostegno alle filiere locali e innovazione sociale. Il modello è replicabile in altri contesti del Mediterraneo.

Capofila

Regione Umbria,
Regione Marche e Regione Liguria (partner)

Aree Geografiche di Intervento

- Aree interne: Zaghouan, Nabeul, Siliana, Kairouan – territori a vocazione agricola e pastorale.
- Aree costiere: Tabarka (Jendouba), Biserta – zone ad alta rilevanza per la piccola pesca artigianale.

Budget indicativo

5 milioni di euro

Durata del progetto

36 mesi.

Obiettivi del Progetto

- Promuovere l'occupazione qualificata di giovani, donne e gruppi vulnerabili nei settori agrosilvopastorale e ittico.
- Rafforzare la resilienza socio-ambientale delle aree interne e costiere attraverso modelli sostenibili.
- Valorizzare la gestione integrata delle risorse naturali e produttive.
- Favorire la diversificazione alimentare e l'accesso a un'alimentazione sana e di qualità.

Risultati Attesi

- RA1: Adozione di modelli integrati e circolari per la gestione delle risorse agricole e zootecniche.
- RA2: Rigenerazione della filiera della piccola pesca artigianale e valorizzazione dei saperi locali.
- RA3: Rafforzata la capacità di pianificazione dei Governatorati per uno sviluppo sostenibile condiviso.
- RA4: Accesso stabile a cibo sano e diversificato per le comunità vulnerabili.
- RA5: Attivazione di modelli replicabili in altri territori del Mediterraneo.

Attività***Nelle aree interne***

- Sviluppo di sistemi agrosilvopastorali ad alta resilienza: integrazione tra colture arido-resistenti, ovicapriini, avicoli, apicoltura e PAM (piante aromatiche e medicinali).
- Formazione in agroecologia, trasformazione alimentare, marketing e bioedilizia rurale.
- Realizzazione partecipata di strutture zootecniche leggere in materiali locali.
- Creazione di un centro polifunzionale per miglioramento genetico, trasformazione, confezionamento e formazione tecnica.

***Nelle aree costiere***

- Rafforzamento della piccola pesca sostenibile tramite corsi tecnici e scambi peer-to-peer.
- Costruzione di infrastrutture per la filiera corta: catena del freddo, attrezzature eco-compatibili.
- Supporto alla creazione di start-up giovanili e cooperative della pesca.
- Incontri di governance partecipativa per il contrasto al cambiamento climatico.

Trasversali

- Educazione alimentare: promozione della dieta mediterranea e della varietà alimentare.
- Mercati territoriali e app logistica per la circolazione di prodotti locali tra aree rurali e costiere.
- Valorizzazione commerciale: marchi di qualità, certificazioni ISO, piattaforme digitali.
- Promozione del turismo rurale ed enogastronomico legato ai prodotti del territorio.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1363

L.r. 13/2013 - Contributi per le opere d'irrigazione del Consorzio di Bonifica delle Marche - criteri e modalità di erogazione

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare i criteri e le modalità attuative per l'erogazione dei contributi per le spese relative alle manutenzioni straordinarie delle opere di irrigazione del Consorzio di bonifica delle Marche, secondo quanto disposto nell'allegato A;
- di stabilire che le risorse finanziarie riferite al presente sono pari a € 300.000,00 di spesa pubblica e in termini di esigibilità sono poste a carico del capitolo 2160120225 del bilancio di previsione 2025/2027, annualità 2025 - risorse regionali;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

Allegato A



REGIONE MARCHE

Criteri e modalità attuative generali

**Contributi per le spese relative alle opere irrigue del Consorzio di bonifica
delle Marche**

Sommarrio

1.	Condizioni di ammissibilità	3
1.1	Requisiti del beneficiario	3
1.2	Requisiti del progetto.....	3
2.	Descrizione del tipo di intervento.....	3
3.	Spese ammissibili e non ammissibili	3
3.1	Spese ammissibili	3
3.2	Spese non ammissibili	4
4.	Importi e aliquote dell'aiuto	4
4.1	Importo massimo	4
4.2	Aliquote	4
5.	Dotazione finanziaria	5

1. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi devono possedere i requisiti dei seguenti punti.

1.1 Requisiti del beneficiario

Il beneficiario è il Consorzio di bonifica delle Marche.

1.2 Requisiti del progetto

Il progetto deve riguardare:

1. Impianti irrigui collettivi, dighe comprese, di cui alla legge regionale 13/2013;
2. Interventi di manutenzione straordinaria.

2. Descrizione del tipo di intervento

Sono ammissibili i seguenti interventi di manutenzione straordinaria:

- sugli impianti e opere di presa, adduzione e distribuzione della rete irrigua consortile al fine di ripristinare o migliorare l'efficienza funzionale;
- di risanamento o ammodernamento degli impianti esistenti, compresa la protezione catodica, ai fini della riduzione delle perdite della risorsa idrica;
- sui sistemi di misurazione dei volumi idrici o di automazione e telecontrollo dei sistemi irrigui finalizzati al monitoraggio e controllo dei volumi prelevati o erogati, nonché alla razionalizzazione ed ottimizzazione dell'uso irriguo della risorsa acqua;
- sugli impianti di sollevamento finalizzati al ripristino e al miglioramento dell'efficienza energetica;
- sulle dighe finalizzati alla sicurezza e al miglioramento funzionale, compresi gli interventi alle case di guardia, agli organi di manovra, agli impianti, alla strumentazione e alle sponde degli invasi.

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1 Spese ammissibili

Sono considerate ammissibili le spese sostenute dal beneficiario da non più di 12 mesi antecedenti la presentazione della domanda di aiuto.

Al fine di verificare il rispetto della eleggibilità della spesa per l'attuazione degli interventi, si farà riferimento alla data risultante dalla dichiarazione di inizio dei lavori certificata dal direttore dei lavori o alla data di acquisizione di servizi e forniture.

Le spese ammissibili per gli investimenti sono da riferire alle tipologie specificate nel prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, anche tramite specifica analisi dei prezzi. Per le voci di spesa non riconducibili al suddetto prezzario il RUP nominato dall'ente beneficiario attesta la congruità e ragionevolezza della spesa.

Oltre agli investimenti precedenti sono ammissibili le **spese generali** relative alla programmazione, progettazione, gare e/o affidamenti, la direzione dei lavori, la direzione esecutiva del contratto, la redazione di varianti, la gestione del cantiere compresa la contabilità, il collaudo quando dovuto, ecc.

Le spese generali sono ammissibili nel limite complessivo del 10% dell'importo dei lavori e degli acquisti ammessi e realizzati al netto di IVA.

L'ente beneficiario garantisce per le suddette spese il rispetto del Codice dei contratti pubblici.

3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:

- a) Interventi di manutenzione ordinaria;
- b) imposte, oneri e tasse, esclusi: l'IVA non recuperabile in alcun modo, i contributi previdenziali per le prestazioni professionali (versate dall'ente entro i termini di legge) e quanto dovuto per l'espletamento delle procedure di affidamento ai sensi del codice dei contratti pubblici;
- c) costi per l'apertura, la tenuta e gli interessi passivi dei conti correnti o altre spese bancarie;
- d) spese legali;
- e) spese non riconducibili al Prezzario ufficiale regionale in materia di lavori pubblici, vigente al momento della presentazione della domanda di aiuto, anche per il tramite dell'analisi prezzi nelle modalità previste nelle "avvertenze generali", salvo l'assenza dell'elemento di costo;
- f) investimenti allocati in territori extra-regionali;
- g) determinanti un cumulo con altri contributi pubblici;
- h) stipula di polizze fidejussorie.

4. Importi e aliquote dell'aiuto

4.1 Importo massimo

È stabilito un massimale di aiuto pari a € 300.000,00.

4.2 Aliquote

L'intensità di aiuto è pari al 100% della spesa ammissibile.

5. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria per l'emanazione del bando della presente misura di aiuto è pari a € 300.000,00.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1364

L.R. n. 19 del 2 agosto 2021 art. 8 comma 8 Approvazione schema convenzione con la Camera di commercio delle Marche per il funzionamento e la gestione informatica dell'Albo delle Imprese Artigiane.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di “Convenzione per la gestione informatica dell'Albo delle Imprese Artigiane” tra la Regione Marche e la Camera di Commercio delle Marche di cui all’ allegato A;
- di incaricare il dirigente del Settore Industria Artigianato Credito a sottoscrivere la convenzione, e di autorizzare lo stesso ad apportare le eventuali variazioni non sostanziali che si rendessero necessarie al fine della medesima sottoscrizione;
- l’onere derivante dalla presente deliberazione pari ad euro 60.000,00 è posto a carico del Bilancio 2025/2027, in termini di esigibilità della spesa e nel rispetto dell’art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011, come segue:

CAPITOLO	IMPORTO ANNUALITA' 2025	IMPORTO ANNUALITA' 2026	IMPORTO ANNUALITA' 2027
2140110233	20.000,00	20.0000,00	20.000,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1365

Reg. (UE) 2024/3118 – Approvazione interventi straordinari a sostegno di imprese zootecniche colpite dalla Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) dal 2025 nell'intero territorio della Regione Marche – Istituzione regime di aiuto «de minimis» nel settore agricolo.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di istituire il regime di aiuto «de minimis» nel settore agricolo denominato “contributo una tantum a sostegno di imprese zootecniche colpite dalla Febbre Catarrale degli ovini (Blue Tongue) dal 2025 nell'intero territorio della Regione Marche” ai sensi del Regolamento (UE) 2024/3118 della Commissione del 10 dicembre 2024 come da schema di scheda dell'Aiuto riportata nell'Allegato 1 alla presente deliberazione;
- di coprire gli oneri derivanti dall'esecuzione del presente atto con le risorse del capitolo di spesa 2160110411 per euro 100.000,00 del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2025.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1366

Reg. (UE) n. 2021/2115 – DD.MM. nn. 614768 del 30/11/2022, 278467 del 30/5/2023 e 221775 del 19/05/2025. DGR n. 908 del 26/06/2023. Approvazione Criteri e modalità attuative del Sottoprogramma apistico Regione Marche 2023/2027, annualità 2025/2026.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, al fine dell'attivazione del bando di Aiuto all'apicoltura annualità 2024/2025, i criteri e le modalità attuative generali del Sottoprogramma apistico Regione Marche 2023/2027, annualità 2025/2026 (Allegato 1);

- di stabilire, per il bando aiuto all'apicoltura annualità 2025/2026, la dotazione finanziaria di spesa pubblica pari ad € 673.276,05 (DM 268392 del 14/06/2024) al netto di eventuali fondi aggiuntivi che il MASAF potrebbe riassegnare nel 2026 ;
- di stabilire che la dotazione finanziaria di cui al punto precedente trova interamente copertura nei fondi europei (30%) e nel cofinanziamento dello Stato (70%) dedicati al settore apicoltura.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

**Regione Marche**

DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

Allegato 1

Criteri e modalità attuative generali del Sottoprogramma apistico Regione Marche 2023/2027

Reg. (UE) n. 2021/2115

DD.MM. nn. 614768 del 30/11/2022, 278467 del 30/5/2023 e 221775
del 19/05/2025

DGR 908 del 26/6/2023

Annata apistica 2025/2026

Sommario

1. Condizioni di ammissibilità.....	3
1.1 Condizioni relative del soggetto richiedente.....	3
1.2 Condizioni relative all'impresa.....	4
1.3 Condizioni relative al progetto.....	4
2. Tipologia dell'intervento	4
3. Spese ammissibili e non ammissibili	5
3.1 Spese ammissibili	5
3.2 Spese non ammissibili	5
4. Criteri di sostegno	6
5. Importi ed aliquote di sostegno.....	7
5.1 Importo massimo del sostegno.....	7
6. Dotazione finanziaria del bando	8

1. Condizioni di ammissibilità

1.1 Condizioni relative al soggetto richiedente

I destinatari del bando annata apistica 2025/2026 sono i seguenti:

INTERVENTO/AZIONE	descrizione azione	Beneficiario
A1.1	Corso di formazione per apicoltore di 2° livello- "Corsi inerenti le produzioni apistiche"	MARCHE AGRICOLTURA PESCA
A1.2	Brevi corsi, tecnico- pratici di aggiornamento degli apicoltori	Forme associate che rappresentano almeno n. 100 soci
A1.1.3	Seminari e convegni tematici inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking per attività di formazione	MARCHE AGRICOLTURA PESCA Forme associate che rappresentano almeno n. 100 soci
A.2	Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori e alle organizzazioni di apicoltori, interventi e dimostrazioni pratiche ommissis	Forme associate che rappresentano almeno n. 100 soci
B1.1	acquisto e distribuzione prodotti veterinari e altri prodotti a basso impatto sull'alveare	Forme associate che rappresentano almeno n. 100 soci (*).
B1.2	acquisto solo di arnie anti varroa D.B. e porta sciame	apicoltori singoli o associati già detentori al momento della presentazione della domanda di almeno n. 4 alveari riscontrati nella Banca Dati Apistica (BDA)/Censimento al 31/12/2024 o ultima variazione in BDA.
B3	Ripopolamento patrimonio apistico – acquisto di sciame, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (Apis mellifera ligustica) . Acquisto di materiale per la conduzione dell'azienda apistica da riproduzione.	apicoltori singoli o associati già detentori al momento della presentazione della domanda di almeno n. 50 alveari riscontrati nella Banca Dati Apistica (BDA)/ Censimento al 31/12/2024 o ultima variazione in BDA.
B5	Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio, quali materiali, macchine e attrezzature adibite a processi di estrazione, conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare, materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi i dispositivi di protezione individuale (DPI)	apicoltori singoli o associati già detentori al momento della presentazione della domanda di almeno n. 11 alveari riscontrati nella Banca Dati Apistica (BDA)/ Censimento al 31/12/2024 o ultima variazione in BDA.
F1	Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare dei prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale.	Forme associate che rappresentano almeno n. 100 soci

(*) L'attività di deposito e distribuzione può essere eseguita solo da operatori che rientrano nelle categorie di rivenditori diretti o al dettaglio o di esercizi commerciali. (nota PVSA n. 20607 del 01/11/2023)

Condizioni relative all'impresa

L'impresa al momento della presentazione della domanda di sostegno deve:

vedi tabella al punto 1.1

Oltre ai requisiti previsti per ciascuna azione, i richiedenti devono essere in possesso di un Fascicolo Aziendale tenuto presso un CAA (Centro di Assistenza in Agricoltura) debitamente validato sul SIAN – Sistema Informativo Agricolo Nazionale.

1.2 Condizioni relative al progetto

Il progetto aziendale deve prevedere:

1. l'impegno a realizzare e rendicontare quanto richiesto entro il 30/6/2025;

2. Tipologia dell'intervento

INTERVENTO/AZIONE	descrizione tipologia dell'intervento
A1.1	Realizzazione di un corso di formazione regionale di 2° livello per apicoltori inerente le produzioni apistiche
A1.2	Realizzazione corso breve mediante un'azione formativa articolata su più giornate; debbono essere previste anche lezioni pratiche in apiario (max 24 ore di cui almeno n. 4 ore di esercitazione in apiario). Per ciascuna forma associata la spesa massima ammissibile è pari ad € 3.000,00 (IVA ESCLUSA).
A1.1.3	Realizzazione di seminari e convegni tematici (inclusi i materiali promozionali e didattici; strumenti di informazione tradizionali o su canali social o via web; scambio di migliori pratiche, anche attraverso attività di networking) regionali inerenti le tecniche di gestione dell'alveare e della produzione del miele e dei prodotti dell'alveare, la ricerca, la sperimentazione, le normative di settore, la divulgazione nel settore apistico. Per il convegno Regionale organizzato da AMAP la spesa massima ammissibile è pari ad € 5.000,00. Per ciascuna forma associata la spesa massima ammissibile è pari ad € 3.000,00 (IVA ESCLUSA).
A.2	Sono previste due linee di intervento: 1. Assistenza tecnica e consulenza agli apicoltori, comprendenti interventi e dimostrazioni pratiche per l'applicazione dei mezzi di lotta ai patogeni e introduzione di pratiche di gestione di adattamento a condizioni climatiche in evoluzione, comprese azioni a favore della conservazione della popolazione apistica nazionale (in relazione a azioni di tutela, applicazione di tecniche di conservazione della specie e di miglioramento genetico della sottospecie <i>Apis mellifera ligustica</i> , metodi di prevenzione e controllo dei vari fattori di stress per la salute delle api ecc.). 2. Assistenza tecnica e consulenza alle associazioni di produttori, per le quali è prevista una dotazione massima del 30% dell'azione A.2, finalizzata alla consulenza amministrativa, tecnico giuridica e di supporto alle strategie di promozione e sviluppo delle produzioni regionali. Entro tale importo massimo sono comprese anche le spese generali che non possono superare il 5% della dotazione complessiva dell'azione A.2. Per ciascuna forma associata con almeno 250 soci la spesa massima ammissibile è pari ad € 40.000,00 (IVA ESCLUSA); da 100 a 249 soci la spesa massima ammissibile è pari ad € 15.000,00 (IVA ESCLUSA).
B1.1	Acquisto di presidi sanitari ed altri strumenti di lotta, registrati ed autorizzati dal Ministero della Salute, prevalentemente di tipo biologico o a basso impatto sugli alveari, per il trattamento della varroa e di altre patologie dell'alveare, con un costo massimo per arnia di € 7,00 IVA esclusa.
B1.2	acquisto solo di arnie antivarroa D.B. e portasciami: - da un minimo di 4 ad un massimo di 100 arnie/portasciami per beneficiario e comunque non potrà essere finanziato un numero di arnie/portasciami superiore al 40% di quello degli alveari posseduti, verificato in BDA/censimento al 31/12/2024 o ultima variazione in BDA.

	Per ciascuna arnia/portasciame la spesa ammissibile è determinata sulla base dei valori contenuti nel Prezziario regionale per settore apistico per AZIONE B3) Acquisto arnie antivarroa Allegato 3 della DGR n. 723 del 14/06/2021 e sue eventuali modifiche e aggiornamenti intervenute prima dell'acquisto.
B3	Acquisto di sciami, nuclei, pacchi di api e api regine con certificazione attestante l'appartenenza alla razza italiana (Apis mellifera ligustica) solamente ai fini del ripopolamento del patrimonio apistico regionale (è esclusa la sostituzione delle regine). Limiti di spesa ammissibile: Nuclei max Euro 110,00/cadauno IVA esclusa; Pacchi d'api max Euro 55,00/cadauno IVA esclusa; Api regine (Apis mellifera ligustica) max Euro 18,00/cadauna IVA esclusa Per ciascuna impresa la spesa minima è pari ad € 1.000,00; la spesa massima ammissibile è pari ad € 5.000,00 (IVA ESCLUSA).
B5	Acquisto di attrezzature e sistemi di gestione (hardware/software), anche per il miglioramento delle condizioni di lavoro, per la valorizzazione delle produzioni destinate al commercio, quali materiali, macchine e attrezzature adibite a processi di estrazione, conservazione e confezionamento del miele e degli altri prodotti dell'alveare, materiali e attrezzature per il miglioramento delle condizioni di lavoro inclusi i dispositivi di protezione individuale (DPI). Per ciascuna impresa la spesa minima è pari ad € 2.000,00; la spesa massima ammissibile è pari ad € 20.000,00 (IVA ESCLUSA). Solo nel caso di acquisto di attrezzatura per la smielatura è condizione di accesso possedere un laboratorio permanente o temporaneo di smielatura per produzione primaria e/o post primaria registrati nel sistema informatico veterinario nazionale SINVSA ;
F1	Attività di informazione e promozione finalizzate ad aumentare la sensibilità dei consumatori verso la qualità, in particolare dei prodotti a denominazione d'origine e i prodotti da apicoltura biologica, anche attraverso eventi, seminari, convegni, concorsi e competizioni volti a premiare la qualità del miele anche attraverso valutazioni melissopalinologiche, organolettiche e chimico-fisiche; campagne educative e di comunicazione, realizzazione di materiali informativi, progettazione e aggiornamento siti internet promozionali o informativi; organizzazione e partecipazione a manifestazioni, fiere ed esposizioni di importanza nazionale e internazionale. Per ciascuna forma associata la spesa minima è pari ad € 2.000,00; la spesa massima ammissibile è pari ad € 40.000,00 (IVA ESCLUSA).

3. Spese ammissibili e non ammissibili

3.1 Spese ammissibili

Sono eleggibili alla contribuzione le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto anche se precedenti a quella di accettazione della domanda stessa. Sono altresì eleggibili alla contribuzione le spese propedeutiche e necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, sostenute prima della presentazione della domanda (riferimento art. 6 del DM 278467 del 30/05/2023) .

Tutte le spese dovranno comunque essere sostenute entro la campagna apistica 2026 (da dopo presentazione della domanda di contributo fino al 30/06/2026).

Si precisa inoltre che nel presente intervento settoriale sono finanziate tutte le spese per acquisto di materiale biologico, beni mobili (prodotti, attrezzature, strumentazione) e servizi. Le spese per beni immobili (p.e. costruzione edifici per laboratori, magazzini, ecc.) sono finanziati con le pertinenti misure di sviluppo rurale.

3.2 Spese non ammissibili

Non sono ammissibili spese sostenute successivamente alla data fissata per la rendicontazione (30/06/2025).

Le spese non ammissibili in base all'allegato III del decreto MASAF n. 614768 del 30/11/2022 e s.m.i. sono:

-Acquisto di automezzi targati.

- Spese di manutenzione e riparazione delle attrezzature.
 - Spese di trasporto per la consegna di materiali.
 - IVA (eccezion fatta per l'IVA non recuperabile quando essa sia effettivamente e definitivamente a carico dei beneficiari; a tal fine il beneficiario deve presentare autocertificazione), tenuto conto che l'IVA, se potenzialmente recuperabile (ancorché effettivamente non recuperata), non è mai una spesa ammissibile.
 - Acquisto terreni, edifici e altri beni immobili.
 - Spese generali in misura maggiore del 5% della azione di riferimento. Fermo restando l'importo finanziabile, le spese generali non potranno superare il 5% dell'importo effettivamente rendicontato e ammesso.(*).
 - Stipendi per personale di Amministrazioni pubbliche salvo nel caso questo sia stato assunto a tempo determinato e le spese si riferiscano agli scopi connessi alle attività specifiche del Programma.
 - Oneri sociali sui salari se non sostenuti effettivamente e definitivamente dai beneficiari finali.
 - Acquisto di materiale usato.
 - Le spese sostenute per analisi ordinarie, obbligatorie o previste nell'ambito dei controlli ufficiali, ad eccezione di quelle necessarie allo svolgimento dell'azione F1 di cui all'allegato II.
- (*) Le spese generali fino al (5)% non devono essere documentate.

3. Criteri di sostegno

I criteri di sostegno o priorità verranno presi in considerazione se dichiarati nella domanda sul SIAN (inserire un allegato dove vengono elencate le priorità richieste) e se dimostrate all'atto della presentazione della domanda stessa

INTERVENTO/AZIONE	Criteri di sostegno
A1.1	Nessun criterio di sostegno
A1.2	A. Associazioni con almeno 250 soci ed almeno n. 8.000 alveari verificati in BDA/censimento al 31/12/2024 o ultima variazione in BDA. (La graduatoria all'interno del criterio A avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti) B. Altre Associazioni (La graduatoria all'interno del criterio C avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti)
A1.1.3	A. Convegno regionale AMAP nel limite di 5.000,00 Euro; B. Associazioni con almeno 250 soci ed almeno n. 8.000 alveari verificati in BDA/censimento al 31/12/2024 o ultima variazione in BDA (La graduatoria all'interno del criterio A avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti) C. Altre Associazioni (La graduatoria all'interno del criterio C avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti)
A.2	A. Associazioni con almeno 250 soci ed almeno n. 8.000 alveari verificati in BDA/censimento entro 2024 (La graduatoria all'interno del criterio B avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti). B. Altre Associazioni (La graduatoria all'interno del criterio C avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti)
B1.1	A.. Associazioni con almeno 250 soci ed almeno n. 8.000 alveari verificati in BDA/censimento al 31/12/2024 o ultima variazione in BDA (La graduatoria all'interno del criterio A avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti) B. Altre Associazioni (La graduatoria all'interno del criterio B avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti)
B1.2	A. apicoltori con laboratorio permanente di smielatura per produzione primaria e/o post primaria registrati nel sistema informatico veterinario nazionale SINVSA ; B. Aziende certificate per la produzione in Biologico Reg. UE 2018/848, verificate in BDA; C. giovani apicoltori sotto i 40 anni in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per apicoltori di 2° livello; D. Altri apicoltori in ordine decrescente rispetto al numero degli alveari. A parità di priorità avrà la preferenza l'apicoltore più giovane. La condizione di cui alla lettera C) dovrà essere dimostrate all'atto della presentazione della domanda. E' consentito l'acquisto da un minimo di 4 ad un massimo di 100 arnie/portasciami per beneficiario e comunque non potrà essere finanziato un numero di arnie/portasciami superiore al 40% di quello degli alveari posseduti, verificato in BDA/censimento al 31/12/2024 o ultima variazione in BDA.

B3	A. apicoltori con laboratorio permanente di smielatura per produzione primaria e/o post primaria registrati nel sistema informatico veterinario nazionale SINVSA; B. Aziende certificate per la produzione in Biologico Reg. UE 2018/848, verificate in BDA; C. giovani apicoltori sotto i 40 anni in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per apicoltori di 2° livello; D. Altri apicoltori in ordine decrescente rispetto al numero degli alveari. A parità di priorità avrà la preferenza l'apicoltore più giovane. La condizione di cui alla lettera C) dovrà essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda. Non potrà essere acquistato materiale biologico (sciami, nuclei, pacchi di api e api regine) in numero superiore ad 1/3 rispetto al n. di alveari verificati in BDA/censimento al 31/12/2024 o ultima variazione in BDA. Le aziende che producono materiale biologico e che presenteranno domanda di finanziamento per l'azione B3 non potranno presentare preventivi per altre aziende sulla stessa azione B3.
B5	A) apicoltori con laboratorio permanente di smielatura per produzione primaria e/o post primaria registrati nel sistema informatico veterinario nazionale SINVSA (tenuto conto delle casistiche particolari degli apicoltori residenti nel cratere del sisma); B) Aziende certificate per la produzione in Biologico Reg. UE 2018/848, verificate in BDA; C) giovani apicoltori sotto i 40 anni in possesso di attestato di partecipazione ad un corso di formazione per apicoltori di 2° livello; D) Altri apicoltori in ordine decrescente rispetto al numero degli alveari. A parità di priorità avrà la preferenza l'apicoltore più giovane. La condizione di cui alla lettera C) dovrà essere dimostrata all'atto della presentazione della domanda. Per ciascuna impresa la spesa minima è pari a 2.000,00 euro; la spesa massima ammissibile è pari a 20.000,00 euro (IVA Esclusa).
F1	A. progetti presentati da un soggetto capofila che interessano tutte le province della Regione Marche; B. progetti presentati da più associazioni/consorzi apistici che rappresentino complessivamente almeno n. 500 soci ed almeno n. 10.000 alveari (La graduatoria all'interno del criterio "B" avviene sul maggior numero di alveari posseduti - Per ogni progetto si potrà presentare una sola domanda di sostegno). C. Associazioni con almeno 250 soci ed almeno n. 8.000 alveari verificati in BDA/censimento entro 2024 (La graduatoria all'interno del criterio C avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti) D. Altre Associazioni (La graduatoria all'interno del criterio D avviene sulla base del maggior numero di alveari posseduti)

5. Importi ed aliquote di sostegno

5.1 Importo massimo del sostegno

INTERVENTO/AZIONE	% intensità aiuto	spesa ammessa (Euro)	Contributo (Euro)
A1.1	100	8.000,00	8.000,00
A1.2	100	10.000,00	10.000,00
A1.1.3	100	13.276,05	13.276,05
Tot. A.1	100	31.276,05	31.276,05
A.2	90	155.555,56	120.000,00
B1.1	75	240.000,00	180.000,00
B1.2	60	80.000,00	48.000,00
Tot. B1		320.000,00	228.000,00
B3	60	90.000,00	54.000,00
B5	60	300.000,00	180.000,00
F1	100	40.000,00	60.000,00
	Totali	936.831,61	673.276,05

Al fine di utilizzare tutti i fondi disponibili, comprese eventuali economie e/o assegnazione di fondi aggiuntivi da parte dal MASAF, gli importi delle varie azioni potranno essere compensati tra loro con priorità all'intervento B1.1 (acquisto prodotti antivarroa) ed a seguire B5 (acquisto attrezzatura), B1.2 (Acquisto arnie), B3 (acquisto nuclei ed api regine), F1 (promozione) e A2 (Assistenza tecnica).

6. Dotazione finanziaria del bando

La dotazione finanziaria assegnata è pari ad € 673.276,05 (DM 268392 del 14/06/2024) al netto di eventuali fondi aggiuntivi che il MASAF potrebbe riassegnare nel 2026.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1367

L.R. n. 11 del 13/05/2004; REG.(UE) n. 2021/1060, REG.(UE) n. 2021/1139 – PN FE-AMPA 2021/2027 – DGR n. 1204 e 1205/2023 e n. 1366/2024. Priorità 1, OS 1.6 – Avvio intervento 116101 da realizzarsi con procedura a Titolarità da parte della Regione Marche. Approvazione criteri di selezione, piano finanziario per le annualità 2025/2026/2027 e schema di Accordo di Collaborazione ex art. 15 L. 241/1990.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, in attuazione delle DGR n. 1204/2023, n. 1205/2023 e 1366/2024, i criteri di selezione dell'intervento 116101 nell'ambito della Priorità 1, obiettivo specifico 1.6 del PN FEAMPA 2021-2027 da realizzarsi con procedura a Titolarità da parte della Regione Marche di cui al seguente allegato:
Allegato 1) Criteri di selezione Priorità 1, OS 1.6. Azione 1: Azioni finalizzate al miglioramento dello stato ambientale delle acque;
- di approvare, ai sensi della L.R. n. 11 del 13/05/2004 e in attuazione delle DGR n. 1204/2023 e 1205/2023, lo schema di Accordo di Collaborazione (Allegato 2) ex art. 15 della Legge 241/90 e s.m.i. tra l'OI Regione Marche e gli Organismi scientifici/tecnici iscritti all'Anagrafe Nazionale delle Ricerche, per sostenere attività scientifiche finalizzate alla tutela e salvaguardia delle risorse biologiche marine, mantenere e favorire la biodiversità e i servizi ecosistemici, in particolare rivolte al monitoraggio della risorsa ittica "mosciolo selvatico" di Portonovo;
- di stabilire che l'onere derivante dal presente atto ammonta a € 320.000,00 e che la copertura è garantita in termini di esigibilità della spesa dai fondi PN FEAMPA 2021/2027 sui capitoli di spesa del bilancio regionale 2025/2027 come di seguito riportato, fatte salve le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011, come segue:

Capitoli	2025	2026	2027
2160310185 (UE)	74.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
2160310186 (STATO)	51.800,00 €	30.100,00 €	30.100,00 €
2160310187 (REGIONE)	22.200,00 €	12.900,00 €	12.900,00 €
Totale	148.000,00 €	86.000,00 €	86.000,00 €

- di stabilire che la dotazione finanziaria potrà essere incrementata con la disponibilità delle ulteriori risorse rese disponibili dalla programmazione FEAMPA 2021/2027 sulla base del piano finanziario e conformemente a quanto stabilito nell'art 10 comma 3 lett. a) e b) del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i, dagli esercizi finanziari futuri e, quanto alla quota di cofinanziamento regionale, dalle successive leggi di bilancio;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Commercio, Pesca e Tutela dei Consumatori alla stipula della Convenzione predetta apportando alla stessa eventuali variazioni non sostanziali che si rendessero necessarie;
- di autorizzare il dirigente del Settore Commercio, Pesca e Tutela dei Consumatori ad apportare eventuali variazioni all'esigibilità delle risorse al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa, nel rispetto del principio di competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.lgs 118/2011, fermo restando l'importo massimo previsto.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1368

L.R. 2 agosto 2021, n. 19 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano" Art. 28 "Clausola valutativa" - Trasmissione all'Assemblea legislativa della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge riferita agli 2023 e 2024.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di trasmettere all'Assemblea legislativa regionale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 2 agosto 2021, n. 19 "Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell'artigianato marchigiano", la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge riferita agli 2023/2024, di cui all'allegato "A".

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1369

Trasmissione all'Assemblea legislativa regionale della relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della legge regionale 30 luglio 2020, n. 36 (Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Technology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l'incentivazione di comportamenti virtuosi.), art. 6 "Clausola valutativa".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di trasmettere all'Assemblea legislativa regionale, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 36/2020 "Utilizzo della tecnologia fondata sul sistema di "Registro Distribuito" - DTL "Distributed Ledger Technology" - per la certificazione dei pubblici registri, la tracciabilità dei prodotti tipici e l'incentivazione di comportamenti virtuosi.", la relazione sullo stato di attuazione della medesima legge regionale di cui all'allegato "A"

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1370

Richiesta di parere alla competente Commissione Consiliare sullo schema di deliberazione concernente: "L.R. n. 19 del 02/08/2021 - ripartizione risorse e criteri e modalità per il finanziamento di interventi nel settore tutela, sviluppo e promozione dell'artigianato artistico tipico e tradizionale marchigiano - anno 2025 - € 980.000,00"

AVVISO

I testi delle delibere sono consultabili nel sito: www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1371

DGR n.1521 del 07/10/2024 - Approvazione delle Schede Intervento delle azioni previste dall'Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche ("FSC - Fondo Sviluppo e Coesione" e "FdR - Fondo di Rotazione) - Assegnazione risorse Fondo di Rotazione € 400.000,00 per la concessione di contributi alle imprese per azioni di Co-Marketing a sostegno di eventi di particolare rilievo per la promozione turistica della destinazione Marche - Approvazione criteri e modalità Azioni di Co-Marketing, annualità 2025-2026

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di attuare la scheda relativa all'intervento 5 "Promozione e Sviluppo sostenibile ed integrato del Turismo nelle Marche. Azioni di promozione, comunicazione e realizzazione di eventi/incoming e fiere", di cui alla DGR n. 1521 del 07/10/2024 - Delibera CIPESS n. 24/2024 – Approvazione delle Schede Intervento delle azioni previste dall'Accordo per la Coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche ("FSC - Fondo Sviluppo e Coesione" e "FdR - Fondo di Rotazione"), per Azioni di Co-Marketing e sostegno di eventi di particolare rilievo per la promozione turistica della destinazione Marche;
- di approvare i criteri e le modalità per la predisposizione dell'avviso pubblico per le Azioni di Co-Marketing e sostegno di eventi di particolare rilievo per la promozione turistica della destinazione Marche, annualità 2025-2026, di cui all'allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di dare atto che l'onere complessivo derivante dalla presente deliberazione, è pari ad € **400.000,00** ed è garantito in termini di esigibilità della spesa e in ottemperanza all'art. 10 comma 3 lett. a) del D. Lgs. 118/2011 per le obbligazioni che ne deriveranno, dalla disponibilità esistente a carico del capitolo 2070210079 del Bilancio 2025-2027, annualità 2026, come di seguito indicato:

Descrizione Intervento	Importo annualità 2026
Azioni di Co-Marketing a sostegno di eventi di particolare rilievo per la promozione turistica della destinazione Marche, annualità 2025/2026	€ 400.000,00

- di autorizzare il dirigente del Settore Turismo, Cooperazione territoriale europea e Cooperazione allo sviluppo ad apportare eventuali modifiche all'esigibilità delle risorse, di cui ai precedenti punti, al fine di procedere alla corretta imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, fermo restando l'importo massimo previsto, qualora vengano approvate eventuali rimodulazioni di cronoprogramma finanziario relativo alla scheda di intervento di cui alla DGR 1521/2024.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

Allegato A

Criteri e modalità per la concessione di contributi alle imprese per azioni di Co-Marketing e sostegno di eventi di particolare rilievo per la promozione turistica della destinazione Marche. annualità 2025/2026 - Fondo di rotazione Legge n. 178/2020 e ss.mm.ii. e Delibera CIPESS del 23/04/2024

1. Finalità del bando	Il presente intervento è finalizzato alla concessione di contributi per i soggetti economici che realizzano eventi ed attività destinate anche indirettamente alla Promozione della Destinazione Marche e che, in ogni caso, sono in grado di attivare significativi flussi turistici, rafforzando contestualmente l'affermazione dell'immagine della regione Marche sui principali mercati turistici internazionali											
2. Riferimenti normativi	• Accordo per la Coesione 2021-2027 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Marche, sottoscritto in data 28/10/2023; • Delibera CIPESS n. 24 del 23/04/2024 - Regione Marche - Assegnazione di risorse FSC 2021-2027											
3. Riferimento normativo del regime di aiuto	Regime di aiuti "De minimis" di cui al Regolamento (UE) n. 2831 del 13.12.2023 e ss.mm.ii. A fine di evitare il sovra-finanziamento del progetto, il contributo verrà assegnato nei limiti del <i>funding gap</i> (ovvero il contributo non potrà superare la parte dei costi che il beneficiario non è in grado di coprire con risorse proprie o con altre entrate e non potrà essere riconosciuto nel caso in cui le entrate superino le spese sostenute)											
4. Dotazione Finanziaria bando Azioni di Co-marketing	La disponibilità finanziaria complessiva del presente bando è pari ad € 400.000,00 nella annualità 2026											
5. Soggetti Beneficiari	Le imprese con sede legale o operativa nelle Marche che, svolgendo le proprie attività, in forma diretta o indiretta concorrano in maniera significativa alla promozione e alla narrazione della Destinazione Marche											
6. Durata del progetto	Le attività dovranno essere realizzate nell'arco temporale biennale del 2025-2026											
7. Tipologie di attività ammissibili	1) Eventi destinati anche indirettamente alla promozione della Destinazione Marche, in grado di attivare significativi flussi turistici; 2) Workshop, Educational tour e Press tour da realizzarsi sul territorio regionale, rivolti a operatori italiani ed esteri e a giornalisti, con finalità di promozione turistica; 3) Azioni mirate di promozione del Brand Marche; 4) Attività di comunicazione in co-branding; La spesa minima sostenuta per le suddette attività, dovrà essere di € 30.000,00, solo per gli eventi di cui al punto 2) sarà sufficiente una spesa minima di € 15.000,00											
8. Criteri di Valutazione	• Qualità della proposta (peso 50/100): Chiarezza degli obiettivi, innovazione e creatività, sostenibilità economico finanziaria, collaborazioni e partenariati, coerenza con le strategie del Co-Marketing territoriale regionale • Efficacia della proposta promozionale (50/100): Numero di partecipanti, valore identitario rispetto al territorio di riferimento capacità di incrementare la visibilità del territorio in ottica nazionale e internazionale											
9. Importo contributo	• Verranno finanziate le spese sostenute al netto dell'IVA, nel limite massimo complessivo di € 40.000,00 nelle due annualità 2025-2026, in ogni caso fino al 50% delle spese sostenute e ritenute ammissibili											
10. Attribuzione punteggi e relativo importo contributo	<table><tr><th>PUNTEGGI ASSEGNABILI</th><th>IMPORTO CONTRIBUTO</th></tr><tr><td>da 40 a 60 punti</td><td>€ 10.000,00</td></tr><tr><td>da 61 a 74 punti</td><td>€ 20.000,00</td></tr><tr><td>Da 75 a 84 punti</td><td>€ 30.000,00</td></tr><tr><td>da 85 a 100 punti</td><td>€ 40.000,00</td></tr></table>		PUNTEGGI ASSEGNABILI	IMPORTO CONTRIBUTO	da 40 a 60 punti	€ 10.000,00	da 61 a 74 punti	€ 20.000,00	Da 75 a 84 punti	€ 30.000,00	da 85 a 100 punti	€ 40.000,00
PUNTEGGI ASSEGNABILI	IMPORTO CONTRIBUTO											
da 40 a 60 punti	€ 10.000,00											
da 61 a 74 punti	€ 20.000,00											
Da 75 a 84 punti	€ 30.000,00											
da 85 a 100 punti	€ 40.000,00											
11. Modalità di presentazione della domanda	Le domande dovranno essere presentate mediante la piattaforma Sigef con le modalità specificate nel bando											

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1372

Modifiche al termine della stagione balneare 2025, ai fini di individuare misure di sicurezza della balneazione, ai sensi del comma 2 art 6 D.L. 73 del 21 maggio 2025, convertito con legge del 18 luglio 2025, n. 105.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di individuare domenica 14 settembre 2025 come ultimo giorno della stagione balneare 2025, anticipando di una settimana il termine della stagione balneare già fissato alla terza settimana di settembre di ogni anno, ai sensi del D.L. 73 del 21 maggio 2025, convertito con legge del 18 luglio 2025, n. 105, ai sensi del comma 2 dell'art 6 del suddetto decreto.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1373

Approvazione schema di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 inerente i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza (CUC) Ufficio Speciale per la Ricostruzione post sisma per la Regione Marche ed i soggetti pubblici all'interno dell'area del cratere sismico 2016 e 2022, assegnatari di finanziamenti sisma, compresi i fondi PNRR e PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui all'art. 62, d. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento di contratti di appalto, di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti all'ingegneria e l'architettura.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- **DI APPROVARE** lo schema di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 inerente i rapporti tra la Centrale Unica di Committenza (CUC) Ufficio Speciale Ricostruzione della Regione Marche ed i soggetti pubblici all'interno dell'area del cratere sismico 2016 e 2022, assegnatari di finanziamenti sisma, compresi i fondi PNRR e PNC, che si avvalgono delle forme di aggregazione di cui

all'art. 62, d. Lgs. N. 36/2023 e ss.mm.ii., per l'affidamento di contratti di appalto, di partenariato pubblico-privato e di concessione di servizi, forniture, lavori pubblici e servizi tecnici attinenti all'ingegneria e l'architettura.

- **DI STABILIRE** che alla stipula della convenzione provvederà il direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la ricostruzione, il quale potrà apporre alla stessa le modificazioni non sostanziali che verranno ritenute necessarie al fine della stessa stipula.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1374

Approvazione schema di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 per lo svolgimento da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle attività di committenza ausiliaria in favore delle amministrazioni che attuano gli interventi finanziati con i fondi sisma 2016 e sisma 2022 nonché con i fondi PNC e PNRR ai sensi degli artt. 62 e 63 del d. lgs. 36/2023 ss.mm.ii

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- **DI APPROVARE** lo schema di convenzione da stipularsi ai sensi dell'art. 15 della L.241/1990 per lo svolgimento da parte dell'Ufficio Speciale per la Ricostruzione delle attività di committenza ausiliaria in favore delle amministrazioni che attuano gli interventi finanziati con i fondi sisma 2016 e sisma 2022 nonché con i fondi PNC e PNRR ai sensi degli artt. 62 e 63 del d. lgs. 36/2023 ss.mm.ii.
- **DI STABILIRE** che alla stipula della convenzione provvederà il direttore del Dipartimento Ufficio Speciale per la ricostruzione, il quale potrà apporre alla stessa le modificazioni non sostanziali che verranno ritenute necessarie al fine della stessa stipula.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1375

D. Lgs. 36/2023, art. 45 - Approvazione regolamento in materia di incentivi per funzioni tecniche nell'ambito delle procedure contrattuali dell'Agenzia Regionale Sanitaria

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare il regolamento di attuazione dell'art. 45, comma, 3 del decreto legislativo n. 36/2023 dell'Agenzia Regionale Sanitaria secondo quanto contenuto nell'allegato A alla presente deliberazione.

**ART. 45. del DECRETO LEGISLATIVO 31 marzo 2023, n. 36 e S.M.I. –
Agenzia Regionale Sanitaria - REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE per la
disciplina dei criteri di affidamento degli incarichi, delle modalità di
costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione del fondo
incentivante**

(Approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. del)

DISPOSIZIONI GENERALI	2
Art. 1. Finalità.....	2
Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo.....	2
Art. 3. Individuazione delle risorse.....	5
Art. 4. Conferimento degli incarichi.....	6
Art. 5. Procedure bandite dalla centrale di committenza	7
Art. 6. Procedure bandite dal soggetto aggregatore	8
Art. 7. Incarichi al personale dell'ARS da parte di altre Amministrazioni	9
CAPO I - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE	9
Art. 8. Ripartizione verticale ed orizzontale delle risorse	9
CAPO II - TERMINI, PENALITA' E SANZIONI	12
Art. 9. Termini.....	12
Art. 10. Inesatto, ritardato o omesso adempimento delle prestazioni affidate.....	12
CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE.....	13
Art. 11. Formazione del personale, dotazione di strumentazione	13
Art. 12. Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati	13
CAPO IV -DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI	14
Art. 13. Accantonamento e liquidazione delle risorse incentivanti	14
Art. 14. Fiscalità e integrazione del fondo con altri istituti contrattuali	15
Art. 15. Entrata in vigore	16
Art. 16. Disposizioni transitorie	16

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1. Finalità

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., e disciplina i criteri per l'individuazione e l'affidamento dei relativi incarichi, nonché le modalità di costituzione, accantonamento, ripartizione e liquidazione degli incentivi alle funzioni tecniche.

Art. 2. Ambito oggettivo e soggettivo

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs.36/2023, e dell'allegato I.10 al citato d. lgs. 36/2023, rientrano nell'oggetto del presente Regolamento esclusivamente le attività:

- a) programmazione della spesa per investimenti;
- b) responsabile unico del progetto;
- c) collaborazione all'attività del responsabile unico del progetto (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento)
- d) redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
- e) redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- f) redazione del progetto esecutivo;
- g) coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
- h) verifica del progetto ai fini della sua validazione;
- i) predisposizione dei documenti di gara;
- j) direzione dei lavori;
- k) ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
- l) coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
- m) direzione dell'esecuzione;
- n) collaboratori del direttore dell'esecuzione
- o) coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
- p) collaudo tecnico-amministrativo;
- q) regolare esecuzione;
- r) verifica di conformità;
- s) collaudo statico (ove necessario);
- t) coordinamento dei flussi informativi (dlgs 209/2024).

2. Il finanziamento della procedura è condizione necessaria per l'ammissibilità delle relative attività alla disciplina del presente Regolamento. Non è ammissibile il riconoscimento di alcun incentivo nei confronti del personale che ha svolto attività riconducibile a quelle previste dal presente Regolamento,

qualora detta attività ha riguardato una procedura per cui non è stato previsto o è venuto meno il finanziamento o per cui non si è proceduto al suo concreto avvio.

3. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione del contratto in una figura diversa dal RUP.

4. Il presente Regolamento si applica a tutto il personale dell'ARS, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che a tempo parziale, nonché al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata almeno semestrale, che concorre, per fini istituzionali, a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'ARS con l'apporto della propria specifica capacità e competenza professionale rientrante nella sfera di interesse dell'ARS stessa.

5. Il presente regolamento si applica anche al personale della Giunta regionale distaccato in ARS per almeno sei mesi; si applica inoltre al personale di altre pubbliche amministrazioni che, a seguito di protocollo di intesa, risulti in assegnazione temporanea in ARS per almeno sei mesi e che abbia svolto una delle attività di cui al comma 1. Il presente Regolamento si applica, altresì, alle attività rese dal personale dell'ARS per le procedure espletate anche su delega di altri enti, previa stipula di apposito disciplinare tra gli stessi enti.

6. Sono incluse negli incentivi tecnici, a valere sugli stanziamenti previsti per ogni singola procedura di affidamento di lavori, servizi e forniture:

- a) le operazioni di partenariato pubblico privato
- b) le concessioni
- c) le adesioni alle convenzioni ed accordi quadro Consip.

7. I soggetti ammessi alla disciplina del presente Regolamento sono i seguenti:

- i. RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
- ii. RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE
- iii. RESPONSABILE DEI LAVORI
- iv. PROGETTISTI
- v. VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE
- vi. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE
- vii. DIRETTORE DEI LAVORI
- viii. DIRETTORE OPERATIVO
- ix. ISPETTORE DI CANTIERE
- x. COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE
- xi. COLLAUDATORE
- xii. VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ
- xiii. COLLABORATORI dei predetti soggetti.

8. Ai fini del presente Regolamento:

- a) il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO (RUP) è il personale appositamente incaricato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i., le cui funzioni comprendono o possono comprendere anche quelle di RESPONSABILE DELLA PROGRAMMAZIONE, di RESPONSABILE DEI LAVORI e di RESPONSABILE DELLA PREDISPOSIZIONE E DEL CONTROLLO DELLE PROCEDURE DI BANDO E DI DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI;
- b) il PROGETTISTA è il personale appositamente incaricato di redigere la progettazione;
- c) il VERIFICATORE DELLA PROGETTAZIONE è, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.36/2023 e s.m.i., il personale appositamente incaricato di effettuare la verifica del progetto;
- d) il DIRETTORE DELL'ESECUZIONE è il RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO o altro personale appositamente incaricato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.36/2023;
- e) il DIRETTORE DEI LAVORI è il personale appositamente incaricato o il RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO nei casi consentiti dalle disposizioni di cui al D.Lgs.36/2023;
- f) il DIRETTORE OPERATIVO e L'ISPETTORE DI CANTIERE è il personale appositamente incaricato ai fini di cui all'art. 101 del D.Lgs.36/2023;
- g) il COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER L'ESECUZIONE è il DIRETTORE DEI LAVORI o il DIRETTORE OPERATIVO, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.36/2023 e al D.Lgs.81/2008;
- h) il COLLAUDATORE e il VERIFICATORE DELLA CONFORMITÀ è il personale appositamente incaricato ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs.36/2023. Nei casi previsti, è il personale incaricato, rispettivamente, delle funzioni e dei compiti del DIRETTORE DEI LAVORI e del RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO;
- i) i COLLABORATORI del RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO, del PROGETTISTA, del DIRETTORE DEI LAVORI o del DIRETTORE DELL'ESECUZIONE è il personale appositamente incaricato ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs.36/2023, ivi compresi il personale addetto alle verifiche connesse con la proposta di rendicontazione propedeutica alla liquidazione del fondo, secondo la disciplina del presente Regolamento da distinguere in:
 - i. COLLABORATORI PRINCIPALI è il personale appositamente incaricato che redige e sottoscrive, su disposizione del soggetto con il quale collabora, elaborati di natura amministrativa o tecnica, assumendone la responsabilità della corrispondenza dei relativi contenuti allo stato di fatto, allo stato di progetto, alle disposizioni applicabili (Rientra in questa categoria anche l'assistente con funzioni di direttore operativo del DEC);
 - ii. COLLABORATORI SEMPLICI è il personale appositamente incaricato che partecipa alla redazione di elaborati di natura amministrativa o tecnica o svolge attività su applicativi informatici finalizzate allo svolgimento della procedura o all'esecuzione dei contratti, i quali, pur non sottoscrivendo gli elaborati cartacei o informatici, siano chiaramente individuabili attraverso un idoneo sistema di tracciabilità;

- iii. COLLABORATORI ESECUTORI è il personale appositamente incaricato che provvede alla copiatura, riproduzione, fascicolazione e archiviazione degli elaborati, anche di natura amministrativa e anche al pagamento degli incentivi.

Art. 3. Individuazione delle risorse

1. Ai fini del presente Regolamento, vengono posti a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa o nel bilancio dell'ARS i fondi, comprensivi degli oneri previdenziali, assicurativi e assistenziali a carico, in misura variabile fino ad un massimo pari al 2% dell'importo da porre a base della procedura di affidamento ai sensi del D.Lgs.36/2023.

2. La misura effettiva delle risorse da porre a carico dei singoli stanziamenti è rapportata all'importo a base della specifica procedura di affidamento secondo le tabelle seguenti:

CLASSI DI IMPORTO DEI LAVORI O DELLE OPERE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 1.000.000,00	2%
oltre euro 1.000.000,00 fino alla soglia comunitaria	1,9%
oltre la soglia comunitaria e fino a euro 10.000.000,00	1,7%
oltre euro 10.000.000,00 e fino a euro 25.000.000,00	1,5%
oltre euro 25.000.000,00	1,3%

CLASSI DI IMPORTO DEI SERVIZIO E DELLE FORNITURE	PERCENTUALE DA APPLICARE
fino a euro 500.000,00	2%
oltre euro 500.000,00 e fino a euro 2.000.000,00	1,8%
oltre euro 2.000.000,00 e fino a euro 5.000.000,00	1,6%
oltre euro 5.000.000,00	1,5%

3. L'80% delle risorse finanziarie come sopra individuate è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti nel presente Regolamento, tra i soggetti che svolgono le attività indicate al precedente art. 2.

4. Il restante 20% delle risorse finanziarie, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è destinato all'acquisto da parte dell'Agenzia di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. L'ARS può utilizzare dette risorse anche per acquisto di attrezzature informatiche, arredi ed altri beni finalizzati alle attività di cui sopra. Una parte delle risorse può inoltre essere utilizzato per: attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi; la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche; la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

5. Nel caso di gruppi misti composti da professionisti esterni (ivi compresi quelli appartenenti ad uffici di altre amministrazioni pubbliche di cui l'ARS può avvalersi in base alla normativa vigente) e da personale interno (secondo la definizione del presente Regolamento), le suddette percentuali devono essere calcolate in base al valore economico dei lavori o opere, dei servizi e delle forniture direttamente curati dal personale interno.

Art. 4. Conferimento degli incarichi

1. Le attività di cui al presente Regolamento sono espletate dal personale dell'ARS, anche costituito in gruppi di lavoro, su proposta del dirigente del Settore responsabile della procedura contrattuale o del dirigente del Settore indicato dal Direttore come capofila nel caso in cui la procedura contrattuale rientri nella competenza di più strutture.

2. Il conferimento degli incarichi dovrà avvenire nel rispetto dei principi di qualificazione (profilo professionale di inquadramento e titolo di studio) e rotazione, quest'ultima valutata con riferimento, sia all'aspetto quantitativo, sia all'aspetto qualitativo. Ai fini dell'aspetto qualitativo rileva anche la singola prestazione da conferire e valutabile dal curriculum del personale. Il conferimento degli incarichi è subordinato agli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e conflitto di interessi previsti dalle disposizioni generali e speciali vigenti in materia, in quanto applicabili alle singole attività oggetto di incarico.

3. L'atto di conferimento degli incarichi è adottato, in forma di decreto o atto equivalente, dal Direttore o dal Dirigente del Settore sotto la cui direzione si svolge il contratto, a seconda della rispettiva competenza tenendo conto della compatibilità al CCNL e alle relative declaratorie a cui è subordinato l'affidatario dell'incarico.

4. Il provvedimento di incarico deve contenere, nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento, almeno i seguenti elementi:

- a) l'oggetto della procedura;
- b) gli estremi del provvedimento di programmazione aziendale o i riferimenti relativi al budget aziendale;

- c) l'importo a base della procedura contrattuale e l'entità complessiva del fondo, laddove disponibile;
 - d) le attività che dovranno essere svolte da ogni singolo componente il gruppo di lavoro con l'indicazione delle singole specifiche mansioni e delle corrispondenti quote del fondo da corrispondere che andranno riverificate alla fine della prestazione effettivamente svolta;
 - e) la tempistica di svolgimento delle mansioni assegnate;
 - f) le attività da affidare a soggetti esterni all'amministrazione, il valore economico delle prestazioni (lavori, opere, servizi, forniture) previste dalla procedura contrattuale e oggetto di affidamento a soggetti esterni, la quantificazione delle prestazioni da affidare all'esterno;
 - g) lo sviluppo della procedura assegnata a ciascun soggetto interno o esterno, la programmazione dell'attività di controllo del rispetto, in termini qualitativi e quantitativi, degli incarichi conferiti e la tempistica di corresponsione delle quote del fondo;
 - h) il conferimento dell'incarico deve tener conto del possesso dei requisiti previsti dalla legge (titolo di studio, esperienza professionale, formazione professionale, ecc.)
5. Nel caso in cui nel provvedimento di incarico non sia possibile indicare l'importo a base della procedura contrattuale e l'entità complessiva delle risorse incentivanti, tali informazioni andranno indicate nel provvedimento di indicazione della procedura.
6. Il dirigente, con provvedimento motivato, può proporre di modificare o revocare gli incarichi conferiti, o, nel rispetto delle incompatibilità previste dalle vigenti disposizioni in materia, di assegnare, in assenza di professionalità, uno o più incarichi ad un medesimo dipendente ovvero assegnare un medesimo incarico a più dipendenti, sempre nel rispetto delle condizioni contrattuali (CCNL) a cui l'affidatario dell'incarico è subordinato.
7. Nel caso di gruppi misti che prevedano il conferimento di incarichi a personale di altre pubbliche amministrazioni deve essere preventivamente acquisita l'autorizzazione ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs.165/01 e successive modificazioni, fatto salvo il caso di procedure svolte mediante centrale di committenza o mediante delega.

Art. 5. Procedure bandite dalla centrale di committenza

1. Nel caso di delega della sola fase di aggiudicazione alla Regione Marche - SUAM, o altri strumenti di acquisto o negoziazione predisposti dalla Centrale di Committenza per lavori, servizi o forniture, comprese quelle sanitarie, l'ARS individua la quota parte dell'incentivo da corrispondere, in ottemperanza a quanto stabilito nelle convenzioni stipulate con la Regione Marche – SUAM, negli stanziamenti di ogni singola procedura.
2. Le somme destinate all'incentivo, di cui al comma 2 dell'art. 45 del Dlgs 36/2023 e s.m.i., non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo a favore della Centrale di Committenza, previa individuazione nella convenzione sottoscritta.

3. La quota parte degli incentivi connessa alle procedure di cui al comma 1, nei limiti individuati dalla Convenzione, è comprensiva delle due componenti (incentivi al personale per l'80 per cento e quota innovazione per il 20 per cento), secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice. Nell'eventualità di individuazione del gruppo di lavoro dell'ARS, ai componenti dello stesso sarà riconosciuta la quota incentivo per l'80 per cento al personale e quota innovazione per il 20 per cento, di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, decurtata della somma prevista per la Centrale di Committenza.

4. Il gruppo di lavoro viene individuato secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente regolamento.

5. Gli incentivi delle gare su committenza possono essere liquidati ai dipendenti dell'Agenzia a conclusione di ciascuna fase o in un'unica soluzione al termine dell'esecuzione della prestazione, secondo i criteri di cui all'articolo 13; nel caso di accordo quadro i relativi incentivi sono individuati nel quadro economico di ogni singolo contratto applicativo (ordinativo di fornitura) senza prendere a riferimento l'importo massimo dell'Accordo.

Art. 6. Procedure bandite dal soggetto aggregatore

1. La SUAM, essendo iscritta per la Regione Marche nell'elenco dei soggetti aggregatori regionali tenuto da ANAC, è unico soggetto abilitato a svolgere le procedure di affidamento per le categorie merceologiche di cui al DPCM del 11 luglio 2018 ovvero provvedimenti successivi, modificativi delle predette merceologie. Il soggetto Aggregatore della Regione Marche ha l'obiettivo di aggregare i fabbisogni delle Amministrazioni presenti sul territorio regionale al fine di conseguire economie di scala, di scopo e risparmi di spesa; pertanto, svolge anche altre procedure di gara di beni e servizi per categorie merceologiche non previste dal richiamato DPCM del 11 luglio 2018 o successive modifiche ed integrazioni.

2. Con l'aggiudicatario di ciascun lotto viene stipulata una Convenzione, ai sensi dell'art. 9 del Decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 12/2012, con la quale il Fornitore medesimo si obbliga ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni contraenti per l'erogazione della fornitura o servizio oggetto della gara.

3. In conformità a quanto previsto al comma 8 dell'art. 45 del D. Lgs. 36/2023, nel limite del 25% dell'incentivo di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. n. 36/2023, previa richiesta da parte della centrale di committenza, le relative risorse sono destinate ai dipendenti della centrale di committenza in relazione alle funzioni tecniche svolte.

4. La quota parte degli incentivi da corrispondere al personale del Soggetto Aggregatore è comprensiva delle due componenti – incentivi al personale per l'80 per cento e quota innovazione per il 20 per cento – secondo i limiti e le finalità indicate dai commi 3, 5, 6 e 7 dell'art. 45 del Codice. Nell'eventualità di individuazione del gruppo di lavoro dell'Agenzia, ai componenti dello stesso sarà riconosciuta la quota incentivo per l'80 per cento al personale e quota innovazione per il 20 per cento, di cui al comma 2 dell'art. 45 del Codice, decurtata della somma prevista per il Soggetto Aggregatore.

5. Il gruppo di lavoro viene individuato secondo quanto stabilito all'articolo 4 del presente regolamento.
6. Gli incentivi per gli Ordinativi di Fornitura di cui sopra, ove previsti, possono essere liquidati ai dipendenti dopo l'invio dell'Ordinativo stesso.

Art. 7. Incarichi al personale dell'ARS da parte di altre Amministrazioni

1. La partecipazione di personale ARS a gruppi di progettazione istituiti da altre Amministrazioni è consentita previa autorizzazione da parte del Dirigente di riferimento o del Direttore per i dirigenti, ai sensi dell'art. 53 del Dlgs 165/2001 e ss.mm.ii., nonché previa stipula di apposito disciplinare tra gli stessi Enti.
2. L'articolazione e il conferimento degli incarichi e dei relativi incentivi tecnici al personale ARS sono demandate al regolamento dell'Amministrazione appaltante, i cui contenuti sono richiamati nel disciplinare di cui al comma precedente.
3. L'Amministrazione appaltante provvede a liquidare all'ARS le somme spettanti al personale ARS. L'Ufficio competente del Settore Affari generali ARS provvederà a comunicare alla Direzione Risorse Umane e strumentali della Regione Marche, in relazione alla convenzione con l'ARS per la gestione economica e previdenziale del personale, gli importi da erogare al personale ARS interessato, previa verifica dei limiti stabiliti per i compensi e del divieto di cumulo di indennità.

CAPO I - RIPARTIZIONE DELLE RISORSE

Art. 8. Ripartizione verticale ed orizzontale delle risorse

1. Le quote di ripartizione verticale e orizzontale delle risorse incentivanti relative alle singole fasi procedurali sono definite nelle seguenti tabelle:

Lavori

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
Programmazione	3,5%
Progettazione	20%
Verifica della progettazione	8%
Affidamento	13%
Esecuzione	55,5%

Servizi e fornitura di beni

FASI PROCEDIMENTALI	QUOTA DI RIPARTIZIONE
---------------------	--------------------------

Programmazione	8%
Progettazione	20%
Affidamento	20%
Esecuzione	52%

2. Le predette quote saranno ulteriormente ripartite, in sede di conferimento degli incarichi, con riguardo alle prestazioni parziali effettivamente assegnate, nell'ambito delle singole fasi procedurali, ai vari componenti del gruppo di lavoro. Tale ripartizione viene determinata su proposta del responsabile del procedimento, secondo criteri di professionalità, imparzialità e proporzionalità, in relazione al grado di contributo individuale effettivamente prestato per il raggiungimento dell'obiettivo. La ripartizione è effettuata secondo le indicazioni del presente Regolamento.

3. La ripartizione orizzontale del fondo per la realizzazione di opere e lavori è disciplinata dalla tabella seguente le cui aliquote costituiscono limiti massimi inderogabili:

Funzione affidata	Quota fase programmazione (massimo 3,5% del fondo)	Quota fase progettazione e verifica della progettazione		Quota fase affidamento (massimo 13% del fondo)	Quota fase esecuzione (massimo 55,5% del fondo)
		Progettazione (massimo 20% del fondo)	Verifica (massimo 8 % del fondo)		
Responsabile Unico del Progetto	70%	20%	80% (se esegue la verifica)	80%	20%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	Qualora individuati si applica il 50% della quota del RUP con contestuale riduzione della stessa	Qualora individuati si applica il 50% della quota del RUP con contestuale riduzione della stessa		Qualora individuati si applica il 50% della quota del RUP con contestuale riduzione della stessa	Qualora individuati si applica il 50% della quota del RUP con contestuale riduzione della stessa
Redazione Progetto		75%			
Verifica progettazione			80%		
Direzione dei lavori					40%
Ufficio di direzione dei lavori (Direttore operativo, ispettore di cantiere)					12%
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione					8%
Collaudo tecnico amministrativo e statico (eventuale)					15%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a	30%	5%	20%	20%	5%

supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase					
Totale	100%	100%	100%	100%	100%

4. La ripartizione orizzontale del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni è disciplinata dalla tabella seguente le cui aliquote costituiscono limiti massimi inderogabili:

Funzione affidata	Quota fase programmazione (massimo 8% del fondo)	Quota fase progettazione (massimo 20% del fondo)	Quota fase affidamento (massimo 20% del fondo)	Quota fase esecuzione (massimo 52% del fondo)
Responsabile Unico del Progetto	70%	50%	80%	30%
Responsabile di procedimento per le fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione	Qualora individuati si applica il 50% della quota del RUP con contestuale riduzione della stessa	Qualora individuati si applica il 50% della quota del RUP con contestuale riduzione della stessa	Qualora individuati si applica il 50% della quota del RUP con contestuale riduzione della stessa	Qualora individuati si applica il 50% della quota del RUP con contestuale riduzione della stessa
Redazione Progetto		30%		
Direzione dell'esecuzione				45%
Verifica delle conformità e certificazione regolare esecuzione				15%
Addetti alla gestione tecnico/amministrativa dell'intervento a supporto del Responsabile unico del progetto/Responsabile di fase	30%	20%	20%	10%
Totale	100%	100%	100%	100%

5. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.

6. Nell'ipotesi in cui non siano previste una o più delle attività tra quelle indicate in tabella, le relative percentuali costituiscono economia, senza pertanto che la corrispondente somma possa andare a maggiorare i compensi già stabiliti per il personale costituente il gruppo di lavoro.

7. Nel caso in cui nel gruppo di lavoro siano stati conferiti più incarichi/funzioni tecniche allo stesso dipendente, le quote incentivanti corrispondenti alle singole prestazioni sono cumulabili

CAPO II - TERMINI, PENALITA' E SANZIONI**Art. 9. Termini**

1. Il provvedimento di affidamento degli incarichi, ove possibile, indica i termini entro cui devono essere ultimate le singole prestazioni intermedie e quella finale, limitatamente alle attività di programmazione, di verifica della progettazione e di affidamento.
2. Con provvedimento adottato con le stesse modalità di quello di affidamento degli incarichi, i predetti termini possono essere prorogati, per oggettive cause di forza maggiore o per motivate esigenze di servizio, sempre che la proroga non arrechi danno all'ARS e sia consentita dalle vigenti disposizioni regolanti lo svolgimento dell'incarico.

Art. 10. Inesatto, ritardato o omesso adempimento delle prestazioni affidate

1. In caso di inesatto o ritardato adempimento delle prestazioni affidate si applicano alle quote spettanti ai singoli incaricati responsabili dell'inadempimento le seguenti penalità:
 - a) per l'inesatto adempimento la quota del fondo relativa alla prestazione per la quale si è verificato l'inesatto adempimento è ridotta fino ad un massimo del 40%, in base alla gravità del caso;
 - b) per il ritardato adempimento la quota è ridotta fino ad un massimo del 40% in base alla gravità del caso;
 - c) nei casi di cui alle lettere precedenti, qualora gli eventuali rimedi non siano compatibili coi tempi, le finalità e le disponibilità dell'amministrazione, o altri pregiudizi gravi per l'attività amministrativa o qualora l'inesatto adempimento o gli errori abbiano costretto l'amministrazione ad abbandonare l'iniziativa o a disporre il rifacimento integrale, oppure siano stati causa inequivocabile di annullamento in sede giurisdizionale o di rigetto o rifacimento integrale imposti da altra autorità a ciò preposta per legge, non si procederà ad alcuna ripartizione del fondo, e le quote eventualmente accantonate o distribuite in relazione alle fasi precedenti, saranno revocate;
 - d) nei casi di cui alla lettera c) l'incarico viene revocato e affidato ad altri ovvero a persone titolari del primo affidamento che non siano risultate responsabili; la revoca è subordinata alla garanzia del contraddittorio con gli interessati.
2. L'omesso adempimento delle prestazioni affidate comporta l'automatica esclusione dalla ripartizione del fondo.
3. Le penalità di cui sopra non si applicano se l'inadempimento delle prestazioni affidate o i ritardi rispetto alla tempistica di realizzazione prevista siano imputabili a errori o mancanze del progetto non imputabili ai soggetti destinatari del presente Regolamento. In questo caso:
 - a) in caso di abbandono dell'iniziativa da parte dell'amministrazione, la quota del fondo spettante sarà proporzionata alle sole attività svolte;

- b) In caso di aumento della spesa, le quote spettanti continueranno ad essere calcolate sullo stanziamento iniziale.

CAPO III - DISPOSIZIONI DIVERSE

Art. 11. Formazione del personale, dotazione di strumentazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, l'ARS:
 - a) organizza attività formativa specifica per tutto il personale che ha i requisiti di inquadramento idonei al conferimento dell'incarico di RUP, anche in materia di metodi e strumenti elettronici specifici;
 - b) garantisce al personale ammesso alla ripartizione la disponibilità di adeguati spazi operativi e arredi relativi;
 - c) garantisce al personale ammesso alla ripartizione la disponibilità di adeguate strumentazioni professionali, di mezzi operativi informatici e di tutti i necessari ed attinenti beni di consumo;
2. Ai predetti fini, i dirigenti coinvolti definiscono, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, le esigenze formative del personale, nonché il fabbisogno di strumentazioni, mezzi e beni necessari allo svolgimento delle attività da affidare.
3. L'ARS attraverso le proprie competenti strutture adotta procedure idonee a consentire lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento avuto riguardo alle esigenze ed ai fabbisogni di cui sopra

Art. 12. Sottoscrizione ed utilizzazione degli elaborati

1. Tutti gli elaborati prodotti nell'ambito delle attività conferite ai sensi del presente Regolamento:
 - a) devono essere sottoscritti dal personale che li hanno ideati e redatti e contenere l'indicazione di tutto il personale che ha comunque collaborato alla loro produzione, secondo gli incarichi conferiti;
 - b) devono riportare l'intestazione dell'ARS e della struttura o delle strutture responsabili della loro produzione;
 - c) sono di proprietà dell'ARS ad esclusione dei casi di cui all'art. 2 comma 4 secondo periodo;
 - d) possono essere utilizzati dal predetto personale ai fini della formazione del proprio *curriculum* professionale.

CAPO IV -DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI**Art. 13. Accantonamento e liquidazione delle risorse incentivanti**

1. Le risorse di cui all'art. 45, commi 3 e 5, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., per la realizzazione di opere e lavori o per l'acquisizione di beni e servizi, sono poste a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture negli stati di previsione della spesa per ogni singola procedura a cura del dirigente del Settore competente.
2. L'atto di corresponsione dell'incentivo è adottato dal Direttore dell'ARS o dal Dirigente del Settore competente, qualora delegato, su proposta del dirigente del Settore Affari generali ARS, previa rendicontazione e liquidazione del dirigente della struttura esecutrice dell'incarico, una volta concluso il relativo procedimento; il dirigente della struttura esecutrice dell'incarico procederà in particolare alla predisposizione del quadro di ripartizione dei singoli compensi individuati unitamente all'attestazione di avvenuto accertamento positivo delle specifiche attività svolte dal personale incaricato, della rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti e della completezza e correttezza dei documenti presentati rispetto a quanto previsto dalle norme vigenti.
3. Il quadro di ripartizione dovrà contenere in particolare l'elenco degli incarichi, le figure professionali interessate e la quota parte della somma incentivante spettante a ciascuna di esse, determinata secondo i criteri di cui all'art. 8 del presente regolamento.
4. La Direzione Risorse umane e strumentali della Regione, in relazione alla convenzione con l'ARS per la gestione economica e previdenziale del personale, previa verifica dei limiti stabiliti per i compensi e del divieto del cumulo di indennità, provvede poi ad erogare gli emolumenti al personale negli stipendi, con la contabilizzazione ai conti del bilancio di competenza.
5. Le rendicontazioni per attività espletate di competenza dell'anno e non ancora liquidate, vanno trasmesse alla struttura competente in materia di personale e alla struttura competente in materia di bilancio entro il 31 gennaio dell'anno successivo, per la contabilizzazione dei costi in fase di chiusura del bilancio di esercizio.
6. La quota del 20% destinata agli acquisti, potrà essere utilizzata previa autorizzazione della Direzione dell'ARS.
7. La suddetta rendicontazione, redatta su proposta del responsabile unico del progetto contiene:
 - a) l'elenco di tutti i partecipanti con evidenziato il tipo di incarico e le mansioni effettivamente svolti, avuto riguardo alle attività previste dal presente Regolamento, nonché se a full time o part time indicando altresì la percentuale lavorativa;
 - b) le quote di ripartizione delle risorse;
 - c) l'espressa dichiarazione che il singolo incarico è stato concluso nel rispetto del conferimento originario e delle eventuali modifiche o revoche regolarmente sopravvenute;
 - d) l'indicazione delle eventuali penalità o sanzioni per ritardata o omessa prestazione e del personale coinvolto;

- e) gli anni di espletamento degli incarichi ed i relativi compensi spettanti, distinti per anno e rapportati al periodo lavorato dal ... al ... (gg/mm/aa) per il calcolo delle riduzioni previste dal successivo art.14;
 - f) l'espressa indicazione che i soggetti beneficiari dell'incentivo hanno sottoscritto la dichiarazione circa la mancanza di conflitti di interesse.
8. Ai fini della liquidazione dell'incentivo, l'incarico si considera concluso nei termini che seguono:
- a) fase della programmazione: approvazione ed esecutività degli atti in conformità all'art. 37 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i. e relative disposizioni attuative;
 - b) fase della progettazione: all'approvazione dell'ultimo livello di progettazione necessario ai sensi dell'articolo 38 del D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;
 - c) fase della verifica della progettazione: emissione dell'atto di validazione di cui all'art. 42, comma 4, D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;
 - d) fase dell'affidamento: stipulazione del contratto ai sensi dell'art. 18 D.Lgs.36/2023 e s.m.i.;
 - e) fase dell'esecuzione: provvedimento di approvazione degli atti di collaudo o di verifica della conformità ovvero di regolare esecuzione, salvo il caso di eventuale contenzioso con il soggetto contraente protrattosi oltre l'emanazione del suddetto provvedimento, per il quale occorre attendere gli esiti definitivi.
9. La liquidazione dell'incentivo avviene con le seguenti modalità:
- a) programmazione, progettazione, verifica della progettazione e affidamento:
 - nella misura del 100% dopo la stipulazione del contratto; in assenza di stipula del contratto non sarà erogato il compenso;
 - b) fase dell'esecuzione:
 - il saldo sarà erogato con il provvedimento di approvazione degli atti di collaudo/verifica di conformità o certificazione di regolare esecuzione in relazione all'effettivo importo eseguito.
- In caso di ritardato/inesatto adempimento delle prestazioni incentivate affidate, vengono effettuate le decurtazioni previste dall'art 10. Ove l'inesatto adempimento emerga successivamente alla liquidazione, previa garanzia del contraddittorio, il dipendente interessato è tenuto alla restituzione di quanto percepito; non potranno essere erogati ulteriori compensi a favore dello stesso fino a concorrenza delle somme da restituire. È possibile procedere con acconti annuali nella misura massima del 85% di quanto effettivamente spettante.

Art. 14. Fiscalità e integrazione del fondo con altri istituti contrattuali

1. I compensi di cui al presente Regolamento sono soggetti a ritenute fiscali con riferimento alle aliquote vigenti nel periodo di imposta di effettivo pagamento (principio di cassa).

2. Le attività disciplinate con il presente Regolamento possono essere svolte anche al di fuori dell'orario di lavoro senza diritto al riconoscimento per lavoro straordinario né di prestazione lavorativa finalizzata al riposo compensativo.

3. Al personale che partecipa alla ripartizione degli incentivi non può essere attribuita – per la attività già remunerate con i compensi di cui al presente regolamento – alcuna altra indennità o compenso disciplinati dalla vigente contrattazione collettiva nazionale di lavoro e dalla contrattazione decentrata integrativa.

4. Il dirigente attribuisce gli incarichi contemperando il principio di rotazione in relazione alla disponibilità del personale allo svolgimento delle predette attività al di fuori dell'orario di servizio.

5. Le attività disciplinate con il presente Regolamento possono impegnare il personale incaricato anche oltre il normale orario di lavoro. L'incentivo attribuito in relazione agli incarichi di cui al presente regolamento assorbe i compensi per lavoro straordinario.

6. L'ammontare degli incentivi complessivamente maturato dal personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dal dipendente. L'incentivo eccedente, non corrisposto, incrementa le risorse di cui al comma 4 dell'art. 3 del presente regolamento

Art. 15. Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di pubblicazione del decreto di approvazione e resta permanentemente pubblicato sul sito internet dell'ARS www.regione.marche.it/ars, sezione Amministrazione Trasparente > Disposizioni generali > Atti generali e si applica a tutte le attività conferite successivamente alla sua approvazione.

Art. 16. Disposizioni transitorie

1. Per tutte le attività conferite precedentemente all'approvazione del presente Regolamento valgono ai fini della loro attribuzione le disposizioni di cui alla disciplina previgente. Ai fini della liquidazione e del pagamento valgono le presenti disposizioni laddove compatibili. Per i settori competenti il presente atto si applica a tutti i procedimenti avviati successivamente all'entrata in vigore del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. purché le risorse incentivanti siano state previste ed accantonate nel quadro economico, nei limiti delle percentuali del presente regolamento. Restano ovviamente escluse tutte le prestazioni non incentivabili.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1376

Approvazione partecipazione della Regione Marche al progetto “Efficacia Sinergica: ottimizzazione dell’interazione tra la rete farmaceutica e trasfusionale per valorizzazione del plasma come risorsa strategica”.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare la partecipazione della Regione Marche-Centro Regionale Sangue, in qualità di partner, alla realizzazione del progetto “Efficacia Sinergica: ottimizzazione dell’interazione tra la rete farmaceutica e trasfusionale per valorizzazione del plasma come risorsa strategica”, di cui all’allegato A, proposto dalla Regione Toscana.

AVVISO

**L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1377

DGR n. 631 del 29/04/2024: Revisione della Rete della Terapia del Dolore, di cui alla DGR n. 1268/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di revisionare la Rete Regionale della Terapia del Dolore (RRTD), di cui alla DGR 1268/2021, alla luce della DGR n. 631/2024, come da Allegato A;
- di incaricare il Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale a provvedere alla nomina dei professionisti che andranno a costituire il Coordinamento Regionale per la Terapia del Dolore di cui all’Allegato A;
- di incaricare i Direttori Generali delle AST del SSR ad istituire, con apposito atto, i Comitati Locali delle Reti Locali della Terapia del Dolore (RLTD) entro 30 giorni dalla pubblicazione dell’atto di nomina del Coordinamento Regionale di cui al punto precedente.

AVVISO

**L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1378

Attuazione DGR 559/2023 - Assetto Regionale delle nuove forme organizzative delle Cure Primarie Pediatriche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare l’Assetto Regionale per le nuove forme organizzative di Cure Primarie Pediatriche, di cui all’Allegato A;
- di incaricare le Aziende Sanitarie Territoriali di recepire, con atti propri, quanto disposto nell’Allegato A entro 30 giorni dalla deliberazione del presente atto;
- di incaricare le Aziende Sanitarie Territoriali di definire il Regolamento per il funzionamento interno, entro 60 giorni dalla firma dell’Accordo Integrativo Regionale;
- di incaricare il Settore Territorio e Integrazione Sociosanitaria dell’Agenzia Regionale Sanitaria di monitorare quanto previsto dalla presente deliberazione.

AVVISO

**L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1379

Approvazione delle condizioni generali per la fornitura e la distribuzione, agli Enti del SSR, dei ricettari medici standardizzati per l’anno 2026, predisposte dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare le “Condizioni generali per la fornitura e la distribuzione del ricettario medico standardizzato” predisposte dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS), di cui all’allegato A alla presente deliberazione;
2. di incaricare il Dirigente del Settore Assistenza Farmaceutica, Protesica, Dispositivi Medici dell’Agenzia Regionale Sanitaria alla sottoscrizione delle predette “Condizioni generali per la fornitura e la

distribuzione del ricettario medico standardizzato”, autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione;

3. di stabilire che, sulla base del fabbisogno complessivo – rappresentato dagli Enti del SSR – dei ricettari medici per l’anno 2026 pari a n. 14.400 blocchi per un costo complessivo pari ad Euro 38.649,60 (Euro 31.680,00 imponibile + Euro 6.969,60 IVA 22%), la relativa copertura finanziaria è a carico del capitolo 2130111160, Bilancio 2025/2027, annualità 2026;
4. trattasi di risorse a carico di capitolo finanziato dal fondo sanitario indistinto per le quali si applica il disposto del titolo II del decreto legislativo 118/2011 e s.m.i., coerenti, quanto alla natura della spesa, con la finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.

AVVISO

L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1380

Atto d’intesa tra la Regione Marche e UNICAM - Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell’Università degli Studi di Camerino. Approvazione delle linee guida per le attività sanitarie di pronto soccorso agli animali d’affezione incidentati e senza proprietario.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di approvare lo schema “Atto d’intesa tra Regione Marche e Università di Camerino - Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico in attuazione dell’art. 5 della Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 e dell’art.189 della Legge 29 luglio 2010, n.120 concernente le attività sanitarie di pronto soccorso agli animali d’affezione incidentati” così come riportato nell’allegato “A” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

di confermare le “Linea guida per le attività sanitarie di pronto soccorso e di pronto soccorso agli animali d’affezione incidentati e senza proprietario”, già approvate con la D.G.R. 774/2022, di cui all’allegato “B” che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

di demandare alle AASSTT l’attuazione delle prestazioni di primo soccorso e di pronto soccorso agli animali d’affezione incidentati non di proprietà come previsto nelle suddette linee guida;

di incaricare il Presidente della Giunta, o suo delegato, alla sottoscrizione di detto Atto di Intesa con UNICAM - Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico;

di assegnare a UNICAM- Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico euro 150.000,00 per l’annualità 2025 e euro 125.000,00 per le annualità 2026 e 2027, finalizzati all’attuazione di quanto previsto dall’Accordo di Intesa approvato con la presente deliberazione;

di far fronte all’onere di che trattasi con le risorse di cui al bilancio 2025-2027 come di seguito indicato: Euro 150.000,00 annualità 2025 - capitolo di spesa n. 2130710235; Euro 125.000,00 annualità 2026 - capitolo di spesa n. 2130710290; Euro 125.000,00 annualità 2027 - capitolo di spesa n. 2130710287.

Trattasi di risorse a carico di capitoli finanziati da fondi del bilancio regionale.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare*

Regione Marche



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Atto d'Intesa tra Regione Marche e Università di Camerino - Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico, in attuazione dell'art. 5 della Legge Regionale 20 gennaio 1997, n. 10 e dell'art.189 della Legge 29 luglio 2010, n.120 concernente le attività sanitarie di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati.

TRA

La Regione Marche, con sede legale in Ancona, in Via Gentile da Fabriano n.9, codice fiscale n.80008630420, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale Dott. Francesco Acquaroli, da una parte

E

L'Università degli Studi di Camerino e segnatamente la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico, C.F. n 81001910439 e P. IVA n. 00291660439, con sede legale in Camerino, rappresentata dal Rettore Prof. Graziano Leoni, domiciliato per la sua carica a Camerino (MC), Via Andrea D'Accorso, n. 16, 62032 Camerino (MC).

PREMESSO CHE:

- all'Università sono affidati istituzionalmente compiti di ricerca e formazione professionale degli operatori sanitari di Medicina Veterinaria e che detti compiti non si esauriscono nella didattica teorico-pratica (D.M. 25/02/1993, pubblicato in G.U.2/05/1994, n. 100 e D.M. n. 509 del 03/11/1999, D.M. 270 del 22/10/2004) precedente il conseguimento del titolo di studio, ma si estendono anche alla formazione post-laurea, istituzionalmente predisposta, per affiancare alla preparazione teorica anche quella pratico-applicativa;
- l'Università ha tra i propri compiti anche il porre in atto una collaborazione organica con altri Enti ed in particolare con il Sistema Sanitario Nazionale, al fine di migliorare gli specifici obiettivi formativi e di salute, utilizzando al meglio le strutture di cui è dotata;
- la Regione Marche, attraverso le diverse strutture del Sistema Sanitario Regionale operanti sul territorio, ha l'obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni rese nell'interesse della tutela della salute dell'uomo e degli animali tramite personale qualificato;
- la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Camerino (UNICAM), attraverso l'Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD), ha attivato dal 2011 un Servizio di Emergenza Clinica operativo 24 ore su 24, impegnando competenze professionali, strutture ed attrezzature diagnostiche e di ricovero di elevata qualità. La struttura è di particolare rilevanza e all'interno della stessa sono operativi servizi di alta specializzazione, capaci di assicurare un'adeguata e completa risposta sanitaria in regime di pronto soccorso, nonché prestazioni veterinarie specialistiche. A garanzia di tali servizi di alta specializzazione e delle prestazioni sanitarie specialistiche erogabili dall'OVUD, in particolare in materia di pronto soccorso, è da considerare che la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e l'OVUD, fin dal 2011, hanno ottenuto il giudizio positivo della Commissione europea EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), in quanto pienamente rispondenti agli standard di qualità europei.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare*

Regione Marche



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

- la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e l'OVUD di UNICAM svolgono attività clinica specialistica altamente qualificata sul territorio nazionale e regionale, contestualmente con la formazione post laurea di medici veterinari tramite diverse forme di educazione continua: Dottorato di Ricerca, Scuole di Specializzazione, Master di I e II livello, Seminari e Congressi;
- con DGR n. 1432 del 22/12/2014 la Giunta Regionale ha approvato lo schema di convenzione tra Regione e Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di UNICAM per la realizzazione di azioni congiunte nell'ambito della salute animale e della sicurezza alimentare, tra le quali l'attività di ricerca e l'attività di formazione per gli operatori del SSR;
- con DGR n. 516 del 22/05/2017 la Giunta Regionale ha approvato l'atto d'intesa tra la Regione Marche e UNICAM -Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Camerino e le linee guida per le attività sanitarie di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati e senza proprietario;
- con DGR n. 156 del 18/02/2019 la Giunta Regionale ha approvato l'atto d'intesa tra la Regione Marche e UNICAM -Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Camerino e le linee guida per le attività sanitarie di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati e senza proprietario
- con DGR n. 774 del 20/06/2022 la Giunta Regionale ha approvato l'atto d'intesa tra la Regione Marche e la Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Camerino e le linee guida per le attività sanitarie di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati e senza proprietario
- il Consiglio della Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria, nella seduta n. 119 del 6/11/2024, ed il Consiglio di Amministrazione di UNICAM, con delibera n. 317 del 17/12/2024, hanno approvato e autorizzato il prezzario UNICAM/OVUD di riferimento per le prestazioni specialistiche erogate.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990

Art. 1

Ambito di applicazione

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo d'intesa.

Il presente atto è stipulato al fine di sostenere gli interventi di pronto soccorso nei casi in cui si configurino, a seguito d'incidente, un danno a uno o più animali d'affezione non di proprietà.

Art. 2

Oggetto

UNICAM, attraverso la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e l'OVUD, si impegna a garantire il "Servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24" mediante presenza medico-veterinaria costante/pronta reperibilità.

L'OVUD, con le apparecchiature e le competenze sanitarie dei propri Docenti-Ricercatori, Dottorandi di Ricerca, Assegnisti, Contrattisti e Tecnici, eroga le prestazioni specialistiche di diagnosi e cura di secondo livello sugli animali d'affezione incidentati, che vengono inviati presso le proprie strutture dai Servizi di sanità animale delle AASSTT, previa loro valutazione clinica di primo livello.

Le prestazioni specialistiche di diagnostica e terapia disponibili presso l'OVUD vengono erogate alle AASSTT con tariffazione ridotta del 40% sul prezzario UNICAM/OVUD.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare*

Regione Marche



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Art. 3 **Durata e Oneri finanziari**

Il presente accordo d'intesa ha una durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipula da effettuarsi nel rispetto della scadenza dell'atto di intesa di cui alla DGR ____ (nuova), e potrà essere rinnovato previa adozione di apposito e formale atto.

La Regione Marche prevede l'assegnazione di Euro 150.000,00 (centocinquantomila) per l'annualità 2025 e di Euro 125.000,00 per le annualità 2026 e annualità 2027 per l'attuazione del presente accordo d'intesa che è finalizzato a sostenere la copertura del servizio di pronto soccorso veterinario H24 presso l'OVUD di UNICAM.

Nel periodo di vigenza dell'accordo d'intesa è ammesso il recesso da parte di ciascuno degli Enti, previa disdetta da comunicare alla controparte mediante PEC almeno tre mesi prima. Le parti, comunque, si impegnano a portare a compimento le attività oggetto di appositi accordi ancora in corso al momento della disdetta.

Art. 4 **Assicurazione**

La Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di UNICAM garantisce la copertura assicurativa di legge ed infortunistica del proprio personale coinvolto nell'espletamento delle attività del presente accordo d'intesa, in particolare per le attività che dovessero essere svolte al di fuori della struttura di appartenenza.

Art. 5 **Controversie**

Per eventuali controversie che dovessero sorgere dall'interpretazione o dall'esecuzione del presente atto o di quelle derivanti dagli atti aggiuntivi, le parti s'impegnano a tentare preventivamente una risoluzione delle stesse in via amministrativa. In caso contrario il foro competente sarà quello di Ancona.

Art. 6 - Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ed in misura fissa ai sensi del combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. n.131/86 concernenti prestazioni soggette ad IVA e resterà a carico del richiedente. L'imposta di bollo sarà assolta dall'Università di Camerino in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642 del 1972, autorizzazione Agenzia delle Entrate di Ancona n 30198 del 08/10/2021.

Ancona,



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare*

Regione Marche



**Per la Regione Marche
il Presidente Giunta Regionale
Dott. Francesco Acquaroli**



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

**Per UNICAM
il Magnifico Rettore
Prof. Graziano Leoni**



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare*

Regione Marche



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Allegato "B"

Linea guida per le attività sanitarie di primo soccorso e di pronto soccorso per gli animali d'affezione incidentati e senza proprietario.

Premessa

Le attività di primo soccorso e di pronto soccorso veterinario sono interventi da assicurare agli animali d'affezione incidentati che versano in stato di necessità. Tali attività hanno importanti ricadute sulla salute pubblica, sulla pubblica incolumità e sulla tutela del benessere degli animali.

Ai sensi dell'art 189 del decreto legislativo n. 285/92 del nuovo codice della strada (NCDS), l'intervento di soccorso agli animali coinvolti negli incidenti è reso obbligatorio sia da parte dell'utente della strada responsabile dell'incidente che per chiunque ne sia coinvolto.

Inoltre, nella regione Marche, gli interventi di pronto soccorso sugli animali d'affezione sono previsti dall'art. 5 della LR 10/1997, che demanda ai Servizi veterinari, territorialmente competenti, l'erogazione delle prestazioni sanitarie appropriate, almeno fino alla stabilizzazione del soggetto.

Ulteriore vincolo normativo è quello dell'accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, rep. 1868 del 26/11/2003, che è stato recepito dalla regione Marche con DGRM 1671 del 28/12/2004, in cui è sancito che il servizio di pronto soccorso veterinario è erogabile solo da strutture autorizzate con requisiti di "ospedale veterinario".

A seguito della modifica del NCDS, il Ministero della Salute, con la circolare DGSAF n. 14521 del 04/08/2010, ha invitato le Autorità competenti locali ad organizzare l'inderogabile servizio di reperibilità e di pronto soccorso agli animali coinvolti negli incidenti.

E' importante evidenziare che ai sensi della normativa vigente, le Amministrazioni Comunali, singole od associate, sono tenute a tutelare gli animali d'affezione presenti sul loro territorio e a garantire, almeno, le prestazioni sanitarie individuate dalla DGRM 1314/2012.

Attualmente gli interventi di pronto soccorso sugli animali d'affezione vengono assicurati dai Servizi veterinari delle AASSTT in modo eterogeneo e con modelli organizzativi diversificati che hanno un fattore comune: gli interventi istituzionali a carattere d'urgenza sono assicurati con il servizio di pronta disponibilità sanitaria. Questi interventi non sono supportati da una struttura ospedaliera veterinaria pubblica, con presenza di personale sanitario H24 e dotata di strumenti per la diagnostica (di laboratorio e strumentale) e per l'interventistica, in grado di assicurare un adeguato approfondimento diagnostico, prognostico e terapeutico secondo buone pratiche cliniche. Ciò comporta potenziali criticità di sistema con esposizione della pubblica amministrazione alle diverse forme di disapprovazione da parte dei portatori d'interesse.

E' rilevante evidenziare che nella Regione Marche è presente la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria di UNICAM che ha un Ospedale Veterinario Universitario Didattico (OVUD) attivato dal 2011. La struttura è di particolare rilevanza e all'interno della stessa sono operativi servizi di alta specializzazione, capaci di assicurare un'adeguata e completa risposta sanitaria in regime di pronto soccorso, nonché prestazioni veterinarie specialistiche. A garanzia di tali servizi di alta specializzazione e delle prestazioni sanitarie specialistiche erogabili dall'OVUD, e in particolare in materia di pronto soccorso, è da considerare che la Scuola di Bioscienze e Medicina Veterinaria e l'OVUD, fin dal 2011, hanno ottenuto il giudizio positivo della Commissione europea EAEVE (European Association of Establishments for Veterinary Education), in quanto pienamente rispondenti agli standard di qualità europei.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare*

Regione Marche



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Al fine di garantire una risposta adeguata per il servizio di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati la regione Marche, con la DGR n. 387 del 26/04/2016, ha approvato un progetto sperimentale di integrazione a rete dell'OVUD-UNICAM con l'ASUR-Marche per sfruttare le sinergie d'azione tra Istituzioni pubbliche. L'OVUD concorre sostanzialmente e significativamente all'adeguamento e all'ottimizzazione della risposta del sistema sanitario regionale in materia di interventi su animali d'affezione incidentati ed in stato di necessità.

Questa integrazione organizzativa è stata consolidata con le successive DGR n. 516/2017, n. 156/2019 e n. 774/2022 inerenti l'approvazione dell'atto d'intesa tra la Regione Marche e UNICAM - Scuola di Bioscienze di Medicina Veterinaria/Ospedale Veterinario Universitario Didattico dell'Università degli Studi di Camerino.

Scopo

La linea guida è strumento che la Regione Marche mette a disposizione delle diverse strutture del sistema sanitario regionale operanti sul territorio con l'obiettivo di garantire la qualità delle prestazioni rese nell'interesse della tutela della salute dell'uomo e degli animali tramite personale qualificato, strutture e strumenti adeguati alla complessità delle prestazioni.

Nell'ambito dell'obiettivo generale di integrazione funzionale tra Enti pubblici per sfruttare le sinergie d'azione, la linea guida si prefigge di:

- rendere omogeneo il sistema degli interventi di primo soccorso e di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati ed in stato di necessità, in una logica di uniformità dei comportamenti, appropriatezza e trasparenza nei confronti dei portatori d'interesse;
- definire i livelli d'intervento del servizio sanitario regionale e le modalità operative del personale AASSTT per assicurare il primo soccorso ed il pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati ed in stato di necessità;
- individuare un sistema di raccolta delle informazioni relative agli interventi di soccorso eseguiti sugli animali d'affezione ed in stato di necessità, finalizzato alla successiva analisi dei risultati per il miglioramento qualitativo e quantitativo delle prestazioni sanitarie.

Campo di applicazione

Interventi di emergenza e soccorso sugli animali d'affezione incidentati ed in stato di necessità che rientrano nei LEA. Sono esclusi gli animali delle specie selvatiche ed esotici che sono disciplinati da specifica normativa.

Terminologia e abbreviazioni

- ... Emergenza: situazione critica in cui si può venire a trovare un animale e che necessita di un pronto intervento.
- ... Animale d'affezione in stato di necessità: animale d'affezione che necessita di un intervento sanitario.
- ... Primo Soccorso: insieme di manovre o azioni, poste in essere da personale addetto a seguito dell'allerta attivata dagli organi competenti su segnalazione dei portatori di interesse;
- ... Pronto soccorso: intervento di emergenza operato da personale medico veterinario, per un tempo non superiore alle 72 ore, che utilizza le tecniche medico-chirurgiche disponibili con l'obiettivo di stabilizzare il paziente in attesa di eventuali prestazioni sanitarie successive.
- ... Prestazioni sanitarie di primo livello: prestazioni sanitarie effettuate presso il punto di primo intervento dei Servizi di Sanità Animale che comprendono almeno la valutazione clinica dello stato sanitario del paziente e la somministrazione delle prime cure.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare*

Regione Marche



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

... Prestazioni sanitarie di secondo livello: prestazioni di particolare complessità clinica effettuate sull'animale in stato di necessità, che non possono essere erogate presso il punto di primo intervento.

... LEA: Livelli Essenziali di Assistenza

... OVUD: Ospedale Veterinario Universitario Didattico

... UNICAM: Università degli Studi di Camerino

Descrizione dell'organizzazione

Le funzioni di primo soccorso e di pronto soccorso agli animali d'affezione incidentati ed in stato di necessità, esclusi gli animali selvatici che sono assoggettati a specifica disciplina, sono a carico dei Servizi di Sanità Animale delle AASSTT.

Il modello organizzativo hub e spoke è quello che meglio si adatta agli obiettivi sanitari quali/quantitativi di soccorso agli animali. Questo modello permette al sistema sanitario regionale di sfruttare le sinergie d'azione tra Amministrazioni pubbliche, con l'integrazione a rete dell'OVUD di UNICAM ed eventuali altre strutture veterinarie territoriali nell'assoluto rispetto dei propri ruoli.

UNICAM, attraverso l'OVUD, garantisce un servizio di accettazione e pronto soccorso veterinario H24, con la costante presenza medico-veterinaria, nonché il supporto via telefono per la corretta gestione clinica di pronto soccorso agli animali incidentati ed in stato di necessità realizzando anche una forma di telemedicina integrata.

L'OVUD prende in carico gli animali incidentati ed in stato di necessità inviati dai Servizi veterinari delle AASSTT, che hanno effettuato la valutazione clinica di primo livello comprovante la complessità del caso e l'opportunità del trattamento di alta specializzazione.

L'OVUD, quindi, mette a disposizione le proprie apparecchiature e le competenze professionali sanitarie, erogando le prestazioni specialistiche di secondo livello sugli animali incidentati ed in stato di necessità, dopo averne condiviso il percorso clinico/chirurgico con i referenti responsabili dei Servizi veterinari delle AASSTT territorialmente competenti.

Descrizione compiti e modalità operative del personale AASSTT

Le richieste d'intervento sugli animali d'affezione incidentati ed in stato di necessità, pervengono ai Servizi veterinari delle AASSTT territorialmente competenti che registrano le relative specifiche delle richieste.

Si attiva, quindi, l'intervento sanitario sul posto da parte del personale individuato nell'ambito dell'organizzazione dei Servizi veterinari territorialmente competenti.

L'animale d'affezione incidentato ed in stato di necessità, viene trasferito presso la struttura veterinaria per l'erogazione degli interventi urgenti di I° livello. Qualora non sia possibile risalire al legittimo proprietario/detentore (assenza di microchip, tatuaggio, altro) si procede anche all'applicazione del microchip, per la successiva registrazione dei dati identificativi dell'animale.

Caso 1. Animale d'affezione incidentato ed in stato di necessità identificato con rintraccio del proprietario.

Vengono somministrate le necessarie cure di pronto soccorso salvavita e si procede al rintraccio del proprietario che provvederà alla successiva gestione sanitaria del proprio animale.

Caso 2. Animale d'affezione incidentato non identificato o identificato ma senza rintraccio del proprietario.

Vengono somministrate le necessarie cure di pronto soccorso salvavita e si procede all'identificazione attraverso dispositivo microchip finalizzato alla successiva registrazione dei dati identificativi dell'animale.



AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare*

Regione Marche



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

Nei casi in cui l'animale incidentato ed in stato di necessità abbia bisogno di prestazioni sanitarie di particolare complessità, non erogabili nelle strutture veterinarie territoriali delle AASSTT, il soggetto può essere trasferito presso l'OVUD di UNICAM.

L'OVUD viene preventivamente informato (via e-mail- telefono) dell'arrivo dell'animale d'affezione in stato di necessità e della relativa richiesta di prestazione da parte del Dirigente veterinario AST che ha preso in carico il soggetto e lo segue nel percorso sanitario.

La struttura dell'OVUD riceve l'animale d'affezione in stato di necessità ed attiva il triage clinico di diagnosi e cura, le cui prestazioni sono individuate nell'ambito degli interventi predefiniti dall'apposita convenzione. L'eventuale erogazione di prestazioni di particolare complessità, diverse da quelle già individuate, dovrà essere autorizzata dal referente responsabile dei Servizi di sanità animale, previa valutazione dei costi.

Una volta completati gli interventi di natura specialistica, l'animale dimesso dalla struttura dell'OVUD viene trasferito presso le strutture di ricovero di competenza territoriale per la degenza e per le successive cure di mantenimento.



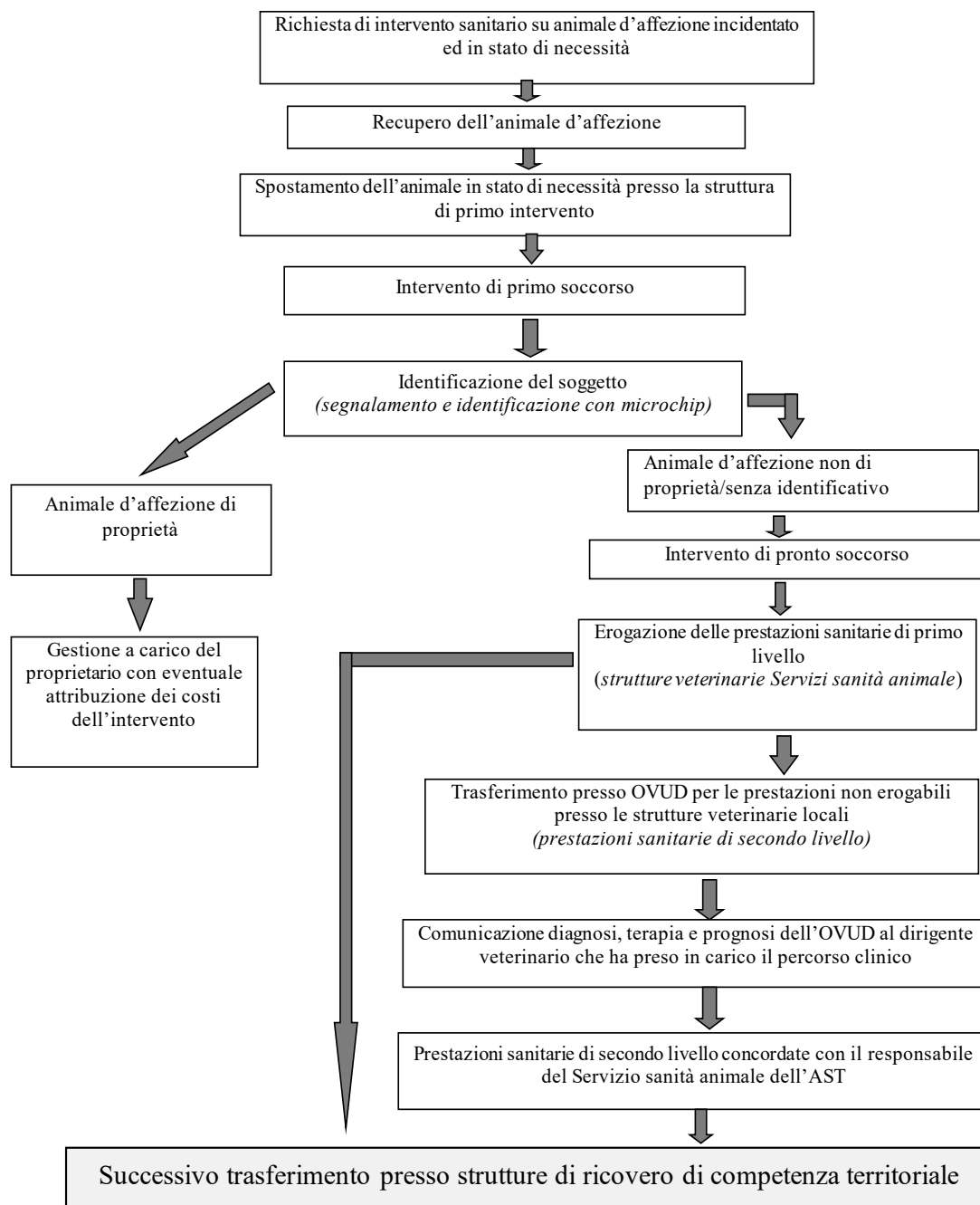
AGENZIA REGIONALE SANITARIA
Settore Prevenzione Veterinaria e
Sicurezza Alimentare

Regione Marche



UNIVERSITÀ
DI CAMERINO

DIAGRAMMA DI FLUSSO
GESTIONE ANIMALI D'AFFEZIONE INCIDENTATI ED IN STATO DI NECESSITÀ "NON DI PROPRIETÀ"





AGENZIA REGIONALE SANITARIA
*Settore Prevenzione Veterinaria e
 Sicurezza Alimentare*

Regione Marche



UNIVERSITÀ
 DI CAMERINO

Raccolta delle informazioni relative agli interventi

I Servizi veterinari delle AASSTT territorialmente competenti garantiscono la registrazione delle informazioni relative alle chiamate ed ai relativi interventi di pronto soccorso che vengono effettuati sugli animali d'affezione incidentati ed in stato di necessità.

Al fine di garantire la tracciabilità degli interventi su animali d'affezione incidentati ed in stato di necessità, le informazioni da registrare sono le seguenti:

- AST
- Sede del Servizio veterinario
- Cognome Nome operatore che ha ricevuto la chiamata
- Data della chiamata d'intervento
- Nome e Cognome del richiedente l'intervento
- Residenza del richiedente/segnalante l'intervento
- Recapito telefonico del richiedente l'intervento
- Descrizione situazione di emergenza
- Specie animale d'affezione incidentato ed in stato di difficoltà
- Comune dell'intervento di soccorso
- Località (via, c.da ecc) dell'intervento di soccorso
- Operatore tecnico che ha eseguito l'intervento di soccorso e recupero dell'animale d'affezione
- Medico veterinario AST che ha preso in carico l'animale d'affezione in stato di difficoltà
- Breve descrizione clinica del caso
- Tipo di sospetto clinico emesso
- Grado di gravità del quadro clinico (da 1 a 5)
- Terapia medica erogata nel primo intervento (Si-No)
- Invio verso struttura ambulatoriale (Si-No)
- Denominazione della struttura ambulatoriale erogante il I livello
- Data ingresso dell'animale d'affezione nella struttura ambulatoriale erogante il I livello
- Invio verso altra struttura veterinaria per interventi di II Livello (Si-No)
- Denominazione struttura erogante l'intervento di II livello
- Data ingresso dell'animale d'affezione nella struttura erogante interventi di II livello
- Data uscita dell'animale d'affezione dalla struttura erogante interventi di II livello
- Struttura di accoglienza animale d'affezione dopo le cure di pronto soccorso (denominazione)
- Cognome e Nome del detentore che prende in carico l'animale dopo le cure di pronto soccorso - -
- Cognome e Nome Veterinario che ha preso in carico il percorso sanitario dell'animale
- Esito del percorso clinico (favorevole, favorevole con complicazioni, sfavorevole)
- Animale affidato dopo le cure sanitarie (Si/No)

Report periodico

I Servizi veterinari delle AASSTT territorialmente competenti predispongono un report periodico semestrale delle attività espletate in pronto soccorso agli animali.

Il report periodico viene inviato al Settore Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare – ARS Marche, entro il 30 luglio ed il 31 gennaio di ogni anno.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1381

L.R. n. 38/17, "Disposizioni in favore dei soggetti affetti da fibromialgia e da sensibilità chimica multipla" - comma 2 dell'art. 1: Istituzione della Rete regionale per la Fibromialgia e - comma 2 dell'art. 4: Approvazione dei Percorsi Diagnostici Terapeutici Assistenziali (PDTA) per la gestione dei pazienti affetti dalle due distinte patologie sul territorio marchigiano.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di istituire la Rete Regionale per la Fibromialgia, di cui all'Allegato A.
- Di incaricare il Direttore dell'Agenzia Regionale Sanitaria a provvedere alla nomina dei professionisti che andranno a costituire il Coordinamento regionale della Rete, di cui all'Allegato A.
- Di incaricare i Direttori Generali delle AST del SSR ad istituire, con apposito atto, i Comitati Locali della Rete della Fibromialgia entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'atto di nomina del Coordinamento regionale di cui al punto precedente.
- Di approvare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale (PDTA) per la gestione dei pazienti affetti da Fibromialgia, come da Allegato A.1.
- Di approvare il Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale Integrato Ospedale Territorio, per la gestione dei pazienti affetti da Sensibilità Chimica Multipla, come da Allegato B.

AVVISO

**L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1382

DPCM 16.09.2024 - Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione - Criteri di riparto delle risorse statali anno 2024 da trasferire agli Ambiti Territoriali Sociali.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di destinare agli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) l'importo di € 3.366.764,10 di cui al DPCM 16.09.2024 "Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione" anno 2024, ai sensi dell'art. 14, comma 4 bis e 4 ter della L.R. n.18/96 concernente "Promozione e coordinamento delle politiche di intervento in favore delle persone in situazione di disabilità";
2. di stabilire che le suddette risorse statali sono utilizzate dagli ATS per gli interventi volti all'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione per l'a.s. 2025/2026;
3. di procedere al riparto delle risorse statali a favore degli ATS utilizzando lo stesso criterio di cui al DPCM 16.09.2024, art. 1, comma 2, ovvero sulla base del numero degli alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado a.s.2023/2024 (dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale - Marche), come indicato nell'allegato A;
4. di stabilire che entro il 31.07.2026 gli ATS devono trasmettere al Settore Contrasto al Disagio un monitoraggio circa l'effettivo utilizzo delle risorse statali trasferite, utilizzando apposita modulistica che verrà adottata con successivo decreto dirigenziale. I dati verranno successivamente elaborati dal Centro Regionale di Ricerca e Documentazione sulle Disabilità (CRRDD) e trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità, secondo le modalità indicate all'art. 2 "Modalità di monitoraggio" del DPCM 16.09.2024;
5. di stabilire che l'onere derivante dal presente provvedimento pari complessivamente ad € 3.366.764,10 fa carico al bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025, come segue:

- capitolo 2120210196	€ 2.540.827,55
- capitolo 2120210201	€ 651.631,76
- capitolo 2120210202	€ 174.304,79

 nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1119 del 14.07.2025, capitoli di spesa correlati in entrata al capitolo 1201010244 - accertamento n. 6321/2024 somme interamente rimosse.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.


DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
ALLEGATO A)

Riparto Fondo statale anno 2024 agli Ambiti Territoriali Sociali per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione.

	N. alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado a.s. 2023/24	Importo
ATS provincia di Pesaro-Urbino		
AMBITO 1- Pesaro	201	269.502,02 €
AMBITO 3 - Unione Montana del Catria e Nerone	29	38.883,38 €
AMBITO 4 – Urbino	72	96.538,04 €
AMBITO 5 - Unione Montana del Montefeltro	22	29.497,73 €
AMBITO 6 - Fano	173	231.959,45 €
AMBITO 7 - Fossombrone	71	95.197,24 €
Totale provincia di Pesaro-Urbino	568	761.577,86 €
ATS provincia di Ancona		
AMBITO 8 - Unione dei Comuni Le terre della Marca Senone	110	147.488,67 €
AMBITO 9 - ASP Jesi	130	174.304,79 €
AMBITO 10 - Unione Montana dell'Esino Frasassi	113	151.511,10 €
AMBITO 11- Ancona	196	262.797,99 €
AMBITO 12 - Falconara Marittima	158	211.847,36 €
AMBITO 13 - Osimo	131	175.645,60 €
Totale provincia di Ancona	838	1.123.595,51 €
ATS Provincia di Macerata		
AMBITO 14 - Civitanova Marche	211	282.910,09 €
AMBITO 15 - Macerata	138	185.031,24 €
AMBITO 16 - Unione Montana dei Monti Azzurri	63	84.470,78 €
AMBITO 17 - Unione Montana Alte Valli del Potenza e dell'Esino	54	72.403,53 €
AMBITO 18 -Unione Montana Marca di Camerino	14	18.771,28 €
Totale provincia di Macerata	480	643.586,92 €
ATS provincia di Fermo		
AMBITO 19 - Fermo	192	257.434,77 €
AMBITO 20 - Porto Sant'Elpidio	76	101.901,26 €
Totale provincia di Fermo	268	359.336,03 €
ATS provincia di Ascoli Piceno		
AMBITO 21 - San Benedetto del Tronto	188	252.071,55 €
AMBITO 22 - Ascoli Piceno	88	117.990,94 €
AMBITO 23 - Unione dei comuni Vallata del Tronto	60	80.448,36 €
AMBITO 24 - Unione Montana dei Sibillini	21	28.156,93 €
Totale provincia di Ascoli Piceno	357	478.667,78 €
Totale complessivo	2511	3.366.764,10 €

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Il suddetto riparto è stato effettuato sulla base del numero degli alunni con disabilità che frequentano la scuola secondaria di secondo grado a.s. 2023/2024 (dati forniti dall'Ufficio Scolastico Regionale - Marche), lo stesso criterio utilizzato dal Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il riparto delle risorse di cui al DPCM del 16.09.2024 *“Criteri di riparto e modalità di monitoraggio di quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore delle Regioni a statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, per l'anno 2024, per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola secondaria di secondo grado e con disabilità sensoriale di ogni grado di istruzione”* nonché per il riparto delle risorse di cui al DPCM del 09.09.2024 *“Criteri di riparto e modalità per il monitoraggio della quota parte del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità in favore dei comuni per l'anno 2024 per il potenziamento dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado”*.

Inoltre, analogamente a quanto indicato nel suddetto DPCM del 09.09.2024 relativo al Fondo per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con disabilità a favore dei Comuni, che fra l'altro prevede la possibilità di compensare i costi di effettiva erogazione del servizio tra gli enti titolari del servizio stesso (art. 1, comma 4), gli ATS possono procedere a meccanismi di compensazione interni tra i Comuni dell'ATS o tra Comuni di ATS diversi, sulla base di intese e accordi in merito, che andranno comunicati al Settore Contrasto al Disagio.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1383

L.R. n. 1/2019 “Promozione dell’invecchiamento attivo”, articolo 3, comma 3 - Approvazione del programma annuale sull’invecchiamento attivo.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di approvare il programma annuale sull’invecchiamento attivo ai sensi dell’articolo 3, comma 3 della L.R. n. 1/2019, così come riportato nell’Allegato A).

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

Programma annuale sull'invecchiamento attivo 2025 ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della L.R. 1/2019 "Promozione dell'invecchiamento attivo".

INDICE

- 1. Quadro di contesto**
- 2. Quadro delle azioni e degli interventi in corso di realizzazione nell'ambito delle pianificazioni regionali di settore**
- 3. Interventi prioritari per l'annualità 2025**
 - 3.1. Intervento 1: Consolidamento del coordinamento della governance - Pubblicazione pagina web dedicata all'invecchiamento attivo
 - 3.2. Intervento 2: Potenziamento e valorizzazione progetti concernenti gli orti sociali
 - 3.3. Intervento 3: Valorizzazione del ruolo dei "Centri per la famiglia" per favorire il coinvolgimento attivo della persona anziana nella comunità di riferimento
- 4. Risorse a supporto degli interventi e attività di valutazione**



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

1. Quadro di contesto

Il concetto di invecchiamento attivo è da diversi anni in agenda a livello europeo perché considerato uno strumento utile per contribuire a risolvere alcune delle principali sfide legate all'invecchiamento della popolazione, con benefici sia per i singoli individui, sia per organizzazioni, comunità locali e società nel suo complesso. L'invecchiamento attivo è definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come "il processo di ottimizzazione delle opportunità relative alla salute, partecipazione e sicurezza, allo scopo di migliorare la qualità della vita delle persone anziane". Si tratta di un concetto ampio, multidimensionale e trasversale, che sottolinea il coinvolgimento, la partecipazione e l'inclusione delle persone anziane nella società. In questo senso, l'invecchiamento attivo riguarda l'insieme di attività e opportunità sociali, lavorative, formative, di impegno civile e di intrattenimento a cui le persone anziane possono aspirare a condurre, secondo i propri bisogni, attitudini e desideri.

Con l'assunzione del paradigma dell'invecchiamento attivo si supera la visione dell'età anziana che, ancor oggi, purtroppo viene talora riproposta come una fase passiva dell'esistenza, caratterizzata da bisogni di assistenza e marginalità sociale a favore di una visione della persona come risorsa e protagonista della vita sociale.

Il contesto di riferimento per quanto riguarda la "corretta" interpretazione del concetto di invecchiamento attivo, è ben rappresentato nell'impostazione che le Nazioni Unite hanno voluto elaborare, per gestire in maniera sia teorica che pratica la sfida rappresentata dall'invecchiamento della popolazione, attraverso il Piano di Azione Internazionale per l'Invecchiamento di Madrid (Madrid International Plan of Action on Ageing – MIPAA) adottato nel 2002 dall'UNECE (Commissione economica europea delle Nazioni Unite). Pur non rappresentando uno strumento giuridicamente vincolante a livello internazionale, il MIPAA ha dato modo agli Stati che lo hanno sottoscritto di ribaltare il punto di vista da cui guardare l'affermarsi progressivo della longevità, rileggendo le politiche nazionali nella prospettiva dello sviluppo e di un approccio orientato al corso di vita, con l'obiettivo di ottenere l'inclusione nella società di tutte le generazioni.

Il MIPAA è considerato il documento guida a livello globale in materia di invecchiamento della popolazione e pur non essendo uno strumento vincolante, ha avuto il merito di offrire agli Stati membri dell'ONU l'opportunità di rivedere il proprio punto di vista sulla progressione della longevità e le politiche nazionali secondo un approccio di corso di vita, finalizzato all'inclusione sociale di tutte le generazioni.

Con il MIPAA sono stati introdotti 10 impegni o *commitments* (Tabella 1), per rispondere alle opportunità e alle sfide poste dall'invecchiamento della popolazione a livello globale.

Tabella 1. Impegni (*commitments*) del MIPAA

1	Inserire l'invecchiamento in tutte le politiche pubbliche (<i>mainstreaming ageing</i>) al fine di armonizzare la società e l'economia con i mutamenti demografici e garantire una società per tutte le età
2	Assicurare la piena integrazione e partecipazione delle persone anziane nella società



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Tabella 1. Impegni (<i>commitments</i>) del MIPAA	
3	Promuovere una crescita economica equa e sostenibile in risposta all'invecchiamento della popolazione
4	Adattare i sistemi di protezione sociale in risposta ai cambiamenti demografici e alle loro conseguenze socio-economiche
5	Preparare il mercato del lavoro a rispondere alle conseguenze economiche e sociali dell'invecchiamento della popolazione
6	Promuovere dell'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e l'adeguamento del sistema dell'istruzione in risposta al cambiamento delle condizioni economiche, sociali e demografiche
7	Iniziative per assicurare la qualità della vita, l'indipendenza, la salute ed il benessere ad ogni età
8	Valorizzare l'approccio di genere
9	Supportare le famiglie che forniscono assistenza informale agli anziani e promuovere la solidarietà inter e intragenerazionale
10	Supportare la cooperazione internazionale per la promozione della realizzazione della Strategia Regionale MIPAA

Un ulteriore supporto allo sviluppo alla tematica in questione è fornito dall'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. Questo documento è stato adottato da tutti gli Stati membri delle Nazioni Unite nel 2015 con i suoi obiettivi di sviluppo sostenibile (Sustainable Development Goals, SDGs), vale a dire appelli urgenti all'azione per tutti i paesi del mondo in una partnership globale.

A livello nazionale, dal 2019 il Dipartimento delle Politiche per la Famiglia - Presidenza del Consiglio dei Ministri, in accordo con l'IRCCS INRCA (referente scientifico), ha avviato il "Progetto di coordinamento nazionale partecipato multilivello delle politiche sull'invecchiamento attivo", fondato sul framework costituito dagli impegni del MIPAA e dall'Agenda 2030. Il progetto, tuttora in corso (due accordi nei trienni 2019-2021 e 2022-2024) ha molteplici obiettivi: a) coordinare le politiche in materia, sia a livello nazionale che tra e con le varie Regioni e Province Autonome; b) agire in maniera partecipata, coinvolgendo in maniera co-decisionale un'ampia rete di stakeholders sia di natura istituzionale, che rappresentativa della società civile; c) agire a diversi livelli: sia attraverso reti nazionali, che attraverso reti regionali.

Il coordinamento è partecipato, nel senso che le attività sono svolte attraverso una vasta rete di stakeholder, sia in rappresentanza del governo nazionale, sia di quelli regionali, sia della società civile. Inoltre è multilivello, perché il coordinamento non riguarda soltanto il livello nazionale, ma anche le reti regionali. Il tema è quello della programmazione delle politiche per l'invecchiamento attivo, basata su un'analisi concertata dei bisogni e delle priorità, alla luce dell'esistente. Il tutto, all'interno di un *framework* concettuale determinato fondamentalmente dai 10 impegni previsti dal MIPAA e dalla sua strategia di implementazione.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Nell'ambito del PNRR, Missione 5 "Inclusione e Coesione", Riforma 1.2. "Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti", con Legge 23 marzo 2023, n.33 *"Deleghe al governo in materia di politiche in favore delle persone anziane"*, è stata approvata la prima legge che individua attività e strumenti volti a valorizzare la tematica dell'invecchiamento attivo.

La Legge n.33/2023 ha introdotto importanti novità nel contesto dell'invecchiamento attivo e mira a promuovere la dignità, l'autonomia e l'inclusione sociale degli anziani, riconoscendo il loro ruolo attivo nella società e cercando di prevenire la fragilità e la non autosufficienza. Questa Legge rappresenta un passo importante verso la costruzione di una società più inclusiva e attenta alle esigenze delle persone anziane, promuovendo un invecchiamento attivo e dignitoso per tutti.

L'obiettivo principale è quello di riordinare, semplificare e coordinare le politiche e i servizi destinati agli anziani, al fine di renderli più efficaci e rispondenti ai bisogni di questa fascia di popolazione.

La Legge n. 33/2023 istituisce il Comitato interministeriale per le politiche in favore della popolazione anziana (CIPA) con il compito di "promuovere il coordinamento e la programmazione integrata delle politiche nazionali in favore delle persone anziane". In particolare il CIPA adotta con cadenza triennale e aggiornamento annuale, previa intesa in sede di Conferenza unificata e sentite le parti sociali e le associazioni di settore, il ***"Piano nazionale per l'invecchiamento attivo, l'inclusione sociale e la prevenzione delle fragilità nella popolazione anziana"***

In attuazione della Legge n.33/2023, il D.Lgs n.29/2024 *"Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n.33"* ha previsto, tra l'altro, specifiche misure a sostegno della popolazione anziana attiva quali: la prevenzione della fragilità e la promozione della salute e dell'invecchiamento attivo da attuare anche nei luoghi di lavoro; la promozione dell'impegno delle persone anziane attive in attività di utilità sociale e di volontariato e iniziative volte a sostenere spazi di socializzazione, valorizzando anche il ruolo dei centri per la famiglia; la promozione della mobilità delle persone anziane; il turismo del benessere e il turismo lento; la sanità preventiva e la telemedicina; il dialogo intergenerazionale nelle istituzioni scolastiche; l'attività fisica e sportiva; la realizzazione di progetti di servizio civile universale; nuove forme di domiciliarità (senior cohousing e senior cohousing intergenerazionale).

Ai fini dell'adozione del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo di cui sopra, il Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del consiglio dei Ministri, in attuazione dell'articolo 6, comma 3 del D.Lgs n.29/2024, ha predisposto una piattaforma telematica per consentire a Regioni e Province autonome di accedere a uno specifico questionario in formato elettronico, finalizzato alla raccolta dei dati e delle informazioni relative agli interventi e alle iniziative realizzate nell'ambito dell'invecchiamento attivo. Il Dipartimento predisporrà una relazione che verrà presentata al CIPA al fine dell'adozione e dell'aggiornamento del Piano nazionale per l'invecchiamento attivo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

A livello regionale, in attuazione della L.R. n. 1/2019 (*"Promozione dell'invecchiamento attivo"*), con DGR n. 1788/2022 è stato approvato il primo Programma annuale sull'invecchiamento attivo. Il programma è stato elaborato tenendo conto dei risultati di un Rapporto di ricerca realizzato dall'INRCA nel mese di agosto 2022 dal titolo *"Politiche per l'invecchiamento attivo nelle Marche: verso il primo Programma annuale regionale"*, in esecuzione di un Accordo di collaborazione tra Regione Marche e INRCA, approvato con DGR n.1624 del 21/12/2020.

Il primo Programma annuale regionale 2023 in materia, approvato con DGR n. 1788/2022, ha attivato tre interventi, individuati tra le proposte di intervento in diversi ambiti di invecchiamento attivo emerse durante le attività preparatorie per la sua redazione:

- 1) potenziamento della governance regionale (progettazione di una pagina web sul tema dell'invecchiamento attivo);
- 2) supporto al caregiver familiare;
- 3) consolidamento del modello di longevità attiva in ambito rurale.

Si riportano di seguito lo stato di attuazione degli interventi avviati nel 2023 e conclusi nel 2024:

1) Potenziamento della governance regionale

E' stata attuata in primis attraverso la progettazione di una pagina web regionale che mette in rete tutte le informazioni e iniziative sul tema dell'invecchiamento attivo. Sono stati perfezionati, ad oggi, la struttura della pagina web e la selezione dei contenuti inerenti le rispettive sezioni. È stato predisposto un prototipo di pagina web.

2) Supporto al caregiver familiare

Per individuare azioni concrete per l'attuazione di questo intervento è stato coinvolto il "Gruppo tecnico regionale caregiver familiare", istituito con DGR n.1028/2021, che ha realizzato un approfondimento dell'intervento LEPS "Servizi sociali di sollievo" di cui all'articolo 1, comma 162, lettera b) della Legge n.234/2021, tenendo conto delle positive esperienze di sollievo presenti sul territorio. In data 13/02/2024 il Gruppo tecnico si è riunito per dare attuazione a quanto previsto dalla DGR n.1788/2022. Durante l'incontro sono state illustrate le esperienze di "Servizi di sollievo" realizzate o che si stavano realizzando sui territori. Inoltre è stata condivisa una proposta (indirizzi) per la realizzazione del LEPS "Servizi sociali di sollievo", con fondi a valere sul FNA – Fondo Nazionale non autosufficienza, annualità 2022, 2023 e 2024, coerentemente alle Linee attuative regionale per la non autosufficienza 2022/2024 (DGR n.1496/2023).

In data 04/03/2024 la proposta (indirizzi) è stata presentata al "Gruppo di lavoro per la non autosufficienza" (DGR n.13/2022) che ne ha condiviso i contenuti.

Le risultanze degli incontri del 13/02/2024 e del 04/03/2024 hanno rappresentato la base per definire i criteri regionali concernenti il LEPS "Servizi sociali di sollievo" che sono stati adottati con DGR n.1581/2024.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3) Consolidamento del modello di longevità attiva in ambito rurale

Tra le azioni prioritarie individuate per il consolidamento del “*Modello di Longevità attiva in ambito rurale*” è stata incentivata, in collaborazione con il Settore Agroambiente SDA-AN, l'attività “orti sociali” in tutte le province, anche per recuperare zone completamente abbandonate che gli anziani, con grande impegno, potrebbero sistemare e coltivare.

Con DGR n.1734/2023 è stato approvato il progetto sperimentale “Bando ORTOINCONTRO – Longevità”. L'intervento perseguiva l'obiettivo di diffondere nuovi e più sostenibili stili di vita della popolazione longeva, di favorire l'attenzione dei cittadini intorno alle tematiche etico-ambientali e sociali e di presentare le diverse opportunità offerte dall'agricoltura sociale e civica e dagli orti urbani. L'intervento inoltre prevedeva la presentazione di progetti di area provinciale da realizzare mediante un partenariato tra Comuni, Ambiti Territoriali Sociali ed Aziende Agricole.

I destinatari delle proposte progettuali erano cittadini longevi ultrasessantacinquenni e le rispettive famiglie, residenti o domiciliati nella regione Marche. Le risorse destinate al progetto sono state pari ad euro 29.500,00, di cui euro 12.000,00 assicurate dalla struttura regionale competente per le politiche sociali ed euro 17.500,00 dalla struttura competente per le politiche a favore dell'agricoltura. Le risorse sono state trasferite ai Comuni per l'adeguamento degli spazi, la realizzazione di serre ed i relativi arredi ed impianti, l'acquisto di piccole attrezzature e strumenti necessari all'attività/la gestione, agli ATS per l'assistenza, la ricognizione, la valutazione e la diffusione delle esperienze realizzate, alle Aziende Agricole per l'adeguamento degli spazi e la realizzazione di serre ed i relativi arredi ed impianti o l'acquisto di piccole attrezzature e strumenti necessari all'attività.

Sono stati approvati e finanziati cinque progetti, uno per ciascun territorio provinciale. Le attività progettuali hanno incluso interventi infrastrutturali, acquisto di attrezzature, gestione operativa, attività di monitoraggio e diffusione. Per ciascun progetto è stato previsto un contributo massimo di euro 5.900,00, di cui euro 4.800,00 ripartiti in parti uguali tra Comune/ATS ed euro 1.100,00 per l'Azienda Agricola partner. I progetti ammessi a finanziamento sono stati:

PROVINCIA	TITOLO PROGETTO	COMUNE CAPOFILA	RISORSE ASSEGNATE
Pesaro Urbino	Crescere Insieme	Comune Di Fano	€ 5.900,00
Ancona	Coltiviamoci	Comune Di Fabriano	€ 5.900,00
Macerata	Radici Sociali	Comune Di Macerata	€ 5.900,00
Fermo	Orto Urbani Di Fermo "Un'idea Fruttuosa"	Comune Di Fermo	€ 5.392,28
Ascoli Piceno	L'orto Con Te	Comune Di Spinetoli	€ 5.900,00

Su questa progettazione, ruolo fondamentale è stato svolto dagli ATS, avendo la funzione d'individuare gli ultrasessantacinquenni da coinvolgere nella partecipazione al progetto,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

promuovendo e facilitando l'incontro fra l'ente locale e le aziende agricole. Quattro progetti sono terminati nel mese di novembre 2024 e sono state presentate le relative rendicontazioni. Il Comune di Fano ha comunicato la rinuncia all'attuazione della progettazione, pertanto il contributo assegnato è stato revocato.

La progettazione integrata tra le strutture del Sociale e dell'Agricoltura ha permesso di attivare nel territorio collaborazioni tra enti ed associazioni attive e impegnate in settori diversi, costituendosi quale occasione di confronto tra le diverse realtà locali. Le progettualità avviate hanno incontrato il positivo riscontro e interesse dei soggetti coinvolti tale che, per alcuni dei progetti realizzati, i soggetti attuatori hanno deciso di consolidare quanto avviato in via sperimentale, proseguendo le attività e le collaborazioni oltre i tempi del finanziamento regionale.

2. Quadro delle azioni e degli interventi in corso di realizzazione nell'ambito delle pianificazioni regionali di settore

La Regione Marche ha realizzato importanti attività nell'ambito dell'invecchiamento attivo. Di seguito si riportano le principali iniziative.

- Realizzazione di iniziative utili a prevenire e contrastare i reati in danno agli anziani, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode

La Legge regionale 25 settembre 2023, n. 14 *"Istituzione del mese e della Giornata regionale dell'anziano"* riconosce l'alto valore sociale dell'anziano ed istituisce il mese per la prevenzione e il contrasto alle truffe ai danni delle persone anziane. La Legge prevede che la Giunta regionale promuova iniziative idonee a prevenire e contrastare i reati ai danni della popolazione anziana e ad informare i cittadini interessati rispetto al sistema di servizi di assistenza pubblici ed alle possibilità di intervento. Inoltre stabilisce che la Regione sostenga su tutto il territorio regionale attività di Sportelli antitruffa per gli anziani vittime di reati contro il patrimonio mediante frode, con particolare riferimento all'erogazione di servizi informativi, di prevenzione, di ascolto, assistenza e sostegno psicologico.

In attuazione della Legge n.14/2023, con DGR n.1884 del 03/12/2024 sono stati definiti i criteri e le modalità per l'assegnazione dei contributi per la realizzazione di iniziative utili a prevenire e contrastare i reati in danno agli anziani – annualità 2024 e 2025.

In particolare, la DGR n.1884/2024 specifica che la finalità della misura è di promuovere sul territorio regionale interventi volti a prevenire e contrastare i reati che colpiscono la persona anziana over 65 anni, con particolare riferimento ai delitti contro il patrimonio mediante frode, congiuntamente al sostegno di enti del terzo settore operanti nell'ambito della promozione della cultura della legalità, della promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti.

La misura si attua attraverso un contributo massimo pari ad euro 4.000,00 per progetti riguardanti la realizzazione di attività di sportello, informative, culturali e di ascolto e/o assistenza.

L'intervento è gestito dalla Direzione Vicesegreteria e Segreteria di Giunta. Le risorse destinate per l'intervento sono pari ad euro 20.000,00. Soggetti beneficiari sono le Associazioni di volontariato, le Associazioni di promozione sociale; le Associazione Temporanee di Scopo (ATS).

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- Interventi per la promozione delle Università della Terza Età e di educazione permanente, comunque denominate, istituite e/o gestite da istituzioni pubbliche o private

Con L.R. n.23/1991 *"Interventi per la promozione delle università della terza età nelle Marche"*, la Regione ha riconosciuto il ruolo delle Università per la terza età per favorire l'integrazione dell'anziano nella realtà socio-culturale della comunità di appartenenza e la promozione della cultura quale elemento volto alla formazione della piena e libera personalità dei cittadini. La legge prevede che la Regione conceda contributi per le spese dei corsi ed azioni formative realizzate dalle suddette Università.

In attuazione della L.R. n.23/1991, con DGR n.400/2024 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'assegnazione di contributi regionali alle Università per la terza età (U.T.E.) e di educazione permanente per l'anno accademico 2024/2025. Possono richiedere il contributo le U.T.E. gestite da istituzioni pubbliche o private, nonché i Comuni e le Unioni dei Comuni della regione Marche che le gestiscono.

I contributi sono destinati a finanziare corsi e laboratori, con un minimo di 3 attività per anno accademico, ciascuna composta da almeno 10 lezioni. I docenti devono essere qualificati per le materie letterarie, storiche e scientifiche. L'iscrizione ai corsi è libera, con possibilità di esenzione totale o parziale della retta per chi è in difficoltà economica.

L'intervento è gestito dal Settore Formazione, Servizi per l'impiego e crisi aziendali. Il budget totale disponibile è di euro 60.000,00.

- Programma Sport 2024/Misura 1 Contributi per la diffusione dello sport per tutti

In attuazione della L.R. n. 5/2012 *"Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero"*, con DGR n. 770/2024 la Regione ha approvato il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l'anno 2024. Il programma si inserisce nel Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 2021-2025 e punta a favorire politiche basate sul concetto di "sport per tutti". L'obiettivo è creare sinergie concrete con diversi settori dell'amministrazione pubblica, direttamente legati alle attività sportive – come sanità, istruzione e formazione, servizi sociali, turismo, politiche giovanili – oltre a collaborare con soggetti esterni, così da sviluppare azioni congiunte ed integrate volte esclusivamente al benessere dei cittadini. Il programma riconosce l'importanza dello sport come elemento trasversale, capace di connettersi con molteplici aspetti della vita quotidiana.

Il Programma rappresenta il riferimento operativo per il 2024 e definisce nel dettaglio:

- Le iniziative e gli interventi promossi dalla Regione in materia di promozione sportiva;
- I soggetti destinatari delle provvidenze;
- Le priorità e i tempi di realizzazione;
- Le modalità e i criteri di concessione dei contributi;
- Gli interventi in materia di impianti ed attrezzature per lo sport.

Sono previste nove misure. In particolare la Misura 1 *"Contributi per la diffusione dello Sport di cittadinanza"*, contempla attività finalizzate alla promozione dello sport di cittadinanza, inteso come pratica fisico-motoria ed aggregativa disgiunta da una connotazione agonistica. Il riconoscimento dello sport come diritto di cittadinanza per l'importante ruolo sociale che riveste, passa necessariamente attraverso la valorizzazione di tutti i soggetti che garantiscono la capillare promozione di attività sportive per tutti i cittadini, senza limiti di età, reddito, provenienza geografica, cultura e abilità.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Il programma annuale degli interventi di promozione sportiva – anno 2024 ha un costo complessivo di euro 2.300.923,35. Le risorse sono sia di natura regionale che statale e sono destinate a finanziare le diverse misure e azioni previste. Inoltre, il programma tiene conto delle esigenze di inclusione sociale e della sostenibilità delle attività sportive, con particolare attenzione alle persone diversamente abili e alle aree colpite dal sisma. L'intervento è gestito dal Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport.

- Cantieri Lavoro invecchiamento attivo e accompagnamento alla pensione

L'intervento è stato disciplinato da più atti regionali tra cui i più importanti sono:

- DGR n.1144/2022 con la quale sono state approvate le *“Linee operative per il lavoro e la formazione anno 2022”* prevedendo cinque misure di politica attiva del lavoro da inserire nel Piano regionale tra cui la misura n.3 *“Over 60: invecchiamento attivo e accompagnamento alla pensione”*, con uno stanziamento di risorse pari ad euro 3.000.000,00;

- DGR n.811/2024 con la quale è stato approvato il *Programma annuale per il lavoro e la formazione* con l'obiettivo di attivare entro l'anno 2024 l'intervento denominato: *“Over 60: invecchiamento attivo e accompagnamento alla pensione.”*;

- DGR n.852/2024 con la quale è stato approvato il *“Piano regionale degli interventi di politica attiva del lavoro con utilizzo delle risorse di cui all'articolo 44, comma 6-bis del Decreto legislativo 14/09/2015 n. 148”*;

L'intervento ha la finalità di ridurre la condizione di disagio delle persone con più di 60 anni che non hanno ancora maturato il diritto al pensionamento di vecchiaia e/o anticipato e si pone l'obiettivo di impiegare i destinatari in cantieri di lavoro temporaneo, al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle competenze, l'invecchiamento attivo e contribuire al conseguimento dei requisiti previdenziali a fini pensionistici. L'intervento può essere esteso anche a disoccupati over 60 che siano percettori o stiano terminando la percezione dell'Indennità mensile di disoccupazione (NASpl).

Il cantiere di lavoro può essere attivato per lo svolgimento di interventi nel campo dell'ambiente, dei beni culturali e artistici, del turismo, dei servizi di pubblica utilità o sociale. La partecipazione ai cantieri di lavoro non fa sorgere alcun rapporto di lavoro tra gli enti proponenti/soggetti attuatori e i destinatari impiegati, fatto salvo il riconoscimento di tale periodo ai fini previdenziali, ai sensi della normativa vigente. Per la durata del cantiere i disoccupati conservano lo stato di disoccupazione e maturano i contributi utili al conseguimento dei requisiti previdenziali ai fini pensionistici.

La durata dei progetti sarà pari a 12 mesi (260 giornate lavorative) per un numero massimo di lavoratori/lavoratrici da inserire per ciascun progetto non superiore a 10 unità.

L'intervento è gestito dal Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione.

Progetto Bussola Digitale: OrientiAMO LE MARCHE verso nuove competenze digitali

In attuazione della Misura 1.7.2. del PNRR che punta a rafforzare la Rete dei punti di facilitazione digitale, con DGR n.1149/2022 *“Accordo di collaborazione tra la Regione Marche e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale DTD della Presidenza del Consiglio, per la realizzazione della Misura 1.7.2 - Rete di servizi di facilitazione digitale - della Missione 1, Componente 1, Asse 1 del PNRR”*, la Regione vuole promuovere la cultura digitale tra i cittadini, favorendo l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie e vuole garantire l'esercizio dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

L'iniziativa è finalizzata ad accrescere le competenze digitali diffuse sul territorio, in particolare attraverso attività di formazione che permettano ai cittadini di raggiungere il livello di competenze base previsto dal modello europeo DigComp, considerato standard di riferimento per il lavoro, lo sviluppo personale, l'inclusione sociale e la partecipazione alla vita pubblica.

Tramite i finanziamenti del PNRR - Misura 1.7.2 l'obiettivo per le Marche è di istituire 74 punti di facilitazione digitale e l'accrescimento delle competenze digitali di 59.000 cittadini nel triennio 2023-2025, presso enti locali, strutture scolastiche, aziende sanitarie o istituti universitari. Il fine ultimo è quello di rendere i cittadini più consapevoli del contesto digitale e garantire un accesso equo ai servizi online.

Il Progetto "Bussola Digitale: Orientiamo le Marche verso nuove competenze digitali" è ben rappresentato dal sito di riferimento link > <https://bussoladigitale.regione.marche.it/il-progetto> tramite il quale è possibile trovare indicazioni utili a raggiungere i Punti di Facilitazione Digitale, distribuiti in tutta la regione e suddivisi per Province.

Le risorse previste per questo intervento ammontano ad euro 3.256.000,00. L'intervento è gestito dal Settore Transizione Digitale e Informatica che tramite un appalto ha affidato ad un soggetto esterno la realizzazione dei servizi previsti dal progetto.

Piano Regionale di Prevenzione 2020-2025 (PNP 2020-2025) - Programma PP02 Comunità attive è prevista l'Azione 4 "Nonni, nipoti e comunità per la salute"

In attuazione dell'Intesa Stato - Regioni e Province Autonome n. 127/CSR del 6 agosto 2020, con DGR n.1640/2021 la Regione ha approvato il Piano regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025 con il quale sono stati pianificati 10 Programmi predefiniti e 4 Programmi liberi. Tra i Programmi predefiniti (PP), il Programma *PP02 Comunità attive* prevede misure volte a promuovere un invecchiamento attivo.

La finalità principale del programma PP02 Comunità attive è promuovere uno stile di vita attivo, declinato nei suoi vari significati, offrendo stimoli e accompagnando la popolazione marchigiana di tutte le fasce di età, comprese le persone in condizioni disagiate, verso la riduzione della sedentarietà, l'aumento del proprio livello di Health Literacy, un sano stile di vita, la maggiore comprensione della salute intesa come One Health, la maggiore consapevolezza e tutela dell'ambiente regionale. Il programma PP02 è coordinato dal gruppo tecnico-scientifico regionale interdisciplinare ed intersettoriale dedicato, formalizzato a livello regionale, a cui afferiscono tavoli di lavoro specifici che supportano le singole Azioni anche a livello locale.

Nell'ambito del Programma PP02 Comunità attive è prevista l'Azione 4 "Nonni, nipoti e comunità per la salute" che prevede di sviluppare una rete per organizzare eventi/attività/corsi di promozione della salute con il focus sulla promozione dell'attività fisica e la valorizzazione di contesti urbani favorevoli alla promozione di uno stile di vita attivo. La specificità è la valorizzazione degli ultra sessantacinquenni che saranno protagonisti, anche come educatori tra pari, sia come promotori di salute che fruitori delle attività. E' prevista inoltre la collaborazione con gli studenti delle scuole aderenti all'azione di ogni ordine e grado ed i comuni che promuovono salute come da azioni "CITTA' INSIEME" e "FACCIAMOCI DEL BENE". Le attività e le iniziative verteranno sui temi dei sani stili di vita,



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

ambiente, invecchiamento attivo e reciprocità transgenerazionale anche verso le categorie più fragili.

L'intervento è gestito dall'Agenzia Regionale Sanitaria – Settore Prevenzione e promozione della salute nei luoghi di vita e di lavoro.

Rete regionale ProMIS "Programma mattone internazionale salute"

ProMIS, acronimo che sta per Programma Mattone Internazionale Salute nasce nel 2015 su approvazione della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, come strumento di dialogo tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per portare la sanità delle Regioni in Europa e l'Europa nei Sistemi Sanitari delle Regioni italiane. Il ProMIS è finanziato attraverso risorse vincolate e finalizzate alla realizzazione degli obiettivi del Piano Sanitario Nazionale, stanziati ogni tre anni: per il triennio 2023-2025 sono destinati 3,8 milioni di euro a livello nazionale. La rete regionale ProMIS offre una grande opportunità per monitorare aspetti legati all'invecchiamento attivo e in buona salute (AHA: Active Healthy Ageing) sul territorio regionale. La Regione Marche con DGR n.1705/2023 ha istituito la rete per l'internazionalizzazione del sistema salute, programma Mattone Internazionale Salute (ProMIS) Marche ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera n) della legge regionale n. 19/2022 *"Organizzazione del Servizio Sanitario Regionale"* con la finalità di ottimizzare e coordinare le attività di internazionalizzazione del sistema Salute degli Enti del Servizio Sanitario regionale e accedere ai finanziamenti europei. La rete è composta dagli Enti del SSR, dalla Delegazione regionale di Bruxelles e da altri stakeholder chiave per diffondere informazioni su politiche, iniziative, consultazioni ed opportunità di finanziamento Europee; promuovere la partecipazione ad iniziative, consultazioni ed opportunità di finanziamento Europee oltre che la partecipazione ad iniziative e attività formative, informative e tematiche organizzate dal ProMIS. L'intervento è gestito dall'Agenzia Regionale Sanitaria - Settore Flussi informativi sanitari e monitoraggio SSR.

3. Interventi prioritari per l'annualità 2025

3.1. Intervento 1: Consolidamento del coordinamento della governance - Pubblicazione pagina web dedicata all'invecchiamento attivo

Nell'ambito della programmazione 2023, definita con la DGR n.1788/2022, tra le azioni prioritarie individuate per il rafforzamento della governance regionale è stata prevista la progettazione di una pagina web dedicata all'invecchiamento attivo. La pagina web persegue l'obiettivo di garantire una navigazione "user friendly" e prevede i seguenti contenuti: a) news sull'invecchiamento attivo, con informazioni sulle opportunità sia per i cittadini che per gli addetti ai lavori (ad es. progetti in corso, seminari e conferenze con presentazione iniziative e scambi di esperienze, ecc.); b) una rassegna delle politiche regionali in materia; c) una rassegna delle iniziative di invecchiamento attivo sul territorio regionale; d) informazioni sulle organizzazioni che si occupano di invecchiamento attivo sul territorio marchigiano; e) informazioni, su opportunità di progetti, classificabili per ambiti di invecchiamento attivo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

È stato quindi avviato un processo di definizione della struttura del menù di navigazione, sulla base dei contenuti previsti dal Programma annuale 2023. A tal fine è stato elaborato un prototipo di pagina web.

La programmazione 2025 prevede la pubblicazione della pagina web con il supporto del Settore Transizione Digitale e Informatica sulla base della progettazione effettuata in precedenza.

La struttura del sito prevede:

- Una sezione introduttiva finalizzata a illustrare il concetto di invecchiamento attivo, a esplicitare le finalità della pagina e a fornire indicazioni utili per una navigazione chiara e funzionale;
- una sezione dedicata all'analisi del contesto di riferimento, sia a livello internazionale che nazionale, volta a delineare le azioni e gli interventi di rilievo che caratterizzano il quadro strategico e operativo entro cui la Regione è chiamata ad operare;
- una sezione dedicata all'approfondimento della tematica dell'invecchiamento attivo nel contesto regionale, con riferimento alla normativa vigente (L.R. n.1/2019), gli strumenti di concertazione volti a favorire l'integrazione degli interventi (Il Tavolo regionale, la collaborazione con l'INRCA), alla programmazione regionale articolata per annualità di adozione e a una rassegna delle politiche ed iniziative regionali suddivise per aree di intervento previste dalla medesima legge;
- una sezione dedicata a notizie ed eventi relativi all'invecchiamento attivo, volta a promuovere la diffusione di opportunità, iniziative e appuntamenti di interesse, sia per la cittadinanza in generale che per i soggetti operanti nel settore.

Per tale intervento non sono previste risorse finanziarie.

Di seguito si riporta la bozza di home page della pagina web.





DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

3.2 Intervento 2: Potenziamento e valorizzazione progetti concernenti gli orti sociali

La progettazione integrata tra le strutture regionali competenti in materia di politiche sociali e agricoltura ha permesso di attivare nel territorio regionale collaborazioni tra enti ed associazioni attive e impegnate in settori diversi, costituendosi quale occasione di confronto tra le diverse realtà locali. La fattiva collaborazione tra le due strutture regionali avviata con l'attuazione del programma annuale per l'invecchiamento attivo 2023 di cui alla DGR n.1788/2022 ha suscitato interesse e apprezzamento da parte dei soggetti coinvolti. Per alcuni dei progetti realizzati, i soggetti attuatori hanno deciso di consolidare quanto avviato in via sperimentale, proseguendo le attività e le collaborazioni.

Considerata la positiva esperienza dell'intervento orti sociali, con la programmazione 2025 si intende consolidare, valorizzare e potenziare gli interventi già realizzati oppure realizzarne di nuovi, avendo come priorità, in entrambi i casi, il coinvolgimento di nuovi soggetti nelle attività progettuali. Pertanto è fondamentale ampliare e diversificare la platea dei soggetti coinvolti.

Elemento di novità della programmazione 2025 è il coinvolgimento dei giovani nei progetti orti sociali. I progetti dovranno promuovere l'incontro e il dialogo intergenerazionale, anche, ove possibile, nelle Istituzioni scolastiche. La solidarietà intergenerazionale si fonda sulla consapevolezza che giovani e anziani possono trarre beneficio reciproco attraverso lo scambio di esperienze, conoscenze e valori. Pertanto può trovare una concreta espressione negli orti sociali, spazi verdi urbani condivisi dove persone di età diverse possono collaborare alla coltivazione di ortaggi e piante. Questi spazi diventano luoghi di incontro e apprendimento reciproco, favorendo la coesione sociale e il benessere di tutta la comunità.

In particolare nello "scambio" Orti sociali - solidarietà intergenerazionale:

- le persone di diverse età possono condividere competenze, esperienze e passioni legate alla coltivazione della terra;
- gli anziani possono trasmettere ai più giovani le proprie conoscenze tradizionali, mentre i giovani possono portare nuove idee e tecniche;
- si crea un ambiente inclusivo e stimolante, dove le diverse generazioni possono imparare le une dalle altre;
- si favorisce il senso di appartenenza e la coesione sociale.

Gli orti sociali non svolgono la funzione di sostentamento; il loro fine è quello di migliorare il senso di comunità e il legame con la natura. Sono spazi condivisi tra un gruppo di persone che possono appartenere allo stesso quartiere o alla stessa zona urbana.

Gli orti sociali sono spazi verdi urbani destinati alla coltivazione di ortaggi, frutta, fiori e piante aromatiche. Offrono benefici ambientali, come la riqualificazione di aree abbandonate e la promozione della biodiversità. Hanno un forte impatto sociale, favorendo l'inclusione, la socializzazione e il miglioramento del benessere psicofisico

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE****Intervento (Scheda sintetica)****Finalità**

Valorizzare la collaborazione e lo scambio di esperienze tra il mondo delle persone anziane e quello dei giovani, sia per sensibilizzare i giovani sul valore dell'agricoltura, in particolare di quella biologica, sia per stimolare le persone anziane a trasmettere ai più giovani i saperi acquisiti e l'importanza di realizzare una produzione locale utilizzando metodi e tecniche tradizionali, dove determinanti sono la passione e la motivazione del "contadino".

Obiettivi

- Realizzare spazi verdi a vocazione sociale, attraverso la creazione di orti sociali destinati alla coltivazione biologica, favorendo pratiche sostenibili e l'autoproduzione "consapevole";
- Stimolare il trasferimento intergenerazionale di saperi legati alla tradizione agricola locale, coinvolgendo giovani in percorsi di educazione ambientale e cultura della terra;
- Educare a stili di vita sani e sostenibili, promuovendo l'alimentazione equilibrata, il rispetto dell'ambiente e la cittadinanza responsabile (es. raccolta differenziata);
- Promuovere nuovi e più sostenibili stili di vita attraverso la solidarietà intergenerazionale nell'ambito e la conoscenza dell'agricoltura biologica;
- valorizzare il territorio anche mediante la sensibilizzazione delle persone anziane sull'esigenza di salvaguardare e riqualificare spazi pubblici;
- favorire la conoscenza, la coltivazione e il consumo di prodotti agricoli locali, stagionali e di filiera corta per rispondere adeguatamente all'esigenza di un'alimentazione sana e sicura;

Destinatari

Persone anziane ultrasessantacinquenni e le loro famiglie residenti o domiciliati nella regione Marche.

Risorse

Sono destinate risorse sul bilancio regionale 2025-2027 annualità 2025 pari ad euro 37.000,00. Tali risorse finanzieranno n.10 progetti, 2 per ogni provincia. Per ogni provincia verranno individuati n. 2 ATS capofila con funzioni di coordinamento, uno per progetto. Le risorse sono suddivise in parti uguali tra i 10 ATS capofila. Per ogni progetto sono previste, pertanto, risorse finanziarie pari ad euro 3.700,00.

L'individuazione degli ATS capofila con funzioni di coordinamento avverrà, insieme all'individuazione degli altri ATS dell'area provinciale che si assoceranno all'ATS capofila, in sede di "Conferenza permanente dei Coordinatori di ATS, in attuazione dell'articolo 8, comma 2, lettera c dell'Allegato A) della DGR n. 1486/2024.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

I progetti sono attuati dagli ATS, attivando una rete di stakeholder. Gli ATS avranno il ruolo di gestire gli interventi in attuazione dei criteri generali stabiliti dalla Regione.

Durata

Gli interventi devono concludersi entro il 2026.

3.3 Intervento 3: Valorizzazione del ruolo dei “Centri per la famiglia” per favorire il coinvolgimento attivo della persona anziana nella comunità di riferimento

La famiglia è la prima struttura sociale in cui si sviluppa la persona, il luogo naturale per il dialogo ed il confronto, per l'equilibrio tra diritti e doveri di ciascun componente e pone particolare attenzione ai suoi membri più vulnerabili attraverso una serie di atti finalizzati a garantire loro sostegno e tutela.

Il Fondo per le politiche della famiglia – annualità 2024, in base all'art. 2, comma 1 e 2, del Decreto del Ministro della Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità del 23/12/2024 “*Riparto del Fondo per le Politiche della famiglia, anno 2024*”, è diretto a finanziare attività di competenza regionale rivolte ad iniziative per il potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia.

In particolare, il Decreto ministeriale stabilisce che le risorse sono rivolte a potenziare i servizi base già assicurati all'utenza ed altresì ad ulteriori servizi, tra cui figurano i “*servizi finalizzati alla valorizzazione pratica dell'invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento volontario delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie*” (Articolo 2, comma 3, lettera b). In via di prima applicazione il Decreto stabilisce che “*le regioni assicurano l'erogazione dei servizi di cui all'art.2 commi 2 e 3 del presente decreto, almeno nel 30% dei Centri per la famiglia presenti in ciascuna regione, dandone evidenza al Dipartimento per le politiche della famiglia.*”

I Centri per la famiglia, disciplinati con DGR n.1091/2024 di cui all'Allegato A “*Linee guida regionali per l'armonizzazione delle attività dei Centri per le famiglie nella Regione Marche*”, possono svolgere servizi base (area dell'informazione, area del sostegno alla genitorialità con azioni di orientamento e consulenza, area dello sviluppo di risorse familiari e comunitarie) e servizi integrativi, le cui attività, di anno in anno, si modulano a partire dalle proposte delle famiglie (rilevazione del fabbisogno), dalle proposte dei vari servizi territoriali (Consultori, Terzo Settore) e dai criteri regionali e statali derivanti dagli atti ufficiali di finanziamento.

In attuazione del Decreto ministeriale di cui sopra, con DGR n.743/2025 “*Approvazione di interventi e di criteri di riparto del Fondo nazionale per le politiche della famiglia 2024, di cui all'intesa n. 158/CU sancita in sede di Conferenza Unificata il 18 dicembre 2024*”, la Giunta ha approvato i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui sopra ed ha stabilito che le risorse potranno essere utilizzate dagli ATS per finanziare i servizi base e i servizi ulteriori e innovativi, richiedendo lo svolgimento di questi ultimi almeno nel 30% dei Centri per la famiglia, garantendone l'attivazione in almeno un Centro per ogni ATS. Tra gli interventi ulteriori e innovativi, la DGR n.743/2025 fa espressamente riferimento ai servizi finalizzati alla valorizzazione pratica dell'invecchiamento attivo.



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

Con riferimento ai Centri per la famiglia e il ruolo che riveste l'anziano attivo, occorre menzionare anche il succitato Decreto Legislativo n.29/2024 "*Disposizioni in materia di politiche in favore delle persone anziane, in attuazione della delega di cui agli articoli 3, 4 e 5 della legge 23 marzo 2023, n. 33*" che disciplina le politiche a sostegno degli anziani sia autosufficienti che non autosufficienti.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 comma 2 lettera c) del D. Lgs n.29/2024, le regioni e gli enti locali possono promuovere iniziative per favorire l'invecchiamento attivo, fra le quali il "*sostegno a spazi e a luoghi di incontro, di socializzazione e di partecipazione, valorizzando anche il ruolo dei centri per la famiglia, per favorire il coinvolgimento attivo della persona anziana nella comunità di riferimento.*"

La DGR n.743/2025 prevede risorse complessive pari ad euro 760.541,52 a favore degli ATS per la realizzazione di interventi di potenziamento delle funzioni dei Centri per la famiglia (servizi di base e servizi ulteriori e innovativi). Ogni ATS pertanto potrà utilizzare le risorse assegnate sulla base di una programmazione d'Ambito con il vincolo che tali risorse debbano essere divise tra servizi di base ed ulteriori e innovativi, senza vincoli di quote di spesa minima o massima da destinare o all'uno o all'altro servizio, fatto salvo l'onere di garantire entrambi gli interventi.

La L.R. n.1/2019 stabilisce che in materia di invecchiamento attivo si realizzi una programmazione regionale delle azioni e degli interventi, coordinati e tra loro integrati. In virtù di questo principio gli ATS potranno utilizzare una quota del Fondo nazionale per le politiche della famiglia loro assegnato per sostenere la realizzazione di "*servizi finalizzati alla valorizzazione pratica dell'invecchiamento attivo, anche attraverso il coinvolgimento delle persone anziane in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie*", come previsto dall'Allegato "A" della DGR n.743/2025.

Pertanto i Centri per la famiglia possono svolgere un ruolo importante nel promuovere/valorizzare l'invecchiamento attivo e il benessere delle persone anziane, offrendo servizi e attività che favoriscano la loro partecipazione alla vita sociale e comunitaria. Questi Centri, spesso integrati in reti di servizi più ampie, possono fornire supporto alle famiglie tramite gli anziani attivi.

Gli ATS in sede di programmazione possono tener conto delle seguenti azioni, da porre in essere nei Centri per la famiglia, coinvolgendo le persone anziane attive in attività di accompagnamento, assistenza e consulenza alle famiglie, quali:

1. Accompagnamento educativo e sostegno alla genitorialità: incontri a piccoli gruppi con funzione di ascolto, scambio di esperienze tra famiglie in cui gli anziani con esperienza familiare offrono consigli pratici sulle sfide dovute al ruolo di genitore o su altre tematiche specifiche;
2. Conduzione di gruppi di ascolto: realizzazione di momenti di ascolto e condivisione per e tra nuclei familiari composti da anziani, con specifico riferimento all'approfondimento delle problematiche connesse alla gestione dei rapporti intergenerazionali e all'esercizio dei ruoli di nonni;
3. Laboratori doposcuola di manualità: gestione di attività (cucito, falegnameria, piccole riparazioni ecc..) in cui anziani esperti trasmettono un'abilità artigianale ai più e meno



DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

giovani, stimolando la memoria e la creatività di entrambi e offrendo un supporto alle famiglie tramite la presenza e un aiuto educativo;

4. Condivisione di buone pratiche: anziani attivi e con esperienza nella gestione/ domestica possono condividere strategie per la gestione del budget familiare, educare alla sana gestione dei consumi domestici ed alla gestione della raccolta differenziata;
5. Mediazione digitale e alfabetizzazione tecnologica: anziani attivi con buone competenze digitali affiancano famiglie meno esperte condividendo indicazioni e buone pratiche per gestire il mondo digitale, videochiamate, compilazione di domande on line, prenotazioni e altri servizi digitali (SPID/CIE, CUP, APP IO, I.A., ecc.);
6. Rete di supporto e inclusione sociale: gli anziani più attivi creano una rete ed offrono supporto alle famiglie che si prendono cura dei propri cari, rendendosi disponibili per offrire compagnia ad altri anziani o per svolgere piccole commissioni/mansioni. Insieme alle famiglie promuovono l'autonomia degli anziani più fragili, uno stile di vita attivo e la partecipazione sociale degli anziani meno integrati ad iniziative socio/sportive/culturali della comunità di riferimento. Diffondono, tramite i canali a disposizione e la rete di contatti, le iniziative di maggiore interesse.

Gli interventi devono concludersi entro il 2026.

4 Risorse a supporto degli interventi e attività di valutazione

Le risorse a supporto degli interventi di cui alla presente programmazione sono previste con L.R. 30 dicembre 2024, n.22 *"Bilancio di previsione 2025/2027"*, nonché da altre eventuali risorse in capo a strutture regionali che collaborano alla realizzazione degli interventi, oltre a tutte le risorse finanziarie che dovessero rendersi disponibili nella "rete" di soggetti che concorrono, nelle logiche della presente programmazione, all'attuazione degli interventi.

Eventuali ulteriori risorse regionali che si dovessero rendere disponibili in sede di Bilancio verranno utilizzate per integrare le risorse pari a euro 37.000,00 programmate per l'intervento orti sociali e saranno suddivise, in parti uguali, tra i 10 ATS capofila con funzioni di coordinamento per sostenere n. 10 progetti, n. 2 per provincia.

La L.R. 1/2019 stabilisce in particolare che almeno il 60% delle risorse devono essere destinate a valorizzare progetti realizzati in rete tra pubblico e privato. Più in generale, dovrà essere previsto un sistema premiante per reti (partnership di progetto) che preveda i seguenti stakeholder: Comuni, ATS, ASP, Università, organizzazioni sindacali, associazioni di rappresentanza delle categorie economiche, enti del Terzo settore, istituzioni scolastiche. Occorre inoltre promuovere e valorizzare la partecipazione attiva della persona anziana nelle fasi di progettazione degli interventi.

Si deve garantire un'equa ripartizione delle risorse in relazione alle differenze di genere, etnico-culturali e di salute al fine di ridurre le disuguaglianze, così come stabilito dalla L.R. 1/2019. Per quanto riguarda la riduzione delle disuguaglianze, i seguenti criteri sono da considerarsi fondamentali in fase di progettazione degli interventi:

- a) superamento del divario digitale;
- b) promozione dei rapporti intergenerazionali;
- c) valorizzazione delle differenze di genere;

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE**

- d) superamento delle differenze culturali, etnico-culturali, di salute e socio-economiche (prevedendo anche l'inclusione sociale dei soggetti a rischio di "solitudine involontaria").

Le differenze in termini di risorse culturali, di reddito, di istruzione, di condizione di salute non possono rappresentare ostacoli per le persone anziane che aspirano a realizzare i propri obiettivi di vita; è fondamentale superare le barriere che impediscono alle persone anziane di intraprendere percorsi di invecchiamento attivo. In particolare occorre coinvolgere le persone anziane prive di conoscenze informatiche, meno istruite e con minore bagaglio culturale. Le persone non sostenute/stimate attraverso un adeguato livello di istruzione/culturale tendono infatti spesso ad isolarsi.

Particolare attenzione verrà posta in fase di progettazione degli interventi nel garantire la parità di genere in tutte le sue forme e attività. Nel 2020 la Commissione europea ha adottato una serie di documenti programmatici in materia di parità di genere che prevedono l'adozione di misure specifiche per i prossimi anni. In particolare, la "Strategia per la parità di genere 2020-2025", prevede una serie di azioni ritenute fondamentali per il raggiungimento dei tradizionali obiettivi in materia di equilibrio di genere: stop alla violenza e agli stereotipi di genere; parità di partecipazione e di opportunità nel mercato del lavoro; parità retributiva; equilibrio di genere a livello decisionale e politico.

L'attività di valutazione degli effetti degli interventi attivati verrà realizzata dalla Regione in collaborazione con l'IRCCS-INRCA che, ai sensi dell'articolo 5 della L.R. n.1/2019 e in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 della L.R. 21/2006, svolge compiti di supporto per la valutazione delle azioni e degli interventi previsti dalla stessa legge, in particolare "conduce analisi ed elabora documenti di valutazione multidimensionale delle azioni e degli interventi previsti da questa legge". La collaborazione non comporta oneri diretti per la Regione.

La necessità di realizzare questa attività deriva anche dal fatto che l'articolo 3, comma 3, lettera e) della L.R. n.1/2019 stabilisce espressamente che il programma annuale deve prevedere, tra l'altro, "le modalità di valutazione degli effetti delle azioni finanziate, con l'indicazione delle risorse destinate allo scopo".

Non da ultimo si evidenzia che la "Clausola valutativa" prevista dall'articolo 15 della L.R. n.1/2019 può essere considerata una forma di valutazione dell'attuazione degli interventi. A tal proposito, con DGR n.1798/2024 è stata trasmessa all'Assemblea legislativa la relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti della L.R. n.1/2019 relativi al 2024.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1384

Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali - Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE). Approvazione dello schema di Convenzione tra la Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione e la Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare, nell’ambito del “Piano di utilizzo dei finanziamenti del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva” – Inclusione socio-lavorativa delle persone sottoposte a misura penale anche tramite la riqualificazione delle aree trattamentali”, lo schema di Convenzione ad oggetto “*Convenzione per l’attuazione del progetto presentato dalla Regione Marche a valere sull’Azione 2. Attuazione modelli di intervento per l’inclusione attiva dei detenuti (AMA DE) del Piano del Ministero della Giustizia “Una giustizia più inclusiva”, di cui all’Allegato 1 e la proposta progettuale “La formazione professionale – Strategia per una nuova inclusione sociale”, costituita dal Formulario e dalla Scheda Finanziaria e cronoprogramma, di cui all’Allegato 2;*
2. Di demandare alla Dirigente del Settore Contrasto al Disagio la sottoscrizione della Convenzione di cui al precedente punto 1, secondo le modalità indicate dalla Direzione Generale per il Coordinamento delle Politiche di Coesione, e di provvedere, con atti propri, ad ogni altro adempimento necessario per dare attuazione alla stessa;
3. Di autorizzare eventuali modifiche alla proposta progettuale e/o della Scheda finanziaria e relativo cronoprogramma di spesa.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1385

Decreto del Ministro per le Disabilità del 08/01/2025 “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare per l’anno 2024”. Approvazione dei criteri di riparto delle risorse agli Ambiti Territoriali Sociali e delle modalità attuative dell’intervento.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare i criteri di riparto agli Ambiti Territoriali Sociali delle risorse relative al “Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell’attività di cura non professionale del caregiver familiare per l’anno 2024” di cui al Decreto del Ministro per le Disabilità, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08/01/2025, e le modalità attuative dell’intervento così come riportati nell’Allegato A);
2. di subordinare l’erogazione del fondo pari ad euro 840.000,00 all’esito positivo circa la verifica, da parte del Dipartimento per le Politiche in favore delle persone con disabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla coerenza delle modalità attuative di cui alla presente deliberazione con quanto stabilito dagli articoli 1 e 2 del Decreto del Ministro per le Disabilità di cui al punto 1.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d. lgs. 33/2013.

**ALLEGATO A)**

Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024. Criteri di riparto delle risorse agli Ambiti Territoriale Sociali e modalità attuative dell'intervento.

1. Premessa

Con Decreto del Ministro per le Disabilità di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 08/01/2025 sono stati approvati i criteri e le modalità di riparto della quota parte di euro 30 milioni del Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità di cui all'articolo 1, comma 210 della legge 30/12/2023, n.213 "*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026*", per finanziare interventi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare per l'anno 2024 e sono state assegnate alla Regione Marche risorse pari ad euro 840.000,00.

Il Decreto stabilisce in particolare che le Regioni, per l'attuazione dell'intervento caregiver familiare, adottano "specifici indirizzi integrati di programmazione anche pluriennale", nell'ambito della generale programmazione relativa all'integrazione sociosanitaria e nell'ambito della programmazione delle risorse derivanti dal Fondo Nazionale per le non autosufficienze (FNA) e dal Fondo unico per l'inclusione delle persone con disabilità, nel rispetto dei modelli organizzativi regionali e di confronto con le autonomie locali, prevedendo il coinvolgimento delle organizzazioni di rappresentanza delle persone con disabilità.

Nei paragrafi successivi sono definite le modalità attuative dell'intervento a favore del caregiver familiare nel rispetto delle priorità riportate nel Decreto ministeriale 08/01/2025, nonché i criteri di riparto delle risorse a favore degli Ambiti Territoriali Sociali che ammontano ad euro 840.000,00.

2. Il sostegno ai caregiver nella Regione Marche

Per quanto riguarda il sostegno ai caregiver nella Regione Marche, nel corso del 2020, è stato condotto uno studio regionale sulla popolazione anziana non autosufficiente e sui famigliari caregiver – pubblicato nei "Quaderni del Consiglio regionale delle Marche", n. 312 del Luglio 2020 che ha ben evidenziato le condizioni che caratterizzano questo gruppo di popolazione. In particolare, è emerso che, già prima dello scoppio della pandemia da COVID-19, sussistessero delle particolari criticità, così riassumibili:

1. la famiglia rimane il principale attore assistenziale (un terzo degli anziani non autosufficienti è accudito da figli e coniugi per oltre 50 ore a settimana), cosa che rende evidente la necessità di sostegni più sistematici ai famigliari caregiver, per affiancarli e alleggerirli con soluzioni di sollievo e una informazione capillare;
2. molti utenti chiedono di potenziare i servizi di assistenza domiciliare e semiresidenziale, superando l'attuale approccio basato sulla monetizzazione degli aiuti, e tornando invece ad investire sui servizi in natura, in particolare a favore dei tanti anziani con demenza e a tutela della qualità della vita dei loro caregivers;
3. tre elementi emergono come caratteristiche fondamentali che dovrebbero auspicabilmente denotare i servizi a sostegno della non autosufficienza e dei famigliari caregiver: a) la loro tempestività (oggi minata dalle lunghe liste d'attesa e dal mercato



parallelo delle prestazioni private, accessibili solo ai più abbienti); b) il rispetto della dignità della persona, al di là delle competenze tecniche degli operatori; c) la tutela degli utenti economicamente più deboli, che oggi di fatto vengono esclusi dai servizi ritenuti più validi, come le assistenti famigliari e i servizi domiciliari;

4. le nuove tecnologie possono certamente aiutare in tal senso, soprattutto se usate a supporto dell'attività organizzativo-gestionale e dell'interazione tra utenti e operatori.

3. Finalità dell'intervento

La Regione Marche persegue l'obiettivo di attivare e/o potenziare sul territorio regionale un intervento volto a riconoscere il valore sociale del caregiver familiare e ad offrire a questa figura un supporto nell'attività di cura e di assistenza del proprio familiare.

Riconoscere il valore sociale del caregiver familiare significa anche porre le condizioni per consentire il suo coinvolgimento e una partecipazione "attiva" nelle attività/decisioni che direttamente riguardano lui e la persona cara che assiste.

4. Destinatari

Destinatari degli interventi della presente deliberazione sono i caregiver familiari secondo la definizione prevista dal comma 255, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, 205. Ai sensi del comma 255 della succitata legge il caregiver familiare è: *"la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18"*

5. Priorità di intervento

Le risorse del Fondo sono utilizzate per interventi di sostegno del caregiver familiare per l'attività di cura e assistenza dando priorità alla lettera a) dell'articolo 1, comma 2 del Decreto 08/01/2025 ai caregiver familiari di persone in condizione di disabilità gravissima, così come definite ai sensi dell'articolo 3 del Decreto 26 settembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

6. Requisiti

Per accedere al contributo, il caregiver familiare deve assistere la persona in condizione di disabilità gravissima, la cui condizione sia stata riconosciuta dalle Commissioni Provinciali Sanitarie - operanti presso le Aziende Sanitarie Territoriali - AST di Pesaro-Urbino, Ancona, Macerata, Fermo ed Ascoli Piceno - istituite con DGR n. 1791/2008 e con decreto del Dirigente del Servizio Politiche Sociali n. 29/2009 nell'ambito dell'intervento Fondo per la non autosufficienza - FNA.

L'attività di assistenza prestata dal caregiver familiare deve essere continuativa e svolta presso l'abitazione della persona assistita.

L'intervento è alternativo, nel senso di non sovrapposizione temporale della titolarità, ai seguenti interventi:



- “Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste persone affette da Sclerosi Laterale Amiotrofica (SLA)”;
- “Riconoscimento e valorizzazione del lavoro di cura del familiare-caregiver che assiste un familiare di età compresa tra 0 e 25 anni affetto da una malattia rara di cui all'Allegato 7 del D.P.C.M. 12 gennaio 2017;
- “Assegno di cura” rivolto agli anziani non autosufficienti nell'ambito del Fondo per le non autosufficienze;
- Vita indipendente.

Sono esclusi dal beneficio economico i caregiver familiari di persone riconosciute disabili gravissimi ospiti in strutture di qualsiasi tipo autorizzate, accreditate e convenzionate, pubbliche e private.

7.Misura e decorrenza del contributo economico

Al caregiver familiari è riconosciuto un contributo massimo di euro 1.200,00 (euro 100,00 mensili) per l'attività di assistenza informale, globale e continuativa assicurata al proprio assistito realizzata nel 2024.

Può ricevere il contributo un solo caregiver familiare per ogni persona riconosciuta con disabilità gravissima.

È possibile erogare ad un caregiver familiare più contributi economici nel caso in cui assista più persone riconosciute con disabilità gravissima.

Il contributo viene ridotto nei seguenti casi:

- 1) Decesso: nel caso in cui la persona con disabilità gravissima assistita dal caregiver familiare sia deceduta nel corso del 2024 non si ha diritto a percepire il contributo a partire dal mese successivo alla data del decesso;
- 2) Inserimento presso una struttura: nel caso in cui la persona con disabilità gravissima sia stata ricoverata in strutture ospedaliere, RSA o altra struttura residenziale sociosanitaria o sociale per un periodo di tempo superiore a 30 giorni il contributo non è corrisposto per i giorni di ricovero successivi al trentesimo giorno.

Il contributo economico è riconosciuto anche al caregiver familiare di una persona con disabilità gravissima riconosciuta dalla Commissione Sanitaria Provinciale nell'ambito dell'intervento “Contributo a favore di persone con disabilità gravissima” di cui alla DGR n. 264/2025 (FNA annualità 2024). Si ha diritto ad ottenere il contributo, per il 2024, a partire dal mese successivo a quello del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento.

8.Procedure di gestione dell'intervento

Pubblicazione del bando di ATS

- a) L'Ente Capofila dell'Ambito Territoriale Sociale informa la cittadinanza sulla possibilità di accedere all'intervento regionale a favore del caregiver familiare attraverso un Avviso pubblico nel quale dovranno essere specificate finalità dell'intervento, gli obiettivi che si intendono raggiungere, destinatari, criteri di accesso, modalità, tempi e luoghi per la presentazione della domanda, etc;
- b) Istruttoria delle domande e approvazione della graduatoria
Seguirà una fase istruttoria che terminerà con la predisposizione di un'unica graduatoria di Ambito Territoriale Sociale delle domande ammissibili redatta sulla base del minor reddito ISEE del caregiver familiare.



Insieme alla domanda per partecipare all'intervento occorre presentare l'indicatore della situazione economica equivalente - ISEE del caregiver familiare (valutazione DSU).

Il contributo verrà erogato secondo l'ordinamento crescente della graduatoria ISEE fino ad esaurimento delle risorse assegnate dalla Regione Marche all'ATS.

9. Criteri di riparto

Il riparto del Fondo caregiver familiare tra gli Ambiti Territoriali Sociali viene effettuato sulla base dei seguenti criteri:

- 20% in parti uguali;
- 25% in base alla popolazione residente;
- 25% in base al numero di persone che hanno ottenuto il contributo disabilità gravissima - annualità 2023;
- 30% in base alla superficie.

10. Risorse disponibili

Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 1 del Decreto 08/01/2025, ovvero per sostenere il caregiver familiare nell'attività di cura e assistenza a favore del proprio caro viene assegnato alla Regione Marche l'importo di euro 840.000,00 come riportato nella Tabella 1 del suddetto decreto.

Il trasferimento delle risorse e di conseguenza l'attuazione dell'intervento sono condizionati al risultato positivo della verifica da parte del Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità della coerenza degli interventi previsti dalla presente deliberazione con le finalità di cui all'articolo 1 e con le tipologie di azioni finanziabili di cui all'articolo 2 del predetto decreto.

11. Tempi e modalità di attuazione e per la presentazione del rendiconto

I tempi e le modalità per l'attuazione degli interventi di cui al presente atto e per la presentazione del monitoraggio verranno stabiliti con successivo Decreto del Dirigente del Settore Contrasto al Disagio.

Gli interventi di cui al presente atto e l'utenza degli stessi saranno tracciati, per le finalità di programmazione e valutazione, anche all'interno del Sistema Informativo Regionale per le Politiche Sociali (SIRPS) – art. 15 L.R. 32/2014 e attraverso monitoraggi di sintesi specifici, sulla base delle indicazioni fornite dalla Regione.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1386

Criteri e modalità per l'utilizzo integrato nel biennio 2025/2026 delle risorse statali (DPCM 28/11/2024 Violenza di Genere- DPCM 28/11/2024 CUAV) e regionali (L.R.32/2008) per le attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella regione Marche

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) Di approvare i criteri di riparto e le modalità di utilizzo nel biennio 2025/2026 delle risorse statali (DPCM 28/11/2024 violenza di genere € 1.823.259,00 - DPCM 28/11/2024 CUAV € 185.437,00) e regionali (LR n.32/2008 € 420.000,00) finalizzate alle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella regione Marche, di cui all'allegato 1.
- 2) Che il trasferimento delle risorse statali di cui al precedente punto 1) spettanti alla Regione Marche è condizionato all'approvazione da parte del Dipartimento per le Pari Opportunità della proposta di programmazione di cui al presente atto.
- 3) L'onere derivante dal presente atto pari complessivamente ad euro 420.000,00 fa carico al capitolo 2120410007 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2026.
- 4) Di stabilire che eventuali ulteriori risorse regionali o statali che dovessero rendersi disponibili per le finalità di cui presente deliberazione, saranno assegnate con decreto dirigenziale applicando i medesimi criteri di cui all'Allegato 1) al presente atto.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D.lgs. n. 33/2013.

ALLEGATO 1

Criteri di riparto e modalità di utilizzo integrato nel biennio 2025/2026 delle risorse statali (DPCM 28/11/2024 Violenza di Genere - DPCM 28/11/2024 CUAV) e regionali (L.R. 32/2008) finalizzate alle attività di prevenzione e contrasto alla violenza di genere nella regione Marche

1. OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA PROGRAMMAZIONE 2025/2026

La Regione Marche, nel rispetto della continuità con le precedenti programmazioni pluriennali, si impegna a realizzare il piano delle politiche di contrasto alla violenza sulle donne per il biennio 2025/2026. Tale piano si avvarrà delle risorse statali messe a disposizione dai DPCM 28/11/2024 Violenza di Genere - DPCM 28/11/2024 CUAV, integrandole con i fondi regionali previsti nel bilancio 2025/2026.

L'attuazione di questo programma permetterà agli ATS capofila di Area Vasta (ATS n. 1 di Pesaro, ATS n. 11 di Ancona, ATS n. 15 di Macerata, ATS n. 19 di Fermo, ATS n.21 San Benedetto del Tronto) di dare seguito agli obiettivi stabiliti nei precedenti atti normativi (DGR n. 716/2021, DGR n. 842/2022, DGR n. 890/2023, DGR n. 1915/2023, DGR n. 1092/2024) di potenziare i servizi esistenti e di definire nuove attività di intervento mirate all'empowerment delle politiche di contrasto alla violenza di genere.

In conformità al DPCM 28/11/2024 Violenza di Genere (art.3 del DPCM 28/11/2024), si individuano i seguenti obiettivi per l'incentivazione degli interventi di rete:

Interventi previsti per la realizzazione del Piano operativo di cui al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023(cap. 496-Tab. 2):

- della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza;
- azioni per migliorare la capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza;
- progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita.

Interventi previsti per la realizzazione della strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026 e del PNRR (cap. 493 -Tab. 2):

- iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale e a sostenere l'empowerment femminile delle donne a rischio e il reinserimento lavorativo nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza;
- interventi per il sostegno abitativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza;
- azioni di informazione, comunicazione e formazione.

Garantire la continuità dei servizi di pubblica utilità resi dai Centri Antiviolenza e Case per donne vittime di violenza (in conformità all'art.2 del DPCM 28/11/2024 violenza di genere) esistenti e muniti dei requisiti di cui all'Intesa Stato Regioni del 14/09/2022 e s.m.i. convenzionati con gli ATS capofila di Area Vasta.

Al fine di garantire omogeneità di trattamento ed un equilibrio territoriale dell'offerta dei servizi e delle strutture nel territorio regionale si intende potenziare i centri antiviolenza provinciali (in conformità all'art.4 del DPCM 28/11/2024 violenza di genere) e realizzare **nuove case rifugio**/potenziamento delle strutture esistenti ai sensi della LR n.21/2016 Reg. reg.le 1/2018 (in conformità all'art.5 del DPCM 28/11/2024 violenza di genere) secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 2 lettera d) del DL 93/2013.

In conformità al DPCM 28/11/2024 CUAV, si individuano i seguenti obiettivi:

Istituzione e potenziamento dei centri di riabilitazione per uomini maltrattanti facenti parte delle reti antiviolenza territoriali e muniti dei requisiti di cui all'Intesa Stato Regioni del 14/09/2022 e s.m.i.

In aggiunta, nella programmazione 2025/2026 si sosterranno interventi finalizzati a:

- abbattimento delle rette per le strutture residenziali: su tutto il territorio regionale per la permanenza nelle strutture residenziali di donne vittime di violenza di cui al Reg. n.1/2018, indipendentemente dal territorio provinciale di appartenenza della donna e della dislocazione nel territorio regionale della struttura di accoglienza con particolare attenzione ai Comuni con popolazione inferiore o uguale a 5000 abitanti; incremento dei giorni di permanenza gratuita nelle Case Rifugio di emergenza a valenza regionale, oltre gli attuali quattro giorni previsti;
- rafforzamento e implementazione della collaborazione tra i vari attori della rete regionale antiviolenza delle Marche -DGR n. 221/2017 e DGR n.1311/2017- mirando a diffondere e applicare su tutto il territorio regionale i contenuti degli indirizzi attuativi di cui alla DGR n.1631/2018;
- prevenire la vittimizzazione secondaria delle donne, includendo iniziative per sostenere l'attuazione dei protocolli Zeus stipulati tra ATS Capofila di Area Vasta e le Questure.

2. RISORSE DISPONIBILI

Con DGR n. 1092 del 22/07/2024 sono stati approvati i criteri e le modalità per l'utilizzo delle risorse statali (DPCM 16/11/2023- DPCM 23/11/2023) e delle risorse regionali L.R n. 32/2008-programmazione 2024/2025 per la sostenibilità finanziaria e operativa dei Centri Antiviolenza, delle Case rifugio e dei Centri per uomini autori di violenza.

Tenendo conto di quanto già assegnato agli ATS di Area Vasta per le azioni nei rispettivi territori, la programmazione viene estesa alle annualità 2025/2026 impiegando le risorse sotto specificate.

Risorse Statali di cui al DPCM 28/11/2024 Violenza di Genere.

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/11/2024 Violenza di genere ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 28/01/2025 al n.266 e pubblicato sulla G.U. n. 46 del 25/02/2025 concernente la ripartizione delle risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'art. 19, comma 3, del decreto-legge 04/07/2006, n.223, convertito con modificazioni della legge 04/08/2006, n.248-Annualità 2024, ai fini della programmazione 2025/2026 delle politiche contro la violenza di genere di cui all'art. 5 bis, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2013 n. 93, convertito nella legge 15 ottobre 2013 n. 119, dando attuazione all'art.5 bis della legge n.119/2013 (c.d. legge "anti-femminicidio"), sono state assegnate alla regione Marche risorse pari a € 1.823.259,00. Le risorse statali sono destinate a finanziare le seguenti attività:

- € 403.500,00 per la realizzazione degli interventi indicati nel DPCM 28/11/2024 finalizzati all'attuazione del Piano operativo di cui al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro

le donne (2021/2023) per perseguire le finalità dell'art. 5 comma 2 lettere a) b)c)e)f)g)h) i) e l)(Tabella 2 del citato DPCM).

- € 313.798,00 per il sostegno delle attività dei Centri Antiviolenza muniti dei requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/9/2022, già individuati e sostenuti dagli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento (Tabella 1 del citato DPCM).

- € 371.070,00 per il sostegno alle Case Rifugio destinate a donne vittime di violenza munite dei requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/9/2022, già individuate e sostenute dagli Ambiti Territoriali Sociali di riferimento (Tabella 1 del citato DPCM).

- € 132.246,00 per la realizzazione di centri antiviolenza (Tabella 3 del citato DPCM).

- € 602.645,00 per la realizzazione e l'acquisto di immobili da adibire a case rifugio (Tabella 4 del citato DPCM).

Ad integrazione delle risorse statali 2024 sono state re impegnate e attribuite risorse statali derivanti da economie della precedente annualità per un totale di € 132.298,20 specificatamente impegnate per:

- sostegno al funzionamento delle Case Rifugio € 87.732,86 di cui:

€ 6.375,00 DPCM 04/12/2019; € 5.100,75 DPCM 13/11/2020 e € 76.251,11 DPCM 22/09/2022;

- sostegno agli interventi di rete in attuazione del Piano nazionale € 44.565,34 DPCM 22/09/2022.

Risorse statali di cui al DPCM 28/11/2024 CUAV

Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28/11/2024 ammesso alla registrazione della Corte dei Conti in data 08/01/2025 n.48 pubblicato sulla G.U.n.33 del 10/02/2025 concernente la ripartizione delle risorse ex art.26 bis del decreto -legge 14 agosto 2020,n.104,convertito,con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020,n.126- annualità 2024,sono state assegnate alla regione Marche per l'istituzione e il potenziamento dei Centri di riabilitazione per uomini autori di violenza risorse pari ad € 185.437,00.

Risorse regionali della LR. n.32/2008

Per consentire il sostegno e dare continuità alle attività dei servizi in rete: CAV, Case rifugio, CUAV, azioni di rete e interventi a contrasto della vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza, la Regione Marche ha stanziato sul bilancio regionale 2025/2026 una risorsa pari a € 420.000,00 per l'annualità 2026 di cui:

- € 280.000,00 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali capofila di Area Vasta ad integrazione del fondo statale DPCM 28/11/2024 violenza di genere, finalizzato al sostegno dei servizi e delle azioni di rete per il contrasto alla violenza di genere;

- € 140.000,00 a favore degli Ambiti Territoriali Sociali capofila di Area Vasta ad integrazione del fondo statale DPCM 28/11/2024 CUAV, finalizzate al sostegno dei CUAV e interventi a contrasto della vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza;

3. CRITERI DI RIPARTO E AMMISSIBILITA' DELLA SPESA

Per il conseguimento degli obiettivi e delle finalità della programmazione 2025/2026 degli interventi a contrasto della violenza sulle donne elencati al punto 1, le risorse statali integrate alle risorse regionali vengono ripartite sulla base delle esigenze territoriali espresse negli incontri del 4, 7,13

maggio dai Coordinatori di ATS Capofila di Area Vasta, raccolto nell'incontro del 01/07/2025 il parere favorevole della maggioranza dei componenti del Forum contro le molestie e la violenza di genere, la programmazione 2025/2026 è definita dalle seguenti linee di intervento:

1. **Linea di intervento 1: AZIONI DI RETE- Azioni finalizzate all'attuazione del Piano Nazionale**

La quota di € 723.065,34 (pari alla somma di: € 403.500,00: fondi statali 2025/2026; € 44.565,34: fondi statali 2024/2025 riprogrammati; € 275.000,00 fondi regionali anno 2026) è trasferita agli ATS capofila di Area Vasta e ripartita come segue:

- per il 50% è equiripartita tra i n. 5 ATS capofila di Area Vasta;
- per il 50% è ripartita in proporzione alla popolazione femminile residente per territorio provinciale (dato ISTAT più aggiornato). Ai fini dell'assegnazione delle risorse, la popolazione femminile di ciascuna Area Vasta Provinciale è data dalla somma della popolazione degli ATS compresi nelle stesse; l'ATS 24 si intende ricompreso per intero nella Area Vasta Provinciale di Fermo.

La destinazione della quota di € 723.065,34 sulla base delle esigenze emerse dal confronto svolto con gli ATS in fase programmatica è ripartita secondo le seguenti modalità:

Interventi previsti per la realizzazione del Piano operativo di cui al Piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021-2023(cap. 496-Tab. 2):

Azione 1: € 382.709,79 fondi statali € 123.644,45 + € 44.565,34 riprogrammati DPCM 22/09/2022 + € 214.500,00fondi regionali) **rafforzamento della rete dei servizi pubblici e privati attraverso interventi di prevenzione, assistenza sostegno e accompagnamento delle donne vittime di violenza.**

Sono compresi in questa azione:

interventi volti al rafforzamento, valorizzazione e condivisione delle buone prassi esistenti tra le reti territoriali antiviolenza in modo da poterle esportare ed implementare in altri contesti territoriali. Sportelli informativi c/o sedi Universitarie. Estensione indirizzi attuativi governance regionale all'interno della rete regionale antiviolenza delle Marche -DGR n. 221/2017, DGR n.1311/2017 e applicazione a tutto il territorio regionale dei contenuti della DGR n.1631/2018 art. 11 LR 32/2008. Interventi di formazione e supervisione diretti agli operatori delle reti antiviolenza, interventi di prevenzione e accompagnamento diretti alle donne.

Abbattimento fino al 100% delle rette in capo ai Comuni (invianti) di residenza delle donne vittime di violenza, per l'accoglienza delle stesse e dei loro figli minorenni presso le case rifugio, le case per la semi autonomia e le case di emergenza oltre il periodo di gratuità. L'ATS capofila di Area Vasta trasferisce al Comune (invitante) compreso nel proprio territorio di riferimento e di residenza della donna ospitata in una casa per donne vittime di violenza un contributo quale rimborso ai comuni che alla data del 31/12/2025 hanno richiesto l'abbattimento della retta. Tale contributo è fino al 100% della retta per i Comuni invianti con popolazione minore o uguale a 5000 abitanti, compatibilmente con le risorse che l'ATS capofila di Area Vasta ha indicato nella scheda di programmazione. Le eventuali ulteriori risorse disponibili sono ripartite dall'ATS capofila di Area Vasta tra gli altri Comuni che ne fanno richiesta alla medesima data, in relazione all'ammontare della spesa sostenuta da questi ultimi.

Azione 2: € 7.653,62 (€ 2.653,62 fondi statali + € 5.000,00 fondi regionali) **azioni per migliorare la capacità di presa in carico delle donne migranti anche di seconda generazione vittime di violenza.**

Sono compresi in questa azione:

interventi volti all'accompagnamento della donna immigrata vittima di violenza presso i servizi socio-sanitari, accesso al servizio di mediazione culturale, corsi di lingua italiana, riconoscimento titoli professionali, attestati professionali e di studio, corsi di alfabetizzazione, servizi a supporto dell'integrazione sociale.

Azione 3: € 53.601,90 (€ 35.101,90 fondi statali + € 18.500,00 fondi regionali) **progetti rivolti anche a donne minorenni vittime di violenza e minori vittime di violenza assistita.**

Sono compresi in questa azione:

interventi rivolti ai minori vittime di violenza assistita attraverso contributi per servizi educativi, ricreativi, sostegno scolastico, percorsi psicoterapeutici, spese scolastiche per minori es. rata di iscrizione, rette per la frequenza, mensa, trasporto scolastico, materiale didattico, attività formative-ludiche organizzate dalla scuola o extra scolastiche, ripetizioni, doposcuola, iscrizione percorsi di logopedia e psicomotricità dei minori con difficoltà linguistiche e relazionali, formazione per operatori di vittime di violenza assistita, azioni di rete volte all'elaborazione linee guida di ambito materno-infantile per tutela minori vittime violenza.

Interventi previsti per la realizzazione della strategia nazionale per la parità di genere 2021/2026 e del PNRR (cap. 493 -Tab. 2):

Azione 4: € 108.856,36 (€ 93.856,36 fondi statali + € 15.000,00 fondi regionali) **iniziative volte a sostenere la ripartenza economica e sociale e a sostenere l'empowerment femminile delle donne a rischio e il reinserimento lavorativo nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza.**

Sono compresi in questa azione:

interventi a supporto del percorso di accompagnamento all'autonomia e alla ripartenza economica e sociale della donna vittima di violenza. Le modalità operative sono definite in base al progetto individualizzato e potranno riguardare ad es: contributi per mezzi di locomozione, rate automobile, pagamento bollo, acquisto/noleggio, assicurazione RCA, contributi per percorsi psicoterapeutici; contributi per percorsi imprenditoriali (apertura partita IVA, iscrizione a corsi di scuola guida, card e buoni spesa, corsi di alfabetizzazione informatica, corsi professionalizzanti, stage, borse lavoro ecc..). Percorsi informativi sulle opportunità dedicate alle donne vittime di violenza, comprese le politiche di sostegno previdenziale previste dall'INPS (reddito di libertà, congedo lavorativo per donne vittime di violenza, microcredito di libertà ecc..).

Campagne informative organizzate anche in collaborazione con i CAV per la conoscenza e la diffusione degli strumenti a contrasto della violenza economica.

Azione 5: € 112.045,90 (€ 92.045,90 fondi statali + € 20.000,00 fondi regionali) **interventi per il sostegno abitativo e più in generale per l'accompagnamento nei percorsi di fuoriuscita dalla violenza.**

Sono compresi in questa azione:

interventi di sostegno per progetti di cohousing, forme di microcredito, contributi per percorsi imprenditoriali, contributi per spese di sostentamento a contratti di locazione, contratti di comodato, sostentamento economico in fase di sgancio dalle case rifugio. Azioni volte al rafforzamento del

servizio di collaborazione con i centri per l'impiego e gli enti di formazione professionale, il sistema imprenditoriale e le organizzazioni sindacali per favorire la realizzazione, nell'ambito della presa in carico integrata, di percorsi di inserimento lavorativo, stage aziendali, iscrizioni a corsi di formazione/stage, borse lavoro, tutoraggio e tirocini di inserimento lavorativo.

AZIONE 6: € 58.198,03(€ 56.198,03fondi statali + € 2.000,00 fondi regionali) azioni di informazione, comunicazione e formazione.

Sono comprese in questa azione:

interventi di sensibilizzazione sulle diverse forme di violenza (economica, digitale, sessuale, psicologica) anche mediante interventi mentoring e di coaching da realizzare nelle scuole, Università e in altri contesti di apprendimento, all'interno di comunità, nei centri per la famiglia, nei luoghi di lavoro, nei centri antiviolenza e nelle case rifugio, volti a promuovere nuovi modelli positivi per il superamento degli stereotipi esistenti, anche in una prospettiva di prevenzione della violenza. Attività informativa rivolta alla comunità locale su presenza e operatività dei servizi. Interventi di formazione e informazione rivolti alle nuove generazioni, soprattutto attraverso attività da svolgere nelle scuole secondarie di primo e secondo grado e nei luoghi fisici e virtuali frequentati dai giovani, formazione dei docenti. Azioni di educazione finanziaria, come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica.

Ogni ATS Capofila di Area Vasta in collaborazione con il Cav e i soggetti della rete locale antiviolenza è chiamato a realizzare almeno un intervento di educazione finanziaria come strumento di prevenzione e contrasto della violenza economica.

Linea di intervento 2: CAV - Azioni finalizzate al sostegno dei Centri Antiviolenza

La quota di € 318.798,00 (€ 313.798,00 fondi statali e € 5.000,00 fondi regionali anno 2026,) da ripartire equamente tra i 5 CAV presenti nei territori provinciali facenti riferimento agli 5 ATS di Area Vasta di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli/San Benedetto del Tronto per una quota complessiva di € 63.759,60 a CAV.

Gli ATS capofila di Area Vasta sono chiamati ad impiegare le risorse destinate ai Centri Antiviolenza facenti parte della rete regionale e muniti dei requisiti dell'Intesa Stato-Regioni 14/09/2022 e s.m.i. per coprire le spese di gestione finalizzate a:

- dare continuità ai servizi e alle attività di prevenzione e contrasto alla violenza sulle donne;
- garantire maggiore articolazione oraria e/o territoriale dei servizi anche attraverso l'apertura di sportelli itineranti o dislocati all'interno dei territori provinciali. Qualora alcuni sportelli siano gestiti da soggetti diversi da quelli responsabili dei Centri, gli stessi stipulano atti formali di collaborazione con questi (convenzione, accordo di collaborazione, ecc.), purché muniti dei requisiti previsti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 e s.m.i. ed operanti secondo una metodologia di accoglienza centrata sulla donna. Tale disposizione è finalizzata a far confluire in ogni Centro di livello provinciale i dati di monitoraggio periodico regionale e nazionale (DPO e ISTAT) per le diverse finalità e debiti informativi verso ISTAT riferiti alle schede utenti;
- accoglienza gratuita della donna vittime di violenza a seguito di colloqui strutturati volti ad elaborare un percorso individuale di accompagnamento mediante un progetto personalizzato di uscita dalla violenza;
- assistenza psicologica: supporto psicologico individuale o anche tramite gruppi di auto mutuo aiuto;

- assistenza legale: colloqui di informazione e di orientamento, supporto di carattere legale sia in ambito civile che penale, informazione e aiuto per l'accesso al gratuito patrocinio in tutte le fasi del processo penale e civile, di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 119 del 2013;
- supporto sociale ai percorsi individuali;
- progetti specifici rivolti a donne vittime di violenza e ai loro figli;
- servizio di mediazione linguistica e culturale;
- attività di orientamento/accompagnamento al lavoro attraverso informazioni e contatti con i servizi sociali e con i centri per l'impiego per individuare un percorso di inclusione lavorativa verso l'autonomia economica;
- attività di orientamento/accompagnamento all'autonomia abitativa attraverso il raccordo con gli enti pubblici e privati che operano nel settore delle politiche abitative;
- attività di supervisione e di formazione continua del personale dei CAV;
- sostegno alle attività di raccolta dati anche degli sportelli collegati ai CAV per finalità di monitoraggio e statistiche per elaborazione di analisi, studio e ricerca sul fenomeno;
- azioni/interventi per il miglioramento dell'attività di rete (es: formazione congiunta tra i soggetti delle reti antiviolenza territoriali, scambio buone prassi, incontri per il sostegno e l'incentivazione del lavoro di rete);
- sviluppo di iniziative di formazione, informazione e sensibilizzazione rivolti alla comunità locale, da rivolgere con priorità nei confronti delle nuove generazioni presso le scuole di ogni ordine e grado.

La quota prevista dall' art. 6 comma 4 della LR n. 32/2008 (così come modificato dall' art. 25 della L.R 18 aprile 2019, n. 8) che quantifica la **copertura finanziaria a carico degli EE.LL.** delle spese per la gestione e la funzionalità operativa **dei Centri Antiviolenza, viene fissata al 10%.**

Linea di intervento 3: CASE - Azioni finalizzate al sostegno delle strutture residenziali

La quota di € 458.802,86 -fondi statali € 371.070,00+ fondi statali re impegnati da economie annualità precedenti destinati alle case rifugio € 87.732,86 (di cui € 6.375,00 DPCM 2019, € 5.100,75 DPCM 2020, € 76.257,11 DPCM 2022) da trasferire ad ogni ATS capofila di Area Vasta e da ripartire come segue:

- i fondi nazionali in proporzione al numero di Case in ciascun territorio di area vasta per una quota complessiva di € 57.350,36 a Casa rifugio in rete nel 2025.

Le risorse sono destinate alla sostenibilità finanziaria e operative di n. 8 case rifugio presenti e attive nel territorio regionale, convenzionate con gli ATS, collegate ai CAV e munite dei requisiti minimi stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022. Nel dettaglio: una Casa Rifugio nel territorio provinciale di Pesaro, una Casa Rifugio nel territorio provinciale di Ancona, una Casa Rifugio nel territorio provinciale di Macerata, una Casa Rifugio nel territorio provinciale di Fermo, una Casa per la Semi Autonomia nel territorio interprovinciale di Ancona e Pesaro, una Casa per la Semi Autonomia nel territorio interprovinciale di Macerata-Fermo-Ascoli Piceno, una Casa di Emergenza nel territorio Marche Nord e una Casa di Emergenza nel territorio Marche Sud.

Il fondo è finalizzato a dare continuità all'operato delle case rifugio che offrono ospitalità a titolo gratuito alle donne vittime di violenza, al fine di salvaguardare l'incolumità fisica e psichica in raccordo con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, provvedendo anche alla cura di eventuali minori a carico e ai servizi educativi e sostegno scolastico ai minori figli delle donne vittime di violenza (DGR n.1631/2018). L'ammissibilità dei costi delle spese per le strutture è ripartita come segue:

per le Case Rifugio le risorse sono destinate a:

- costi di gestione della struttura, affitti, utenze, personale qualificato per un ammontare complessivo massimo del 40% delle risorse imputate a questa specifica linea di intervento;
- progetti individualizzati propedeutici al conseguimento della progressiva autonomia della donna oltre che per servizi educativi, socio educativi e supporto psicologico per minori vittime di violenza assistita, per un ammontare complessivo massimo del 60% delle risorse imputate a questa specifica linea di intervento;

per le Case per la Semi Autonomia le risorse sono destinate a:

- costi di gestione della struttura, affitti, utenze, personale qualificato per un ammontare complessivo massimo 20% delle risorse imputate a questa specifica linea di intervento;
- progetti personalizzati realizzati anche attraverso personale qualificato, propedeutici all'acquisto dell'autonomia e della piena indipendenza della donna, finalizzati all'orientamento e alla qualificazione/riqualificazione professionale e al supporto psicologico socio-educativo degli eventuali minori vittime di violenza assistita, per un ammontare complessivo massimo del 80% delle risorse imputate a questa specifica linea di intervento.

Per le Case di Emergenza le risorse sono destinate a:

- sostegno ai costi di gestione delle Case emergenza Marche Nord e Marche Sud (es affitti, utenze, personale qualificato, servizi trasporto);
- estensione della gratuità delle rette oltre i 4 giorni già previsti.

Linea di intervento 4 – realizzazione/potenziamento centri antiviolenza:

La quota di € 132.246,00 (fondi statali) da trasferire agli ATS Capofila di Area Vasta al fine di garantire omogeneità di trattamento ed un equilibrio dell'offerta dei servizi nel territorio regionale (in conformità all'art.4 del DPCM 28/11/2024 violenza di genere) secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 2 lettera d) del DL 93/2013.

La risorsa è destinata ai servizi CAV provinciali attraverso l'apertura o il potenziamento di sportelli da distribuire omogeneamente nel territorio regionale operanti secondo i requisiti dell'Intesa Stato Regioni del 14/09/2022 e s.m.i. garantendo omogeneità metodologica e favorendo l'individuazione dei nuovi sportelli nelle zone interne del territorio regionale.

L'individuazione del numero dei nuovi sportelli da attivare/potenziare è stata effettuata tenendo conto di due indicatori: popolazione femminile residente e ampiezza bacino territoriale di riferimento espresso in KM quadri. Sulla base degli indicatori sopra menzionati, tenendo conto del numero degli sportelli già attivi e delle proposte pervenute dagli ATSC Capofila di Area Vasta, sono stati pertanto individuati 12 nuovi sportelli da realizzare/potenziare che permetteranno di garantire una distribuzione omogenea del servizio nei vari territori provinciali come segue:

ATS	CAV	SPORTELLI ESISTENTI	SPORTELLI DA ATTIVARE/POTENZIARE	RISORSE DA ASSEGNARE
ATS n. 1 di Pesaro	1	2	3	33.061,50 €
ATS. n 11 di Ancona	1	3	2	22.041,00 €
ATS n. 15 di Macerata	1	3	3	33.061,50 €
ATS n. 19 di Fermo	1	3	2	22.041,00 €

ATS n. 21/22 di Ascoli /SBT	1	4	2	22.041,00 €
TOT	5	15	12	132.246,00 €

La risorsa di € 132.246,00 (fondi statali) è divisa equamente tra i 12 sportelli da creare/potenziare per una quota complessiva di € 11.020,50 a sportello.

Linea di intervento 5 – realizzazione nuove case rifugio:

€ 602.645,00 (fondi statali) da trasferire agli ATS capofila di Area Vasta per garantire omogeneità di trattamento ed un equilibrio territoriale dell'offerta delle strutture ai sensi della LR n.21/2016 e Reg. reg.le 1/2018 (in conformità all'art.5 del DPCM 28/11/2024 violenza di genere) secondo quanto previsto dall'art. 5 bis, comma 2 lettera d) del DL 93/2013. Le nuove strutture dovranno garantire i requisiti dell'Intesa Stato Regioni del 14/09/2022 e s.m.i.

Si intende destinare le risorse assegnate alla realizzazione/acquisizione di immobili o potenziamento delle case rifugio per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli minori al fine di garantire protezione e continuità assistenziale in modo uniforme in tutto il territorio regionale. La realizzazione e il potenziamento delle strutture da conseguire, eventualmente anche tramite recupero di strutture esistenti, è stata concertata con i coordinatori degli ATS Capofila di Area Vasta e raccolto il parere favorevole del Forum contro le molestie e la violenza di genere L.R. n.32/2008.

La quota di € 602.645,00 (fondi statali) per la realizzazione/potenziamento di **case rifugio** viene pertanto assegnata per riequilibrare la presenza di ciascuna tipologia di struttura(casa emergenza, casa rifugio, casa semi autonomia) in tutti i territori provinciali; assicurando laddove possibile il contributo minimo di € 120.529,00 per ciascuna struttura da realizzare, salvo minor richiesta dell'ATS. Le proposte pervenute dagli ATS Capofila di Area Vasta sono state pertanto riviste alla luce di tale finalità come segue:

ATS	SITUAZIONE ATTUALE	TIPOLOGIA CASA DA REALIZZARE	RISORSA	NOTE
ATS n. 1 di Pesaro	1 casa emergenza 1 casa rifugio	1 casa per la semi autonomia	€ 120.529,00	Nuova casa da realizzare
ATS. n 11 di Ancona	1 casa rifugio 1 casa semi autonomia	1 casa per la semi autonomia	€ 120.529,00	Nuova casa da realizzare
ATS n. 15 di Macerata	1 casa rifugio 1 casa semi autonomia	1 casa rifugio	€ 55.000,00	Casa già autorizzata da inserire in rete
ATS n. 19 di Fermo	1 casa rifugio	1 casa rifugio 1 casa per semi autonomia	€ 186.058,00	Nuova casa per la semi autonomia e adeguamento strutturale di una casa rifugio
ATS n. 21/22 di Ascoli /SBT	1 casa emergenza	1 casa rifugio o semi autonomia	€ 120.529,00	Nuova casa da realizzare
tot	8 strutture	6 nuove strutture	€ 602.645,00	

Linea di intervento 6- Azione contro la vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza:

La quota di € 300.437,00 (€ 185.437,00 fondi statali + 115.000.00 fondi regionali anno 2026) per le azioni contro la vittimizzazione secondaria delle donne vittime di violenza è assegnata in proporzione alla popolazione maschile residente per territorio provinciale (dato ISTAT più aggiornato) tra i 5 **CUAV-Centri per uomini autori di violenza**- presenti nei territori provinciali facenti riferimento agli 5 ATS di Area Vasta di Pesaro, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli/ San Benedetto del Tronto. Ai fini dell'assegnazione delle risorse, la popolazione maschile di ciascuna Area Vasta Provinciale è data dalla somma della popolazione degli ATS compresi nelle stesse; l'ATS 24 si intende ricompreso per intero nella Area Vasta Provinciale di Fermo.

La risorsa complessiva di € 300.437,00 è ripartita come segue:

- € 275.437,00 (€ 185.437,00 fondi statali + 90.000,00 fondi regionali anno 2026) è assegnata ai CUAV per la sostenibilità finanziaria e operativa del servizio.

La risorsa è destinata ai CUAV facenti parte della rete antiviolenza e muniti dei requisiti minimi stabiliti dall'Intesa Stato-Regioni del 14/09/2022 e s.m.i. Il fondo è destinato a:

- continuità ai servizi e al coordinamento delle attività;
- attuare le prestazioni minime garantite, i programmi di riabilitazione e recupero della capacità genitoriale;
- azioni/interventi per il miglioramento dell'attività di rete (es: formazione congiunta tra i soggetti delle reti antiviolenza territoriali, informazione soggetti rete, scambio buone prassi, incontri per il sostegno e l'incentivazione del lavoro di rete, istituzione accordi e protocolli);
- sviluppo di iniziative di formazione e supervisione degli operatori della rete,
- azioni di informazione, comunicazione, prevenzione e sensibilizzazione sul fenomeno rivolti alla comunità locale;
- attività di raccolta dati per finalità di monitoraggio e statistiche, elaborazione di analisi, studio e ricerca sul fenomeno, utilizzando anche l'apposito sistema informativo messo a disposizione dalla Regione Marche.

Per la gestione dei CUAV, l'ATS n. 15 di Macerata svolge funzioni di coordinamento per i territori provinciali di Macerata, Fermo e Ascoli Piceno. Pertanto all'ATS n. 15 di Macerata vengono assegnate le risorse destinate alla gestione dei servizi CUAV relative agli ATS n.15 (Macerata), ATS n.19 (Fermo) e ATS n. 21 (San Benedetto del Tronto).

- **€ 25.000,00 (fondi regionali anno 2026) per una quota di € 5.000,00 a CUAV per la gestione di voucher finalizzati a dare continuità agli interventi di allontanamento nella fase di gestione dell'emergenza degli uomini autori di violenza** che non dispongano di immediate soluzioni abitative alternative nella propria autonoma disponibilità e/o altre forme di allontanamento, in coerenza con quanto previsto dal "Codice rosso" qualora disposto dall'autorità giudiziaria anche ai sensi degli artt. 282 bis e 384 bis del Codice di procedura penale.

Qualora il contributo di € 25.000,00 destinato ai voucher non venga utilizzato o venga utilizzato in parte, i CUAV sono chiamati ad impiegare la risorsa per integrare la presa in carico dell'utenza del

servizio in lista di attesa. In tal modo, si mira a garantire che le risorse disponibili siano utilizzate in maniera efficiente e tempestiva per supportare l'utenza in attesa di compiere i percorsi rieducativi. Questa strategia proattiva e flessibile mira a ottimizzare l'uso dei fondi e ridurre significativamente i tempi di attesa dei CUAV, in linea con gli obiettivi di equità e inclusività dei servizi.

4. DISPOSIZIONI DI INDIRIZZO, COORDINAMENTO E PROCEDURALI

La struttura regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere adotta l'atto di assegnazione delle risorse agli ATS capofila di Area Vasta successivamente all'approvazione delle schede programmatiche da parte del DPO. Contestualmente viene approvata la modulistica di attuazione degli interventi, che prevede in particolare una scheda di programmazione biennale contenente per ogni linea di intervento:

- le azioni *declinate nel dettaglio* da realizzare tra quelle ammissibili indicate al punto 3
- il cronoprogramma di ogni azione
- le modalità di realizzazione di ogni azione
- la spesa prevista per ogni azione

Gli ATS capofila di Area Vasta presentano la scheda di programmazione biennale entro e non oltre 60 gg dall'adozione dell'atto di assegnazione delle risorse.

In fase di monitoraggio degli interventi gli ATS potranno richiedere in relazione alle specifiche esigenze territoriali ed emergenziali, variazioni di spesa tra le azioni di intervento limitatamente alla quota dei fondi regionali. Le eventuali suddette variazioni sono soggette all'approvazione della struttura regionale competente in materia di contrasto alla violenza di genere.

La liquidazione delle risorse avverrà con le seguenti modalità:

la struttura regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere verifica la congruenza della programmazione di area vasta alle disposizioni di cui al presente atto e; in caso di esito positivo, liquida i fondi statali del DPCM 28/11/2024 Violenza di Genere, DPCM 28/11/2024 CUAV, riprogrammati DPCM 04/12/2019, DPCM 13/11/2020, DPCM 22/09/2022 e i fondi regionali anno 2026 ai 5 ATS capofila di Area Vasta secondo modalità e tempistica disposta con D.D. dal dirigente del settore regionale competente in materia di violenza di genere.

E' fissato entro e non oltre il 28 febbraio di ogni anno il termine per la trasmissione alla Regione della documentazione di rendicontazione integrata (fondi statali + fondi regionali) riferita all'annualità precedente, quale presupposto per la liquidazione dei successivi trasferimenti.

In caso di mancata rendicontazione o qualora le spese ammesse a rendiconto siano inferiori a quanto già liquidato, la Regione Marche si riserva di recuperare i relativi importi anche in compensazione con altri trasferimenti da effettuarsi a beneficio degli ATS, o riferiti ad altri interventi gestiti dalla Direzione Politiche Sociali. Gli ATS capofila di Area Vasta si impegno a restituire le somme trasferite dalla Regione, rivelatesi, ad un controllo in itinere oppure in sede di rendiconto finale, non dovute totalmente o parzialmente per carenza di presupposti formali o sostanziali o di adeguato riscontro probatorio documentale, maggiorate degli interessi legali previsti.

Le risorse destinate alla realizzazione o potenziamento o realizzazione delle nuove case rifugio per l'accoglienza di donne vittime di violenza sole o con figli minori, saranno erogate agli ATS Capofila

di Area Vasta secondo tempistica e modalità individuata con D.D. dal dirigente del settore regionale competente in materia di violenza di genere.

Per la realizzazione dei nuovi sportelli CAV le somme assegnate sono liquidate a seguito della presentazione della scheda programmatica dell'intervento da parte dell'ATS.

Gli ATS capofila di Area Vasta sono chiamati ad assumere impegni di spesa per tutte le linee di intervento entro il 30/06/2026.

L'assunzione degli impegni di spesa e le attività in itinere indicate nelle schede di programmazione saranno monitorate dalla Regione Marche attraverso apposita scheda di monitoraggio e in sede di tavoli di coordinamento regionale.

Gli ATS sono chiamati a liquidare tali impegni entro il 31/01/2027.

In fase di monitoraggio del fondo di programmazione 2025/2026 gli ATS potranno richiedere variazioni di spesa limitatamente alla quota dei fondi regionali destinati alle linee di intervento e/o tra le azioni della stessa linea di intervento in relazione alle specifiche esigenze emergenziali e territoriali. Le suddette variazioni sono soggette all'approvazione della struttura regionale competente in materia di violenza di genere.

Si richiamano interamente i contenuti della DGR n. 1631/2018 ad oggetto "Art. 11 L.R. 32/2008 – Interventi contro la violenza sulle donne – Approvazione Indirizzi attuativi", da divulgare ed applicare nelle diverse realtà territoriali quale strumento regionale di indirizzo, coordinamento ed orientamento operativo necessario a garantire sull'intero territorio regionale un approccio comune condiviso, insieme a livelli omogenei di tutela ed accoglienza di donne vittime di violenza, sole o con figli nei percorsi di accompagnamento nella fuoriuscita dalle situazioni di violenza. Ciò, a supporto delle attività degli ATS e dei diversi Servizi territoriali in raccordo con i soggetti responsabili dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio, delle Case di accoglienza per la semi-autonomia e dei CUAV nell'ambito del "lavoro di rete" di cui alle Intese Stato-Regioni del 14/09/2022 e s.m.i..

Gli ATS capofila di Area Vasta trasmettono alla struttura regionale competente in materia di prevenzione e contrasto alla violenza di genere la documentazione di cui ai successivi punto 5 e 6 coerentemente con le scadenze previste dal DPCM 28/11/2024 Violenza di Genere e DPCM 28/11/2024 CUAV e dalle indagini annuali ISTAT.

Al fine dell'ammissibilità della spesa, si rammentano gli obblighi di cui al successivo punto 6.

5. RENDICONTAZIONE FINALE

Il termine finale per il sostenimento delle spese degli ATS capofila di Area Vasta per la realizzazione delle attività previste dal presente atto è fissata al 31/12/2026.

La rendicontazione dei fondi di cui alla presente deliberazione dovrà essere inviata alla Regione Marche entro il 28 febbraio 2027.

Entro tale termine vanno prodotti:

- relazione dettagliata sulle attività svolte;
- atti di liquidazione dell'ATS capofila di Area Vasta, dai quali si possa desumere chiaramente il finanziamento delle azioni ammissibili di cui alla scheda di programmazione;

- atti di convenzione/affidamento dei servizi;
- dati di monitoraggio fisico e finanziario coerenti con quanto previsto dal DPCM 28/11/2024 Violenza di Genere e DPCM 28/11/2024 CUAV di assegnazione delle relative risorse statali.

In caso di mancata rendicontazione o in sede di rendiconto finale, nel caso in cui le spese ammesse a rendiconto siano inferiori rispetto a quanto già liquidato, la Regione Marche si riserva di recuperare i relativi importi e di riprogrammarli anche attraverso la distribuzione nel territorio a beneficio degli ATS performanti.

La Regione attraverso tavoli di coordinamento regionale provvede ad effettuare il monitoraggio delle attività (art.8 DPCM 28/11/2024 Violenza di Genere e art.4 DPCM 28/11/2024 CUAV) sulle azioni previste dal Piano Strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2021/2023 e a monitorare con cadenza periodica in rapporto alle tempistiche fissate dai DPCM lo stato degli impegni e delle liquidazioni avvalendosi dei seguenti “indicatori di risultato”:

- convenzioni servizi;
- impegni/stanziamenti (indicatore relativo al livello progressivo di impegno);
- impegni/erogazioni (indicatore relativo al livello progressivo di erogazione).

6. OBBLIGHI

Gli ATS capofila di Area Vasta sono chiamati a individuare i soggetti gestori dei Servizi secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti minimi per Centri Antiviolenza e Case Rifugio dettati nell’ Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, di modifica dell’intesa n. 146/CU del 27 novembre 2014 (Rep. Atti n. 146/CU del 14/9/2022- GU Serie Generale n.276 del 25-11-2022) e dei requisiti minimi dei centri per uomini autori di violenza domestica e di genere dettati nell’ Intesa Stato-Regioni, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Rep. Atti n. 184/CSR del 14/9/2022-GU Serie Generale n.276 del 25-11-2022 e s.m.i..

In attuazione delle Intese Stato Regioni del 14/09/2022 sui requisiti minimi dei Centri Antiviolenza, delle Case Rifugio e dei Centri per uomini autori di violenza, i termini di adeguamento ai contenuti delle stesse costituiscono condizione necessaria per l’accesso ai fondi della programmazione 2025/2026 e alle successive programmazioni che saranno adottate per le medesime finalità.

Gli ATS capofila di Area Vasta debbono verificare che strutture e soggetti gestori rispettino i “requisiti minimi” di cui sopra e che tali requisiti insieme ai contenuti della DGR n.1631/2018 art. 11 LR 32/2008-Interventi contro la violenza sulle donne- Approvazione Indirizzi Attuativi -siano inseriti obbligatoriamente nelle procedure in capo ai Comuni capofila referenti per le politiche di contrasto alla violenza di genere della Regione Marche.

Gli ATS beneficiari sono tenuti alla trasmissione periodica di atti, dati e informazioni alla Regione per finalità di carattere statistico, attuativo e finanziario inerenti i diversi monitoraggi stabiliti dalle norme, richiesti dal Dipartimento Nazionale per le Pari Opportunità e da altri soggetti istituzionali qualificati al fine delle rispettive rilevazioni, pena la revoca del finanziamento.

In particolare gli ATS capofila di Area Vasta al fine di consentire lo svolgimento delle funzioni di controllo e di monitoraggio sull’utilizzo delle risorse, nonché sull’attuazione del Piano Strategico Nazionale sulla violenza maschile contro le donne e del correlato Piano Operativo, sono chiamati a garantire l’adeguamento ad eventuali variazioni procedurali che potranno essere richieste dalla Regione e dal DPO e a concordare con la Regione Marche le eventuali variazioni rispetto a quanto indicato nelle schede programmatiche, in ottemperanza agli specifici DPCM.

Ogni esternalizzazione delle azioni previste dalla scheda di programmazione deve avvenire attraverso procedure di evidenza pubblica, salva la facoltà di avvalersi di soluzioni in house.

Gli ATS capofila di Area Vasta adottano tutte le opportune iniziative affinché i servizi minimi garantiti dai CAV e dalle Case Rifugio e dai CUAV, siano erogati a favore delle persone interessate senza limiti dovuti alla residenza, domicilio o dimora in uno specifico territorio regionale.

Gli ATS capofila di Area Vasta si accertano che sussista un equilibrio tra le spese e le entrate dei CAV, delle Case Rifugio e dei CUAV gestori dei servizi.

Gli ATS capofila di Area Vasta sono chiamati agli obblighi di trasparenza e pubblicazione di tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente atto e alla compilazione delle autodichiarazioni da allegare agli atti da trasmettere alla Regione Marche.

Gli ATS capofila di Area Vasta, gli enti gestori e gli enti titolari dei CAV, delle Case Rifugio e dei CUAV, dedicano un'apposita sezione dei propri siti istituzionali alla tematica della violenza contro le donne, al fine di assicurare il rispetto degli obblighi di trasparenza, sono tenuti a pubblicare tutti i provvedimenti adottati a seguito del presente atto e a rendere evidente alla cittadinanza che i relativi servizi/interventi sono assicurati da fondi trasferiti e regolamentati dalla Regione Marche apportando sulle forme pubblicistiche degli eventi la dicitura *“Evento realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri -Dipartimento per le Pari Opportunità e della Regione Marche”*.

Gli ATS capofila di Area Vasta, gli enti gestori e gli enti titolari dei CAV e delle Case Rifugio, pubblicizzano presso i locali in utilizzo e nei propri canali di comunicazione social e web il numero unico antiviolenza 1522.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1387

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici Pediatri di libera scelta ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N. 132/CSR del 25/07/2024 – Approvazione schema di accordo con i Medici pediatri di libera scelta relativo all'utilizzo dei Fondi per gli istituti soggetti ad incentivazione anno 2023 e anno 2024 e accordo vaccinale 2024/2025

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di accordo con i Medici Pediatri di Libera Scelta di cui all'Allegato A al presente atto, definito al termine dell'incontro dell'8 maggio 2025 dalla delegazione trattante di cui alla DGR n. 2025 del 30/12/2024;
- di incaricare il Presidente o l'Assessore alla Salute delegato di sottoscrivere l'accordo di cui all'allegato A.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1388

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 Salute Componente 2 – Sub investimento M6C2|1.1.2 “Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - Grandi apparecchiature sanitarie”. Raggiungimento del Target PNRR M6C2-6 “Operatività delle grandi apparecchiature sanitarie” per n. 4 ulteriori interventi.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare l'Allegato A, contenente l'elenco di n. 4 ulteriori apparecchiature sanitarie operative, che sono state installate in sostituzione di apparecchiature smaltite o riallocate all'interno del Servizio Sanitario Regionale e che hanno raggiunto il target M6C2-6 – Grandi Apparecchiature Sanitarie;

- di trasmettere la presente deliberazione all'Unità di missione per l'attuazione degli interventi del PNRR del Ministero della Salute.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1389

Definizione della tariffa giornaliera relativa alle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di stabilire la tariffa relativa ai trattamenti residenziali terapeutico-riabilitativi erogati all'interno delle Residenze per l'Esecuzione delle Misure di Sicurezza (REMS) di importo pari a 303,90 € / die / paziente;
- di stabilire che le risorse economiche necessarie a copertura del presente atto sono ricomprese tra quelle complessivamente assegnate annualmente alle AA.SS.TT.;
- di determinare che le spese sostenute, in ordine alla REMS, dall'AST di Pesaro Urbino saranno oggetto di compensazione tra le AA.SS.TT. per le rispettive quote di competenza, calcolate sulla base dell'effettiva ripartizione, tenuto conto della residenza dell'internato.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1390

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 502 del 1992 e s.m.i., di cui all'intesa Stato-Regioni rep. N.51/CSR del 4/4/2024 – Approvazione schema di accordo Integrativo Regionale con i Medici di medicina Generale

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di Accordo Integrativo Regionale con i Medici di Medicina Generale di cui all'Allegato A al presente atto, ai sensi dell'Accordo

collettivo nazionale con i Medici di Medicina generale di cui all'Intesa Stato – regioni n.51/CSR/2024, definito al termine dell'incontro dell'5 Agosto 2025 dalla delegazione trattante di cui alla DGR n. 2024 del 30/12/2024;

- di stabilire che le AST svolgano un'azione di monitoraggio trimestrale sulla regolare esecuzione dell'accordo con particolare riferimento all'utilizzo dei fondi contrattuali, al raggiungimento degli obiettivi della medicina d'iniziativa, al monitoraggio delle prestazioni diagnostiche di primo livello erogate, ai volumi di attività programmati e svolti dai MMG nei processi assistenziali del sistema della residenzialità extraospedaliera di cui all'art.31 dell'AIR ed al numero di ore svolte nelle varie tipologie di attività;
- di autorizzare il Presidente o l'Assessore alla Salute delegato di sottoscrivere l'accordo di cui all'allegato A.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1391

Art.4, comma 11 del DL n. 202/2024 convertito in legge n. 15/2025 e art. 7 comma 1 lett. d) del CCNL Area Comparto sanità triennio 2019/2021. Approvazione delle Linee di indirizzo agli Enti del SSR in materia di prestazioni aggiuntive del personale del Comparto sanità.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare ai sensi dell'art. 4 comma 11 del dl 202/2024 convertito in legge n. 15/2025 e dell'art. 7 comma 1 lett. d) del CCNL Comparto sanità triennio 2019/2021 le Linee di indirizzo agli Enti del SSR in materia di prestazioni aggiuntive di cui all'Allegato A.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1392

Aggiornamento delle tariffe relative alle Strutture residenziali per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza ad alta (SRT-IA 1), media (SRT-IA 2) e bassa (SRT-IA 3) intensità terapeutico-riabilitativa – Modifica dell'Allegato B “Standard assistenziali e tariffe dell'Area psicopatologia età evolutiva” della DGR n. 118/2016.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di aggiornare le tariffe, di cui all'allegato B “Standard assistenziali e tariffe dell'Area psicopatologia età evolutiva” della D.G.R. n. 118/2016, relative alle Strutture residenziali per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza, ad alta (SRT-IA 1), media (SRT-IA 2) e bassa (SRT-IA 3) intensità terapeutico-riabilitativa a far data dal 1 luglio 2025 come da Tabella 1 di seguito riportata:

Tabella 1 - Incremento tariffario relativo alle Strutture residenziali per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza, ad alta (SRT-IA 1), media (SRT-IA 2) e bassa (SRT-IA 3) intensità terapeutico-riabilitativa

Denominazione livello assistenziale e codice DGR 118/2016	Quota attuale (€) DGR 118/2016	Quota (€) aggiornata
SRT-IA 1 Strutture residenziali per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza Alta intensità terapeutico-riabilitativa	250,00	255,00
SRT-IA 2 Strutture residenziali per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza Media intensità terapeutico-riabilitativa	220,00	225,00
SRT-IA 3 Strutture residenziali per la Salute Mentale – Infanzia e Adolescenza Media intensità terapeutico-riabilitativa	178,00	183,00

- di approvare le indicazioni tecnico-gestionali di cui all'Allegato A in merito alla sottoscrizione della nuova convenzione con gli Enti Gestori coinvolti al fine dell'applicazione dell'aggiornamento tariffario di cui alla presente deliberazione;
- che l'onere derivante dal presente atto è a carico, per l'annualità 2025, delle disponibilità del bilancio regionale 2025-2027, iscritte sul capitolo di spesa 2130111315 per l'importo di € 36.500,00 e, per le annualità successive, delle risorse annualmente assegnate alle Aziende Sanitarie Territoriali.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1393

L.R. 19/2022 – DGR 1718/2022 e art. 7 comma 1 lett. c) del CCNL Comparto sanità triennio 2019/2021 e DGR 1718/2022 – Linee d'indirizzo alle Aziende sanitarie territoriali relative all'assegnazione del personale dell'UO Ingegneria clinica e Ufficio Legale dell'ex Asur transitato alle AA.SS.TT.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. c) del CCNL Comparto sanità triennio 2019/2021 le linee d'indirizzo alle Aziende sanitarie territoriali relative all'assegnazione del personale dell'UO Ingegneria clinica e Ufficio Legale dell'ex Asur transitato alle AA.SS.TT., di cui all'Allegato A, in applicazione della L.R. n. 19/2022 di riorganizzazione del SSR e dei provvedimenti attuativi conseguenti.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1394

Designazione di rappresentante regionale in seno alla commissione per l'esame di abilitazione per ottico presso l'I.I.S. Sacconi – Ascoli Piceno, anno scolastico 2024/2025.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di designare quale rappresentante regionale il dott. Dario Orsini, Assistente Amministrativo dell'AST di

Ascoli Piceno, quale componente della commissione per l'esame di abilitazione, anno scolastico 2024/2025, all'esercizio dell'arte ausiliaria di ottico che si svolgerà dall'8 all'11 settembre 2025 presso l'I.I.S. Ipsia Saccocini di Ascoli Piceno;

2. di dare mandato al dirigente del Settore Risorse Umane e Formazione a procedere alla sostituzione del componente designato con proprio decreto in caso di motivato impedimento a partecipare ai lavori delle suddette commissioni da parte dei soggetti designati.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1395

Controllo atti L. R. n. 19/2022, art. 39. Determina del Direttore generale dell'AST di Ancona n. 366/DG del 30/06/2025 " Piano Integrato di Attività ed Organizzazione AST Ancona - anni 2025-2027 - Determina n. 37/AST/AN del 31.01.2025 - Modifica / Integrazione" – Approvazione con prescrizioni

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, limitatamente alla programmazione occupazionale 2025, la determina del Direttore generale dell'AST di Ancona n. 366/DG del 30/06/2025 " Piano Integrato di Attività ed Organizzazione AST Ancona - anni 2025-2027 - Determina n. 37/AST/AN del 31.01.2025 Modifica / Integrazione", confermando le prescrizioni già formulate con DGR n. 525/2025, ed in particolare:

- relativamente all'assunzione delle 15 unità di Infermiere di Famiglia/Comunità (IFoC) va indicata la tipologia di attività: Centrali Operative Territoriali (COT), Unità di Continuità Assistenziale (UCA), Case della comunità (CdC), Ospedali di comunità (OdC) - dove saranno inserite;
- adottare tempestivamente il piano triennale delle azioni positive 2025/2027;
- relativamente agli incrementi di dotazione organica di n. 4 Direttori amministrativi e n. 2 Dirigenti amministrativi si richiama al rispetto di quanto previsto dall'art. 47, comma 9, della Legge regionale 19/2022 e dell'art. 9 quinquies del D. L. 78/2015 convertito in Legge 125/2015 in materia di riduzione dei fondi contrattuali;
- relativamente all'importo dei rinnovi contrattuali per le assunzioni 2025 questo dovrà essere rendicontato a consuntivo nel rispetto delle indicazioni ministeriali;

- dovrà essere adottato tempestivamente il regolamento per l'organizzazione del lavoro agile.
- di incaricare l'Azienda ad aggiornare il PIAO 2025 – 2027 secondo le suddette prescrizioni nell'ambito di quanto richiesto con DGR n. 1281 del 5 agosto 2025.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1396

L.R. n. 1/2018 – Linee guida per l'attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche – Modifica DGR 976/2025

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di modificare la DGR n. 976 del 24/06/2025 sostituendo l'Allegato A, recante "Linee Guida per l'attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche", con l'Allegato A al presente atto.

ALLEGATO A

LINEE GUIDA

**per l'attuazione delle norme per le costruzioni in zone sismiche nella Regione Marche
di cui alla Legge Regionale 1/2018**

1. OGGETTO, OBIETTIVI E DEFINIZIONI.....	2
2. FUNZIONI DEI COMUNI.....	5
3. STRUTTURA TECNICA REGIONALE COMPETENTE.....	7
4. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (C.T.S.).....	8
5. INTERVENTI "RILEVANTI"	10
6. INTERVENTI "DI MINORE RILEVANZA"	13
7. INTERVENTI "PRIVI DI RILEVANZA"	15
8. SISTEMA INFORMATIVO "DOMUS"	20
9. DENUNCIA DEI LAVORI.....	21
10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODULISTICA	23
11. AUTORIZZAZIONE SISMICA	26
12. DEPOSITO DEL PROGETTO	27
13. SOPRAELEVAZIONI	28
14. VARIANTI AL PROGETTO STRUTTURALE	30
15. COORDINAMENTO CON ALTRI PROCEDIMENTI	32
16. ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI	33
17. TOLLERANZE COSTRUTTIVE	36
18. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI PARZIALI DIFFORMITA' E VARIAZIONI ESSENZIALI.....	38
19. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI ASSENZA DI TITOLO O TOTALE DIFFORMITA'	41
20. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO.....	44
21. INTERVENTI INIZIATI PRIMA DEL 01/01/2020 E NON ANCORA CONCLUSI	46
22. ULTERIORI DISPOSIZIONI	47

1. OGGETTO, OBIETTIVI E DEFINIZIONI

1.1. Oggetto

Le presenti Linee Guida sono emanate ai sensi dell'articolo 15 della Legge Regionale 4 gennaio 2018 n. 1, così come modificata, da ultimo, con Legge Regionale 17 aprile 2025, n. 4 ed indicata nel seguito, per brevità, semplicemente come "Legge".

1.2. Obiettivi e finalità

Le presenti linee guida stabiliscono le disposizioni per l'attuazione della Legge, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

- a) disciplina dei procedimenti amministrativi regionali;
- b) contenuto minimo dei documenti da allegare alle istanze;
- c) modalità di effettuazione dei controlli da parte della struttura tecnica regionale competente;
- d) indirizzi per l'esercizio da parte dei comuni delle funzioni ad essi attribuite dall'articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge.

1.3. Definizioni

Si definiscono i seguenti termini utilizzati nelle presenti Linee Guida:

- a) **Legge**: la Legge Regionale 4 gennaio 2018 n. 1 "Nuove norme per le costruzioni in zone sismiche nella regione Marche" e successive modifiche e integrazioni.
- b) **NTC**: norme tecniche per le costruzioni emanate ai sensi degli articoli 52 e 83 del DPR 380/2001, di cui al Decreto Ministeriale 17/01/2018 (pubblicata in G.U. n. 42 del 20/02/2018, S.O. n. 8)
- c) **Circolare**: circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 7 del 21/01/2019 (pubblicata in G.U. n. 35 del 11/02/2019, S.O. n. 5)
- d) **Interventi "rilevanti"**: gli interventi "rilevanti" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera a) del DPR 380/2001.
- e) **Interventi "di minore rilevanza"**: gli interventi "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera b) del DPR 380/2001.
- f) **Interventi "privi di rilevanza"**: gli interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità, di cui all'art. 94-bis, comma 1, lettera c) del DPR 380/2001.
- g) **Inizio dei lavori**: ai fini di quanto disciplinato dalla Legge, per inizio dei lavori si intende:
 - I. nel caso di nuove costruzioni, l'inizio della realizzazione delle strutture di fondazione previste nel progetto.
 - II. nel caso di interventi su strutture esistenti, l'inizio delle opere di parziale demolizione o di rinforzo delle strutture portanti, sia verticali che orizzontali interessate dall'intervento.Non costituiscono inizio dei lavori: la demolizione totale di una struttura isolata, le operazioni di allestimento del cantiere e di preparazione del piano di posa delle fondazioni, nonché lo stoccaggio di materiali e di attrezzature in cantiere.
- h) **Struttura tecnica regionale competente (STRC)**: la struttura organizzativa della Giunta regionale alla quale sono attribuite le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche stabilite dalla Legge.
- i) **DOMUS**: il sistema informativo integrato regionale di cui all'articolo 3 comma 2 lettera b) della Legge.

- j) **Denuncia dei lavori:** istanza di autorizzazione o di deposito del progetto, ai sensi degli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001 e degli articoli 8 e 8-bis della Legge, in relazione una delle seguenti tipologie di intervento:
- I. nuova costruzione;
 - II. adeguamento sismico di strutture esistenti;
 - III. miglioramento sismico di strutture esistenti;
 - IV. riparazione o interventi locali su strutture esistenti;
 - V. adeguamento sismico con sopraelevazione di edifici esistenti.
- k) **Procuratore digitale:** il soggetto, obbligatoriamente munito di indirizzo di posta elettronica certificata e firma digitale, che accede al sistema informativo regionale per conto del committente e dell'appaltatore dei lavori, al fine di effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge.
- l) **Procura digitale:** la procura conferita dal committente al procuratore digitale per la sottoscrizione digitale di tutti i documenti inerenti all'intervento e la trasmissione dei medesimi tramite il sistema informativo DOMUS
- m) **Soggetti coinvolti:** i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel procedimento e sono tenuti a sottoscrivere tutta o parte della documentazione presentata (committente, procuratore digitale, progettista, direttore dei lavori, collaudatore ecc.).
- n) **Integrazione o trasmissione volontaria:** documentazione integrativa inviata spontaneamente dall'utente, senza richiesta da parte della **STRC**, durante la fase istruttoria di uno dei procedimenti previsti dalla Legge.
- o) **Aggiornamento:** documentazione presentata durante l'esecuzione dei lavori, che non riguarda una variante sostanziale; alcuni casi tipici sono i seguenti:
- I. **Variazione dei soggetti coinvolti**, nel caso in cui durante l'esecuzione cambino il committente, il direttore dei lavori, il collaudatore o l'appaltatore dei lavori;
 - II. **Rinuncia all'esecuzione dei lavori**, qualora il committente, prima dell'inizio dei lavori, decida di non realizzare il progetto autorizzato o depositato;
 - III. **Varianti non sostanziali**, ovvero le varianti strutturali di carattere non sostanziale per le quali non occorre il preavviso di cui all'articolo 93 del DPR 380/2001.
- p) **Descrizione dell'intervento:** ubicazione (comune, indirizzo), dati catastali, geolocalizzazione, rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'art. 94-bis del DPR 380/2001, tipologia di intervento ai sensi delle NTC (nuova costruzione, adeguamento, miglioramento, intervento locale, adeguamento con sopraelevazione), esposizione degli elementi essenziali delle opere da realizzare.
- q) **Anagrafica del Committente:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettronica certificata ed e-mail. Oppure Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, nome e cognome del legale rappresentante, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail.
- r) **Anagrafica del Procuratore digitale:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, posta elettronica certificata, e-mail e telefono.
- s) **Anagrafica del tecnico incaricato:** nome e cognome, codice fiscale, luogo e data di nascita, residenza, ordine/collegio professionale e numero di iscrizione, posta elettronica certificata ed e-mail, numero telefonico, domicilio dello studio.
- t) **Anagrafica dell'appaltatore dei lavori:** Ragione sociale, codice fiscale/P. IVA, Comune e indirizzo della sede, posta elettronica certificata, numero telefonico, nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio, posta elettronica certificata ed e-mail del legale rappresentante.

- u) **Fascicolo elettronico dell'intervento:** insieme dei dati e dei documenti digitali relativi all'intervento, archiviati nel sistema informativo regionale DOMUS;
- v) **DRE:** la dichiarazione di regolare esecuzione dei lavori di cui all'art. 67, commi 8-bis e 8-ter, del DPR 380/2001.
- w) **RSU:** la relazione a struttura ultimata di cui all'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001.
- x) **Collaudo:** il certificato di collaudo statico di cui all'art. 67 del DPR 380/2001.

2. FUNZIONI DEI COMUNI

2.1 Funzioni relative agli interventi “privi di rilevanza”

Ai sensi dell'articolo 2 comma 1 lettera b) della Legge, i comuni esercitano le funzioni previste dal DPR 380/2001 relative agli interventi “privi di rilevanza”, stabilendo con proprio atto le relative modalità, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle presenti Linee Guida.

La denuncia con valore di preavviso scritto, di cui agli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001, completa dei necessari allegati, è presentata al comune, che rilascia l'attestazione di deposito ai sensi dell'art. 65 comma 4 del DPR 380/2001. L'attestazione può coincidere con la ricevuta che attesta l'acquisizione al protocollo comunale.

Concluse le opere, il direttore dei lavori presenta al comune la dichiarazione di regolare esecuzione di cui all'art. 67 comma 8-ter del DPR 380/2001. Il comune rilascia una ricevuta che attesta l'acquisizione al protocollo comunale.

Le denunce dei lavori strutturali relative a interventi “privi di rilevanza” e i relativi progetti sono soggetti a controllo a campione: il comune stabilisce con proprio atto l'entità del campione e la frequenza e le modalità di campionamento, fatta salva la facoltà di eseguire una verifica di ricevibilità formale su tutte le denunce.

Se interventi “privi di rilevanza” vengono realizzati contestualmente ad interventi “di minore rilevanza” o “rilevanti”, si applica il procedimento amministrativo regionale relativo alle opere di rilevanza maggiore e viene presentata un'unica denuncia.

2.2 Funzioni relative alla vigilanza e alla repressione delle violazioni

Ai sensi dell'articolo 12 della Legge, i comuni, nell'ambito della più generale attività di vigilanza sull'attività edilizia, effettuano controlli diretti ad accertare che:

- 1) i lavori vengano eseguiti in conformità ai progetti preventivamente autorizzati o depositati, secondo quanto previsto dalla Legge e dalle presenti Linee Guida;
- 2) le costruzioni, una volta completate, non vengano utilizzate in assenza del collaudo o della DRE, laddove prevista.

Se dai controlli relativi ad interventi “rilevanti” o “di minore rilevanza” deriva l'accertamento della violazione dei suddetti obblighi o, in generale, delle norme per le costruzioni in zone sismiche, i relativi verbali di accertamento vengono trasmessi alla STRC, ai sensi dell'art. 96 del DPR 380/2001 e dell'art. 12 comma 3 della Legge.

Se vengono accertate violazioni relative a interventi “privi di rilevanza”, gli adempimenti previsti dagli articoli 96 e seguenti del DPR 380/2001 sono svolti direttamente dal comune.

Inoltre i comuni effettuano controlli, eventualmente a campione, finalizzati a verificare la correttezza dello stato di fatto dichiarato dai tecnici nell'ambito dei procedimenti di accertamento di conformità di cui agli articoli 12-ter e 12-quater della Legge.

All'esito di tali controlli, relativi ad interventi “rilevanti” o “di minore rilevanza”, in caso di accertamento di una rappresentazione dello stato di fatto non veritiera, di un'errata individuazione del tipo di procedimento o di qualsiasi altra criticità, il comune ne dà tempestiva comunicazione alla STRC tramite il sistema informativo DOMUS.

Per le finalità sopra descritte, i comuni accedono al sistema informativo DOMUS tramite propri funzionari appositamente accreditati, i quali, in relazione a tale attività, sono soggetti ai medesimi obblighi vigenti per i dipendenti regionali in materia di riservatezza e assenza di conflitto di interessi.

3. STRUTTURA TECNICA REGIONALE COMPETENTE

La STRC è la struttura individuata nell'atto organizzativo della Giunta regionale alla quale sono attribuite le funzioni regionali in materia di costruzioni in zone sismiche previste dalla Legge, fatta salva l'eventuale attribuzione di funzioni specifiche, o relative a specifici ambiti, ad altri soggetti o strutture.

La STRC:

- a) gestisce i procedimenti previsti dagli articoli 8, 8-bis, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della Legge;
- b) gestisce le richieste di accesso alla documentazione e ai progetti relativi alle costruzioni in zone sismiche, custoditi negli archivi cartacei e digitali della Regione;
- c) cura le funzioni regionali in materia di repressione delle violazioni previste dalla Parte II, Capo IV, Sezione III del DPR 380/2001;
- d) fornisce alle altre strutture regionali consulenza tecnica specialistica in materia di costruzioni in zona sismica.

La STRC, a meno di specifiche disposizioni della Giunta regionale:

- a) non svolge attività di consulenza in favore di soggetti privati;
- b) non esprime pareri o valutazioni tecniche su documentazione che non sia stata presentata nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 8, 8-bis, 12-bis, 12-ter, 12-quater e 13 della Legge, secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti Linee Guida.

4. COMITATO TECNICO SCIENTIFICO (C.T.S.)

Ai sensi dell'art. 3 comma 3 della Legge è istituito il Comitato Tecnico Scientifico (CTS), organo tecnico consultivo della Regione in materia di rischio sismico e sicurezza strutturale delle costruzioni; ad esso è garantita l'indipendenza di giudizio e di valutazione.

4.1 Funzioni

Il CTS, in relazione alle materie di competenza, esprime pareri su richiesta delle strutture regionali, collabora all'elaborazione di provvedimenti legislativi e regolamentari, linee guida e atti di indirizzo, fornisce supporto per le istruttorie relative a questioni rilevanti e di particolare complessità.

4.2 Composizione e nomina

Il CTS è composto:

- a) dal dirigente della STRC, che lo presiede;
- b) da cinque dirigenti o funzionari regionali in possesso di adeguata competenza ed esperienza nel campo dell'ingegneria sismica, uno dei quali svolge la funzione di segretario;
- c) da tre esperti di ingegneria sismica designati dall'Università Politecnica delle Marche, nell'ambito dei docenti ordinari o associati di scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni e geotecnica;
- d) da tre esperti di ingegneria sismica designati dall'Università degli Studi di Camerino, nell'ambito dei docenti ordinari o associati di scienza delle costruzioni, tecnica delle costruzioni, geotecnica o geologia;
- e) da un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri;
- f) da un rappresentante della Federazione regionale degli Ordini degli Architetti;
- g) da un rappresentante dell'Ordine regionale dei Geologi;
- h) da un rappresentante del Comitato regionale dei Collegi dei Geometri e dei Geometri Laureati delle Marche.

I componenti non possono farsi rappresentare.

Il CTS, all'occorrenza, può avvalersi della collaborazione a titolo gratuito di soggetti in possesso di elevata esperienza tecnica e scientifica, di volta in volta individuati dal CTS stesso.

Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CTS, senza diritto di voto, altri dipendenti regionali e rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche, categorie professionali e produttive.

I componenti del CTS sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del dirigente della STRC e restano in carica tre anni. Con le medesime modalità, qualora necessario, si provvede alla sostituzione dei componenti prima della scadenza naturale del mandato.

La partecipazione al CTS è a titolo gratuito e senza oneri per la Regione.

Tutti i componenti del CTS hanno l'obbligo di mantenere la riservatezza e di dichiarare eventuali conflitti di interessi in ordine agli affari trattati.

4.3 Funzionamento

Nella prima riunione, il CTS nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente.

Il Presidente convoca le riunioni e ne determina l'ordine del giorno, di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei componenti; presiede le riunioni e pone in votazione le deliberazioni.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

Le riunioni sono convocate con un preavviso minimo di cinque giorni, tramite comunicazione inviata agli indirizzi di posta elettronica o posta elettronica certificata che ciascuno dei componenti è tenuto a fornire e presidiare.

Le riunioni si svolgono in presenza o in videoconferenza.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.

Le decisioni sono valide quando riportano la maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il CTS può adottare ulteriori regole per il proprio funzionamento, nel rispetto di quanto stabilito dalle presenti Linee Guida.

5. INTERVENTI “RILEVANTI”

Sono interventi “rilevanti” nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici quelli che ricadono in una delle seguenti categorie, previste dall’articolo 94-bis comma 1 lettera a) del DPR 380/2001:

- a.1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti in località caratterizzate da accelerazione a_g maggiore o uguale a 0.20 g (per a_g si intende l’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido con superficie topografica orizzontale, riferita ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni, come definita al punto 3.2 delle NTC);
- a.2) nuove costruzioni pubbliche o private che si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni o verifiche;
- a.3) interventi di nuova costruzione, adeguamento o miglioramento sismico relativi ad edifici di interesse strategico e alle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (ricadenti in classe d’uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC), nonché relativi agli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (ricadenti in classe d’uso III ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC).

In relazione alla categoria a.1), le definizioni di adeguamento e miglioramento sismico sono contenute nel punto 8.4 delle NTC, al quale si rimanda.

In relazione alla categoria a.3), nel caso di costruzioni che, pur costituendo un’unica unità strutturale, sono funzionalmente suddivise in parti aventi diverse destinazioni d’uso, si prende in considerazione la classe d’uso più gravosa, che assicura una maggiore sicurezza.

5.1. Elenco delle costruzioni “inusuali o complesse” ai sensi dell’articolo 94bis del DPR 380/2001, comma 1 lettera a) punto 2

- a) Edifici caratterizzati da un rapporto tra l’altezza e la minore dimensione in pianta superiore a 3;
- b) ciminiere, torri, serbatoi e silos con altezza superiore a 20 metri;
- c) complesse strutture idrauliche o marittime (opere di sbarramento, ritenuta, difesa, opere longitudinali e trasversali dei corsi d’acqua, etc., di altezza maggiore di 10 metri);
- d) strutture strallate e sospese;
- e) costruzioni industriali caratterizzate dalla presenza di grandi macchine che inducono rilevanti sollecitazioni dinamiche;
- f) costruzioni dotate di isolatori o dissipatori sismici;
- g) costruzioni progettate con fattori di comportamento aventi valore base (q_0) maggiore di quello suggerito dalle NTC (Tabella 7.3.II);
- h) opere di sostegno del terreno con altezza fuori terra maggiore o uguale a 8 metri;
- i) ponti nei quali sia presente almeno una campata di luce superiore a 30 m, non ricadenti in classe d’uso III o IV.

5.2. Elenco degli edifici di interesse strategico e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, ai sensi dell’articolo 94bis comma 1 lettera a) punto 3 del DPR 380/2001 e dell’art. 2 comma 3 dell’OPCM 3274 del 20/03/2003

- a) Edifici e infrastrutture di competenza statale di cui all’Allegato 1, elenco A del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 3685 del 21.10.2003;

- b) Edifici destinati a sedi dell'Amministrazione Regionale e degli Enti locali ospitanti funzioni necessarie per la gestione delle emergenze, compresi gli apparati tecnologici e informatici la cui funzionalità non deve subire interruzioni;
- c) Edifici ospitanti sale operative per la gestione delle emergenze (SOUP, SOI, CPPC, COM, COC, etc.) e centri funzionali di protezione civile;
- d) Edifici ed opere individuate nei piani d'emergenza regionali, provinciali, comunali o in altre disposizioni per la gestione dell'emergenza;
- e) Ospedali dotati di Pronto Soccorso;
- f) Sedi di Aziende Sanitarie Territoriali ospitanti funzioni necessarie per la gestione delle emergenze;
- g) Centrali operative dei numeri di emergenza;
- h) Sedi di aziende erogatrici di servizi (energia elettrica, acqua, metano, telecomunicazioni ecc.) ospitanti funzioni necessarie per la gestione delle emergenze;
- i) Vie di comunicazione regionali, provinciali e comunali individuate come strategiche nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze (analisi delle Condizioni Limite per l'Emergenza ecc.) e relative opere d'arte il cui collasso possa provocare un'interruzione del traffico;
- j) Reti viarie di tipo A o B, di cui al DM 5/11/2001, n. 6792, e di tipo C quando appartenenti ad itinerari di collegamento tra capoluoghi di provincia non altresì serviti da strade di tipo A o B;
- k) Strutture necessarie per la funzionalità di porti, aeroporti ed eliporti individuati nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze;
- l) Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di energia elettrica;
- m) Strutture connesse con la produzione, trasporto e distribuzione di materiali combustibili (oleodotti, gasdotti, ecc.);
- n) Strutture necessarie per il funzionamento di impianti di estrazione e stoccaggio di idrocarburi;
- o) Strutture connesse con il funzionamento di acquedotti;
- p) Strutture ospitanti apparati e funzioni necessari per la funzionalità delle telecomunicazioni (radio, televisione, telefonia fissa e mobile, trasmissione dati e connessione internet), con l'esclusione di quelle che, per espressa previsione statale o regionale, sono da considerarsi "di minore rilevanza" o "prive di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità;
- q) Altre strutture individuate nei piani di protezione civile o in altre disposizioni per la gestione delle emergenze.
- r) "Stabilimenti di soglia superiore" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera c) del Decreto Legislativo 105/2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose);
- s) Dighe connesse al funzionamento di acquedotti e a impianti di produzione di energia elettrica.

5.3. Elenco degli edifici e alle opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso, ai sensi dell'articolo 94bis comma 1 lettera a) punto 3 del DPR 380/2001 e dell'art. 2 comma 3 dell'OPCM 3274 del 20/03/2003

- a) Edifici e infrastrutture di competenza statale di cui all'Allegato 1, elenco B del Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 3685 del 21.10.2003;

- b) Edifici che ospitano uffici pubblici caratterizzati da affollamento significativo, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del Decreto-Legge n. 73 del 21.05.2025;
- c) Edifici che ospitano scuole di ogni ordine e grado, comprese università, accademie etc., e relative funzioni connesse (palestre, mense etc.);
- d) Edifici destinati ad attività culturali, ricreative e di aggregazione (quali ad esempio cinema, teatri, sale da concerto, discoteche e sale da ballo, sale per convegni e ricevimenti, centri fiere etc.), con capienza maggiore di 200 persone;
- e) Edifici di culto con capienza maggiore di 200 persone;
- f) Stadi e impianti sportivi con capienza maggiore di 200 persone;
- g) Strutture sanitarie, sociosanitarie o socioassistenziali che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o residenziale (strutture ospedaliere pubbliche e private non ricadenti nell'elenco di cui al paragrafo 5.2, residenze sanitarie assistenziali, residenze protette, hospice, strutture terapeutiche specialistiche o riabilitative, case di riposo, etc.);
- h) Strutture ricettive con più di 200 posti letto;
- i) Esercizi commerciali, anche realizzati in forma di centro commerciale, con superficie di vendita superiore a 1500 m²;
- j) Edifici il cui collasso può determinare danni significativi al patrimonio storico, artistico e culturale (quali ad esempio musei, biblioteche, chiese), indipendentemente dalle dimensioni e dall'affollamento;
- k) Dighe non ricadenti in Classe d'uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC, ma comunque rilevanti per le conseguenze di un loro eventuale collasso;
- l) Strade extraurbane non ricadenti in Classe d'uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC;
- m) Linee ferroviarie la cui interruzione provochi situazioni di emergenza;
- n) Stazioni per il trasporto pubblico e altre strutture aperte al pubblico destinate all'erogazione di servizi suscettibili di affollamento maggiore di 200 persone;
- o) Strutture necessarie per il funzionamento di impianti di depurazioni e stazioni di sollevamento di acque reflue o potabili, connessi a reti che servono almeno 10.000 abitanti;
- p) "Stabilimenti di soglia inferiore" di cui all'articolo 3 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 105/2015 (*Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose*);
- q) Impianti nucleari di cui al Decreto Legislativo 101/2020 non ricadenti nell'elenco di cui al paragrafo 5.2.

In relazione alle fattispecie sopra indicate per le quali è stabilita una soglia di capienza o di superficie aperta al pubblico, se più unità strutturali contigue (separate da giunti sismici) sono utilizzate per la medesima destinazione, si considera la somma delle relative capienze/superfici.

6. INTERVENTI “DI MINORE RILEVANZA”

Sono interventi “di minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici quelli che ricadono in una delle seguenti categorie, previste dall’articolo 94-bis comma 1 lettera b) del DPR 380/2001:

- b.1) adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti in località caratterizzate da accelerazione a_g minore di 0.20 g (per a_g si intende l’accelerazione orizzontale massima su suolo rigido con superficie topografica orizzontale, riferita ad un sisma con tempo di ritorno di 475 anni, come definita al punto 3.2 delle NTC).
- b.2) riparazioni e interventi locali sulle costruzioni esistenti, compresi gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile (ricadenti in classe d’uso IV ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC), nonché gli edifici e le opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso (ricadenti in classe d’uso III ai sensi del punto 2.4.2. delle NTC).
- b.3) nuove costruzioni che non si discostino dalle usuali tipologie o per la loro particolare complessità strutturale richiedano più articolate calcolazioni o verifiche.
- b.3-bis) nuove costruzioni appartenenti alla classe di costruzioni con presenza solo occasionale di persone e edifici agricoli (ricadenti in classe d’uso I ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC).

In relazione alla tipologia b.1), l’unica discriminante è costituita dal valore puntuale di a_g , per il quale si rimanda alle NTC e alla DGR 1142/2022.

In relazione alla tipologia b.2), si evidenzia che tutti gli interventi locali sono da considerarsi “di minore rilevanza”, anche se riguardano edifici e opere infrastrutturali aventi classe d’uso III o IV.

La definizione di intervento locale è contenuta nel punto 8.4.1 delle NTC, al quale si rimanda.

In particolare, per tale tipologia di intervento deve essere possibile dimostrare che, rispetto alla configurazione precedente, non vengono prodotte sostanziali modifiche al comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non comportano una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.

La dimostrazione esplicita può essere omessa nei casi in cui il suo soddisfacimento è evidente. Negli altri casi, la dimostrazione può essere conseguita analiticamente, confrontando i risultati dell’analisi strutturale eseguita sul modello dell’intera struttura nella configurazione attuale e in quella di progetto.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si possono considerare interventi locali senza necessità di dimostrazione esplicita quelli riconducibili alle seguenti tipologie, qualora non ricadenti nella categoria dei “privi di rilevanza”:

- a) il ripristino, rinforzo o sostituzione di singoli elementi strutturali o di parti di essi (ad esempio travi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato, pilastri, pannelli murari);
- b) il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di nuovi collegamenti;
- c) la modifica di una parte limitata della struttura (ad esempio l’apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi), a condizione che si dimostri che l’insieme degli interventi non modifichi significativamente (oltre il 15%) rigidità, resistenza nei

confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della parte di struttura oggetto di intervento;

- d) la realizzazione su edifici esistenti di nuovi elementi strutturali (quali ad esempio balconi, antenne, pergolati, pensiline, ecc.) che non modifichino di oltre il 3% la massa del piano interessato dall'intervento considerata ai fini dell'analisi sismica, senza diminuire la resistenza e senza alterare la rigidità degli elementi strutturali esistenti;
- e) la realizzazione di vani ascensore esterni con struttura metallica, collegati all'edificio esistente solo ai fini del controventamento, a condizione che l'intervento non modifichi di oltre il 2% la massa di ciascun piano considerata ai fini dell'analisi sismica.

7. INTERVENTI “PRIVI DI RILEVANZA”

Ai sensi dell’art. 94bis del DPR 380/2001 e in base agli indirizzi di cui DM 30/041/2020, gli interventi privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici sono caratterizzati da facile amovibilità o temporaneità dell’installazione, o da parametri geometrici, strutturali, dimensionali, di peso o di utilizzo limitati.

Ai fini del presente atto, sono “privi di rilevanza” ai fini sismici gli interventi che rientrano negli elenchi A e B seguenti, anche in caso di interventi plurimi, a condizione che:

- nel caso di interventi di cui all’elenco A: se nel medesimo sito vengono realizzate più di una delle costruzioni individuate nell’elenco, tali costruzioni siano tra loro distaccate di una distanza a non inferiore all’altezza della costruzione più alta;
- nel caso di interventi di cui all’elenco B: se sulla medesima costruzione esistente vengono realizzati più di uno degli interventi individuati nell’elenco, essi considerati complessivamente non devono comportare il superamento dei limiti stabiliti.

Ai fini dell’individuazione delle tipologie di intervento, si fa riferimento alle seguenti definizioni:

- per le costruzioni edili:
 - le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
 - l’altezza massima è valutata dal piano di campagna al punto più alto della struttura;
 - i pesi unitari indicati sono riferiti all’intera costruzione e, quindi, comprensivi di tutti gli elementi verticali e orizzontali fuori terra, escluse le fondazioni;
- per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche:
 - le altezze sono valutate dall’estradosso delle fondazioni alla sommità del muro o rilevato;
 - le dimensioni in pianta sono da considerarsi nette interne.

Tutte le tipologie di cui all’elenco A, essendo relative a nuove costruzioni, includono le relative fondazioni.

Nel caso di strutture dotate di elementi mobili, si considera la configurazione più gravosa (ad esempio: le strutture coperte con lamelle apribili, che in configurazione chiusa non lasciano passare l’acqua piovana, si considerano tettoie e non pergolati).

Come specificato al paragrafo 2.1, quando un intervento “privo di rilevanza” viene realizzato contestualmente ad un intervento “di minore rilevanza” o “rilevante”, viene presentata un’unica denuncia dei lavori, relativa all’intervento di maggiore rilevanza, che comprende tutte le opere.

7.1. Elenco A: interventi “privi di rilevanza” ai fini sismici relativi a nuove costruzioni

A.1. Tettoie, serre e opere assimilabili

- A.1.1. Tettoie aperte o chiuse e altre strutture leggere, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1,20 \text{ kN/m}^2$, superficie coperta complessiva minore di 20 m^2 e altezza massima $\leq 4 \text{ m}$.
- A.1.2. Pergolati scoperti o provvisti di teli che svolgono esclusiva funzione ombreggiante, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,25 \text{ kN/m}^2$ e altezza massima $\leq 4 \text{ m}$.
- A.1.3. Serre a un piano adibite esclusivamente a coltivazioni e ricadenti in Classe d’uso I ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC, con copertura e chiusure in materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ e altezza massima $\leq 6 \text{ m}$.
- A.1.4. Strutture ad un piano con copertura e chiusure leggere in teli, adibite a deposito e ricadenti in Classe d’uso I ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC, aventi peso proprio (G1)

e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$ e altezza massima $\leq 6 \text{ m}$.

A.2. Opere di sostegno e opere idrauliche

- A.2.1. Opere di sostegno di altezza $\leq 3 \text{ m}$.
- A.2.2. Rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose.
- A.2.3. Laghetti o invasi con rilevato o sbarramento di altezza fuori terra $\leq 2,00 \text{ m}$ e volume massimo di invaso $\leq 5.000 \text{ m}^3$.
- A.2.4. Opere idrauliche in alveo, longitudinali o trasversali, di altezza fuori terra $\leq 2,00 \text{ m}$.
- A.2.5. Tombini e ponticelli aventi luce netta $\leq 2,50 \text{ m}$.

A.3. Manufatti strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, impianti tecnologici, ricovero animali e simili

- A.3.1. Manufatti leggeri ad uso non abitativo, ad un solo piano con superficie $\leq 20 \text{ m}^2$ e altezza massima $\leq 4 \text{ m}$, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1 \text{ kN/m}^2$.
- A.3.2. Vani tecnici e locali destinati esclusivamente ad ospitare impianti tecnologici, ad un solo piano con superficie $\leq 30 \text{ m}^2$ e altezza massima $\leq 4 \text{ m}$.
- A.3.3. Serbatoi chiusi, cisterne, vasche e silos con altezza massima $\leq 3,50 \text{ m}$ e volume $\leq 30 \text{ m}^3$.
- A.3.4. Serbatoi chiusi, cisterne e silos totalmente interrati e interamente prefabbricati.
- A.3.5. Manufatti prefabbricati monoblocco destinati a spogliatoi o servizi igienici nell'ambito di strutture ricreative (stabilimenti balneari, parchi acquatici, campeggi ecc.), aventi altezza netta interna $\leq 3,00 \text{ m}$, singoli o aggregati.
- A.3.6. Piscine e vasche aperte aventi altezza netta interna massima $\leq 2,50 \text{ m}$.
- A.3.7. Loculi, edicole e cappelline cimiteriali anche interrate aventi altezza $\leq 3,50 \text{ m}$.
- A.3.8. Pensiline per fermata autobus con superficie coperta $\leq 10 \text{ m}^2$.

A.4. Altre opere o manufatti, impianti

- A.4.1. Recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 3 \text{ m}$, comprese le relative pensiline di copertura di ingresso di superficie $\leq 6 \text{ m}^2$. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.
- A.4.2. Pali per illuminazione pubblica aventi altezza massima $\leq 15 \text{ m}$.
- A.4.3. Strutture di sostegno per dispositivi di segnaletica stradale, antenne, insegne e simili, isolate e non ancorate agli edifici, aventi altezza massima $\leq 10 \text{ m}$ e superficie esposta al vento $\leq 20 \text{ m}^2$.
- A.4.4. Barriere antirumore per strade e ferrovie di altezza $\leq 5 \text{ m}$.
- A.4.5. Strutture di sostegno di pannelli solari o fotovoltaici posizionate in aree recintate e non aperte al pubblico.
- A.4.6. Altane per appostamenti fissi per attività venatoria, realizzate con elementi tubolari metallici (tipo ponteggio o similari), pianerottoli in pedane metalliche o ad assito in legno, eventualmente stabilizzate con tiranti, provviste di scale di accesso a pioli o similari, con superficie di calpestio sommitale $\leq 9 \text{ m}^2$.
- A.4.7. Coperture pressostatiche prive di strutture intermedie di supporto.

A.5. Strutture temporanee

- A.5.1. Strutture temporanee per manifestazioni, spettacoli pubblici, mostre, fiere etc., per le quali trovano applicazione norme specifiche.

- A.5.2. Opere provvisorie per la messa in sicurezza temporanea di strutture pericolanti.
- A.5.3. Installazione ed eventuali modifiche, da parte di amministrazioni pubbliche, di strutture prefabbricate e temporanee per la gestione di emergenze.

A.6. Rampe e scale

- A.6.1. Rampe pedonali o scale esterne, strutturalmente indipendenti, con dislivello $\leq 1,50$ m e relativi parapetti.

A.7. Manufatti ed elementi assimilabili

Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

7.2. Elenco B: interventi "privi di rilevanza" ai fini sismici relativi a costruzioni esistenti

B.1. Tettoie, portici, pensiline e opere assimilabili collegate alla costruzione esistente

- B.1.1. Tettoie aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 1,20$ kN/m², superficie coperta non superiore al 10% della superficie del piano sul quale vengono installate e comunque ≤ 20 m² e altezza massima ≤ 3 m.
- B.1.2. Pensiline a sbalzo su pareti esistenti (tipicamente sopra finestre o portoncini d'ingresso) con aggetto $\leq 1,20$ m aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1 kN/m².
- B.1.3. Pergole da terrazzo scoperte o provviste di teli che svolgono esclusiva funzione ombreggiante, di altezza massima ≤ 3 m, con superficie non superiore al 20% della superficie del piano sul quale vengono installate, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,25$ kN/m².
- B.1.4. Chiusura di logge e portici con infissi.
- B.1.5. Cartelli e insegne a bandiera fissati su costruzioni esistenti, aventi superficie ≤ 6 m².

B.2. Manufatti interni

- B.2.1. Locali, posti a piano terra, all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale realizzati con pareti divisorie di altezza ≤ 4 m ed elementi di chiusura orizzontale superiore non praticabili, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,80$ kN/m².
- B.2.2. Celle frigorifere, camere di verniciatura e simili, realizzate con pannelli in lamiera coibentata appoggiate al suolo.

B.3. Interventi che comportano modifiche alle strutture orizzontali compresa la copertura

- B.3.1. Realizzazione, chiusura e modifica di aperture nel singolo campo di solaio o di copertura, ciascuna di superficie ≤ 3 m², senza modifiche significative della resistenza e della rigidezza degli orizzontamenti, purché non siano necessarie opere di rinforzo degli elementi strutturali principali.
- B.3.2. Realizzazione di controsoffitti aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,25$ kN/m².
- B.3.3. Rifacimento di elementi dell'orditura secondaria e del tavolato o della pannellatura di copertura in legno o in acciaio, anche con eventuale incremento del peso complessivo $\leq 10\%$ dello stato attuale, compresa l'eventuale realizzazione di un cordolo, senza incremento di altezza e purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale degli elementi dell'orditura principale.

- B.3.4. Realizzazione, modifica o sostituzione di lucernari o abbaini in copertura di superficie $\leq 1 \text{ m}^2$, purché non interessino l'orditura principale, non comportino incremento del peso complessivo della parte di copertura interessata di oltre il 10% rispetto allo stato attuale e non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.

N.B. I sistemi di ancoraggio permanenti per lo svolgimento in sicurezza di attività sulla copertura sono soggetti alle disposizioni di cui alla L.R. n. 7 del 22/04/2014 e al R.R. n. 7 del 13/11/2018. In particolare, l'art. 4 comma 3-bis della L.R. 7/2014 stabilisce che "L'elaborato tecnico della copertura non è soggetto alle procedure previste dal D.P.R. 380/2001 per le costruzioni in zona sismica".

B.4. Interventi che comportano modifiche alle strutture verticali senza variazioni del comportamento globale della struttura

- B.4.1. Sostituzione di architravi su aperture esistenti senza variazione della larghezza dell'apertura.
- B.4.2. Trasformazione di finestra in porta-finestra e viceversa, senza variazioni di larghezza e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale.
- B.4.3. Interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio anche con eventuale incremento di peso $\leq 5\%$ rispetto allo stato attuale, purché non siano necessarie opere di rinforzo strutturale.
- B.4.4. Realizzazione o modifica di elementi divisorii interni privi di carattere portante, di altezza $\leq 4 \text{ m}$.
- B.4.5. Realizzazione di singola nicchia o apertura in parete muraria portante (non reiterata nella stessa parete ed eventualmente accompagnata dai necessari rinforzi), con larghezza $\leq 1,00 \text{ m}$ e superficie netta del foro $\leq 1,00 \text{ m}^2$.
- B.4.6. Riparazioni localizzate (risarciture e cuciture di singole lesioni) o chiusura di singole nicchie o aperture su pareti murarie portanti.
- B.4.7. Consolidamento delle fondazioni eseguito per parti limitate, in ogni caso non interessante più del 5% dell'area di impronta dell'intera fondazione.

B.5. Scale, soppalchi, rampe, parapetti e recinzioni

- B.5.1. Installazione di scale o rampe con struttura leggera in legno o metallica e relativi parapetti, al servizio di una singola unità immobiliare con classe d'uso I o II ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC.
- B.5.2. Realizzazione, all'interno di un'unità immobiliare, di singolo soppalco connesso alla struttura principale, compresi i relativi parapetti e scala di accesso, con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,50 \text{ kN/m}^2$, con carico variabile $\leq 2,00 \text{ kN/m}^2$, di superficie totale $\leq 15 \text{ m}^2$.
- B.5.3. Realizzazione, all'interno di edificio monopiano con destinazione d'uso artigianale o industriale, di singolo soppalco strutturalmente indipendente, compresi i relativi parapetti e scala di accesso, di altezza $\leq 3 \text{ m}$, di superficie $\leq 30 \text{ m}^2$ e con carico variabile $\leq 2,00 \text{ kN/m}^2$. *N.B. Se i predetti parametri sono superati, si tratta di intervento di nuova costruzione (rilevante o di minore rilevanza secondo i rispettivi criteri). Se la superficie del soppalco supera il 50% di quella dell'edificio esistente, l'intervento di nuova costruzione comporta anche la necessità di adeguamento sismico dell'edificio esistente, ai sensi del punto 8.4.3 lettera d) delle NTC.*
- B.5.4. Sostituzione o modifica di parapetti in unità immobiliari aventi classe d'uso I o II ai sensi del punto 2.4.2 delle NTC.
- B.5.5. Sostituzione o modifica di recinzioni (senza funzione di contenimento del terreno) con elementi murari o in c.a. o in legno o in acciaio, di altezza $\leq 3 \text{ m}$, comprese le

relative pensiline di copertura di ingresso di superficie $\leq 6 \text{ m}^2$. Il limite di altezza non sussiste per i cancelli carrabili e le relative strutture di sostegno puntuali.

B.6. Impianti, ascensori

- B.6.1. Installazione di montacarichi, ascensori e piattaforme elevatrici interni all'edificio, anche con eventuali aperture nei solai purché nel rispetto dei limiti di cui alla voce B.3.1., compresi i relativi vani di extra corsa inferiore e superiore nei limiti di quanto strettamente necessario.
- B.6.2. Installazione o modifica di strutture di sostegno per dispositivi di telecomunicazione con altezza massima $\leq 4 \text{ m}$ e il cui peso complessivo non sia superiore a 6,00 KN, nonché altre eventuali tipologie espressamente definite "prive di rilevanza" dal decreto legislativo 259/2003 o da altre norme statali.
- B.6.3. Installazione o modifica di strutture di sostegno di elementi facenti parte degli impianti tecnologici, che non richiedano interventi di rinforzo delle strutture portanti.

B.7. Demolizioni e rimozioni

- B.7.1. Demolizioni localizzate di singoli elementi e di opere accessorie che non abbiano influenza sulla sicurezza e stabilità della costruzione.

N.B. Se la demolizione riguarda una parte di una costruzione e non rientra nei casi sopra indicati, essa costituisce intervento "di minore rilevanza": rispetto alla porzione di struttura che rimarrà dopo la demolizione, va considerata come "intervento locale" o "miglioramento sismico", secondo i criteri indicati nel paragrafo 8.4.1 delle NTC e nel Capitolo 6 delle presenti Linee Guida.

Se invece la demolizione riguarda un'intera costruzione isolata, non interagente con altre costruzioni, l'intervento esula dall'ambito di applicazione della Legge: infatti, in questo caso, si pone solo il problema della sicurezza nell'esecuzione dei lavori di demolizione (tema che rientra nell'ambito del decreto legislativo 81/2008), perché al termine dei lavori la struttura non esiste più.

B.8. Manufatti ed elementi assimilabili

- B.8.1. Altri interventi di cui sia dimostrata l'assimilabilità e analogia, per tipologia costruttiva e materiali, a quelli descritti nelle precedenti voci, purché siano rispettati i limiti dimensionali e di peso indicati nelle voci prese a riferimento.

8. SISTEMA INFORMATIVO “DOMUS”

Il sistema informativo integrato “DOMUS” consente la gestione informatizzata di tutti i procedimenti amministrativi disciplinati dalla Legge, in tutte le rispettive fasi, dalla presentazione dell’istanza fino all’emanazione del provvedimento conclusivo.

Inoltre, il sistema informativo integrato “DOMUS” consente la consultazione, da parte degli aventi diritto, della documentazione relativa a procedimenti già conclusi.

Il sistema informativo integrato “DOMUS” è sviluppato, mantenuto e gestito dalla struttura regionale competente in materia di sistemi informativi, sulla base dei requisiti prestazionali e funzionali stabiliti dalla STRC.

Le istanze relative ai procedimenti disciplinati dalla Legge sono presentate esclusivamente tramite il sistema informativo DOMUS, fatte salve le eccezioni espressamente previste dalle presenti Linee Guida.

9. DENUNCIA DEI LAVORI

Nel territorio regionale, chiunque intenda eseguire nuove costruzioni o interventi sulle costruzioni esistenti è tenuto a presentarne denuncia, con contestuale istanza di autorizzazione o deposito del progetto ai sensi degli articoli 65 e 93 del DPR 380/2001 e degli articoli 8 e 8-bis della Legge, fatte salve le specifiche disposizioni relative ai lavori pubblici (attualmente contenute nell'articolo 42 comma 3 del decreto legislativo 36/2023).

La denuncia dei lavori deve essere riferita ad un'unica struttura. Se il progetto architettonico prevede la realizzazione di diversi corpi di fabbrica separati da giunti, deve essere presentata una denuncia separata per ciascuno di essi.

9.1. Modalità di presentazione

Le denunce dei lavori, le relative varianti e gli atti tecnici successivi (Relazione a struttura ultimata, Certificato di collaudo statico o Dichiarazione di regolare esecuzione), nonché ogni altro tipo di documento e comunicazione relativi ai procedimenti amministrativi regionali disciplinati dalla Legge, sono presentati esclusivamente tramite il sistema informativo DOMUS utilizzando la modulistica appositamente predisposta e pubblicata dalla STRC. I medesimi documenti, se presentati con qualsiasi altra modalità, sono irricevibili e non vengono presi in considerazione dalla STRC.

9.2. Verifica di ricevibilità

La denuncia dei lavori ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, per l'esecuzione dell'intervento è necessaria la presentazione di una nuova denuncia dei lavori. L'interessato, entro 30 giorni, può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, alla denuncia dei lavori viene assegnato un codice identificativo alfanumerico, definito "Numero Progetto", costituito dalla sigla della provincia di appartenenza del comune interessato dall'intervento, seguito da un numero progressivo e dall'anno. Il numero progetto rimane invariato anche in caso di presentazione di varianti strutturali in corso d'opera e deve essere indicato in tutte le comunicazioni relative all'intervento, fino alla conclusione dei lavori.

I soggetti coinvolti rimangono pienamente responsabili della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità.

In particolare, la STRC non può essere ritenuta responsabile in caso di documenti danneggiati, illeggibili, incompleti o recanti dati e informazioni erranee o non coerenti, nonché nei casi di firme errate, mancanti o apposte da soggetti non idonei.

9.3. Cause di irricevibilità

Ai sensi dell'art. 2 comma 1 della Legge 241/1990 e dell'art. 15, comma 1, lettera e) della Legge, sono causa di irricevibilità delle denunce dei lavori:

- a) La mancata sottoscrizione dei documenti da parte dei soggetti previsti dal DPR 380/2001, dalle NTC e dalle presenti Linee Guida, con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- b) La mancanza delle procure del committente e dell'appaltatore dei lavori in favore del procuratore digitale (fatti salvi i casi di coincidenza di tali figure), regolarmente firmate tramite firma digitale o firma autografa con allegata copia del documento di identità valido del firmatario;
- c) La mancata dimostrazione del versamento del contributo istruttorio, secondo l'importo stabilito dalle presenti linee guida, o mancanza di documentazione giustificativa dell'eventuale causa di esenzione dichiarata;
- d) La mancanza dell'asseverazione del progettista strutturale;
- e) La mancanza della dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte del collaudatore statico, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001;
- f) La mancanza della terna di collaudatori designata dall'ordine professionale, nei casi previsti dall'art. 67 comma 4 del DPR 380/2001;
- g) La non corretta, o non univoca, o incongruente individuazione della categoria di intervento, in relazione a quanto previsto dall'art. 94-bis del DPR 380/2001;
- h) Il progetto di più strutture (la denuncia dei lavori deve essere riferita ad un'unica struttura; se il progetto architettonico prevede la realizzazione di diversi corpi di fabbrica separati da giunti, deve essere presentata una denuncia separata per ciascuno di essi).
- i) La mancanza della documentazione progettuale minima prevista dalle presenti Linee Guida;
- j) L'illeggibilità, in tutto o in parte, della documentazione presentata;
- k) La presenza, nei documenti presentati, di dati e informazioni contraddittori o incoerenti tra loro.

10. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE E MODULISTICA

10.1. Contenuto della denuncia dei lavori

La denuncia dei lavori contiene obbligatoriamente le seguenti informazioni:

- a) Descrizione dell'intervento;
- b) Anagrafica del committente;
- c) Anagrafica del Procuratore digitale;
- d) Anagrafica dell'appaltatore dei lavori (con indicazione delle opere di competenza, nel caso di più appaltatori);
- e) Anagrafica dei tecnici incaricati con indicazione dei rispettivi ruoli (progettista strutturale, progettista architettonico, direttore dei lavori, geologo ecc.);
- f) Anagrafica del collaudatore statico, ad eccezione dei casi previsti dall'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001;
- g) Attestazione di pagamento del contributo istruttorio di cui all'art. 14 della Legge o indicazione dell'eventuale causa di esenzione, supportata da idonea documentazione;
- h) Elenco dei documenti allegati.

Fino a quando non sarà attivata la possibilità di pagamento dell'imposta di bollo direttamente tramite il sistema informativo DOMUS, l'assolvimento dell'imposta di bollo è dimostrato tramite la dichiarazione di utilizzo del contrassegno telematico.

10.2. Documentazione minima da allegare alla denuncia dei lavori relativi a interventi rilevanti o di minore rilevanza

Alla denuncia devono essere allegati i documenti del progetto architettonico e strutturale. Il livello di dettaglio necessario è quello tipico del progetto esecutivo.

Nella seguente tabella viene elencato il contenuto minimo della documentazione da allegare, in relazione alla tipologia di intervento (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: *NC* = nuova costruzione; *AS* = adeguamento sismico, con o senza sopraelevazione; *MS* = miglioramento sismico; *IL* = riparazione o intervento locale; *S* = da allegare sempre; *D* = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento; *N* = non previsto).

Tipo documento		Tipo di intervento				Soggetti firmatari
		NC	AS	MS	IL	
1	Denuncia dei lavori	S	S	S	S	Procuratore digitale
2	Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (se non già ricompresa nella denuncia)	S	S	S	S	Procuratore digitale
3	Procura del committente in favore del procuratore digitale (se non coincidenti)	S	S	S	S	Committente Procuratore digitale
4	Procura dell'appaltatore dei lavori in favore del procuratore digitale (se non coincidenti)	S	S	S	S	Appaltatore dei lavori Procuratore digitale
5	Dichiarazione di accettazione dell'incarico di collaudatore statico	S	S	S	N	Collaudatore statico

6	Asseverazione del progettista strutturale	S	S	S	S	Progettista strutturale Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
7	Scheda sintetica relativa all'intervento	S	S	S	N	Progettista strutturale Progettista strutture prefabbricate in c.a. (ove previsto)
8	Progetto architettonico	S	S	S	S	Progettista architettonico Direttore dei lavori
9	Relazione tecnica illustrativa	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
10	Relazione sui materiali	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
11	Relazione di calcolo, corredata dei tabulati e delle rappresentazioni grafiche del modello strutturale analizzato e dei principali risultati dell'analisi	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
12	Elaborati grafici esecutivi con particolari costruttivi	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
13	Piano di manutenzione della struttura	S	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
14	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	S	S	D	D	Progettista strutturale Direttore dei lavori
15	Relazione geologica	S	S	D	D	Geologo Direttore dei lavori
16	Valutazione della sicurezza (8.3 NTC vigenti)	N	S	S	S	Progettista strutturale Direttore dei lavori
17	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	D	D	D	Progettista strutturale Direttore dei lavori
Nel caso di opere che contengano elementi prefabbricati in c.a., sono inoltre necessari:						
18	Procura dell'esecutore del montaggio degli elementi prefabbricati in favore del procuratore digitale (se non coincidenti)	S	S	S	S	Esecutore del montaggio degli elementi prefabbricati Procuratore digitale
19	Relazione di calcolo degli elementi prefabbricati	S	S	S	D	Progettista strutturale Direttore di stabilimento Direttore dei lavori Direttore del montaggio degli elementi prefabbricati (se diverso dal direttore dei lavori)
20	Elaborati grafici esecutivi dei prefabbricati, compresi i particolari costruttivi	S	S	S	D	Progettista strutturale Direttore di stabilimento Direttore dei lavori Direttore del montaggio degli elementi prefabbricati (se diverso dal direttore dei lavori)

In relazione al contenuto minimo degli elaborati si applica quanto stabilito dal capitolo 10 delle NTC e dal relativo capitolo 10 della Circolare. Inoltre, per quanto riguarda la relazione geologica e la relazione geotecnica, si applica quanto stabilito dai paragrafi 6.2.1 e 6.2.2 delle NTC e dai relativi paragrafi C6.2.1 e C6.2.2 della Circolare.

10.3. Documentazione minima da allegare alla denuncia dei lavori relativi a interventi privi di rilevanza

Nella seguente tabella viene elencato il contenuto minimo della documentazione tecnica da presentare al comune competente per territorio (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento; N = non previsto).

Tipo documento		Necessità	Soggetti firmatari
1	Asseverazione sulla rilevanza dell'intervento e sul rispetto delle NTC (eventualmente ricompresa nella modulistica relativa al titolo abilitativo)	S	Progettista
2	Progetto strutturale costituito almeno da elaborati grafici e relazione tecnica, secondo quanto previsto dalle NTC	S	Progettista Direttore dei lavori
3	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	D	Progettista Direttore dei lavori
4	Relazione geologica	D	Geologo Direttore dei lavori
5	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Progettista Direttore dei lavori

10.4. Modulistica

I moduli da utilizzare per tutte le istanze e le comunicazioni inerenti ai procedimenti di competenza regionale previsti dalla Legge sono predisposti dalla STRG e sono pubblicati nel sito istituzionale della Regione Marche, all'interno della sezione tematica dedicata alle costruzioni in zone sismiche, oppure sono implementati direttamente nel sistema informativo DOMUS.

11. AUTORIZZAZIONE SISMICA

11.1. Istanza

L'istanza di autorizzazione è presentata contestualmente alla denuncia dei lavori di cui al capitolo 9.

Poiché l'autorizzazione è soggetta all'imposta di bollo, il relativo obbligo è assolto dal richiedente all'atto della presentazione dell'istanza.

11.2. Procedimento

Se dalla verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 9.2 non emergono cause di irricevibilità, la STRC comunica al procuratore digitale e al comune l'avvio del procedimento, ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990.

L'autorizzazione sismica, che può contenere prescrizioni, è rilasciata dal dirigente della STRC o suo sostituto, entro il termine previsto dall'art. 94, comma 2, del D.P.R. 380/2001 decorrente dalla data di presentazione della richiesta.

Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali, l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi della legge 241/1990 art 2 comma 7) per un massimo di 30 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Gli eventuali motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza sono comunicati dal responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990.

Il provvedimento conclusivo, che dispone l'autorizzazione o il diniego, è emanato dal dirigente della STRC per mezzo del sistema informativo DOMUS.

Qualora, durante l'istruttoria, il richiedente presenti un'integrazione volontaria, che aggiunga nuovi elementi o modifichi quanto presentato e quindi richieda ulteriori valutazioni istruttorie, il termine per la conclusione del procedimento è interrotto e riprende a decorrere per intero dalla data di ricevimento di tale integrazione.

12. DEPOSITO DEL PROGETTO

12.1. Istanza

L'istanza di deposito del progetto è presentata contestualmente alla denuncia dei lavori di cui al capitolo 9.

12.2. Attestato di deposito

Se dalla verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 9.2 non emergono cause di irricevibilità, la STRC entro il termine di 30 giorni emette l'attestato di deposito di cui all'articolo 8-bis della Legge, tramite il sistema informativo DOMUS.

12.3. Controllo a campione

Nel mese successivo a quello in cui viene emesso l'attestato di deposito, la STRC estrae il campione da sottoporre a controllo, secondo quanto stabilito dall'art. 8-bis della Legge.

La STRC comunica al procuratore digitale e al comune, tramite il sistema informativo DOMUS, l'avvio del procedimento di controllo a campione e il funzionario responsabile del procedimento.

Il responsabile del procedimento può richiedere agli interessati i chiarimenti necessari, nonché l'eliminazione di eventuali irregolarità e vizi formali e l'integrazione della documentazione presentata. Tale richiesta sospende il procedimento (ai sensi dell'art. 2 comma 7 della legge 241/90) per una sola volta e per un massimo di 30 giorni. Il termine per la conclusione del procedimento riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione integrativa.

Se il progetto estratto è una variante, il controllo riguarda l'intero progetto.

Se durante l'esecuzione del controllo viene presentata una variante, anch'essa è oggetto di controllo. In tal caso, la presentazione della variante interrompe il termine per la conclusione del procedimento di controllo, che ricomincia a decorrere per intero dalla data di emissione dell'attestato di deposito della variante.

Se dal controllo emergono violazioni delle NTC, la STRC informa l'Autorità Giudiziaria ai sensi degli articoli 96 e seguenti del DPR 380/2001.

In caso contrario, la STRC comunica al procuratore digitale e al comune competente per territorio, tramite il sistema informativo DOMUS, la conclusione del procedimento di controllo, da cui non sono emerse violazioni delle NTC. I soggetti coinvolti rimangono in ogni caso pienamente responsabili del rispetto degli obblighi stabiliti dal DPR 380/2001 e dalle NTC, anche per quanto non riscontrabile o riscontrato nell'ambito del controllo eseguito.

12.4. Controlli in cantiere e altri controlli documentali

La STRC può effettuare controlli in cantiere durante tutta la durata dei lavori.

Oltre ai controlli a campione obbligatori di cui al paragrafo 12.3, la STRC ha facoltà di sottoporre a controllo qualsiasi altro progetto depositato, su richiesta dell'Autorità Giudiziaria o d'iniziativa.

13. SOPRAELEVAZIONI

13.1. Ambito di applicazione

Ai sensi dell'art. 90 del DPR 380/2001, si intende per sopraelevazione un incremento dell'altezza di un edificio, di norma con aumento del numero di piani.

L'intervento di sopraelevazione comporta l'obbligo di adeguamento della costruzione.

Le NTC specificano, al paragrafo 8.4.3, che non costituisce sopraelevazione una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta alla realizzazione di cordoli sommitali o a variazioni della copertura che non comportino incrementi di superficie abitabile.

La Circolare, al punto C8.4.3, specifica ulteriormente che non costituisce sopraelevazione una variazione dell'altezza dell'edificio dovuta a variazioni della copertura che non comportino incrementi "significativi" di superficie abitabile (da intendersi come "superficie utile" di cui alla voce n. 14 dell'Allegato A allo schema di regolamento edilizio tipo recepito con legge regionale 8/2018).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, non costituiscono sopraelevazione:

- a) Gli incrementi di altezza dell'edificio dovuti esclusivamente all'aumento dello spessore del solaio di copertura, ad esempio per esigenze di realizzazione di cordoli o coibentazione, purché non superiori a 0,50 m.
- b) La sostituzione parziale o totale del solaio di copertura, eventualmente con modifiche geometriche, inclusa la trasformazione di coperture a falde in coperture piane, a condizione che dalla trasformazione non derivi un aumento della superficie utile del piano sottotetto maggiore del 15%.
- c) L'ampliamento del piano attico senza incrementi di altezza della copertura, fatto salvo quanto previsto al punto a);
- d) L'installazione sulla copertura di elementi quali antenne, canne fumarie, linee vita, pannelli solari termici o fotovoltaici, etc.;
- e) L'installazione sulla copertura piana di pergole ricadenti nel punto B.1.3 dell'elenco degli interventi "privi di rilevanza", di cui al capitolo 7 delle presenti Linee Guida.

13.2. Istanza

L'istanza per l'ottenimento della certificazione prevista dall'art. 90 comma 2 del DPR 380/2001 relativa ad un intervento di sopraelevazione è presentata contestualmente alla denuncia dei lavori di cui al capitolo 9.

Poiché il certificato di idoneità alla sopraelevazione è soggetto all'imposta di bollo, il relativo obbligo è assolto all'atto della presentazione dell'istanza.

13.3. Procedimento

Se l'intervento di sopraelevazione è "rilevante" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici, ai sensi dell'art. 7 comma 3 della Legge l'autorizzazione sismica ha il valore e gli effetti della certificazione prevista dall'art. 90 comma 2 del DPR 380/2001.

Se l'intervento di sopraelevazione è "di minore rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici, a seguito della verifica di ricevibilità di cui al paragrafo 10.2 la STRC comunica al procuratore digitale e al comune, tramite il sistema informativo DOMUS, l'avvio del procedimento per il rilascio del certificato di idoneità alla sopraelevazione e il funzionario responsabile del procedimento.

L'istruttoria viene svolta con modalità analoghe a quelle previste per l'autorizzazione sismica di cui al capitolo 11.

Se l'esito dell'istruttoria è favorevole, la STRC, tramite il sistema informativo DOMUS, emette il certificato di idoneità alla sopraelevazione, che ha anche il valore e gli effetti dell'attestato di deposito di cui al paragrafo 12.2. Altrimenti la STRC, tramite il sistema informativo DOMUS, emette il provvedimento motivato di diniego, previa comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990.

14. VARIANTI AL PROGETTO STRUTTURALE

14.1. Varianti sostanziali e non sostanziali

Ai sensi dell'art. 94-bis comma 2 del DPR 380/2001 e secondo le linee guida di cui al Decreto Ministeriale 30/04/2020 (G.U. n. 124 del 15/05/2020), per distinguere le varianti sostanziali da quelle non sostanziali si si può fare riferimento ai medesimi criteri che distinguono le riparazioni o interventi locali dal miglioramento o adeguamento sismico.

Più in particolare, una variante si può definire non sostanziale se:

- a) interviene solo su singole parti o elementi dell'opera, senza produrre concrete modifiche sui parametri che determinano il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso, quali ad esempio: il periodo fondamentale, il taglio alla base, le caratteristiche di sollecitazione massime sugli elementi strutturali;
- b) riguarda la realizzazione di interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici.

Costituiscono varianti non sostanziali, senza necessità di dimostrazione esplicita del rispetto dei criteri sopra descritti, quelle riconducibili alle seguenti fattispecie:

- N.1) modifica dei particolari esecutivi dei solai, che non implichi il cambio della loro tipologia, delle orditure e della massa;
- N.2) modifica ai fili fissi ed alle quote di interpiano, purché non superiore al 5% dell'interasse rispetto all'elemento strutturale più vicino e comunque non superiore a 0,20 m;
- N.3) modesto spostamento di aperture in pareti di strutture in cemento armato, muratura o legno, senza variazione dimensionale dell'apertura e purché ciò non comporti il disallineamento con le aperture agli altri piani;
- N.4) inserimento, modifica o eliminazione di elementi strutturali secondari, non facenti parte del sistema strutturale sismo-resistente, purché ciò non comporti una variazione della massa sismica di piano maggiore del 5%;
- N.5) realizzazione o modifica di aperture nei solai, che non determinino un'apprezzabile variazione della rigidezza dell'impalcato nel proprio piano;
- N.6) modifica dei collegamenti tra elementi strutturali in acciaio o in legno, purché ciò non comporti modifiche dello schema statico adottato per l'analisi strutturale ed influenzi solo le verifiche dei collegamenti stessi;
- N.7) realizzazione della costruzione in una posizione diversa da quella inizialmente prevista, a condizione che la nuova area di sedime abbia identiche caratteristiche del terreno di fondazione, non presenti nuovi o maggiori elementi di rischio e in ogni caso lo spostamento sia minore di 5 m.

Per contro, sono da considerare varianti sostanziali quelle che modificano in modo significativo il comportamento statico o dinamico della struttura nel suo complesso.

Costituiscono in ogni caso varianti sostanziali quelle che riguardano le seguenti fattispecie:

- S.1) modifica del sistema costruttivo adottato;
- S.2) modifica del tipo di materiale impiegato per la realizzazione del sistema strutturale sismo-resistente;
- S.3) modifica della tipologia delle fondazioni;
- S.4) introduzione di sopraelevazioni, ampliamenti, variazioni del numero dei piani entro o fuori terra;
- S.5) creazione o eliminazione di giunti strutturali;

- S.6) modifica del sistema strutturale sismo-resistente che comporta una variazione del fattore di comportamento q ;
- S.7) variazione della rigidezza nel proprio piano di uno o più solai, tale da comportare la modifica della schematizzazione da piano rigido a deformabile o viceversa;
- S.8) modifiche significative delle dimensioni, delle sezioni, delle armature o della posizione degli elementi strutturali che fanno parte del sistema sismo-resistente;
- S.9) modifiche in aumento della classe d'uso o della vita nominale della costruzione;
- S.10) modifica della tipologia di intervento, secondo la classificazione individuata nel paragrafo 8.4 delle NTC (adeguamento, miglioramento, riparazione o intervento locale).

Ai sensi dell'art. 94-bis comma 2 del DPR 380/2001, le varianti di carattere non sostanziale non sono soggette né all'autorizzazione sismica preventiva né al preavviso scritto. Tali varianti devono essere comunicate prima della conclusione dei lavori, utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, che rilascia automaticamente una ricevuta di avvenuta protocollazione, ferma restando la facoltà di eventuale controllo da parte della STRC.

La non sostanzialità della variante è asseverata dal progettista strutturale e dal direttore dei lavori.

Le istanze relative alle varianti sostanziali sono presentate tramite il sistema informativo DOMUS con modalità analoghe a quelle relative alla denuncia iniziale.

14.2. Documentazione minima da allegare alle varianti relative a interventi rilevanti o di minore rilevanza

In caso di variante, i documenti da allegare sono quelli modificati rispetto al progetto già presentato. Inoltre, sono sempre necessari i seguenti documenti:

- a) in caso di variante sostanziale ad un progetto già inserito nel sistema informativo DOMUS:
 - i. denuncia dei lavori
 - ii. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
 - iii. asseverazione del progettista strutturale
 - iv. scheda sintetica relativa all'intervento
 - v. relazione tecnica illustrativa
- b) in caso di prima variante sostanziale ad un progetto cartaceo (intervento iniziato prima del 01/01/2020):
 - i. denuncia dei lavori
 - ii. dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo
 - iii. procura del committente in favore del procuratore digitale (a meno che i soggetti non coincidano)
 - iv. procura dell'appaltatore in favore del procuratore digitale (a meno che i soggetti non coincidano)
 - v. asseverazione del progettista
 - vi. scheda sintetica relativa all'intervento
 - vii. relazione tecnica illustrativa
- c) in caso di variante non sostanziale:
 - i. relazione tecnica illustrativa
 - ii. asseverazione del progettista strutturale relativa alla non sostanzialità della variante

15. COORDINAMENTO CON ALTRI PROCEDIMENTI

I provvedimenti previsti dalla Legge riguardano esclusivamente il rispetto delle norme per le costruzioni in zone sismiche. Essi prescindendo da ogni altro aspetto, vincolo o requisito incidente sulla effettiva realizzabilità degli interventi e fanno salve le competenze delle altre amministrazioni e delle altre strutture organizzative della Giunta regionale, nonché i diritti dei terzi.

In nessun caso i provvedimenti previsti dalla Legge possono essere considerati assorbenti di altri permessi, autorizzazioni, concessioni o atti d'assenso comunque denominati.

15.1. Coordinamento con i procedimenti amministrativi comunali

I comuni assicurano il coordinamento dei procedimenti amministrativi di propria competenza con i procedimenti previsti dalla Legge, verificando in particolare che:

- a) i lavori relativi ad interventi "rilevanti" e "di minore rilevanza" non inizino in assenza, rispettivamente, dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 della Legge e dell'attestato di deposito di cui all'articolo 8-bis della Legge;
- b) le segnalazioni certificate di agibilità siano corredate dei riferimenti al certificato di collaudo o alla dichiarazione di regolare esecuzione, di cui all'articolo 10 della Legge.
- c) i titoli abilitativi in sanatoria siano rilasciati solo a seguito del corretto espletamento delle procedure previste dagli articoli 12-ter e 12-quater della Legge.

15.2. Coordinamento con procedimenti autorizzativi unici

Nei casi in cui i procedimenti previsti dalla Legge siano connessi a procedimenti autorizzativi unici, il richiedente può, in alternativa:

- a) effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge, secondo le modalità previste dalle presenti Linee Guida e con particolare riferimento alla presentazione dell'istanza e della necessaria documentazione tramite il sistema informativo DOMUS, contestualmente alla presentazione dell'istanza per il procedimento autorizzativo unico;
- b) riservarsi di effettuare gli adempimenti previsti dalla Legge prima dell'inizio dei lavori: in tal caso, il provvedimento autorizzativo unico è rilasciato con la prescrizione di effettuare tali adempimenti prima dell'inizio dei lavori.

16. ESECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI

Nei cantieri, dal giorno di inizio a quello di ultimazione dei lavori, sono conservati, anche con modalità informatiche, i progetti e le relative varianti autorizzate dalla STRC, a disposizione degli incaricati dei controlli e della vigilanza.

Il direttore dei lavori e il collaudatore esercitano le funzioni e ed effettuano gli adempimenti previsti dal DPR 380/2001 e dalle NTC, secondo le modalità previste dalla Legge e dalle presenti Linee Guida.

16.1. Sostituzione dei soggetti coinvolti

Durante l'esecuzione dei lavori, l'eventuale sostituzione del direttore dei lavori, del collaudatore, dell'appaltatore o del committente è comunicata dal procuratore digitale, utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS e la relativa modulistica e specificando lo stato di avanzamento dei lavori.

Comunicazioni di sostituzione dei soggetti coinvolti effettuate da soggetti diversi dal procuratore digitale o con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS (compresa l'eventuale allegazione a varianti progettuali, DRE, RSU o collaudo) sono irricevibili e non producono effetti.

Pertanto il direttore dei lavori, il collaudatore o l'appaltatore, qualora intendano rinunciare all'incarico, debbono informare il committente, per la nomina dei nuovi soggetti secondo la procedura sopra descritta.

16.2. Relazione a Struttura Ultimata (RSU)

Il direttore dei lavori presenta la RSU di cui all'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001 tramite l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, utilizzando l'apposita modulistica e allegando:

- La documentazione prevista dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001;
- La dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (fino a quando non verrà reso possibile l'assolvimento direttamente tramite il sistema informativo DOMUS).

Resta fermo l'obbligo, posto in capo al direttore dei lavori dall'art. 65 comma 8 del DPR 380/2001, di trasmettere la RSU completa di allegati al collaudatore.

La STRC effettua una verifica di ricevibilità di carattere formale, relativa alla correttezza e completezza documentale della RSU e dei relativi allegati, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dal direttore dei lavori sotto la sua personale responsabilità.

Sono cause di irricevibilità della RSU:

- a) La presentazione con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS;
- b) Il riferimento ad un intervento diverso da quello in relazione al quale la RSU è stata presentata;
- c) La mancata sottoscrizione da parte del direttore dei lavori con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- d) La mancanza di dati essenziali;
- e) La mancanza degli allegati previsti dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001 o la manifesta insufficienza o incompletezza di tali allegati, con particolare riferimento ai certificati di prova dei materiali in relazione ai controlli di accettazione minimi previsti dalle NTC;
- f) L'allegazione di certificati privi di firma digitale in corso di validità, a meno che il direttore dei lavori non dichiari che si tratta di copie conformi agli originali in proprio possesso;

- g) L'illeggibilità, in tutto o in parte, della documentazione presentata;
- h) Il mancato utilizzo dell'apposita modulistica;
- i) La presenza, nei documenti presentati, di dati e informazioni contraddittori o incoerenti tra loro.

Se non vengono rilevate cause di irricevibilità, la STRC entro il termine di 30 giorni emette l'attestato di deposito di cui all'articolo 10 comma 1 della Legge, tramite il sistema informativo DOMUS.

Il direttore dei lavori rimane comunque pienamente responsabile della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità, nonché del rispetto sostanziale degli obblighi stabiliti dal DPR 380/2001 e dalle NTC.

16.3. Dichiarazione di regolare esecuzione (DRE)

Nei casi di cui all'articolo 10 comma 3 della Legge (riparazioni e interventi locali su costruzioni esistenti e interventi "privi di rilevanza" nei riguardi della pubblica incolumità ai fini sismici) non sono previsti né la RSU (ai sensi dell'art. 65 comma 8-bis del DPR 380/2001) né il collaudo (ai sensi dell'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001).

In questi casi, a conclusione dell'intervento, il direttore dei lavori presenta la DRE di cui all'art. 67 commi 8-bis e 8-ter del DPR 380/2001 tramite l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, allegando la dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (fino a quando non verrà reso possibile l'assolvimento direttamente tramite il sistema informativo DOMUS).

È facoltà del direttore dei lavori, anche se non obbligatorio, allegare alla DRE la documentazione prevista dall'art. 65 comma 6 del DPR 380/2001 o eventuale altra documentazione.

All'atto della presentazione della DRE, il sistema informativo DOMUS rilascia automaticamente una ricevuta, che indica il numero di protocollo attribuito.

Entro i 30 giorni successivi, la STRC effettua una verifica di ricevibilità di carattere formale, relativa alla correttezza e completezza documentale della DRE, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dal direttore dei lavori sotto la sua personale responsabilità.

Sono cause di irricevibilità della DRE:

- a) La presentazione con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS;
- b) La mancata sottoscrizione da parte del direttore dei lavori con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- c) La mancanza di dati essenziali;
- d) Il riferimento ad un intervento diverso da quello in relazione al quale la DRE è stata presentata.

Se non vengono rilevate cause di irricevibilità, il sistema informativo DOMUS contrassegna l'intervento come concluso, non consentendo ulteriori operazioni.

16.4. Collaudo

Dopo l'emissione dell'attestato di deposito della RSU, il collaudatore, entro 60 giorni, presenta il certificato di collaudo statico tramite di cui all'art. 67 del DPR 380/2001 l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, utilizzando l'apposita modulistica e allegando:

- La dichiarazione relativa all'assolvimento dell'imposta di bollo (fino a quando non verrà reso possibile l'assolvimento direttamente tramite il sistema informativo DOMUS);
- Eventuale documentazione relativa ad accertamenti compiuti dal collaudatore.

All'atto della presentazione del collaudo, il sistema informativo DOMUS rilascia automaticamente una ricevuta, che indica il numero di protocollo attribuito.

Entro i 30 giorni successivi, la STRC effettua una verifica di ricevibilità di carattere formale, relativa alla correttezza e completezza formale del collaudo e degli eventuali allegati, senza entrare nel merito di quanto dichiarato dal collaudatore sotto la sua personale responsabilità.

Sono cause di irricevibilità del collaudo:

- a) La presentazione con modalità diverse dall'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS;
- b) La mancata sottoscrizione da parte del collaudatore con firma digitale valida al momento dell'acquisizione al protocollo regionale;
- c) La mancanza di elementi essenziali;
- d) Il riferimento ad un intervento diverso da quello in relazione al quale il collaudo è stato presentato;
- e) L'inserimento di prescrizioni o condizioni alle quali viene subordinato l'esito del collaudo;
- f) La presentazione del collaudo prima dell'emissione dell'attestato di deposito della RSU.

Il termine di 60 giorni previsto dall'art. 67 comma 5 del DPR 380/2001 viene computato a decorrere dalla data di emissione dell'attestato di deposito della RSU.

Se non vengono rilevate cause di irricevibilità, il sistema informativo DOMUS contrassegna l'intervento come concluso, non consentendo ulteriori operazioni.

Al fine di agevolare l'attività di vigilanza da parte dei comuni e prevenire violazioni dell'articolo 75 del DPR 380/2001, il collaudo parziale previsto dall'articolo 67 comma 6 del DPR 380/2001 è possibile solo in casi eccezionali e adeguatamente motivati, previa valutazione della STRC.

16.5. Consultazione dei documenti relativi all'intervento dopo la sua conclusione

Dopo la conclusione dell'intervento, i soggetti coinvolti possono continuare a visualizzare la relativa documentazione nel sistema informativo DOMUS per un periodo la cui durata è stabilita dalla STRC.

Trascorso tale periodo, per la consultazione è necessario presentare alla STRC una richiesta di accesso ai sensi del Capo V della legge 241/1990.

17. TOLLERANZE COSTRUTTIVE

L'istanza di cui all'articolo 12-bis della Legge è presentata tramite il sistema informativo DOMUS dal tecnico abilitato di cui all'art. 34-bis comma 3-bis del DPR 380/2001, che assume il ruolo di procuratore digitale ai sensi delle presenti Linee Guida.

L'istanza non può riguardare immobili per i quali siano in corso lavori strutturali.

17.1. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza sono allegati:

- a) L'asseverazione inerente alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità e al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera a) della Legge. Tale asseverazione, di norma, è riferita all'intera unità strutturale, così come definita dal paragrafo 8.7.1 delle NTC, a meno che le tolleranze non si riferiscano ad elementi che hanno influenza limitata ad una porzione della struttura. Ai fini di tale valutazione si può fare riferimento ai criteri per l'individuazione degli interventi locali.
- b) Gli elaborati di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera b) della Legge, elencati nella seguente tabella (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento):

	Tipo documento	Necessità	Soggetti firmatari
1	Procura del proprietario dell'immobile in favore del tecnico che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Attuale proprietario dell'immobile Tecnico che presenta l'istanza
2	Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (se non già ricompresa nell'istanza)	S	Tecnico che presenta l'istanza
3	Elaborati grafici atti a individuare e descrivere compiutamente le opere di cui trattasi, dal punto di vista geometrico, strutturale e materico	S	Tecnico che presenta l'istanza
4	Relazione tecnica contenente almeno: descrizione delle opere di cui trattasi, caratteristiche dei materiali e risultati delle eventuali indagini eseguite, esposizione dell'analisi strutturale e delle verifiche svolte	S	Tecnico che presenta l'istanza
5	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Tecnico che presenta l'istanza

17.2. Procedimento

L'istanza ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, entro 30 giorni, l'interessato può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, all'istanza viene assegnato un codice identificativo alfanumerico. Successivamente:

- se l'istanza riguarda un intervento "rilevante" o una sopraelevazione, la STRC comunica l'avvio del procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 1 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 11 delle presenti Linee Guida.
- se l'istanza riguarda un intervento "di minore rilevanza", la STRC emette un attestato di deposito e successivamente esegue un controllo a campione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 2 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 12 delle presenti Linee Guida.

I soggetti coinvolti rimangono pienamente responsabili della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità. In particolare, la STRC non può essere ritenuta responsabile in caso di documenti danneggiati, illeggibili, incompleti o recanti dati e informazioni erronee o non coerenti, nonché nei casi di firme errate, mancanti o apposte da soggetti non idonei.

17.3. Cause di irricevibilità

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti al paragrafo 9.3 delle presenti Linee Guida.

18. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI PARZIALI DIFFORMITA' E VARIAZIONI ESSENZIALI

Per quanto attiene agli aspetti inerenti alla sicurezza strutturale, le procedure previste dall'articolo 12-ter della Legge si applicano in tutti i casi di sanatoria o mantenimento di opere abusive previsti dal DPR 380/2001, eccezion fatta per i casi disciplinati dall'art. 36 del DPR /2001, ai quali si applica il procedimento previsto dall'articolo 12-quater della Legge, e per i casi riconducibili a tolleranze costruttive, ai quali si applica il procedimento previsto dall'articolo 12-bis della Legge.

L'istanza di cui all'articolo 12-ter della Legge è presentata tramite il sistema informativo DOMUS dal tecnico abilitato di cui all'art. 34-bis comma 3-bis del DPR 380/2001, che assume il ruolo di procuratore digitale ai sensi delle presenti Linee Guida.

18.1. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza sono allegati:

- a) L'asseverazione inerente alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità e al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera a) della Legge. Tale asseverazione, di norma, è riferita all'intera unità strutturale, così come definita dal paragrafo 8.7.1 delle NTC, a meno che le violazioni non si riferiscano ad elementi che hanno influenza limitata ad una porzione della struttura. Ai fini di tale valutazione si può fare riferimento ai criteri per l'individuazione degli interventi locali.
- b) Gli elaborati di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera b) della Legge elencati nella seguente tabella (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento):

Tipo documento		Necessità	Soggetti firmatari
1	Procura del proprietario dell'immobile in favore del tecnico che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Attuale proprietario dell'immobile Tecnico che presenta l'istanza
2	Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (se non già ricompresa nell'istanza)	S	Tecnico che presenta l'istanza
3	Elaborati grafici atti a individuare e descrivere compiutamente le opere di cui trattasi, dal punto di vista geometrico, strutturale e materico	S	Tecnico che presenta l'istanza
4	Relazione tecnica contenente almeno: descrizione delle opere di cui trattasi, caratteristiche dei materiali e risultati delle eventuali indagini eseguite, esposizione dell'analisi strutturale e delle verifiche svolte	S	Tecnico che presenta l'istanza
5	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	D	Tecnico che presenta l'istanza
6	Relazione geologica	D	Geologo
7	Relazione a struttura ultimata*	D	Direttore dei Lavori
8	Certificato di collaudo*	D	Collaudatore
9	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Tecnico che presenta l'istanza
*da allegare, in bollo, se non sono mai stati presentati pur essendo necessari			

Solo nel caso in cui sia previsto un intervento conformativo, di cui all'art. 12-ter comma 2 della Legge:			
10	Procura dell'appaltatore dei lavori in favore del tecnico abilitato che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Appaltatore dei lavori Tecnico che presenta l'istanza
11	Progetto strutturale dell'intervento diretto a rimuovere le opere che costituiscono parziali difformità o a rendere tali opere conformi alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza, secondo i contenuti minimi previsti al capitolo 11 delle presenti Linee Guida	S	Tecnico che presenta l'istanza Direttore dei lavori
12	Valutazione della sicurezza rispetto alle norme tecniche attuali (paragrafo 8.3 NTC)	S	Tecnico che presenta l'istanza Direttore dei lavori
13	Relazione geologica	D	Geologo Direttore dei lavori

Nel caso in cui non venga asseverato il rispetto delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, è necessario allegare il progetto dell'intervento conformativo di cui all'art. 12-ter comma 2 della Legge oppure la valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 8.3 NTC, che dimostri che la struttura è già adeguata alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

L'eventuale intervento conformativo può essere eseguito solo dopo la definizione del procedimento penale e previa acquisizione, da parte del proponente, di ogni altra autorizzazione, permesso o titolo abilitativo eventualmente necessario, nel rispetto dei diritti dei terzi.

18.2. Procedimento

L'istanza ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, entro 30 giorni, l'interessato può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, all'istanza viene assegnato un codice identificativo alfanumerico. Successivamente:

- se l'istanza riguarda un intervento "rilevante" o una sopraelevazione, la STRC comunica l'avvio del procedimento di autorizzazione, secondo quanto previsto dall'articolo 12-bis comma 1 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 11 delle presenti Linee Guida.
- se l'istanza riguarda un intervento "di minore rilevanza", la STRC emette un attestato di deposito e successivamente esegue un controllo a campione, secondo quanto previsto

dall'articolo 12-bis comma 2 della Legge. Si applicano, in quanto compatibili, le procedure previste dal capitolo 12 delle presenti Linee Guida.

I soggetti coinvolti rimangono pienamente responsabili della completezza e correttezza della documentazione presentata, anche in caso di mancata rilevazione di una o più cause di irricevibilità. In particolare, la STRC non può essere ritenuta responsabile in caso di documenti danneggiati, illeggibili, incompleti o recanti dati e informazioni erranee o non coerenti, nonché nei casi di firme errate, mancanti o apposte da soggetti non idonei.

18.3. Cause di irricevibilità

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti al paragrafo 9.3 delle presenti Linee Guida.

18.4. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

Ai sensi dell'articolo 96 del DPR 380/2001 e dell'articolo 13 comma 2-ter della Legge, la STRC comunica mensilmente all'Autorità Giudiziaria le violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche in relazioni alle quali, nel mese precedente, sono state presentate istanze di accertamento di conformità ai sensi dell'articolo 12-ter della legge.

In relazione alle istanze concernenti interventi "di minore rilevanza" che non sono risultate incluse nel campione estratto per il controllo, viene trasmessa all'Autorità Giudiziaria l'asseverazione del tecnico abilitato, allegando l'eventuale verbale di accertamento del comune, se disponibile.

In relazione alle istanze concernenti:

- interventi "di minore rilevanza" che sono risultate incluse nel campione estratto per il controllo
- interventi "rilevanti"
- sopraelevazioni

viene trasmesso all'Autorità Giudiziaria, oltre all'asseverazione del tecnico abilitato e all'eventuale il verbale di accertamento del comune, anche l'esito del controllo di merito eseguito dalla STRC. Tale controllo riguarda anche l'eventuale progetto di intervento conformativo, laddove presente.

Le valutazioni della STRC riguardano esclusivamente l'ambito della sicurezza strutturale; sono fatte salve le competenze delle altre amministrazioni, nonché i diritti dei terzi.

19. ACCERTAMENTO DI CONFORMITA' NELLE IPOTESI DI ASSENZA DI TITOLO O TOTALE DIFFORMITA'

Il procedimento previsto dall'articolo 12-quater della Legge si applica nei casi previsti dall'art. 36 del DPR 380/2001 (assenza di permesso di costruire o totale difformità).

L'istanza di controllo cui all'articolo 12-quater della Legge è presentata tramite il sistema informativo DOMUS dal tecnico abilitato che assume il ruolo di procuratore digitale ai sensi delle presenti Linee Guida.

19.1. Documentazione da allegare all'istanza

All'istanza sono allegati:

- c) L'asseverazione inerente alla rilevanza dell'intervento nei riguardi della pubblica incolumità e al rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, di cui all'articolo 12-quater comma 1 lettera a) della Legge. Tale asseverazione è riferita all'intera unità strutturale.
- d) Gli elaborati di cui all'articolo 12-bis comma 4 lettera b) della Legge elencati nella seguente tabella (significato delle abbreviazioni utilizzate in tabella: S = da allegare sempre; D = da allegare solo quando necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento):

Tipo documento		Necessità	Soggetti firmatari
1	Procura del proprietario dell'immobile in favore del tecnico che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Attuale proprietario dell'immobile Tecnico che presenta l'istanza
2	Dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo (se non già ricompresa nell'istanza)	S	Tecnico che presenta l'istanza
3	Elaborati grafici atti a individuare e descrivere compiutamente le opere di cui trattasi, dal punto di vista geometrico, strutturale e materico	S	Tecnico che presenta l'istanza
4	Relazione tecnica contenente almeno: descrizione delle opere di cui trattasi, caratteristiche dei materiali e risultati delle eventuali indagini eseguite, esposizione dell'analisi strutturale e delle verifiche svolte	S	Tecnico che presenta l'istanza
5	Relazione geotecnica e sulle fondazioni	S	Tecnico che presenta l'istanza
6	Relazione geologica	S	Geologo
7	Relazione a struttura ultimata*	D	Direttore dei lavori
8	Certificato di collaudo*	D	Collaudatore
9	Altri documenti eventualmente ritenuti necessari	D	Tecnico che presenta l'istanza
<i>*da allegare, in bollo, se non sono mai stati presentati pur essendo necessari</i>			
Solo nel caso in cui sia previsto un intervento conformativo, di cui all'art. 12-quater comma 2 della Legge:			
10	Procura dell'appaltatore dei lavori in favore del tecnico abilitato che presenta l'istanza (se non coincidenti)	S	Appaltatore dei lavori Tecnico che presenta l'istanza
11	Progetto strutturale dell'intervento diretto a rimuovere le opere che costituiscono parziali difformità o a rendere tali opere conformi alle NTC vigenti al momento della	S	Tecnico che presenta l'istanza Direttore dei lavori

	presentazione dell'istanza, secondo i contenuti minimi previsti al capitolo 11 delle presenti Linee Guida		
12	Valutazione della sicurezza rispetto alle norme tecniche attuali (paragrafo 8.3 NTC)	S	Tecnico che presenta l'istanza Direttore dei lavori
13	Relazione geologica	D	Geologo Direttore dei lavori

Nel caso in cui non venga asseverato il rispetto delle norme tecniche vigenti al momento della realizzazione dell'intervento, è necessario allegare il progetto dell'intervento conformativo di cui all'art. 12-quater comma 2 della Legge oppure la valutazione della sicurezza di cui al paragrafo 8.3 NTC, che dimostri che la struttura è già adeguata alle NTC vigenti al momento della presentazione dell'istanza.

L'eventuale intervento conformativo può essere eseguito solo dopo la definizione del procedimento penale e previa acquisizione, da parte del proponente, di ogni altra autorizzazione, permesso o titolo abilitativo eventualmente necessario, nel rispetto dei diritti dei terzi.

19.2. Procedimento

L'istanza ed i relativi allegati sono soggetti a verifica di ricevibilità, allo scopo di limitare l'acquisizione di documentazione gravemente carente.

La verifica viene effettuata:

- in parte, automaticamente dal sistema informativo DOMUS, che non consente l'invio delle istanze carenti di alcuni elementi essenziali;
- in parte, dal personale della STRC, tramite esame sommario della documentazione sotto il profilo formale.

Se dalla verifica emerge una causa di irricevibilità, la STRC tramite il sistema informativo DOMUS emette un provvedimento negativo semplificato, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della legge 241/1990.

In tal caso, entro 30 giorni, l'interessato può ripresentare l'istanza corretta e completa avvalendosi dell'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, senza pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo sull'istanza). Decorso il termine di 30 giorni, la presentazione di una nuova istanza è soggetta al pagamento del contributo istruttorio.

Se dalla verifica non emergono cause di irricevibilità, all'istanza viene assegnato un codice identificativo alfanumerico. Successivamente, la STRC controlla la documentazione presentata, secondo criteri e modalità analoghi a quelli previsti dall'articolo 8 della Legge.

L'esito del controllo viene comunicato al comune competente per territorio. In caso di esito favorevole, esso assolve anche agli obblighi di cui agli articoli 8 e 8-bis della Legge relativi all'eventuale progetto di intervento conformativo.

19.3. Cause di irricevibilità

Si applicano, in quanto compatibili, i criteri stabiliti al paragrafo 9.3 delle presenti Linee Guida.

19.4. Segnalazione all'Autorità Giudiziaria

Ai sensi dell'articolo 96 del DPR 380/2001 e dell'articolo 13 comma 2-ter della Legge, la STRC comunica mensilmente all'Autorità Giudiziaria le violazioni delle norme per le costruzioni in zone sismiche in relazioni alle quali, nel mese precedente, sono state presentate istanze di controllo ai sensi dell'articolo 12-quater della Legge.

La STRC trasmette all'Autorità Giudiziaria, oltre all'asseverazione del tecnico abilitato e all'eventuale il verbale di accertamento del comune, anche l'esito del controllo di merito eseguito. Tale controllo riguarda anche l'eventuale progetto di intervento conformativo, laddove presente.

Le valutazioni della STRC riguardano esclusivamente l'ambito della sicurezza strutturale; sono fatte salve le competenze delle altre amministrazioni, nonché i diritti dei terzi.

20. CONTRIBUTO ISTRUTTORIO

Secondo quanto stabilito dall'art. 14 della Legge, ai fini della presentazione delle istanze relative ai procedimenti di cui agli articoli 8, b-bis, 12-bis, 12-ter e 12-quater della Legge, è corrisposto da parte del richiedente un contributo, con le seguenti eccezioni:

- a) progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi, salva l'ipotesi in cui tale onere risulti compreso negli eventuali finanziamenti previsti dalla normativa statale emanata a seguito di pubbliche calamità;
- b) opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni, opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito;
- c) altri casi eventualmente stabiliti dalla Giunta regionale.

20.1. Importi dovuti

Gli importi del contributo, in relazione ai vari procedimenti, sono esposti nella tabella seguente.

Per quanto riguarda i procedimenti contraddistinti in tabella dai numeri 1, 2 e 3, il contributo è dovuto per la presentazione della denuncia iniziale e di ciascuna eventuale successiva variante sostanziale.

Per quanto riguarda il procedimento contraddistinto in tabella dal numero 4, il contributo è dovuto per la presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda i procedimenti contraddistinti in tabella dai numeri 5 e 6, il contributo è dovuto per la presentazione dell'istanza e, qualora sia prevista l'esecuzione di un intervento conformativo, per ciascuna eventuale variante sostanziale al progetto di tale intervento.

Procedimento		Importo del contributo
1.	Denuncia di lavori relativi a interventi di minore rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità (art. 8-bis della Legge) e relative varianti sostanziali	€ 40,00
2.	Denuncia di lavori relativi a interventi rilevanti nei riguardi della pubblica incolumità (art. 8 della Legge) e relative varianti sostanziali	€ 120,00
3.	Denuncia di lavori relativi ad adeguamento alle norme tecniche per le costruzioni connessi a condoni edilizi	€ 500,00
4.	Istanze relative a tolleranze costruttive (art. 12-bis della Legge)	€ 500,00
5.	Istanze relative all'accertamento di conformità nelle ipotesi di parziali difformità e di variazioni essenziali (art. 12-ter della Legge)	€ 500,00
6.	Istanze relative all'accertamento di conformità nelle ipotesi di assenza di titolo o totale difformità (art. 12-quater della Legge)	€ 500,00

ESENZIONI (art. 14 comma 3 della Legge)

7.	Opere pubbliche di competenza delle pubbliche amministrazioni	€ -
8.	Opere realizzate da privati e donate ad enti pubblici o concesse ai medesimi in comodato gratuito	€ -
9.	Progetti riferiti ad interventi da realizzare a seguito di eventi calamitosi	€ -

20.2. Procedure e modalità di versamento del contributo

Durante la compilazione dell'istanza, il sistema informativo DOMUS consente di effettuare il pagamento on line, tramite collegamento ai servizi MPay/PagoPA, oppure di scaricare un modulo di

pagamento, tramite il quale è possibile saldare l'importo presso un qualsiasi prestatore di servizi di pagamento (banca, ufficio postale etc.).

Il sistema informativo DOMUS consente l'invio dell'istanza solo a seguito della verifica dell'avvenuto pagamento.

Non è ammissibile il pagamento del contributo con metodi diversi da quelli sopra descritti e disponibili nel sistema informativo DOMUS.

Se un'istanza risultata irricevibile viene ripresentata entro 30 giorni utilizzando l'apposita funzionalità del sistema informativo DOMUS, non è necessario pagare nuovamente il contributo istruttorio (è sempre dovuta, invece, l'imposta di bollo).

I casi di esenzione devono essere supportati da adeguata documentazione allegata all'istanza.

21. INTERVENTI INIZIATI PRIMA DEL 01/01/2020 E NON ANCORA CONCLUSI

A partire dal 01/01/2020, tutte le denunce dei lavori di competenza regionale per interventi disciplinati dalla Legge sono state acquisite tramite il sistema informativo regionale DOMUS.

Prima del 01/01/2020, le denunce dei lavori e i relativi progetti venivano acquisiti in formato cartaceo.

21.1. Varianti

Le varianti ai progetti presentati prima del 01/01/2020 (in formato cartaceo) debbono essere presentate:

- tramite il sistema informativo DOMUS, se si tratta di varianti sostanziali;
- tramite l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche o tramite posta elettronica certificata, se si tratta di varianti non sostanziali (che devono in ogni caso essere presentate prima della RSU o DRE).

21.2. Modifica dei soggetti coinvolti

La modifica dei soggetti coinvolti, in relazione agli interventi iniziati prima del 01/01/2020, deve essere richiesta tramite l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche o tramite posta elettronica certificata.

21.3. Adempimenti connessi alla conclusione dei lavori

Nel caso in cui sia stata presentata una variante sostanziale tramite il sistema informativo DOMUS:

- il Direttore dei Lavori presenta la RSU o la DRE tramite il sistema informativo DOMUS;
- il collaudatore presenta il certificato di collaudo tramite il sistema informativo DOMUS.

In assenza di varianti sostanziali presentate tramite il sistema informativo DOMUS:

- il Direttore dei Lavori presenta la RSU o la DRE, in formato elettronico, utilizzando l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche;
- il collaudatore presenta il certificato di collaudo, in formato elettronico, utilizzando l'apposito servizio informatico accessibile dalla sezione del sito istituzionale dedicata alle costruzioni in zone sismiche.

22. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Eventuali ulteriori disposizioni, necessarie per l'attuazione della Legge nel rispetto delle presenti Linee Guida, sono stabilite dal dirigente della STRC con proprio atto.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1397

DGR n. 1951/2024. Aggiornamento delle linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare le linee di indirizzo per il sistema regionale degli standard per la progettazione e realizzazione dei percorsi di formazione professionale, contenute nell'allegato che sostituisce le precedenti linee guida approvate con D.G.R. n. 1951/2024;
2. Di disporre che le attività formative che risultano approvate – finanziate o autorizzate – alla data di approvazione del presente atto, o in fase di valutazione in relazione ad avvisi già emessi, sono portate a conclusione sulla base degli standard in riferimento ai quali sono state presentate.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1398

Modifica DGR 852/2024 recante approvazione Piano regionale degli interventi di politica attiva del lavoro con utilizzo delle risorse di cui all'articolo 44, comma 6-bis del Decreto legislativo 14/09/2015 n. 148 – Aggiornamento scheda n. 3 "Over 60: invecchiamento attivo e accompagnamento alla pensione"

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare la modifica alla DGR n. 852 del 04/06/2024 recante "Piano regionale degli interventi di politica attiva del lavoro con utilizzo delle risorse di cui all'articolo 44, comma 6-bis del Decreto legislativo 14/09/2015 n. 148", aggiornando la scheda n. 3: "Over 60: invecchiamento attivo e accompagnamento alla pensione", nella formulazione di cui all'allegato A, parte integrante del presente atto.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1399

Approvazione del Programma annuale degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) di parte corrente anno 2025 di cui all'art.1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021 n. 234

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare il Programma Annuale degli interventi da finanziare con le risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di parte corrente 2025, di cui all'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto, che contiene l'elenco degli eventi e delle azioni di promozione individuati in coerenza con i requisiti previsti dal D.M. prot. 178990/25 del 05/06/2025;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Turismo, Cooperazione territoriale europea e cooperazione allo sviluppo a trasmettere il programma annuale degli interventi da finanziare con le risorse del Funt di parte corrente 2025, corredato dalle schede tecniche di dettaglio per ciascuna iniziativa, al Ministero del Turismo per la relativa approvazione e la successiva concessione delle risorse.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1400

Approvazione dei criteri di programmazione delle risorse stanziati con l'articolo 15 della L.R. 21/25 a completamento del 'Progetto strategico per il turismo finalizzato a incentivare lo sviluppo e ad attenuare la crisi derivante dagli effetti della pandemia covid', di cui alla DGR 538 del 17/04/2025, del Programma Borghi di cui alla DGR 890/2025 e del Programma annuale delle pro-loco di cui alla LR. 3/25

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di destinare risorse pari ad euro 1.289.908,50, come di seguito specificato:
 - o € 1.209.908,50 alla liquidazione di parte dei progetti 2025 presentati a valere sul bando accoglienza 2023, sul bando bando accoglienza 2024 e sul bando Otim mediante trasferimento di impegni precedentemente assunti dai capitoli 2070110023, 2070110033, 2070110042 e 2070110589 ai capitoli 20701100631, 2070110632, 2070110633, 2070110636, ridestinando eventuali economie all'attuazione della misura 1 del 'Progetto strategico per il turismo finalizzato a incentivare lo sviluppo e ad attenuare la crisi derivante dagli effetti della pandemia covid, di cui alla DGR 538 del 17/04/2025;
 - o di destinare risorse pari ad euro 80.000,00 alla liquidazione dei contributi assegnati alle associazioni di valorizzazione dei borghi certificati di cui al programma annuale borghi 2025 mediante trasferimento di impegni precedentemente assunti pari ad dal capitolo 2070110391 al capitolo 2070110635;
- di autorizzare il Dirigente del settore a provvedere

mediante decreto al trasferimento degli impegni di cui al punto precedente;

- di sostenere per ulteriori € 100.000,00 l'attività di animazione territoriale svolta dalle pro-loco ai sensi della L.R. 3/2025, secondo criteri e modalità che verranno individuati in sede di Programma Annuale 2025;
- di destinare risorse pari a € 5.000.000,00, a valere sulla la L.R. 29/23 (Legge Borghi), annualità 2025, allo scorrimento della graduatoria 'Borgo Accogliente' approvata con DDS/TURI n. 404 del 30/12/2024
- di utilizzare la graduatoria del Bando "Borgo Accogliente" per individuare gli interventi da inserire nel Programma annuale Funt 2025 capitale da proporre al Ministero del Turismo, nonché quelli da presentare ai sensi dell'Avviso di manifestazione di interesse per la presentazione di richieste di contributo a valere sulle risorse del Fondo Unico Nazionale per il Turismo di conto capitale, disponibili sul capitolo 7115 in conto residui di lettera f) e di autorizzare il Dirigente del Settore a predisporre il Programma annuale Funt 2025 da trasmettere al Ministero;
- di attestare che la copertura finanziaria degli oneri di cui al presente atto è pari ad € 6.389.908,50 ed è garantito dalla disponibilità posta a carico del Bilancio 2025/2027 annualità 2025 sui seguenti capitoli:

2070110622	5.000.000,00
2070110619	100.000,00
2070110631	632.628,30
2070110632	235.371,70
2070110633	311.908,50
2070110635	80.000,00
2070110636	30.000,00
TOT	6.389.908,50

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall'atto e dall'assegnazione originaria, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D. lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1401

Proroga del termine di presentazione della relazione finale di rendicontazione della DGR n.1288/2023 “Attuazione DA 53/2023 – Criteri di ripartizione e di gestione delle risorse economiche del Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (DT) Annualità 2023 – 2025”

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di prorogare il termine per la presentazione della relazione conclusiva di rendicontazione, stabilito dalla DGR n.1288/2023, previsto al 1° gennaio 2026, inerente le attività svolte nel triennio 2023 – 2025 per l’attuazione del Piano Regionale integrato per il contrasto, la prevenzione e la riduzione del rischio da Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) e da nuove tecnologie e social network (DT);
- Di modificare, di conseguenza, il punto 10, dell’Allegato 2, della DGR n.1288/2023, come di seguito indicato: “A seguito di presentazione del rendiconto per le attività svolte nel triennio 2023-2025 e della relazione conclusiva della programmazione triennale GAP/DT contenente la relazione finale di ciascun progetto attuativo, da presentarsi entro il 30/06/2027, sarà liquidato il saldo delle tre annualità”.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1402

Riclassificazione sanitaria delle zone di produzione/stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n.627; revoca della Deliberazione di Giunta del 4 giugno 2024, n. 857

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di classificare le zone di produzione e di stabulazione dei molluschi bivalvi vivi ai sensi del Regolamento UE del 15 marzo 2019, n. 627, così come indicato negli allegati al presente atto che ne sono parte integrante e sostanziale:

- A: zone di produzione di tipo A in cui è consentita la raccolta e l’utilizzo per il consumo umano diretto e zone di stabulazione di tipo A;
 - B: zone di produzione di tipo B nelle quali è consentita la raccolta e l’utilizzo per il consumo umano previo trattamento in un centro di depurazione o previa stabulazione;
 - C: zone di produzione stagionali;
 - D: algoritmi relativi al processo decisionale di definizione della classificazione delle zone di produzione;
 - E: zone vietate alla raccolta;
 - F: rappresentazione grafica delle zone di produzione;
2. Di stabilire che nelle zone di cui all’allegato C venga applicata, ai fini del monitoraggio, una frequenza di campionamento con cadenza quindicinale nei periodi indicati per ciascuna zona;
 3. Di stabilire che l’allevamento identificato con codice aziendale 042MC084 e classificato come zona di produzione di classe A con decreto del Dirigente del Settore Prevenzione Veterinaria e Sicurezza Alimentare n.71 del 18 giugno 2025 mantiene la sua efficacia ai sensi classificazione di cui al presente atto;
 4. Di revocare la Deliberazione della Giunta regionale del 4 giugno 2024, n. 857.

AVVISO

L’allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1403

Aggiornamento delle tariffe relative alle Residenze protette per anziani non autosufficienti (R3) e per persone con demenze (R3D). Modifica alle DD.GG.RR. n. 1331/2014 e n. 1950/2023

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di aggiornare le tariffe, di cui all’allegato C della D.G.R. n. 1331/2014, sia per la quota sanitaria che per la compartecipazione utente/comune, relative alle Residenze Protette per Anziani, setting assistenziali R3 e R3D, modificando altresì la D.G.R. n. 1950/2023, a far data dal 1 luglio 2025 come da tabella 1 di seguito riportata:

Tabella 1 - Incremento tariffario della quota sanitaria e della relativa quota di compartecipazione

Denominazione livello assistenziale e codice R.R. 1/2018	Quota SSR attuale (€) DGR 1950/2023	Quota SSR aggiornata (€)	Quota compartecipazione utente/comune attuale (€) DGR 1950/2023	Quota compartecipazione utente/comune aggiornata (€)	Quota complessiva attuale (€)	Quota complessiva aggiornata (€)
Residenza Protetta per Anziani non autosufficienti (R3)	37,70 €	40,57 €	37,70 €	40,57 €	75,40 €	81,14 €
Residenza Protetta per persone con demenze (R3D)	50,63 €	54,48 €	50,63 €	54,48 €	101,26 €	108,96 €

- di approvare le indicazioni tecnico-gestionali di cui all'Allegato A in merito alla sottoscrizione della nuova convenzione con gli Enti Gestori coinvolti, al fine dell'applicazione dell'aggiornamento tariffario di cui alla presente deliberazione;

- che l'onere derivante dal presente atto è a carico, per l'annualità 2025, delle disponibilità del bilancio regionale 2025-2027, iscritte sul capitolo di spesa 2130111315 per l'importo di € 2.463.500,00, e, per le annualità successive, delle risorse annualmente assegnate alle Aziende Sanitarie Territoriali.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1404

Legge Regionale 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" - approvazione della "Scheda tipo per il censimento del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale" ai sensi dell'art. 24 comma 7.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare la "Scheda tipo per il censimento del patrimonio edilizio esistente nel territorio rurale" ai sensi dell'art. 24 comma 7 della L.R. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" riportata nell'Allegato A.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1405

Legge Regionale 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" art. 7, c. 7 - Approvazione Atto di Indirizzo n. 1 - contenuti minimi, elaborati e prime regole tecniche di elaborazione dei quadri conoscitivi (QC) dei piani urbanistici generali (PUG)".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

Di approvare l'Atto di indirizzo n. 1 ai sensi del comma 7 dell'art. 7 della legge regionale 30 novembre 2023, n. 19 "Norme della pianificazione per il governo del territorio" - contenuti minimi, elaborati e prime regole tecniche di elaborazione dei quadri conoscitivi (QC) dei piani urbanistici generali (PUG)" riportato nell'Allegato A.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1406

Approvazione dell'atto di indirizzo sulle modalità di istituzione e funzionamento delle

Commissioni locali per il paesaggio ai sensi del comma 10 dell'art. 29, della L.R. 19/2023 "Norme della pianificazione per il governo del territorio".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

di approvare l'atto di indirizzo sulle modalità di istituzione e funzionamento delle Commissioni locali per il paesaggio ai sensi del comma 10 dell'art. 29 della L.R. 19/2023 di cui all'Allegato A.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1407

Dichiarazione di notevole interesse pubblico, ai fini paesaggistici, dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri", sita nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino (PU), ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004 – Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – Approvazione.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, ai sensi dell'art. 136, comma 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004, la Dichiarazione di notevole interesse pubblico, a fini paesaggistici, dell'area denominata "Paesaggio collinare di Riceci e Montefabbri", sita nei Comuni di Petriano, Vallefoglia e Urbino (PU), come proposta dalla Commissione Regionale per la Tutela del Paesaggio, composta dagli allegati di seguito elencati:

Allegato 1 - Descrizione dell'area e motivazioni della proposta di vincolo paesaggistico;

Allegato 2 - Disciplina di tutela e valorizzazione;

Allegato A - Tavola di delimitazione dell'area - Planimetria in scala 1:10.000 del perimetro dell'area da vincolare, rappresentata su Carta Tecnica Regionale (CTR);

Allegato B - Tavola di delimitazione dell'area (Rappresentazione per tratti) - Planimetria in scala 1: 10.000 del perimetro dell'area da vincolare, rappresentata su Carta Tecnica Regionale (CTR) - Rappresentazione per tratti;

Allegato C - Tavola di delimitazione dell'area - Planimetria in scala 1:1.000 (base catastale) riferita a quei tratti della perimetrazione per la cui univoca identificazione sono state utilizzate anche indicazioni derivanti da mappali e fogli catastali.

(Tavv. n. 1 - n. 2 - n. 3 - n. 4 - n. 5 - n. 6 - n. 7 - n. 8 - n. 9 - n. 10 - n. 11 - n. 12 - n. 13 - n. 14 - n. 15 - n. 16 - n. 17 - n. 18 - n. 19 - n. 20 - n. 21 - n.22);

- di ottemperare agli obblighi di pubblicazione della dichiarazione di notevole interesse pubblico in oggetto secondo le modalità previste dall'art. 140 del D.lgs. 42/2004.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1408

Approvazione dei criteri e delle modalità di costituzione dell'elenco degli Enti destinatari della delega delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio nonché delle modalità di esercizio del potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle suddette funzioni ai sensi dell'articolo 146 del D. lgs. 42/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare i criteri e le modalità di costituzione dell'elenco degli Enti destinatari della delega delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio nonché le modalità di esercizio del potere di direttiva, vigilanza e controllo sul corretto svolgimento delle suddette funzioni ai sensi dell'art. 146 del D. lgs. 42/2004 di cui all'Allegato A;
2. di dare mandato alla Dirigente del Settore Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia Residenziale Pubblica di provvedere all'attuazione delle disposizioni previste nel presente atto.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1409

L.R. n. 7/1995. Nomina dei componenti regionali del Comitato di Gestione Ambiti territoriali di caccia della Regione Marche.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di nominare, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/95, i rappresentanti regionali in seno ai Comitati di gestione di ciascun ATC così come di seguito indicato:

ATC	NOMINATO
An1	Massimo Maffeo
An1	Luca Stefanini
An2	Stefano Fraboni
An2	Renato Pirani
Ap	Pietro Marinangeli
Ap	Alessandro Cataldi
Fm	Antonio Rosetti
Fm	Diego Tofoni
Mc1	Franco Lardelli
Mc1	Fabrizio Valeri
Mc2	Matteo Salvi
Mc2	Renzo Panicià
Pu1	Daniele Malandrino
Pu1	Gino Giacomini
Pu2	Paolo Topi
Pu2	Federico Talè

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1410

Modifica DGR n. 622 del 28/04/2025 "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare. Disposizioni regionali di attuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari misura PNRR. Individuazione Settore Audit e Controlli di Secondo Livello per lo svolgimento dei controlli" Sostituzione Allegato A.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di modificare la DGR n. 622 del 28/04/2025 di approvazione, in conformità a quanto disposto dal DM n. 413219 del 8 agosto 2023 Sezione X, delle Disposizioni regionali di attuazione delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari della misura PNRR MISSIONE 2 COMPONENTE 1 (M2C1) – Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, sostituendo l'Allegato A con l'Allegato A della presente deliberazione

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1411

Approvazione secondo atto modificativo alla convenzione Rep. 2021/7 per l'intervento denominato "Contributo straordinario per la realizzazione di investimenti infrastrutturali di interesse regionale"

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare il secondo atto modificativo alla convenzione Rep. 2021/7 per l'intervento denominato "Contributo straordinario per la realizzazione di investimenti infrastrutturali di interesse regionale" di cui all'allegato 1, parte integrante del presente atto;

- Di incaricare il Direttore del Dipartimento Infrastrutture e Territorio, o suo delegato a sottoscrivere l'atto di cui all'allegato 1), autorizzandolo ad apportare modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della sottoscrizione.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1412

PR Marche FESR 2021/2027 – Asse 3 – OS 2.8 – Azione 2.8.3 – Intervento 2.8.3.1 Contributi per la realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva – Individuazione della Società RFI quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento di miglioramento dell'accessibilità della fermata ferroviaria di Castelferretti-Falconara Aeroporto.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di finanziare, nell'ambito del Programma Regionale (PR) Marche Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021/2027 – Asse 3 "Mobilità urbana sostenibile", Azione 2.8.3 "Realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva", di cui alle Modalità Attuative del Programma Operativo (MAPO) - Intervento 2.8.3.1 "Contributi per la realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva", per l'importo massimo di € 5.000.000,00 il "Miglioramento dell'accessibilità della fermata ferroviaria di Castelferretti-Falconara Aeroporto";
2. di individuare quale soggetto attuatore per la realizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 1. la Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) con cui verrà stipulato apposito Accordo, da approvare con successivo Atto, nel quale saranno definiti in dettaglio le opere da realizzare, il costo, i termini e le modalità di attuazione;
3. di stabilire che la copertura della spesa verrà garantita, secondo esigibilità, dagli esercizi finanziari futuri e dalle successive leggi di Bilancio, nell'ambito delle

risorse già accertate a valere sui fondi del PR Marche FESR 2021/2027.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1413

Approvazione schema di convenzione tra la Regione Marche e la società Telematic Applications for Synergic Knowledge S.R.L. (Task) per l'affidamento in-house alla stessa società di servizi di adeguamento funzionale e strutturale del sistema informativo regionale del patrimonioculturale (sirpac) (fondo regionale della catalogazione del patrimonio culturale) ai fini della fruizione scientifica - DGR 1521 del 07/10/2024 ss.mm.ii. – Accordo per la Coesione 2021/2027 (FSC – Fondo Sviluppo e Coesione e FdR – Fondo di Rotazione) scheda intervento n. 19

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare lo schema di convenzione, allegato 1) alla presente deliberazione, a farne parte integrante e sostanziale, con la Società Telematic Applications for Synergic Knowledge S.R.L. (Task), C.F. e P.Iva 01369040439, società in house della Regione Marche concernente l'affidamento dei servizi di adeguamento funzionale e strutturale del sistema informativo regionale del patrimonio culturale (sirpac) (fondo regionale della catalogazione del patrimonio culturale) ai fini della fruizione scientifica - DGR 1521 del 07/10/2024 ss.mm.ii. – Accordo per la Coesione 2021/2027 (FSC – Fondo Sviluppo e Coesione e FdR – Fondo di Rotazione) scheda intervento n. 19;
- Di incaricare il Dirigente della Direzione Attività Produttive, Imprese e Cultura alla sottoscrizione della convenzione adottando lo schema contrattuale allegato, autorizzando ad apportare unicamente modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie alla fine della stipula;
- Di demandare, in conformità a quanto disposto nella DGR 184/2018, alla Direzione Attività Produttive, Imprese e Cultura in raccordo con Settore Transizione digitale e informatica il coordinamento, la supervisione e il controllo sull'esecuzione e attuazione della convenzione;

- Di stabilire che l'onere complessivo dei servizi in convenzione pari ad € 392.453,67 (IVA 22% inclusa) trova copertura finanziaria come segue:

CAPITOLO	ANNUALITA'	IMPORTO
2050320054	2025	50.000,00
2050320054	2026	146.226,84
2050320054	2027	196.226,83

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1414

PR Marche FESR 2021/2027 – Asse 3 – OS 2.8 – Azione 2.8.3 – Intervento 2.8.3.1 Contributi per la realizzazione di infrastrutture e nodi di interscambio finalizzati all'incremento della mobilità collettiva – Approvazione criteri e modalità attuative per la concessione contributi ai Comuni per la realizzazione e/o riqualificazione delle fermate del Trasporto Pubblico Locale (TPL) automobilistico di linea.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di dare attuazione all'Intervento 2.8.3.1 del Programma Regionale Marche FESR 2021/2027, per il quale è prevista una dotazione finanziaria di € 8.000.000,00, destinando l'importo di € 3.000.000,00, alla "realizzazione e/o riqualificazione delle fermate del Trasporto Pubblico Locale (TPL) automobilistico di linea" attraverso l'espletamento di Bando pubblico finalizzato alla concessione di contributi da assegnare ai Comuni appartenenti agli ambiti urbani e suburbani del territorio regionale, così come individuati nell'Allegato allo stesso PR Marche, coerentemente con la scheda MAPO, approvata con DGR n.1979/2024 e con le priorità individuate dalle modifiche regolamentari relativamente alle misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto della revisione intermedia (COM (2025) 163 final e COM (2025) 123 final del 01/04/2025);
2. di approvare i "Criteri per la Concessione di contributi ai Comuni per la realizzazione e/o riqualifica-

zione delle fermate del Trasporto Pubblico Locale (TPL) automobilistico di linea e dei nodi di interscambio, al fine di potenziare la mobilità collettiva e migliorare l'accessibilità ai servizi del TPL", di cui l'Allegato A al presente atto;

3. di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 3.000.000,00, è assicurato dai fondi del PR Marche FERSR 2021/2027 e trova copertura, in termini di esigibilità, sul Bilancio 2025-2027, annualità 2026 e 2027, come di seguito dettagliato:

Capitolo	2026	2027
2100620130	€ 1.000.000,00	€ 500.000,00
2100620131	€ 700.000,00	€ 350.000,00
2100620132	€ 300.000,00	€ 150.000,00

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1423

Art. 23, comma 3, L.R. n. 36/2005 "Riordino del sistema regionale delle politiche abitative". Nomina del Presidente dell'ERAP in sostituzione del Presidente dimissionario

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di individuare il dott. Sergio Cinelli quale Presidente dell'ERAP Marche, in sostituzione e fino alla scadenza del mandato del Presidente dimissionario.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1424

L.R. 20 luglio 2023, n.11 “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi” – art. 4. Istituzione della Rete regionale dell’Endometriosi.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di istituire la Rete regionale dell’Endometriosi, di cui all’Allegato A, in attuazione all’art 4 della Legge Regionale 20 luglio 2023, n.11 “Interventi regionali a tutela delle donne affette da endometriosi”;
- di incaricare i Direttori Generali delle AST del SSR ad istituire, con apposito atto, i Comitati Locali della Rete dell’Endometriosi, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto

AVVISO

L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1425

DGR n. 264 del 03.03.2025 - Fondo nazionale per le non autosufficienze (FNA 2022-2024) annualità 2024 - Art. 4 Progetti per la vita indipendente - Criteri di riparto del cofinanziamento regionale.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di incrementare la dotazione finanziaria della DGR n. 264/2025 da destinare all’intervento “Vita Indipendente” di cui all’allegato B della stessa per un importo pari ad € 1.000.000,00 che va ad aggiungersi al cofinanziamento regionale di € 100.000,00 già stanziato con la suddetta deliberazione;
2. di stabilire che le risorse di cui sopra saranno ripartite tra gli Ambiti Territoriali Sociali capofila a livello provinciale n. 6 Comune di Fano - capofila Provincia di Pesaro-Urbino, n. 12 Comune di Falconara Marittima - capofila Provincia di Ancona, n. 16 Unione Montana Monti Azzurri San Ginesio - capofila Pro-

vincia di Macerata, n. 20 Comune di Porto Sant’Elpidio - capofila Provincia di Fermo e n. 23 Unione Comuni Vallata del Tronto - capofila Provincia di Ascoli Piceno, indicati al punto 7 dell’allegato B alla DGR n. 264/2025, sulla base della popolazione residente nelle cinque province della Regione Marche alla data del 01.01.2024 (dati ISTAT), ai quali verrà demandata l’attuazione dell’intervento in questione, secondo le modalità previste nel medesimo allegato B;

3. di stabilire che l’onere complessivo di € 1.000.000,00 fa carico al capitolo 2120210220 del bilancio di previsione 2025/2027 annualità 2025, nell’ambito della disponibilità già attestata con DGR n.1321 del 05.08.2025.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1426

Approvazione schema di convenzione tra Regione Marche e l’Università Politecnica delle Marche per il finanziamento contratti aggiuntivi per la frequenza delle Scuole di specializzazione di area sanitaria presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2023/2024

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare lo schema di convenzione tra Regione Marche e Università Politecnica delle Marche di cui all’allegato A) finalizzata a disciplinare il finanziamento di n. 30 contratti aggiuntivi per l’anno accademico 2023/2024, di cui assegnati n. 18, nelle seguenti specializzazioni:
 - 3 posti in anatomia patologica
 - 1 posto in cardiocirurgia
 - 3 posti in malattie dell’apparato cardiovascolare
 - 3 posti malattie dell’apparato digerente
 - 2 posti malattie dell’apparato respiratorio
 - 1 posto medicina dello sport e dell’esercizio fisico
 - 3 posti medicina emergenza urgenza
 - 1 posto medicina interna
 - 2 posti neurologia
 - 4 posti oftalmologia
 - 1 posto ortopedia e traumatologia

- 1 posto pediatria
 - 2 posti psichiatria
 - 3 posti radiodiagnostica
2. di far fronte all'onere derivante dall'attivazione dei contratti di specializzazione di area medica finanziati con la convenzione di cui al punto 1, con la disponibilità del capitolo 2130710201, sulla base della ripartizione annuale effettuata con legge di bilancio, tenuto della durata dell'obbligazione oltre il triennio di riferimento del bilancio autorizzatorio 2025/2027, come di seguito ripartito:
- Euro 450.000,00 annualità 2025
 - Euro 468.000,00 annualità 2026
 - Euro 468.000,00 annualità 2027
3. di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o suo delegato alla sottoscrizione della convenzione con l'Università Politecnica delle Marche di cui al precedente punto 1;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D.Lgs. 33/2013

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1427

L.R. 18/2025 Capo II - Approvazione criteri e modalità per l'attuazione di misure volte a favorire la liquidità nelle imprese agricole che coltivano la barbabietola da zucchero – Annualità 2025

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare, i criteri e le modalità per l'attuazione di misure per favorire la liquidità nelle imprese agricole che coltivano la barbabietola da zucchero per l'Annualità 2025, contenuti nell'Allegato A della presente deliberazione;
- di stabilire che l'onere derivante dalla presente deliberazione, pari a complessivi € 400.000,00, è posto a carico del capitolo di spesa 2160110407.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

ALLEGATO A



REGIONE MARCHE
DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE

**Sostegno per favorire la liquidità delle imprese che
coltivano la barbabietola da zucchero**

Sommario

1.	Criteri di ammissibilità del sostegno	3
1.1.	<i>Criteri di ammissibilità del richiedente</i>	3
1.2.	<i>Requisiti dell'impresa</i>	3
2.	Tipologie di intervento	3
3.	Importi ammissibili e massimali del sostegno.....	4
3.1.	<i>Regime d'aiuto</i>	4
4.	Dotazione finanziaria	5

1. Criteri di ammissibilità del sostegno

La mancanza di uno dei seguenti requisiti determina l'inammissibilità o la decadenza della domanda.

1.1. Criteri di ammissibilità del richiedente

I soggetti richiedenti al momento della presentazione della domanda debbono:

- 1) essere imprenditori agricoli, singoli o associati, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile,
- 2) avere sede legale o una sede operativa nella Regione Marche;
- 3) coltivare la barbabietola da zucchero nel territorio della Regione Marche, nell'annata agraria 2024/2025.

1.2. Requisiti dell'impresa

Al momento della presentazione della domanda l'impresa deve:

- 1) essere iscritta all'anagrafe delle aziende agricole con posizione debitamente validata (Fascicolo Aziendale);
- 2) avere Partita Iva con codice attività agricola;
- 3) essere iscritta al Registro delle imprese della Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) con codice ATECO agricoli. In caso di più sedi, la sede principale di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve ricadere nelle Marche;
- 4) essere in regola con il versamento dei contributi INPS (DURC – Documento Unico Regolarità Contributiva). Tale requisito sarà oggetto di verifica al momento dell'erogazione del contributo;
- 5) aver stipulato, per l'annata agraria 2024/2025, un contratto di coltivazione della barbabietola da zucchero (per gli ettari dichiarati in domanda) con lo zuccherificio di riferimento;
- 6) con riferimento all'annata agraria 2024/2025, aver acquistato semente certificata, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, per almeno 100.000 semi/ettaro¹;
- 7) aver presentato la Domanda Unica di Pagamento nell'anno 2025 ai sensi del Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 (di seguito Domanda Unica), comprensiva del quadro relativo all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022, all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA), per superfici bieticole situate nel territorio regionale.
- 8) avere mantenuto in normali condizioni la coltura almeno fino alla maturazione piena della radice secondo l'esito dei controlli a campione effettuati da AGEA sulla domanda di cui al punto 7).

2. Tipologie di intervento

L'intervento consiste nel favorire la liquidità aziendale mediante pagamento di un aiuto "una tantum" ad azienda, per far fronte alla esigenza di effettuare ingenti spese per attività che vanno dalle

¹ Vedasi Decreto Direttoriale MASAF 22 maggio 2024, prot. 229362 recante "Modifica del Decreto ministeriale 27 settembre 2023 per quanto concerne i quantitativi minimi per ettaro di sementi certificate per taluni interventi di sostegno accoppiato al reddito del Piano strategico PAC 2023-2027".

lavorazioni di preparazione dei terreni, alla semina, al contrasto dei parassiti, fino alla raccolta del prodotto e del suo trasporto agli zuccherifici.

3. Importi ammissibili e massimali del sostegno

Il sostegno è concesso in forma di contributo forfettario, tenendo conto degli ettari coltivati a barbabietola da zucchero nell'annata agraria 2024/2025 nella Regione Marche, dichiarati in domanda.

Il valore del contributo per ciascun ettaro di coltura sarà calcolato dividendo le risorse disponibili con il totale degli ettari dichiarati dalle imprese che hanno presentato domanda, risultati ammissibili.

Si applicano i seguenti limiti e massimali:

Art 1. il contributo forfettario ad ettaro non potrà comunque essere superiore a 200 euro;

Art 2. gli ettari ammissibili per ciascun richiedente non potranno essere inferiori a 2.

Il numero di ettari ammissibili per ciascun richiedente corrisponde al minor valore tra:

- 1) numero di ettari di barbabietola da zucchero dichiarati in domanda nella Domanda Unica di Pagamento (DUP), annualità 2025, relativamente all'aiuto accoppiato al reddito ai sensi dell'art. 29 del D.M. 660087 del 23 dicembre 2022;
- 2) numero di ettari di barbabietola da zucchero previsti dal contratto di coltivazione con lo zuccherificio di riferimento;
- 3) numero di ettari in base al quantitativo dichiarato di seme utilizzato (superficie ammissibile pari al numero di unità di seme complessivamente acquistato e impiegato. 1 Unità corrisponde a 100.000 semi).

Per la determinazione del contributo concedibile a ciascun richiedente si applica la seguente metodologia:

- A) somma di tutti gli ettari risultati ammissibili tra quelli dichiarati nelle domande presentate dai richiedenti;
- B) calcolo dell'importo forfettario ad ettaro suddividendo le risorse disponibili per il totale degli ettari di cui al punto A), tenendo conto che non potrà essere corrisposto un importo ad ettaro superiore ad € 200 (art. 1 di cui sopra).
- C) determinazione del contributo concedibile a ciascun richiedente moltiplicando l'importo €/ettaro così determinato per il numero di ettari ammissibili per ciascun richiedente.

3.1. Regime d'aiuto

Si applicano le disposizioni di cui al Reg. (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 e ss.mm.ii. relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

L'importo dell'aiuto per ciascun beneficiario sarà determinato tenuto conto del limite massimo di Euro 50.000,00 per "impresa unica" concessi nell'arco di tre anni (intesi come anni fiscali dall'1 gennaio al 31 dicembre dello stesso anno), comprensivo di eventuali altri aiuti de minimis concessi secondo quanto fissato dal Reg. (UE) n. 1408/2013 e successive modifiche e integrazioni.

4. Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria è pari ad € 400.000,00.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1428

Approvazione alla partecipazione della Regione Marche al "PROGETTOARTIGIANATO IN FIERA 2025"

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare la partecipazione della Regione Marche alla manifestazione Artigianato in Fiera anno 2025 – 6/14 dicembre, FieraMilano Rho-Pero;
- l'onere derivante dalla presente deliberazione, fino a un massimo di € **120.000,00** (IVA inclusa) è posto a carico del Bilancio 2025/2027, in termini di esigibilità della spesa come segue: Capitolo 2140110356, importo € 120.000,00, annualità 2025.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1429

Piano triennale (2025-2027) di attività dei quattro ITS Academy della regione Marche, relativo alle nuove aree tecnologiche e alle connesse figure professionali nazionali di riferimento, a valere sul PR Marche FSE+ 2021/2027 - Asse Giovani - OS 4.f. e sul Fondo per l'istruzione tecnologica superiore L. 99/2022 e.f. 2025.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. di approvare il Piano triennale (2025-2027) di attività dei quattro ITS Academy della regione Marche di cui all'Allegato A al presente atto, del quale costituisce parte integrante e sostanziale, per la promozione di attività corsuali ad elevato contenuto tecnico e tecnologico ed attività connesse, in grado di delineare profili professionali di tecnici superiori, nelle rispettive nuove aree tecnologiche, necessari all'apporto di innovazione e crescita alle imprese marchigiane;
2. di stabilire che l'importo complessivo di risorse destinate a tale piano ammonta ad € **11.657.066,53** ed è costituito dalla compartecipazione finanziaria dei seguenti fondi:
 - PR Marche FSE+ 2021/2027, Bilancio 2025/2027, annualità 2025 e 2026, per € **6.148.019,00**;
 - PR Marche FSE+ 2021/2027 per ulteriori € **3.000.000,00**, per incremento risorse OS 4.f. ;
 - Fondo per l'istruzione tecnologica superiore L.99/2022 MIM stanziamento e.f. 2025, per € **1.057.879,53**;
 - Cofinanziamento privato per € **1.451.168,00** da parte delle ITS Academy.
3. di assegnare, quindi, ai quattro ITS Academy marchigiani, la somma complessiva di contributo pubblico pari ad € **10.205.898,53** per le attività di cui all'allegato Piano 2025-2027;
4. di stabilire che la citata somma complessiva di contributo pubblico, pari a € **10.205.898,53** (€ 9.148.019,00 FSE+ € 1.057.879,53 MIM), è disponibile come segue:
 - quanto a € **6.148.019,00**, nel Bilancio regionale 2025/2027, Annualità 2025 e 2026, così come suddivisa con riferimento ai capitoli di spesa individuati nel seguente prospetto:

CAPITOLI		TOTALE (€)	2025 (€)	2026 (€)
2040810032	P.R. FSE+ 2021/2027 - Spese per progetti formativi ITS- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE QUOTA UE 50%	3.074.009,50	1.383.304,28	1.690.705,22
2040810031	P.R.FSE+ 2021/2027- Spese per progetti formativi ITS-TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE QUOTA STATO 35%	2.151.806,65	968.312,99	1.183.493,66
2040810108	P.R.FSE+ 2021/2027- Spese per progetti formativi ITS-TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE QUOTA REGIONE 15% R.A.V.	922.202,85	922.202,85	
TOTALI		6.148.019,00	3.273.820,12	2.874.198,88

- quanto agli ulteriori **€ 3.000.000,00** incrementali, nel Bilancio regionale 2025/2027, Annualità 2025, così come suddivisa con riferimento ai capitoli di spesa individuati nel seguente prospetto:

CAPITOLI		2025 (€)
2040810032	P.R. FSE+ 2021/2027 - Spese per progetti formativi ITS- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE QUOTA UE 50%	1.500.000,00
2040810031	P.R.FSE+ 2021/2027- Spese per progetti formativi ITS- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE QUOTA STATO 35%	1.050.000,00
2040810030	P.R.FSE+ 2021/2027- Spese per progetti formativi ITS- TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE QUOTA REGIONE 15% R.A.V.	450.000,00
TOTALI		3.000.000,00

- quanto infine ad **€ 1.057.879,53**, nel Bilancio regionale 2025/2027, Annualità 2025, così come di seguito indicato:

CAPITOLO		2025 (€)
2040510005	TRASFERIMENTI ALLE FONDAZIONI PER L'ISTRUZIONE E LA FORMAZIONE TECNICA SUPERIORE - RIPARTIZIONE DEL FONDO NAZIONALE	1.057.879,53

- di stabilire che esclusivamente la somma di contributo pubblico a valere sul PR Marche FSE+ 21/27 e pari ad € 9.148.019,00 finanzia n. 32 percorsi biennali - *per un totale potenziale di 800 allievi* - al netto del contributo privato aggiuntivo pari a € 2.462.215,00;
- di stabilire, altresì, che per le attività formative che verranno finanziate a seguito dell'espletamento dello specifico avviso pubblico, l'ammissibilità delle spese decorra a far data dall'adozione del presente atto giuntale;
- di autorizzare il Dirigente del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali a:
 - all'adozione dello specifico avviso PR Marche FSE+ 21/27 per il finanziamento dei suddetti 32 percorsi formativi nel rispetto di quanto previsto dall'allegato A del presente atto;
 - erogare, alle 4 ITS Academy marchigiane, gli importi del Fondo per l'istruzione tecnologica superiore L.99/2022 del MIM stanziamento e.f. 2025, così come previsto dall'allegato A del presente atto;
 - apportare, nei limiti degli importi massimi stabiliti al precedente punto 3, eventuali variazioni all'esigibilità delle risorse al fine di provvedere alla corretta imputazione della spesa, nel rispetto del principio della competenza finanziaria di cui all'art. 3 e all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011.

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, in termini di allocazione nella missione e programma di Bilancio, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e alla codifica SIOPE.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1430

Art. 15, comma 2, Legge n. 93 del 23 marzo 2001. Intesa sullo schema del decreto del Ministero dell'Ambiente "Nuova denominazione e ubicazione delle aree all'interno delle quali sono ricompresi i siti e i beni costituenti il «Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna»".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di esprimere parere favorevole sullo schema di decreto comprensivo di cartografie, allegati al presente atto, circa la “Nuova denominazione e ubicazione delle aree all'interno delle quali sono ricompresi i siti e i beni costituenti il «Parco museo minerario delle miniere di zolfo delle Marche e dell'Emilia Romagna», trasmesso dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) in data 23/01/2024 ai fini dell'intesa prevista ai sensi dell'art. 15 comma 2 della legge 23 marzo 2001 n. 93;
- di dare atto delle intese espresse dagli Enti coinvolti e di seguito indicati:
 - Provincia di Ancona ns. prot. n. 0477210 del 17/04/2025
 - Provincia di Pesaro e Urbino ns. prot. n. 0511154 del 28/04/2025
 - Comune di Pergola ns. prot. n. 0532288 del 30/04/2025
 - Unione montana dell'Esino-Frasassi ns. prot. n. 0532321 del 30/04/2025
 - Comune di Sassoferrato ns. prot. n. 0559571 del 07/05/2025
 - Comune di Arcevia ns. prot. n. 0562549 del 07/05/2025
 - Unione montana Alta Valle del Metauro ns. prot. n. 0562607 del 07/05/2025
 - Comune di Urbino ns. prot. n. 568570 del 08/05/2025
 - Unione dei Comuni Le Terre della Marca Senone ns. prot. n. 0797842 del 19/06/2025;
- di trasmettere il presente atto al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) e a tutti i Soggetti pubblici interessati;
- di trasmettere il presente atto al Ministero della Cultura - Soprintendenza per i Beni Archeologici e Paesaggistici delle Marche;
- di stabilire che, ai sensi della DGR 381/2025, sono demandate alla competenza della Direzione Attività produttive, imprese e cultura, con il supporto e la collaborazione della Direzione Ambiente e risorse idriche, le attività legate alla gestione dell'Ente Parco.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1431
Modifica DGR n. 2001 del 20/12/2024 e ap-

provazione linee guida per la realizzazione dell'intervento Over 60: invecchiamento attivo e accompagnamento alla pensione - DGR 852 04 giugno 2024 s.m.i.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1- di approvare le linee guida per la realizzazione dell'intervento Over 60: invecchiamento attivo e accompagnamento alla pensione – approvato con DGR 852 04 giugno 2024 s.m.i., contenute nell'allegato (Allegato A) della presente deliberazione quale parte integrante del presente atto sostituendo le linee guida approvate con DGR n. 2001 del 20/12/2024;
 - 2- di stabilire che le risorse complessive pari ad € 3.000.000,00 per l'attuazione dell'intervento richiamato in oggetto, sono così ripartite:
 - € 1.200.000,00 destinati alla misura “progetti speciali di inserimento lavorativo attuati ai sensi dell'art. 21 della L.R. 2/2005 per la realizzazione di attività temporanee e/o straordinarie di pubblica utilità, a favore di Enti locali (enti proponenti/soggetti attuatori)”.
 - € 1.800.000,00 destinati alla misura “cantieri di lavoro temporaneo per la realizzazione di attività temporanee e/o straordinarie di pubblica utilità, a favore di Enti locali (enti proponenti/soggetti attuatori), di cui alla Legge 418/1975, finalizzati al riconoscimento dei contributi previdenziali a fini pensionistici”.
 - 4- la copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione dell'intervento di cui al presente atto, pari ad € 3.000.000,00, è garantita in termini di esigibilità della spesa, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n.2001/2024, sul capitolo 2150310060 del Bilancio di Previsione 2025/2027, annualità 2025.
- Correlato capitolo di entrata 1201010600, acc.to n.555/2025 € 9.375.915,50, ord. Incasso 6246/2025.
- 5- di autorizzare il Dirigente del Settore Formazione, servizi per l'impiego e crisi aziendali ad apportare eventuali modifiche all'esigibilità delle risorse, di cui al precedente punto, al fine di procedere alla corretta imputazione della spesa in fase di concessione dei relativi contributi, fermo restando l'importo massimo previsto.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1432

DGR n. 1933/2023 – Aggiornamento delle linee guida del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze e dei Servizi di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare le "Linee guida del Sistema Regionale di Certificazione delle Competenze e dei Servizi di Individuazione Validazione e Certificazione delle competenze", contenute nell'allegato..

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1433

Protocollo d'Intesa per la collaborazione istituzionale tra Regione Marche ed il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro. Rinnovo.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare il Protocollo d'intesa per la collaborazione istituzionale tra Regione Marche ed il Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, il cui schema viene allegato al presente atto;
- Di dare mandato al Presidente della Giunta alla sottoscrizione del citato Protocollo d'Intesa autorizzandolo ad apportare allo stesso le modifiche non sostanziali che si dovessero rendere necessarie ai fini della stipula.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1434

"Approvazione Programma annuale Cultura 2025 – II stralcio"

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di approvare il Programma annuale cultura 2025 – II stralcio" di cui all'Allegato A;
- Che la copertura degli interventi di cui al presente documento per complessivi € 384.122,00, è assicurata in termini di esigibilità della spesa dai capitoli indicati nell'Allegato A a carico del Bilancio 2025/2027, annualità 2025, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato, di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e/o siope, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1324 del 05/08/2025.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1435

Approvazione dello schema di accordo per il riordino del trasporto pubblico e la sperimentazione di soluzioni innovative di mobilità nel territorio della bassa valle del Foglia.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- di approvare lo schema di "Accordo per il riordino del trasporto pubblico e la sperimentazione di soluzioni innovative di mobilità nel territorio della bassa valle del Foglia" da stipularsi tra la Regione Marche e Unione dei Comuni Pian del Bruscolo. (Allegato A);
- di autorizzare il Presidente della Giunta Regionale, o persona da lui delegata, alla stipula dell'accordo di cui al punto precedente, con facoltà di apportarvi le

modifiche non sostanziali che in sede di sottoscrizione si rendessero opportune o necessarie.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1436

Legge 121/2024 - Decreto Dipartimentale del MIM n. 1282 del 3/6/2025 – Approvazione dei criteri per la formazione di un avviso finalizzato all'acquisizione della candidatura per il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) di interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione dei campus di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge n. 144/2022.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di avviare, in attuazione del DM 1282 del 03/06/2025, una procedura di avviso pubblico volta all'acquisizione di una candidatura per il finanziamento della progettazione di fattibilità tecnico-economica (PFTE) di interventi infrastrutturali correlati alla realizzazione dei campus, di cui all'articolo 25-bis, comma 3, del decreto-legge n. 144/2022;
2. Di approvare i criteri per la selezione della proposta da candidare, di cui all'allegato A alla presente deliberazione;
3. Di dare mandato al Settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica di predisporre gli atti e le attività necessarie per selezionare il progetto da candidare e provvedere alla successiva trasmissione al Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del D. Lgs. 33/2013.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1437

Approvazione del "Atto integrativo del protocollo di azione di vigilanza collaborativa con

la Regione Marche e con la Stazione unica appaltante della Regione Marche".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. DI APPROVARE lo schema di "Atto integrativo del protocollo di azione di vigilanza collaborativa con la Regione Marche e con la Stazione unica appaltante della Regione Marche", di cui all'allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
2. DI DARE MANDATO al Presidente o suo delegato, alla sottoscrizione del Protocollo di cui al punto 1 e di apportare le modifiche non sostanziali del testo che si rendessero necessarie ai fini della stipula.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1438

Legge n. 160 del 27 dicembre 2019 art. 1 comma 14 - Fondo per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria e per interventi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico – Approvazione dello schema di Accordo tra Regione Marche e Ministero della Salute.

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- 1) di approvare lo "schema di accordo ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90 tra il Ministero della Salute - Direzione Generale della programmazione sanitaria- e la Regione Marche per la disciplina delle modalità di erogazione del fondo per il finanziamento di interventi di edilizia sanitaria e per interventi di sostenibilità ambientale ed efficientamento energetico previsto dall'art. 1, comma 14 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019" di cui all'allegato A, parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il dirigente del Settore Edilizia Sanitaria, Ospedaliera e Scolastica alla sottoscrizione dell'atto di cui al punto 1) con facoltà di apportare tutte le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie ai fini della stipula.

AVVISO

L'allegato è consultabile nel sito:

www.norme.marche.it

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1439

L.R. n. 17/2008; L.R. n. 9/2006. Adesione della Regione Marche alla costituenda "Associazione Vie e Cammini di Francesco".

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

- Di aderire, in qualità di socio, ai sensi della L.R. n. 17 del 26/06/2008 "Adesione della Regione ad enti, fondazioni, associazioni, comitati ed altri organismi", alla costituenda "Associazione Vie e Cammini di Francesco", codice fiscale 90017530396, con sede in Santa Maria degli Angeli, Assisi;
- Di approvare l'allegato schema di statuto;
- L'onere finanziario, pari a € 30.000,00 annuali, per l'importo triennale complessivo di € 90.000,00, è a carico del bilancio di previsione 2025-2027, sulle annualità e sul capitolo di spesa, come di seguito indicato, nell'ambito della disponibilità già attestata con DGR n. 1329 del 05/08/2025:

CAPITOLO	STANZIAMENTO ANNUALITA' 2025	STANZIAMENTO ANNUALITA' 2026	STANZIAMENTO ANNUALITA' 2027
2050210615	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00

**ASSOCIAZIONE
VIE E CAMMINI DI FRANCESCO**

S T A T U T O

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
(DENOMINAZIONE)**

Ai sensi degli artt. 14 ss. cod. civ., è costituita un'associazione, senza scopo di lucro, denominata **"VIE E CAMMINI DI FRANCESCO"**.

**Articolo 2
(SEDE)**

La sede dell'associazione è stabilita in Piazza Porziuncola, 1, 06081 Santa Maria degli Angeli, Assisi.

**Articolo 3
(SCOPO)**

Lo scopo dell'Associazione è quello di coordinare e armonizzare, nell'ambito e in coerenza con le iniziative avviate dalle Amministrazioni centrali, regionali e locali competenti in materia, le attività di sviluppo del Cammino di Francesco, inteso come la rete di vie e cammini di rilevanza turistico-culturale ispirati alla figura e ai valori di San Francesco d'Assisi che insistono sul territorio italiano, anche se collegata a percorsi internazionali, attraverso la promozione di: identità, riconoscibilità e autenticità del Cammino di Francesco, anche favorendo la collaborazione con il mondo ecclesiale e le istituzioni nazionali ed europee al fine di ottenere validazioni, certificazioni e riconoscimenti di carattere nazionale e internazionale;

- modalità e standard di qualità, orientamento e informazione omogenei;
- programmi e progetti finalizzati al miglioramento della fruibilità, dell'accessibilità e dei servizi di accoglienza, in coerenza con le iniziative in essere da parte delle Amministrazioni centrali, regionali e locali;
- sistemi di monitoraggio, a partire dalla rappresentazione delle informazioni territoriali attraverso l'uso di GIS (Geographic Information System) o applicazioni tecnologiche similari, per la raccolta di dati su flussi turistici e sui relativi impatti ambientali, culturali, sociali ed economico-finanziari, anche al fine di supportare le decisioni politiche nella pianificazione degli investimenti e di garantire una costante valutazione della fruibilità e della qualità dei percorsi, nonché l'efficacia delle azioni intraprese;
- strategie condivise di valorizzazione, coinvolgendo tutti gli attori chiave (istituzioni centrali, regionali e locali, gestori di itinerari, associazioni, enti religiosi, operatori pubblici e privati e comunità ed enti locali), con un approccio integrato e sostenibile in un clima di leale

- collaborazione;
- coordinamento delle varie iniziative, centrali, regionali e locali, attraverso la costruzione di reti di operatori e di partenariati nazionali e internazionali;
- comunicazione unitaria, autenticamente rappresentativa del Cammino di Francesco, che ne garantisca la riconoscibilità anche attraverso la definizione di un'immagine coordinata e un apposito piano di comunicazione.

Ai fini dell'assenza di scopo di lucro, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria. È pertanto vietata all'Associazione la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso e di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 4

(DURATA E AMBITO TERRITORIALE)

L'Associazione ha durata illimitata e può essere sciolta con delibera dell'Assemblea, nel rispetto delle previsioni del Codice civile.

L'anno sociale decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'ambito di riferimento corrisponde agli itinerari e ai percorsi che rappresentano una testimonianza della vita e delle opere di San Francesco d'Assisi e della Famiglia francescana, individuati a seguito di una validazione storico-critica effettuata dal Comitato di indirizzo e approvata, con delibera, dall'Assemblea dei soci.

Ferma restando la suddetta validazione storico-critica, sono innanzitutto ricompresi nell'ambito territoriale di riferimento i cammini francescani ricadenti nelle regioni Umbria, Toscana, Emilia-Romagna, Lazio, Marche.

Potranno essere incluse varianti di percorsi, riferite a ulteriori aree geografiche, storicamente documentabili e rilevate secondo gli standard tecnici dei percorsi principali, previo accoglimento da parte del Comitato di indirizzo e successiva approvazione dell'Assemblea dei soci.

TITOLO II PATRIMONIO

Articolo 5 (PATRIMONIO)

Il patrimonio è costituito dai contributi degli associati resi al momento dell'atto costitutivo e dai beni acquistati con essi.

All'atto della costituzione ogni associato conferisce un primo contributo pari ad euro 30.000 (trentamila).

Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, anche a titolo di liberalità diretta o indiretta, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria e

può essere reintegrato o aumentato, per le sopravvenute necessità dell'Associazione, mediante nuovi contributi degli associati, in conformità alle delibere dell'assemblea.

Le entrate dell'associazione sono costituite:

- dalle quote annuali versate dagli associati;
- da eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da contributi economici dello Stato, delle Regioni e di altri enti pubblici o privati;
- da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi o associati;
- da ogni altra entrata che concorra a incrementare l'attivo sociale.

In nessun caso, e quindi neppure in caso di scioglimento della Associazione, di morte, di estinzione, di recesso, o di esclusione dall'Associazione, può farsi luogo alla ripetizione di quanto versato al patrimonio dell'Associazione. I versamenti dei soci non creano altri diritti di partecipazione e, in particolare, non creano quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

L'importo della quota associativa annuale sarà determinato in occasione della prima Assemblea successiva alla costituzione dell'Associazione.

La quota deve essere versata dai soci entro il 30 aprile dell'esercizio di competenza.

TITOLO III MEMBRI DELL'ASSOCIAZIONE

Articolo 6 (REQUISITI E CONDIZIONI)

Sono membri dell'associazione come soci Fondatori, le Amministrazioni Centrali dello Stato e le loro società in house, le Amministrazioni regionali e le loro società in house, che ne condividono le finalità e gli scopi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale e sottoscrivono l'atto costitutivo nominando il primo Consiglio Direttivo.

Acquistano la qualità di "socio Ordinario" tutti gli altri soggetti al cui successivo all'articolo 7.

Articolo 7 (AMMISSIONE NUOVI ASSOCIATI)

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio direttivo una domanda scritta contenente la dichiarazione di attenersi al presente statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali e ai regolamenti esistenti.

Il Consiglio Direttivo, o un consigliere a ciò delegato da quest'ultimo, esaminano entro sessanta giorni le domande presentate e dispongono in merito all'accoglimento o meno delle stesse, dandone comunicazione all'interessato. In caso di accoglimento, la deliberazione è immediatamente efficace e determina l'immediato acquisto della qualifica di socio da parte dell'istante. La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro dei soci. Il rigetto della domanda deve

essere comunicato e motivato; chi ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. L'Associazione tiene un libro dei soci a cura del Consiglio Direttivo. La qualifica di socio è personale e non è trasmissibile per nessun motivo e titolo.

Articolo 8 **(DIRITTI DEGLI ASSOCIATI)**

Tutti i soci sono effettivi e hanno i medesimi diritti, che esercitano nel rispetto delle norme statutarie e regolamentari. In particolare, oltre a quanto previsto dalla legge e dal presente statuto, i soci hanno i seguenti diritti:

- il diritto di partecipare alla vita dell'ente mediante l'esercizio del diritto di voto, di discussione e di intervento in Assemblea;
- il diritto di voto in Assemblea;
- il diritto di essere informati sulle attività dell'associazione;
- il diritto di candidarsi alle cariche sociali;
- il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta motivata al Consiglio Direttivo, che consente al socio l'esame entro 30 giorni dalla richiesta. L'eventuale estrazione di copie è a spese del socio richiedente e deve avvenire nel rispetto della normativa sulla privacy.

Articolo 9 **(OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI)**

Tutti i soci hanno i medesimi obblighi, così come fissati dallo statuto, dalle normative vigenti nonché dagli eventuali regolamenti che l'associazione adotti. In particolare, essi sono tenuti ad osservare lo statuto, a rispettare le decisioni degli organi sociali e a versare le quote associative.

Le quote associative ed ogni altro contributo versato all'Associazione, non sono trasferibili a nessun titolo, rivalutabili né restituibili ai soci.

Ogni associato è obbligato a versare, per ogni anno o frazione dello stesso:

- la quota associativa occorrente per coprire le spese di organizzazione, amministrazione e gestione, secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini stabiliti dall'Assemblea;
- eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea in relazione a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario.

Articolo 10

(PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATO)

La qualità di associato si perde per recesso, decadenza o esclusione.

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato che non intenda condividere ulteriormente gli scopi sociali, dandone comunicazione a mezzo PEC al Presidente.

Fermo restando l'obbligo di versamento della quota associativa dovuta per l'anno in corso, il recesso ha efficacia dal trentesimo giorno successivo a quello nel quale la relativa comunicazione è ricevuta dal Presidente, salvo che lo stesso, nell'esaminare la richiesta, non accordi un termine minore.

I soci decadono automaticamente dalla qualifica di socio qualora non provvedano al versamento delle quote associative annuali per due anni consecutivi, previo invito scritto del Presidente all'associato di provvedere al versamento delle suddette quote entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'invito.

Nel caso di gravi violazioni delle regole associative e dei principi e valori fondativi dell'Associazione, il socio può essere escluso con deliberazione motivata dell'Assemblea, comunicata al socio interessato, il quale può presentare, entro trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera di esclusione, ricorso all'Assemblea dei soci, che delibera, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

La decisione di esclusione deve essere notificata, a cura del Presidente, all'associato escluso.

In qualsiasi caso di perdita della qualifica di associato, lo stesso è cancellato dal libro dei soci e non ha alcun diritto alla restituzione delle quote e dei contributi versati all'Associazione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE

Articolo 11

(ORGANI SOCIALI)

Costituiscono gli organi dell'Associazione:

- Assemblea dei soci;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- Collegio dei revisori.

Tutti i componenti degli organi sociali rimangono in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti.

Non sono previsti compensi salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per l'espletamento dell'ufficio.

Articolo 12**(ASSEMBLEA DEI SOCI)**

L'Assemblea è costituita da tutti gli associati e decide sugli argomenti che la legge e il presente statuto riservano alla sua competenza, nonché sugli argomenti che il Consiglio direttivo sottopone alla sua approvazione.

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità allo statuto, obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

Sono riservate alla competenza dell'Assemblea:

- l'approvazione dei bilanci dell'Associazione;
- la nomina e revoca del Presidente e del Consiglio direttivo;
- la presa d'atto e la convalida della sostituzione dei membri del Consiglio direttivo;
- la nomina del Comitato di indirizzo, su proposta del Consiglio direttivo;
- la nomina del Collegio dei revisori, su proposta del Consiglio direttivo;
- l'esclusione degli associati;
- l'ammontare delle quote associative a carico dei soci;
- stabilisce eventuali emolumenti, diarie e gettoni agli organi;
- stabilisce i compensi per i membri del Collegio dei revisori dei conti.
- gli indirizzi e direttive generali dell'attività dell'Associazione e su quanto altro demandato per legge o per Statuto nonché sottoposto dal Consiglio direttivo;
- l'approvazione del regolamento che disciplina lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.
- le modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- l'eventuale scioglimento dell'Associazione e la scelta sulla devoluzione del patrimonio.

Articolo 13**(CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA)**

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio annuale per l'approvazione del bilancio d'esercizio, oppure quando se ne ravvisa la necessità, ovvero quando ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione scritta da inviare, anche a mezzo mail, agli associati almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l'Assemblea stessa. L'Assemblea può essere convocata anche in un luogo diverso dal Comune dove ha sede l'Associazione, purché in Italia.

L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora di convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea che può svolgersi anche tramite video-conferenza.

Presiede l'Assemblea dei soci il Presidente dell'Associazione. Il Segretario è nominato, anche di volta in volta, in seno all'Assemblea e redige apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza fisica o per delega di almeno la metà dei soci più uno, in seconda convocazione con qualsiasi numero di presenti. Un socio non può avere più di tre deleghe.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti degli associati presenti.

Per modificare l'atto costitutivo e lo statuto occorrono la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

In sede di Assemblea, il voto potrà essere effettuato unicamente dal rappresentante legale dell'ente o dell'Associazione, o da un membro avente delega del legale rappresentante

Articolo 14 **(CONSIGLIO DIRETTIVO)**

Il Consiglio direttivo è garante del raggiungimento degli scopi e del rispetto dello Statuto dell'Associazione.

L'Associazione è amministrata da un Consiglio direttivo, composto da almeno tre membri fino ad un massimo di sette. L'Assemblea dei soci elegge il Consiglio direttivo, determinando il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo si riunisce entro 15 giorni dalla elezione assembleare, convocato e presieduto dal Presidente; in questa prima riunione nomina, tra i propri componenti, nonché anche fra professionalità esterne, il Tesoriere il Segretario e l'eventuale Vicepresidente.

In caso di dimissioni o decesso di uno o più consiglieri, il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione chiedendone la convalida alla prima Assemblea dei soci.

È competenza del Consiglio direttivo:

- deliberare sulle domande di ammissione dei soci;
- proporre all'Assemblea l'ammontare delle quote sociali annue;
- la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, entro il mese di aprile, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente;
- la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- provvedere al coordinamento delle attività dell'Associazione;
- provvedere alla ordinata attuazione degli scopi sociali;
- proporre i componenti del Comitato di indirizzo;
- l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- compiere ogni altro atto che non sia di specifica competenza di altri organi sociali.

Per la validità delle deliberazioni occorrono la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Di tutte le riunioni del Consiglio direttivo sono redatti dal Segretario i relativi verbali sottoscritti dal Presidente e dal Segretario stesso.

Articolo 15 **(PRESIDENTE)**

Il Presidente dell'Associazione è eletto con il voto favorevole della maggioranza dei presenti dell'Assemblea dei soci. È membro e presiede il Consiglio Direttivo.

L'Assemblea per la nomina del Presidente è convocata dai soci fondatori in contemporanea alla costituzione.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi e del rispetto dello statuto, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Attua, mediante la collaborazione dei suoi delegati, gli indirizzi gestionali dell'Assemblea e del Consiglio direttivo.

Il Presidente gestisce le attività afferenti al raggiungimento degli obiettivi di ordinario funzionamento e di sviluppo strategico, programmati dagli organi sociali, ordinariamente attraverso affidamenti di lavori e di servizi nel rispetto del Codice dei contratti pubblici

Può nominare un vicepresidente tra i componenti del Consiglio direttivo.

Articolo 16

(COMITATO DI INDIRIZZO)

Il Comitato di indirizzo è composto da rappresentanti delle Famiglie francescane e della Conferenza Episcopale Italiana ed è nominato dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo.

È presieduto da un Presidente eletto a maggioranza dai membri del Comitato stesso.

Il Comitato di indirizzo collabora con gli organi sociali per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione, fornendo pareri, orientamenti e indicazioni, anche di carattere storico-religioso, con l'eventuale coinvolgimento anche di esperti e studiosi. In particolare:

- opera la validazione storico-critica dei cammini e delle vie da includere nel Cammino di Francesco;
- svolge funzione consultiva in merito all'autenticità e alla storicità dei luoghi testimoni della vita di San Francesco d'Assisi;
- fornisce indirizzi in merito a servizi e fabbisogni dei pellegrini e alle modalità di raccolta dati sui flussi di camminatori, nonché sul rilascio delle credenziali e degli altri documenti del pellegrino (es.: testimonium), anche attraverso il coinvolgimento di associazioni, comunità ed enti locali impegnati nella gestione, tutela e valorizzazione dei cammini.

I membri del Comitato di indirizzo possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo e dell'Assemblea dei soci, senza diritto di voto, su espresso invito di tali organi, per fornire indirizzi rispetto ai temi di competenza.

Articolo 17

(COLLEGIO DEI REVISORI)

La revisione legale dei conti dell'Associazione è esercitata da un collegio composto da 3 membri, esterni all'Associazione e iscritti nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia.

Alla nomina del collegio provvede l'Assemblea. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.

I revisori, in particolare:

- controllano l'amministrazione dell'Associazione, vigilano sull'osservanza della legge e dello statuto e verificano la regolarità della gestione contabile dell'Associazione;
- si esprimono, con apposita relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e consuntiva;
- possono partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo.

Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell'Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti risponde nei confronti dell'Associazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.

Articolo 18

(SEGRETARIO)

Il Segretario, di concerto con il Presidente, cura la corrispondenza e la documentazione dell'Associazione e redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo

Articolo 19
(TESORIERE)

Il Tesoriere, nel rispetto delle direttive del Presidente, cura la gestione finanziaria ed economica dell'Associazione, secondo le direttive del Consiglio Direttivo: in particolare, provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità a quanto deliberato dal medesimo Consiglio Direttivo e a tal fine ha il potere di operare sui conti e depositi bancari inerenti all'Associazione; mantiene aggiornati i libri contabili e predispone quanto necessario per la redazione della bozza di bilancio di esercizio e di bilancio sociale (quest'ultimo nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna dal Consiglio Direttivo) da sottoporre al Consiglio Direttivo ai fini della formale presentazione - per l'approvazione - in Assemblea dei Soci.

Articolo 20
(AMICI DEL CAMMINO DI FRANCESCO)

Sono qualificati "Amici del Cammino di Francesco", le persone fisiche e le associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro o scopo commerciale, che – previa delibera motivata del Consiglio direttivo – svolgono attività in sostegno del progetto complessivo di valorizzazione del Cammino di Francesco o che concedono liberalità per le finalità di cui al precedente articolo 5.

Articolo 21
(RAPPRESENTANZA)

La rappresentanza legale dell'Associazione spetta al Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, al Vicepresidente, se nominato.

Articolo 22
(RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI)

Ai sensi dell'art. 18 cod. civ., gli amministratori sono responsabili verso l'Associazione secondo le norme del mandato.

È esente da responsabilità l'amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, egli non abbia fatto constare il proprio dissenso.

Ai sensi dell'art. 22 cod. civ., le azioni di responsabilità contro gli amministratori per i fatti da loro compiuti sono deliberate dall'Assemblea e sono esercitate dai nuovi amministratori o liquidatori.

TITOLO V BILANCIO

Articolo 23 (BILANCIO)

L'esercizio associativo ha inizio il giorno 1 (uno) gennaio e termina il giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio direttivo redige il bilancio osservando le norme relative al bilancio di esercizio delle società per azioni, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Partecipa alle attività di cui al presente articolo il tesoriere, se previsto.

Articolo 24 (UTILI E AVANZI DI GESTIONE)

Le eccedenze attive di ciascun esercizio non si potranno distribuire, anche in modo indiretto, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima e unitaria struttura.

Gli utili o gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

TITOLO VI ESTINZIONE, SCIoglIMENTO, LIQUIDAZIONE, DEVOLUZIONE DEI BENI

Articolo 25 (ESTINZIONE E SCIoglIMENTO)

L'Associazione si estingue quando:

- lo scopo è stato raggiunto o è divenuto impossibile;
- per volontà dei soci.

La causa di estinzione dell'Associazione viene accertata e dichiarata dal Consiglio direttivo.

L'Associazione si scioglie con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 26 (LIQUIDAZIONE)

Dichiarata l'estinzione dell'Associazione o disposto il suo scioglimento si procede alla liquidazione del patrimonio.

Entro un mese dall'estinzione o dallo scioglimento, l'Assemblea provvede, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, alla nomina di uno o più liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.

Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.

Articolo 27

(DEVOLUZIONE DEI BENI)

I beni dell'Associazione che residuano esaurita la procedura di liquidazione saranno devoluti, a cura dei liquidatori ad altri enti che perseguono finalità analoghe, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ovvero stabilita dall'Assemblea; in quest'ultimo caso è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 28

(DOMICILIO DEGLI ASSOCIATI)

Ai fini del presente statuto, tutte le comunicazioni dirette ai singoli associati verranno effettuate utilizzando il recapito di ciascun associato risultante dall'atto costitutivo, ovvero comunicato al Consiglio direttivo.

Resta a carico di ogni singolo associato la responsabilità per mancata comunicazione delle modificazioni di cui sopra.

Articolo 29

(RINVIO)

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le norme del Codice civile e delle altre leggi speciali in materia di Associazione.

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1440

Richiesta di parere alla competente commissione consiliare sullo schema di deliberazione concernente “L.R. n. 17/2008. Adesione della Regione Marche alla Fondazione Villa del Bali, con sede nel comune di Colli al Metauro

AVVISO

**I testi delle delibere sono consultabili
nel sito: www.norme.marche.it**

Deliberazione della Giunta regionale del 11 agosto 2025, n. 1441

DGR 1036/2022 - Approvazione delle modalità di accesso ai servizi di TPL automobilistici regionali, con strumenti elettronici convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari nell’ambito dell’implementazione del sistema di bigliettazione elettronica regionale MARTA (Marche Trasporti App).

LA GIUNTA REGIONALE

Omissis

DELIBERA

1. Di approvare coerentemente ai punti 2 e 3, lettera a), dell’allegato allegato A della DGR 1036/2022 le modalità di accesso ai servizi di TPL automobilistici regionali con strumenti elettronici convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari (Europay, MasterCard, VISA), di nuova introduzione nell’ambito del progetto MARTA;
2. di modificare pertanto per le finalità di cui al punto precedente, la DGR 1036/2022, inerente la disciplina del sistema delle tariffe dei servizi di TPL, sostituendo l’allegato alla stessa con l’allegato A alla presente deliberazione, che viene integrato con un nuovo punto 5 denominato “Accesso elettronico diretto a bordo bus con gli strumenti convenzionalmente riconosciuti dai circuiti bancari e con logiche di tariffazione al miglior prezzo”;
3. di stabilire che la “Tariffa base” (Tb) di cui al punto 5 dell’allegato A alla presente deliberazione è fissata in prima applicazione pari ad euro 2,00 (due/00).

AVVISO

**L’allegato è consultabile nel sito:
www.norme.marche.it**

Gli annunci da pubblicare devono pervenire entro le ore 16,00 del giovedì precedente la data di pubblicazione.

Dovranno essere inviati:

- *per e-mail al seguente indirizzo*
ufficio.bollettino@regione.marche.it

referenti Ufficio Pubblicazione BUR:

Avv. Carmen Ciarrocchi

Maurizio Vecchio

Tiziana Capotondi

- *per pec al seguente indirizzo:*
regione.marche.protocollogiunta@emarche.it

Editore:
REGIONE MARCHE
AUT. TRIBUNALE ANCONA
N. 23/1971
Direttore responsabile:
Dott. FRANCESCO MARIA
NOCELLI.

**GLI ENTI LOCALI E TERRITORIALI DEVONO INSERIRE I PROPRI
ANNUNCI NEL SITO:**

<http://bur.regione.marche.it>

Il Bollettino è consultabile su Internet al seguente indirizzo:
<http://www.regione.marche.it/bur>

Stampa: EDIPRESS sas
ARIANO IRPINO (AV)